

**Commissione per le spese fiscali**  
**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Rapporto annuale sulle spese fiscali**  
**2020**

Roma, 24 ottobre 2020

## **Prefazione**

Questo documento contiene il Rapporto annuale sulle Spese Fiscali 2020 redatto dalla Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Commissione è stata nominata con i decreti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile e del 22 giugno 2016. È presieduta dal Professor Mauro Marè ed è così composta: dottor Giovanni D'Avanzo, professor Antonio di Majo, professoressa Silvia Giannini, professor Ernesto Longobardi, dottor David Pitaro, dottor Paolo Puglisi, professor Antonio Felice Uricchio.

Il testo che qui si presenta riflette i lavori e le discussioni che si sono svolte all'interno della Commissione e le elaborazioni quantitative effettuate dal Dipartimento delle Finanze nel corso del 2020. Si ringraziano in particolare per l'eccellente lavoro svolto la Professoressa Fabrizia Lapecorella, la dottoressa Maria Teresa Monteduro, il dottor Giovanni Spalletta, la dottoressa Gianna Blasilli, il dottor Giovanni Battista Lo Prejato, il dottor Andrea Giannone e il dottor Fabio Cavallaro.

Si ringrazia il personale dell'Ufficio legislativo Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; in particolar modo, la dottoressa Paola Zinzi e la dottoressa Marina Mastrogregori per il lavoro svolto nell'organizzazione dei lavori della Commissione.

## **1 I compiti della Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali**

L'art. 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, in attuazione dell'articolo 4 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega sulla riforma tributaria) disciplina il monitoraggio annuale delle spese fiscali. In particolare, il terzo comma, lettera b) prevede che all'art. 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dopo il comma 11, sia inserito il seguente comma 11-bis:

*“Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti microeconomici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale”.*

Il quarto comma del medesimo articolo dispone, inoltre, che per la redazione di tale rapporto annuale sulle spese fiscali *“il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”*. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28 aprile 2016 e sottopone al Governo, dopo quello dell'ottobre 2016, dell'ottobre 2017, dell'ottobre 2018 e dell'ottobre 2019, questo quinto *“Rapporto annuale sulle spese fiscali (2020)”*, ai fini della redazione dell'allegato allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021–2023.

Il decreto legislativo n. 160/2015 prevede esplicitamente che ciascuna misura di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, sia accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Gli effetti finanziari devono essere valutati prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione e ove possibile devono essere effettuati confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità.

Il d.lgs. n. 160/2015, comma 1, prevede anche che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da *“un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi*

*di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma”.*

La procedura di monitoraggio delle spese fiscali disegnata dal d.lgs. 160/2015 prevede quindi due strumenti con caratteristiche distinte. Da una parte il rapporto programmatico, allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, pubblicato a fine settembre<sup>1</sup>, che è di pertinenza esclusiva del Governo, avendo una natura prettamente politica. Dall'altra, il Rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali, affidato alla Commissione per le spese fiscali come organo tecnico.

La Commissione ritiene che questo rapporto annuale possa costituire la base informativa per la redazione di quello di natura programmatica. La presentazione del rapporto programmatico del Governo è contestuale alla revisione della Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) e precede temporalmente (anche se di poco) il rapporto annuale della Commissione sulle spese fiscali allegato allo stato di previsione dell'entrata. Il rapporto programmatico può fare riferimento quindi solo al rapporto annuale relativo all'esercizio precedente. Un intervento normativo che coordini la relazione logico-temporale tra i due strumenti del procedimento di monitoraggio delle spese fiscali potrebbe perciò essere opportuno.

## **2 La definizione di spese fiscali adottata dalla Commissione**

Sul piano internazionale<sup>2</sup> si definiscono *tax expenditures* le misure che riducono o pospongono il gettito per uno specifico gruppo di contribuenti o un'attività economica rispetto a una regola di riferimento che rappresenta il benchmark. Per identificare le spese

---

<sup>1</sup> Si veda Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, 2020, Allegato, Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, (Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 160, art. 1, “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”), [http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti\\_it/analisi\\_progammazione/documenti\\_programmatici/def\\_2019/Allegato\\_NADEF\\_2019\\_Rapporto\\_programmatico\\_interventi\\_su\\_spese\\_fiscali.pdf](http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2019/Allegato_NADEF_2019_Rapporto_programmatico_interventi_su_spese_fiscali.pdf)

<sup>2</sup> “A tax expenditure can be seen as a public expenditure implemented through the tax system by way of a special tax concession that results in reduced tax liability for certain subsets of taxpayers. In practice, tax expenditures are defined as **deviations from a tax norm or a benchmark** that result in a reduced tax liability for the beneficiaries, who are generally a particular group of taxpayers or an economic activity. The main challenge in any analysis of tax expenditures is to **identify this reference point or benchmark tax system** against which to establish the nature and extent of any tax concession. In general, the benchmark tax system is set as the regular tax arrangements that apply to similar classes of taxpayers or types of activity. A definition of the benchmark involves taking a view about the tax base, the rate structure and the tax unit. This may involve an element of judgment on what the regular tax arrangements are. Consequently, **benchmarks may vary across countries and also within countries over time**” Oecd (2010b).

fiscali è dunque necessario definire un benchmark<sup>3</sup>. Nel paragrafo 2 dei precedenti Rapporti (Commissione per le spese fiscali, 2016, 2017, 2018), sono state discusse le possibili opzioni<sup>4</sup> e le ragioni teoriche e di metodo che hanno portato la Commissione a scegliere all'unanimità **l'approccio del benchmark legale**. Con tale metodo il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (*current tax law*): si cerca di stabilire, caso per caso, se un'agevolazione, rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, che ne definisce il suo assetto "normale", oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione è ritenuta spesa fiscale<sup>5</sup>.

La definizione di spesa fiscale si basa perciò **sull'impiego di una serie di regole pratiche**. Un criterio comunemente usato è quello di fare riferimento al numero di soggetti interessati dalla norma e alla dimensione della perdita di gettito: quando il beneficio riguarda una platea molto ampia di contribuenti e ha implicazioni finanziarie rilevanti, si può ragionevolmente supporre che la norma attenga alla struttura del tributo e si possa escludere che sia una spesa fiscale. L'utilizzo di un approccio di questo tipo permette inoltre di evitare di dover scegliere il sistema normativo a cui fare riferimento e di assegnare al sistema tributario qualsiasi pretesa di ottimalità.

### 3 Lista delle voci e dei criteri di classificazione delle spese fiscali

La Commissione ha utilizzato, come negli altri rapporti, nella ricognizione delle varie spese fiscali e nella tavola principale che le elenca (tavola 1), i seguenti criteri di classificazione:

#### A Lista voci (colonne)

- a. Numero progressivo
- b. Norma di riferimento
- c. Descrizione misura
- d. Tipo di tributo (Irpef, Ires, Iva, Irap, ecc.)
- e. Termine vigenza: (a regime o meno; strutturale o meno, anno di vigenza,...)
- f. Natura della misura di agevolazione
  - esenzione;

---

<sup>3</sup> Si vedano i lavori di Craig-Allan (2001), Boadway (2007), Altshuler-Dietz (2008), Burman-Toder-Geissler (2008), Joint Committee on Taxation (2008), Fookes (2009), Villela-Lemgruber-Jorratt (2010), OECD (2010a e 2010b), IMF (2011), Burman-Phaup (2011), Rogers-Toder (2011), Tyson (2013), Tarc (2014), European Economy (2014), Toder-Harris-Lim (2014), Department of Finance, Canada (2015), Brooks (2016), Commonwealth of Australia (2016).

<sup>4</sup> Tra i metodi più ampiamente utilizzati e discussi nella letteratura economica, due definiscono il benchmark con riferimento alla struttura del tributo: ovvero a) il **benchmark teorico (normativo)**, che identifica il sistema tributario di riferimento con un modello teorico e ideale di tassazione; b) oppure il **benchmark legale** che identifica il riferimento con il sistema tributario vigente. Con un terzo sistema la regola è individuata dal lato della spesa: c) il **benchmark della spesa equivalente**, in base al quale si considerano spese fiscali soltanto quelle che possono essere sostituite con un'equivalente misura di spesa (sussidio).

<sup>5</sup> Si veda su questo Boadway (2007), Fookes (2009), Villela-Lemgruber-Jorratt (2010), Tarc (2014), Department of Finance, Canada (2015), Commonwealth of Australia (2016), Brooks (2016).

- deduzione dal reddito;
- riduzione di imposta;
- rimborso di imposta;
- riduzioni di aliquota;
- differimento di imposta.

- g. effetti finanziari sul gettito<sup>6</sup> (negli anni 2021, 2022 e 2023)
- h. numero beneficiari (frequenze)
- i. importo procapite
- j. soggetti e categorie beneficiari (persone fisiche, giuridiche, enti non commerciali, ecc.)
- k. spese fiscali in vigore da più di 5 anni (se la colonna riporta il codice x)

In questo “Rapporto sulle spese fiscali 2020”, come anche nei precedenti rapporti, per alcune misure, a posto della stima degli effetti finanziari, si è indicata la dicitura “Effetti di trascurabile entità” o “Non quantificabile”.

Nel primo caso, la dizione “effetti di trascurabile entità”, si riferisce a misure che incidono sul Bilancio dello Stato per importi di poche decine di migliaia di euro di competenza annua (in alcuni casi addirittura poche migliaia di euro), ritenuti pertanto trascurabili. Nel secondo caso, invece, la dicitura “Non quantificabile” fa riferimento all’impossibilità di procedere a una stima affidabile, per carenze di informazioni.

La maggior parte dei dati utilizzati per le stime degli effetti finanziari delle agevolazioni sono tratti dall’Anagrafe delle dichiarazioni dei redditi dei diversi contribuenti interessati dalle misure. Si tratta dei casi nei quali l’Anagrafe tributaria fornisce le informazioni necessarie ad attivare il database dei diversi modelli di microsimulazione disponibili. Negli altri casi sono stati utilizzati dati derivanti da pubblicazioni ufficiali di altre Amministrazioni Pubbliche (ISTAT, INPS, Banca d’Italia, ecc.), oppure delle principali Associazioni di categoria (Confindustria, ABI, ecc.). Non sempre è stato possibile effettuare una stima, soprattutto quando la misura ha origine da altre amministrazioni, diverse dal Dipartimento delle finanze, e il provvedimento comporta un impegno di spesa – si veda più avanti il box sui crediti di imposta, che spesso sono, a tutti gli effetti, un trasferimento monetario che incide direttamente dal lato della spesa, e non una “spesa fiscale” in senso proprio, che, per sua natura, producendo una deviazione da un benchmark tributario, va considerata come una perdita di gettito.

## **B Lista voci (righe)**

---

<sup>6</sup> Esistono come è noto tre metodi di stima dell’impatto sul gettito delle varie spese fiscali. La Commissione ha deciso di utilizzare il sistema corrente in uso, basato sulla stima del costo “a comportamenti invariati”.

La disposizione legislativa prevede che le spese fiscali siano “raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità”. La Commissione ha deciso di fare riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato. Questa scelta contabile agevola “i confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità”, previsti dalla norma, che la Commissione ha sviluppato a partire dal rapporto 2018 e che sono in questo riportati nel paragrafo 4 e nei relativi allegati.

Delle 34 missioni del bilancio dello Stato si sono escluse le voci considerate non rilevanti. L’elenco utilizzato è risultato composto di 19 voci<sup>7</sup>, riportate di seguito, che possono essere confrontate anche con la classificazione delle spese COFOG in sede Ue. Nel predetto elenco sono inserite anche la Missione 16 (Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo) che presenta una sola voce di spesa fiscale, e la Missione 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) che allo stato attuale non presenta spese fiscali.

---

<sup>7</sup> Rispetto a quello del 2016, e come già in quello del 2017, 2018 e 2019, nel presente rapporto si è deciso di fondere per ragioni evidenti la voce 22 e la 23.

<b>MISSIONI DI SPESA - PER TAX EXPENDITURE</b>	
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11	Competitivita' e sviluppo delle imprese
13	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17	Ricerca e innovazione
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19	Casa e assetto urbanistico
20	Tutela della salute
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
22	Istruzione scolastica
23	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25	Politiche previdenziali
26	Politiche per il lavoro
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30	Giovani e sport
31	Turismo



<b>NUMERO SPESE FISCALI PER MISSIONE</b>		
<b>MISSIONE 9</b>	AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	28
<b>MISSIONE 10</b>	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	27
<b>MISSIONE 11</b>	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	88
<b>MISSIONE 13</b>	DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO	6
<b>MISSIONE 16</b>	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	1
<b>MISSIONE 17</b>	RICERCA E INNOVAZIONE	6
<b>MISSIONE 18</b>	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	14
<b>MISSIONE 19</b>	CASA E ASSETTO URBANISTICO	43
<b>MISSIONE 20</b>	TUTELA DELLA SALUTE	20
<b>MISSIONE 21</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	32
<b>MISSIONE 22 e 23</b>	ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA	17
<b>MISSIONE 24</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	90
<b>MISSIONE 25</b>	POLITICHE PREVIDENZIALI	10
<b>MISSIONE 26</b>	POLITICHE PER IL LAVORO	65
<b>MISSIONE 27</b>	IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI	0
<b>MISSIONE 28</b>	SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	19
<b>MISSIONE 29</b>	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA	118
<b>MISSIONE 30</b>	GIOVANI E SPORT	15
<b>MISSIONE 31</b>	TURISMO	3
<b>TOTALE</b>		<b>602</b>

Sono indicati, nel prospetto sopra riportato, il numero delle spese fiscali erariali per ogni singola missione e il loro numero totale (602 voci). La missione 29 “politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (118), seguita dalla missione 24 “diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (90), dalla missione 11 “competitività e sviluppo delle imprese” (88) e dalla missione 26 “politiche per il lavoro” (65). Il numero totale delle spese fiscali tra il 2019 e il 2020 è decisamente aumentato, passando da 533 voci a 602 voci<sup>8</sup>, anche e forse soprattutto per effetto dei provvedimenti economici urgenti presi nel primo semestre del 2020, per rispondere all'emergenza della Sars-CoV-2.

Non si è volutamente indicato né il totale degli effetti finanziari delle misure fiscali in ciascuna missione, né il valore complessivo degli effetti delle spese fiscali di tutte le missioni considerate, ritenendo non superabili gli inconvenienti di una semplice aggregazione per somma, ampiamente sottolineati dalla letteratura – e già richiamati nei precedenti rapporti<sup>9</sup>. La somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde di fatto all'effetto combinato delle stesse in ragione dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. L'effetto finanziario di ogni singola misura è stimato assumendo che il resto del sistema resti invariato, cioè che le altre misure rimangano in vigore, perciò la somma degli effetti stimati per ogni singola misura<sup>10</sup> non sarebbe corretta e avrebbe un significato limitato. Inoltre, come si può vedere dalla Tavola 1, molte voci di spesa fiscale presentano, come già illustrato poco sopra, un costo in termini di gettito trascurabile e molto esiguo, oppure di difficile quantificazione per diverse ragioni. Anche questa, quindi, è una ragione di sostanza che ha indotto la Commissione a non effettuare una somma complessiva del costo in termini di gettito.

Per quanto riguarda invece “le finalità”, cui fa riferimento la disposizione normativa, la Commissione ha valutato, anche in questo rapporto 2020, diverse ipotesi di classificazione, ispirandosi anche alle esperienze degli altri paesi. Si è riscontrato che, nella generalità dei casi, il contenuto informativo aggiuntivo rispetto alla classificazione per missioni fosse di per sé non così rilevante e che, anzi, talora, nuove classificazioni finivano per rappresentare duplicazioni e sovrapposizioni. Si consideri, peraltro, che la scelta della Commissione di utilizzare un benchmark legale già di per sé esclude la possibilità di riconoscere alle spese fiscali una serie di obiettivi, per così dire, “strutturali”, che sono stati proposti e utilizzati in altri contesti, quali promuovere l'equità del sistema tributario, assicurare la neutralità dell'imposizione, evitare doppie imposizioni, realizzare una semplificazione del sistema,

---

<sup>8</sup> Il processo di crescita delle spese fiscali in questi ultimi anni è stato continuo e costante: nel Rapporto del 2016, la Commissione per le spese fiscali evidenziò un numero totale di spese fiscali pari a 444 voci – quindi in 5 anni, esse sono cresciute di circa 160 voci.

<sup>9</sup> La quantificazione delle spese fiscali in termini finanziari risulta, per una serie di motivi, oggetto di un certo margine di arbitrio nelle scelte metodologiche. Per tale motivo, si deve usare molta cautela nell'effettuare confronti internazionali delle spese fiscali o nello studiare il loro andamento costruendo serie storiche sul piano temporale; allo stesso tempo, può risultare fuorviante anche l'aggregazione di singole spese fiscali per voci per uno stesso paese e per un medesimo intervallo temporale.

<sup>10</sup> E' anche il caso di sottolineare che in molti casi la stima degli effetti in termini di gettito delle singole misure non è quantificabile per ragioni tecniche, oppure tali effetti risultano di entità trascurabile.

attuare norme internazionali, ecc. In questo Rapporto tali finalità sono richiamate solo nell'allegato al paragrafo 4, per agevolare il confronto tra spese fiscali e programmi di spesa. Al di là di questo, la Commissione ha ritenuto di non effettuare, anche in questo quinto Rapporto (2020), altre classificazioni delle spese fiscali rispetto alle missioni – con l'eccezione di un approfondimento sui criteri di classificazione dei crediti di imposta.

Anche in questo Rapporto si è ritenuto opportuno di non escludere dall'elenco generale della tavola 1 le spese fiscali introdotte nell'ultimo esercizio concluso (2019) e di riportarle al contempo, separatamente, nella tavola 2. Nella tavola 1 esse sono individuabili dall'anno di scadenza nella colonna "termine di vigenza". Come negli altri rapporti, le spese fiscali entrate in vigore nel 2019 sono state riportate nella tavola 2; le spese fiscali introdotte in anni precedenti, ma modificate o prorogate nell'anno 2019, sono state indicate nella tavola 3; infine, quelle entrate in vigore nei primi 6 mesi dell'anno in corso (2020) sono state riportate, oltre che nella tavola principale (tavola 1), anche nella tavola 4.

In questo Rapporto 2020, come già in quello del 2019, si è deciso anche di distinguere le spese fiscali non vigenti, perché cessate o eliminate, ma che hanno ancora effetti sul bilancio. Tali spese fiscali, riportate nella tavola 5, sono incluse anche nell'elenco generale della tavola 1. Si tratta delle spese fiscali (ad esempio, quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) che attribuiscono al contribuente il diritto all'agevolazione fiscale (detrazione) nel momento in cui sostiene la spesa, stabilendo però una rateizzazione dell'agevolazione su più anni (ad esempio, 5 o 10). Per tali spese fiscali, le somme riportate nella tavola 5, colonna "Effetti finanziari", per ciascuno degli anni oggetto del presente rapporto (2021, 2022, 2023) indicano il valore delle rate che incidono sulle casse dello Stato per quell'anno. Ad esempio, l'importo indicato per il 2021 è composto dal totale delle rate generate da spese che i contribuenti hanno sostenuto in anni precedenti (2020 e anteriori) ma la cui fruizione è nel 2021.

Infine, la tavola 6 riporta le spese fiscali locali, ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo e le medesime voci della tavola 1.

Anche in questo quinto Rapporto (2020) si è deciso di predisporre alcune tavole di sintesi delle spese fiscali – dalla tavola 7 alla tavola 11 – che riportano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 7), per tipo di tributo (tavola 8), per costo e tipo di tributo (tavola 9), per natura della misura (detrazioni, deduzioni, ecc.) (tavola 10) e per soggetti e categorie di beneficiari (tavola 11).

Questo Rapporto 2020 presenta un *focus* sui crediti di imposta. Infatti, la Commissione ha ritenuto che larga parte dei crediti di imposta non siano da considerarsi, in senso stretto, spese fiscali, ma vere e proprie misure di spesa, peraltro già contabilizzate in quanto tali: la loro inclusione nelle spese fiscali produrrebbe di fatto una duplicazione. Solo nei casi in cui l'agevolazione sia genuinamente di "natura tributaria", si risolve cioè in un minor gettito, il credito di imposta può essere considerato come una spesa fiscale. La Commissione si riserva di approfondire meglio la questione in un successivo documento e ha deciso comunque per completezza – e per continuità con i rapporti precedenti – di mantenere nel Rapporto 2020

le voci dei crediti di imposta nella Tavola 1.

### **I crediti d'imposta**

In via preliminare, è opportuno chiarire che con il termine crediti d'imposta si intendono:

- a. sia i crediti d'imposta *tout court*, derivanti dalla liquidazione di tributi e frutti generalmente nella stessa dichiarazione, che consistono in vere e proprie eccedenze d'imposta versate per importi superiori a quelli effettivamente dovuti;
- b. sia i crediti d'imposta di natura agevolativa o con finalità di sussidio, riconducibili all'emanazione di incentivi per lo sviluppo economico o di misure di sostegno riconosciute in occasione di calamità naturali o altri eventi.

Tale distinzione è ampiamente ripresa dalla letteratura tributaria che distingue: i) crediti da rimborso o da indebito che discendono da un versamento indebito oggettivo originario (art. 2033, cod.civ.); b) crediti da restituzione o da indebito sopravvenuto (anche in forza di modifiche normative) o da strumenti liquidatori (eccedenza di acconti o ritenute a titolo d'acconto; c) crediti di imposta volti a eliminare la doppia imposizione (imposte pagate all'estero) o a fini perequativi; d) crediti d'imposta aventi natura di incentivo o agevolazione fiscale (spesso denominati buoni di imposta o bonus fiscali).

A partire dalla legge delega n. 825 del 1971 di riorganizzazione del sistema tributario, il legislatore ha sempre più utilizzato quest'ultima categoria di crediti d'imposta, per riconoscere ai contribuenti una riduzione del prelievo fiscale, di regola, a favore di colui a cui l'agevolazione è diretta.

L'articolo 9 della citata legge, infatti, disponeva che *"Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, ... [che] le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta..."*.

A differenza di altre tipologie di agevolazioni fiscali (i.e., deduzioni, esenzioni, sospensioni, riduzioni di imposta), che incidono sulla determinazione del reddito

imponibile o dell'imposta, e che, pertanto, non consentono di determinare in via preliminare e astratta il reale "vantaggio fiscale" per il singolo contribuente e l'effettiva "spesa" per l'Amministrazione, il credito d'imposta consente di determinare *ex ante* l'ammontare del beneficio e di monitorare nel tempo la spesa in termini di risorse stanziare.

I crediti agevolativi sono veri e propri sostegni finanziari, sussidi o "contributi" dello Stato, concessi ai soggetti che presentano i requisiti previsti dalla legge istitutiva, fruiti dai beneficiari sotto forma di minore versamento delle imposte dovute, o in sede di dichiarazione (c.d. "compensazione interna"), o mediante il modello di versamento unificato F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. "compensazione esterna").

La titolarità di un credito d'imposta, infatti, non riduce l'onere fiscale ma consente un versamento inferiore attraverso l'istituto della compensazione del relativo debito con il credito agevolativo. In genere, il credito d'imposta assume la natura di incentivo automatico in quanto, a differenza di altri sussidi (concessi a valle di istruttorie complesse da parte della Pubblica amministrazione), esso è concesso al verificarsi di una determinata fattispecie prevista dalla norma agevolativa consistente, nella generalità dei casi, nella realizzazione di investimenti o nel sostegno di specifiche tipologie di spesa.

Il credito di imposta è uno strumento molto apprezzato dai contribuenti per la rapidità dei tempi di concessione e per la facilità di utilizzo. Con i crediti d'imposta, infatti, le imprese ottengono quasi immediatamente la liquidazione dell'importo spettante (senza quindi sopportare i ritardi dei provvedimenti amministrativo-concessori, che tipicamente caratterizzano la concessione di altre forme di contributi pubblici), anche se esso risulta fruibile unicamente ai fini della compensazione di debiti tributari e/o previdenziali.

Ad esempio, un credito d'imposta concesso per la realizzazione di determinati investimenti può essere fruibile dalla data in cui i medesimi interventi si considerano realizzati (salvo i casi in cui, per esigenze di gettito, l'utilizzo è procrastinato rispetto a tale momento). Inoltre, il credito d'imposta – a differenza delle altre agevolazioni fiscali – permette, mediante l'istituto della compensazione c.d. "esterna", un abbattimento di imposte diverse da quelle sui redditi e di contributi, potendo essere fruito anche da imprese in fase di *start-up* o da soggetti in perdita.

Nello stesso tempo, il credito di imposta rappresenta uno strumento trasparente che consente all'Amministrazione Tributaria di tenere sotto controllo l'esatto ammontare dei benefici concessi e fruiti. A differenza di altre fattispecie agevolative di natura

fiscale che effettivamente riducono l'onere del prelievo, come la riduzione di un'aliquota o la concessione di una riduzione della base imponibile, il credito d'imposta non influisce sul reddito imponibile e non riduce l'ammontare teorico delle imposte dovute ma, più semplicemente, consente di evitarne il versamento, mettendo a disposizione del beneficiario una somma di denaro spendibile unicamente in compensazione con debiti tributari e/o previdenziali.

In concreto, dunque, la presenza dei crediti d'imposta da agevolazione nel meccanismo impositivo riguarda essenzialmente la fase della riscossione: rendendo possibile un versamento di imposte inferiore al dovuto, essi possono essere ritenuti, in senso ampio, come una spesa fiscale (laddove il termine "fiscale" è utilizzato per tener conto della possibilità che i crediti in questione siano utilizzabili anche per compensare debiti di natura previdenziale).

La circostanza che i crediti agevolativi siano veri e propri contributi finanziari – che realizzano una forma di finanziamento indiretta (ex post, in quanto il credito d'imposta è concesso dopo aver messo in essere il comportamento agevolato) – comporta che il beneficio che l'impresa titolare trae dell'agevolazione è individuabile:

- sia in termini finanziari, costituendo gli stessi un serbatoio di liquidità utilizzabile, come già evidenziato, ai fini dei versamenti di imposte e contributi;
- sia in termini economici, laddove tali contributi (qualificabili in conto impianti, ovvero in conto esercizio, a seconda che siano concessi a fronte, rispettivamente, di costi per beni strumentali, ovvero per spese correnti) incidono (positivamente) sulla redditività dell'azienda (i contributi, infatti, rappresentano per i beneficiari dei componenti positivi di reddito, che concorrono a formare l'utile d'esercizio).

Con riferimento al rapporto tra la concessione di crediti d'imposta di tipo agevolativo e il regime impositivo del reddito d'impresa, la legislazione speciale dei crediti agevolativi specifica se tali componenti economici debbano o meno partecipare alla determinazione del reddito d'impresa. Spesso, infatti, la norma istitutiva del credito d'imposta prevede espressamente la non rilevanza nella determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (invece, il contributo partecipa alla formazione della base imponibile, in quanto "contributo spettante per legge").

## 4 Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa del bilancio dello Stato

### 4.1 Il contesto normativo

Altro tema importante di questo Rapporto annuale sulle spese fiscali 2020 è quello del confronto tra tax expenditures e programmi di spesa, in attuazione dell'articolo 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009 che dispone: *“Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi 5 anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti microeconomici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale”*.

Il confronto è l'ultima fase tra quelle previste dall'intero comma 11-bis. L'impianto della norma delinea i seguenti passaggi prima di procedere al confronto: **ricognizione di qualunque misura agevolativa** sotto forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, ovvero regime di favore (primo periodo del comma 11-bis); **individuazione** di quelle qualificabili come “spese fiscali” (quarto periodo del comma 11-bis<sup>11</sup>); una volta individuata la componente *spese fiscali*, si procede all'analisi della componente *programmi di spesa*, verificando le rispettive **finalità**, e nel caso le due componenti abbiano la medesima finalità, si procede al **confronto** (quinto e ultimo periodo del comma 11-bis).

Poiché non esiste una definizione univoca di spesa fiscale, la scelta del criterio è stato uno dei temi affrontati dalla Commissione per la stesura del Rapporto sulle spese fiscali. In questo Rapporto e nei precedenti (2016-2019), a cui si rinvia, è definito e illustrato l'approccio per l'individuazione delle spese fiscali: il *benchmark legale*<sup>12</sup>.

In considerazione delle diverse misure agevolative introdotte nel secondo semestre 2019 e ancor più nel primo semestre 2020, per l'emergenza epidemiologica (COVID-19), sono in corso approfondimenti e valutazioni da parte della Commissione, con particolare riferimento ai crediti d'imposta, per individuare tra le misure agevolative che hanno natura di crediti d'imposta, quelle che possono rientrare tra le spese fiscali. Nelle more del completamento delle valutazioni in corso per l'individuazione delle stesse, l'attività preliminare di verifica della condizione per l'attuazione del confronto spese fiscali-programmi di spesa non può che essere svolta su una base più ampia, prendendo a riferimento tutte le forme agevolative, senza distinzione se esse possano essere ritenute fiscali o non fiscali e prescindendo, altresì, dalla condizione sulla vigenza temporale delle agevolazioni.

---

<sup>11</sup> Il quarto periodo del comma 11-bis dell'art. 21 dispone: *“Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative”*.

<sup>12</sup> È un approccio che identifica come sistema tributario di riferimento quello vigente (*current tax law*) in base al quale si cerca di stabilire se un'agevolazione rappresenti una deviazione dalla norma o se invece rappresenti una caratteristica strutturale del tributo che ne definisce il suo assetto “normale”.

L'articolo 21, comma 11-bis, ultimo periodo, pone infatti due condizioni per attuare i confronti: 1) che le spese fiscali siano in vigore da almeno 5 anni, condizione non stringente in quanto i confronti si effettuano – ove possibile – anche prescindendo dal periodo di vigenza, purché sia rispettata la seconda condizione; 2) spese fiscali aventi medesima finalità con i programmi di spesa.

Va detto che anche la norma di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 196/2009, riguardante il rapporto programmatico, fa riferimento alle spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore, prevedendo che *“le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.*

La locuzione *“spese fiscali per le quali sono trascorsi 5 anni dalla entrata in vigore”*, è presente in entrambe le norme richiamate, con la differenza che mentre per il rapporto sulle spese fiscali la vigenza di *almeno cinque anni* si configura condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto le relative misure agevolative devono essere raffrontate con i programmi di spesa, se hanno la medesima finalità, e tale raffronto sia effettuato, ove possibile, anche per le altre spese con vigenza inferiore ai cinque anni, purché aventi la medesima finalità; per il rapporto programmatico invece, il riferimento alla vigenza delle spese fiscali non inferiore ai cinque anni è condizione necessaria e sufficiente per formulare specifiche proposte di conferma, riduzione, modifica o eliminazione delle relative misure.

Il tema del confronto e il collegamento con il rapporto programmatico ci porta al tema più generale della democrazia di bilancio, punto di intersezione tra scelte politiche ed elaborazioni tecniche. Il rapporto sulle spese fiscali è di natura tecnica e strumentale al rapporto programmatico. Il primo ha l'obiettivo di individuare le spese fiscali fornendo gli effetti finanziari ed economici e conseguentemente i collegamenti con i programmi di spesa e le relative finalità per l'eventuale confronto previsto dalla norma. Il secondo è un documento programmatico di natura politica, attraverso il quale il Governo indica le spese fiscali che intende ridurre, eliminare o riformare perché ritenute non più giustificate o perché si sovrappongono a programmi di spesa. Dal grado di integrazione tra i due rapporti dipenderà quanto il supporto tecnico sia accolto nelle scelte politiche.

Senza dubbio, le elaborazioni e le analisi tecniche per il confronto con i programmi di spesa sono di ausilio al rapporto programmatico. Laddove il Rapporto non possa effettuare alcun confronto in conseguenza della inesistenza di spese fiscali aventi finalità medesima a quella dei programmi di spesa, la base di riferimento per le proposte volte a ridurre, semplificare e riordinare le *tax expenditures* è la ricognizione delle misure agevolative corredata da analisi ed elaborazioni tecniche di stima. In ogni caso, un intervento di revisione delle spese fiscali potrebbe essere meglio concepito in un contesto più ampio, all'interno di un disegno di riforma fiscale volto alla semplificazione e alla trasparenza, nonché a realizzare una maggiore equità ed efficienza del sistema tributario.

#### **4.2 Crediti d'imposta e analisi preliminare per il confronto**



Nel Rapporto sulle spese fiscali allegato allo stato di previsione delle entrate per l'anno 2019, paragrafi 4.1 e 4.2 (pagg. 11-16) cui si rinvia, sono indicate le ragioni e la natura del confronto **spese fiscali-programmi di spesa** previsto dall'articolo 21, comma 11 bis, della legge 196/2009, con alcune considerazioni sulla scelta delle categorie di spesa oggetto di analisi<sup>13</sup>. Nel presente paragrafo si analizzano essenzialmente due aspetti del confronto: uno più specifico attiene ai crediti d'imposta correlati (ma non sempre) a misure agevolative; l'altro, di carattere generale, attiene all'attività preliminare di verifica della condizione necessaria per attuare il confronto disposto dalla richiamata norma (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009).

Quanto al primo aspetto, molte misure agevolative sono effettuate mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, misure che spesso trovano contabilizzazione in bilancio sul versante della spesa; ciò può indurre erroneamente a ritenere che – trattandosi di crediti di **"imposta"** ed essendo colti in **spesa** – tali misure possano essere considerate per intero come **spese fiscali**. Sembra utile al riguardo un approfondimento.

### **Un approfondimento sui crediti d'imposta**

#### **FOCUS**

Nel rapporto dell'anno 2018 si è dedicato un paragrafo (4.2 - pagg. 12-14) alle misure agevolative riconosciute sotto forma di *crediti d'imposta*. Per capire se questa particolare misura agevolativa possa essere considerata o meno tra le spese fiscali, sono utili alcune riflessioni.

Un primo punto da evidenziare attiene alle tipologie dei crediti d'imposta e ai riflessi sul bilancio (minore entrata o maggiore spesa).

Le tipologie di crediti d'imposta che determinano **minori entrate** sono essenzialmente due: *crediti d'imposta in senso stretto*, derivanti dalle dinamiche dei vari tributi, che perciò emergono dalla dichiarazione e si utilizzano mediante detrazione dall'imposta; *crediti d'imposta per evitare una doppia imposizione* da indicare parimenti in dichiarazione e da portare in detrazione dall'imposta.

Un'altra tipologia di crediti d'imposta contabilizzata **in spesa** è quella invece relativa ai c.d. *crediti d'imposta agevolativi*, fruibili in compensazione. Si tratta di misure agevolative (fiscali e non fiscali) che riconoscono sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione in sede di versamenti unificati F24, ai sensi del decreto legislativo 241/1997, un beneficio di natura tributaria, di natura contributiva, di natura tariffaria, ovvero equivalente a tipiche spese di bilancio quali i trasferimenti correnti o i contributi agli investimenti.

---

<sup>13</sup> Sulle ragioni del criterio di scelta di talune categorie di spesa su cui viene concentrata la verifica dei singoli capitoli ivi classificati, si rinvia al Rapporto 2019 allegato allo stato di previsione delle entrate per l'anno 2020 (paragrafo 4, pagg. 11-12) .

Con riguardo alla modalità di utilizzo del credito, non mancano misure agevolative che riconoscono crediti d'imposta la cui fruizione può avvenire sia in dichiarazione, sia in compensazione<sup>14</sup>.

Nelle agevolazioni fiscali sono considerati i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni fiscali, ovvero da esporre in dichiarazione e portare in detrazione dall'imposta o in deduzione dal reddito (crediti di imposta in senso stretto e crediti d'imposta per evitare una doppia imposizione, ad esempio per i redditi prodotti all'estero), con effetti sul bilancio in termini di minori entrate. Invero, anche i *crediti d'imposta c.d. agevolativi pur* potendo essere portati per disposizione di legge, oltre che in compensazione, anche in detrazione dalle imposte, non sono comunque qualificabili come spese fiscali, in quanto estranei al meccanismo di determinazione dell'imposta e senza alcuna connessione con il sistema tributario. Questi crediti non sono altro che meri trasferimenti di risorse, ovvero contributi e finanziamenti in genere. Non sono quindi qualificabili come spese fiscali tutti quei crediti d'imposta che – pur se fruiti in compensazione F24, ossia attraverso uno scomputo dai debiti fiscali – non influenzano né il reddito imponibile, né riducono l'ammontare delle imposte dovute; essi consentono soltanto di eseguire un versamento inferiore al debito fiscale. Si configurano perciò meri trasferimenti di risorse ovvero contributi e finanziamenti in genere. Per fare qualche esempio: non sono spese fiscali, ma semplici trasferimenti, le compensazioni fruita dai datori di lavoro sulle ritenute Irpef, per effetto del riconoscimento in busta paga ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di euro 1.200 a decorrere dall'anno 2021, con reddito complessivo non superiore a euro 28.000<sup>15</sup>; ugualmente i crediti d'imposta per il sostegno di specifici

---

<sup>14</sup> In tal senso una delle recenti misure agevolative introdotta dal decreto-legge 34/2020 che all'art. 26, riguardante il Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, prevede al comma 4, l'attribuzione ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, un credito d'imposta pari al 20 per cento, e al successivo comma 7 dispone che il credito d'imposta di cui al comma 4 sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Altra misura riguarda il beneficio nella misura del 110% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica; per interventi di ristrutturazione antisismica; per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici e per l'installazione di sistemi di accumulo integrati oppure l'agevolazione per il "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni".

<sup>15</sup> Gli effetti di tale misura (13.256 milioni di euro dal 2021), ai fini dell'indebitamento netto del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni, non vengono registrati come minore entrata ma come maggiore

settori, come ad esempio le attività cinematografiche, le attività musicali, culturali e creative, il settore auto, i vari sconti riconosciuti sotto forma di credito d'imposta su corrispettivi pagati; il credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici; il credito d'imposta per interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi; i crediti d'imposta in *R&S* (ricerca e sviluppo).

Per le attività in *R&S* vanno tenute distinte l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta *R&S* e l'agevolazione riconosciuta come deduzione dal reddito (c.d. *patent box*). Queste due agevolazioni rappresentano due distinti strumenti sinergici volti ad incentivare e ad agevolare l'attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stesse: il primo mediante l'attribuzione di un credito di imposta per l'attività di ricerca effettuata, che si manifesta in *contributi agli investimenti ad imprese* e perciò non rientrante tra le spese fiscali; il secondo mediante la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall'attività di ricerca, e quindi rientrante tra le spese fiscali.

I benefici di alcune misure agevolative sono riconosciuti esclusivamente sotto forma di crediti d'imposta; altre misure agevolative prevedono una forma mista: ad esempio credito d'imposta, ovvero detrazione. Una distinzione fondamentale dei crediti d'imposta ai fini del confronto richiesto dalla norma (comma 11-bis ultimo periodo dell'art. 21 della legge 196/2009) è quella tra crediti d'imposta che identificano una spesa fiscale e crediti d'imposta che invece rappresentano una spesa del bilancio dello Stato (trasferimenti correnti a famiglie; trasferimenti correnti a imprese; trasferimenti in conto capitale quali contributi agli investimenti). In altre parole, sebbene prendano tutti la forma di un abbattimento "in compensazione" di tributi versati o da versare, solo alcuni crediti di imposta potrebbero qualificarsi come spese fiscali, cioè agevolazioni fiscali strettamente collegate al meccanismo di determinazione dell'imposta e perciò al sistema tributario riducendo, conseguentemente, il carico tributario del contribuente. Di contro, molti crediti d'imposta costituiscono formalmente spese dal punto di vista del bilancio dello Stato in quanto la loro fruizione mediante compensazione in F24 di fatto rappresenta un vero e proprio trasferimento corrente (a famiglie o imprese) oppure costituiscono contributi agli investimenti (ad imprese, a famiglie e istituzioni

---

spesa. Quindi è un'agevolazione che non comporta una riduzione del carico fiscale essendo contabilizzata in spesa nell'ambito delle prestazioni sociali di detto conto. Mentre, è spesa fiscale in quanto va in riduzione della pressione fiscale il riconoscimento di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati se il reddito complessivo è superiore a euro 28.000 ma non ad euro 40.000.

sociali private), spese in conto capitale, come evidenziato dallo stesso codice della categoria di spesa in cui risulta classificato il capitolo. E' di tutta evidenza che avendo i beneficiari del credito d'imposta scomputato il loro credito dai tributi da versare con F24, sul bilancio dello Stato si registra una minore entrata che deve essere reintegrata ("lordizzata") attraverso il meccanismo della "regolazione contabile", in base al quale lo stanziamento del capitolo di spesa relativo al credito d'imposta di riferimento viene riversato in entrata sui capitoli relativi ai tributi sui quali il contribuente ha operato la compensazione del suo credito d'imposta; ciò nel rispetto del principio dell'**integrità del bilancio** o "bilancio al lordo".

Così pure altre misure agevolative (contributive, tariffarie o extratributarie) riconosciute nella forma del credito d'imposta non sono considerate spese fiscali.

Per completezza ed esaustività vengono riportati nel presente Rapporto entrambe le tipologie dei crediti d'imposta, con riserva di individuare, distinguere e separare le une dalle altre non appena la Commissione avrà ultimate tutte le valutazioni e gli approfondimenti in corso.

Ancora due considerazioni sui crediti d'imposta: 1) ogni credito d'imposta non implica o identifica una misura agevolativa, come è il caso dei *crediti d'imposta in senso stretto*; laddove il credito d'imposta identifichi invece una misura agevolativa questa viene contabilizzata in bilancio sul versante della spesa; 2) non tutti i capitoli di spesa relativi ai crediti d'imposta sono collegati ad un'agevolazione fiscale; è vero, invece, il contrario, nel senso che ad un'agevolazione fiscale, riconosciuta sotto forma di credito d'imposta in compensazione, è associato sempre un capitolo di spesa che, talvolta, è allocato in bilancio nella stessa Missione in cui risulta classificata la misura agevolativa (credito d'imposta), altre volte si trova allocato in una Missione diversa da quella in cui è classificata l'agevolazione.

Su tale ultimo punto si evidenzieranno più avanti, in particolare nell'Allegato A, alcune differenziazioni di classificazione delle componenti messe in campo: **capitoli di spesa** e misure agevolative sotto forma di **crediti d'imposta** fruibili in compensazione.

Il secondo aspetto di carattere generale, attiene all'attività preliminare di verifica della condizione necessaria per attuare il confronto disposto dall'articolo 21, comma 11-bis, della legge 196/2009 e le relative analisi ed elaborazioni tecniche.

**Confronto: attività preliminare, elaborazioni ed analisi tecniche**

Il raffronto tra agevolazioni e programmi di spesa effettuato nel presente Rapporto considera tutte le misure agevolative (fiscali e non fiscali) esposte nella Tavola 1; è un insieme più ampio rispetto alle spese fiscali in senso stretto (sottoinsieme). Ne consegue che se non si verifica la condizione necessaria per attivare il confronto previsto dalla più volte richiamata disposizione, cioè che se agevolazioni (sia fiscali che non fiscali) e programmi di spesa non hanno la medesima finalità, a maggior ragione non si effettua il confronto con una componente di minore dimensione quali le spese fiscali (sottoinsieme delle misure agevolative).

In ogni caso, preliminare al confronto è un'attività di analisi che trova riscontro nella Tavola 12 e negli Allegati A e B. Tali elaborati illustrano rispettivamente:

- per ciascuna delle 20 Missioni interessate, le agevolazioni affiancate ai programmi di spesa (Tavola 12), comprensivi dei capitoli di tutte le categorie di spesa, non solo quelli delle categorie prescelte 4-5-6-10 per la parte corrente, ma anche le 22-23-24 per le spese in conto capitale;
- il contenuto di ciascuna delle 20 Missioni di spesa, in cui sono classificate le misure agevolative e i programmi di spesa, con l'indicazione di eventuali collegamenti, affinità o sovrapposizioni tra loro, nonché eventuali differenziazioni avute riguardo alla Missione in cui tali misure sono allocate o classificate (Allegato A);
- i capitoli di spesa classificati nelle categorie 4-5-6-10-22-23-24 suscettibili di includere interventi di spesa collegati a misure agevolative con l'indicazione delle rispettive finalità (Allegato B).

La Tavola 12 insieme agli Allegati A e B determinano la fase preliminare per la verifica della sussistenza della condizione necessaria per attuare il confronto richiesto dalla norma (medesima finalità delle componenti del confronto); attraverso tali allegati si concretizza la predetta verifica, consentendo di stabilire, quindi, se intervento di spesa e misura agevolativa sono destinati a una medesima finalità e in caso affermativo effettuare il confronto.

La prima fase, preliminare al confronto tra agevolazioni e programmi di spesa, è l'aggiornamento di tali componenti in relazione alle variazioni intervenute rispetto alle misure agevolative del precedente rapporto e rispetto agli interventi di spesa del bilancio dell'annualità precedente, riguardanti rispettivamente le agevolazioni venute a

scadenza, le nuove misure introdotte, le modifiche di quelle esistenti e le variazioni dei programmi di spesa e delle poste sottostanti (azioni e relativi capitoli).

A questa fase fa seguito poi la verifica sulle finalità e cioè se le due componenti a confronto perseguono una medesima finalità. Per tale operazione di verifica occorre inevitabilmente mettere a confronto le due componenti, come da Tavola 12, e svolgere le analisi e i collegamenti come da Allegati A e B.

La Tavola 12, con riferimento alla componente “programmi di spesa”, recepisce le modifiche ai programmi, agli obiettivi e alle correlate azioni, sia anagrafiche, riguardanti essenzialmente le denominazioni, sia strutturali, riguardanti la soppressione e l’istituzione di azioni, obiettivi e capitoli, connessi alla riorganizzazione di taluni Ministeri, ovvero al trasferimento di competenze da un Ministero ad un altro, disposti da precedenti atti normativi, recepiti nei citati documenti di bilancio<sup>16</sup>. Rispetto alla Tavola 12 del precedente rapporto viene accresciuta la portata informativa di tale elaborazione; sono infatti presenti due elementi aggiuntivi: a) l’indicazione delle previsioni di spesa 2021 a legislazione vigente, per le azioni e relativi programmi, così come risultanti dal provvedimento di assestamento 2020 (A.C. 2573 e A.S. 1913); b) l’indicazione delle categorie di spesa in cui si distribuiscono le risorse finanziarie di ciascuna azione, individuabili dall’incidenza percentuale di ciascuna categoria presente all’interno dell’azione di spesa. Tali elementi sono di ausilio all’analisi dei potenziali beneficiari degli interventi di spesa, da porre a confronto con la platea dei soggetti beneficiari delle misure agevolative, nell’ipotesi in cui si riscontri che programma di spesa e misura agevolativa abbiano la medesima finalità.

La Tavola 12 affianca per Missione le due componenti delle agevolazioni da un lato e programmi di spesa dall’altro, mettendo in evidenza possibili collegamenti o affinità tra agevolazioni e spese in senso proprio, con riguardo soltanto a quella determinata Missione (accostamento in linea orizzontale, a scorrimento delle singole Missioni). Per un raffronto dinamico, ovvero trasversale, di una agevolazione classificata in una

---

<sup>16</sup> Ecco una sintesi delle modifiche o variazioni del bilancio 2020 rispetto al 2019: a) **sui programmi**: soppressi 5, 4 di nuova istituzione e 15 ridenominati; b) **sulle azioni**: sopprese 18, 13 di nuova istituzione. Per le variazioni delle misure agevolative si rinvia agli aggiornamenti contenuti nelle tavole 1- 2-3-4-5 del presente rapporto. Riguardo al trasferimento di funzioni, il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito in legge n. 132 del 18 novembre 2019, ha: trasferito le funzioni in materia di turismo (dal MIPAF al MIBACT) e le funzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese dal MISE al MAE; definito la nuova organizzazione dipartimentale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel corso del 2019 sono stati emanati anche provvedimenti amministrativi, sotto forma di DPCM, di riorganizzazione di alcuni Ministeri (MEF, MISE, MIUR, AMBIENTE, INTERNO, MIPAF, MIBACT, GIUSTIZIA).

determinata Missione, con programmi di spesa classificati e allocati in una Missione diversa, si può vedere l'Allegato A e la Sezione 1 dell'Allegato B.

L'Allegato A è impostato per Missioni, ciascuna delle quali è distinta in tre segmenti: "programmi di spesa", "misure agevolative" e "conclusioni"; il suo contenuto non si limita alla verifica dell'esistenza di collegamenti inerenti alla sola Missione di riferimento. In tale Allegato vengono poste in evidenza le eventuali differenziazioni allorquando nella componente relativa ai "programmi di spesa", in particolare quelli correlati alla fiscalità, l'agevolazione corrispondente è inclusa in una Missione differente e viceversa; ossia quando tra le "misure agevolative" di una Missione è presente un credito d'imposta c.d. agevolativo, colto quindi in bilancio sul versante spesa; ciò implica l'esistenza di un capitolo e quest'ultimo risulta allocato in una Missione diversa da quella in cui è stato classificato il credito d'imposta (raffronto dinamico, trasversale). Anche nelle "conclusioni" viene dato sinteticamente atto di tali differenziazioni.

L'Allegato B è strutturato in due Sezioni ed è impostato per stati di previsione della spesa dei Ministeri coinvolti, talvolta in condivisione, nella realizzazione di una o più Missioni delle 20 individuate per la classificazione delle tax expenditures. La Sezione 1 riporta i capitoli iscritti nelle tabelle di spesa dei Ministeri interessati che presentano collegamenti o correlazioni con le misure agevolative, con l'indicazione della natura della misura e una sintetica analisi delle finalità delle due tipologie di intervento oggetto del raffronto (misura fiscale-capitolo di spesa)<sup>17</sup>; mentre nella Sezione 2 sono indicati, per ciascuno stato di previsione interessato, i capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10-22-23-24 che, come si evince dall'oggetto di spesa, non sono collegati a misure agevolative.

L'Allegato B ha rappresentato una delle novità del precedente Rapporto; è volto a rendere più agevole la verifica dell'esistenza o meno di affinità tra taluni capitoli di spesa e misure agevolative, fornendo – soprattutto nei casi di sussistenti affinità – i necessari elementi esplicativi, tecnico-contabili, per confermare o escludere l'esistenza di sovrapposizioni o duplicazioni, in rapporto alle finalità cui i capitoli di spesa e le misure agevolative sono destinati. Questo allegato è stato aggiornato e implementato

---

<sup>17</sup> Le sezioni 1 e 2 dell'Allegato B considerano i capitoli di spesa per i quali risultano verificate le seguenti condizioni: a) appartenenza alle categorie 4-5-6-10-22-23-24; b) appartenenza ai programmi di spesa delle 20 Missioni in cui sono state classificate le spese fiscali. Un capitolo di spesa collegato a una misura agevolativa può appartenere a una Missione diversa da quella in cui è classificata la misura agevolativa, ovviamente sempre ad una di quelle 20 Missioni individuate per la classificazione delle spese fiscali (Missioni 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31).

con l'inserimento di alcune categorie di spesa in conto capitale che potenzialmente inglobano interventi relativi a spese di investimento, con erogazioni di contributi collegati a misure agevolative, prevalentemente riconosciute sotto forma di crediti d'imposta:

22. Contributi agli investimenti;

23. Contributi agli investimenti alle imprese;

24. Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private.

Nell'Allegato B del presente Rapporto viene quindi completata e aggiornata l'analisi relativa ai collegamenti tra interventi di spesa e misure agevolative. Nel precedente rapporto, l'Allegato B era stato costruito limitatamente ai capitoli classificati nelle categorie 4-5-6-10 relative a spese di parte corrente.

Rispetto al precedente anno, l'Allegato B contiene pertanto:

- integrazioni dei capitoli delle categorie 22-23-24 relative a spese in conto capitale suscettibili di contenere collegamenti con misure agevolative, limitatamente alle 20 Missioni considerate;

- esclusioni dei capitoli di spesa, perché soppressi dal 2020, oppure perché riclassificati sotto il profilo economico con allocazione in una categoria diversa da quelle prese a riferimento, oppure perché privi di stanziamento salvo, con riguardo alle sole categorie di parte corrente 4-5-6-10<sup>18</sup>: a) quelli relativi a spese obbligatorie che potenzialmente possono essere integrati in corso di gestione con prelevamenti dal relativo Fondo di riserva; b) quelli correlati a crediti d'imposta che, al fine di garantire la regolazione contabile nel rispetto dell'integrità del bilancio, possono essere oggetto di variazioni di bilancio con integrazioni (per legge) di risorse finanziarie, nel caso in cui si sia registrato un tiraggio, in termini di compensazioni in F24, superiore al previsto; c) i capitoli istituiti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, che pur privi di dotazione per l'anno 2021, in attuazione dei relativi interventi, potrebbero essere oggetto di rifinanziamenti con la legge di bilancio 2021 o altro provvedimento legislativo;

- spostamenti dalla Sezione 1 alla Sezione 2 dei capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10 che non presentano più collegamenti con misure agevolative.

Complessivamente, su 2.283 capitoli afferenti le categorie di spesa delle sole Missioni esaminate dal rapporto sulla ricognizione delle spese fiscali, l'analisi per il confronto ha riguardato, relativamente alle categorie di spesa prescelte (4-5-6-10 di parte corrente

---

<sup>18</sup> Si ricorda che i capitoli di spesa in conto capitale delle categorie 22-23-24 non possono far parte delle **esclusioni** poiché entrano quest'anno per la prima volta in Allegato B, per cui rientrano solo tra le **integrazioni**.



e 22-23-24 in conto capitale), 763 capitoli esposti nell'Allegato B; di questi n. 679 capitoli non hanno evidenziato collegamenti o affinità con le misure agevolative e figurano esposti nella Sezione 2; gli altri n. 84 capitoli hanno invece evidenziato un collegamento con le misure agevolative e sono esposti nella Sezione 1.

Gli accostamenti esposti nella Tavola 12, i collegamenti indicati nella Sezione 1 dell'Allegato B e le considerazioni svolte nell'Allegato A evidenziano che le due componenti raffrontate misure agevolative (fiscali e non fiscali)-programmi di spesa non hanno la medesima finalità e a fortiori se il raffronto fosse stato tra spese fiscali-programmi di spesa.

A tal proposito va fatta un'ulteriore riflessione: anche nell'eventualità dell'esistenza di una misura agevolativa e di un programma di spesa aventi medesima finalità, ciò non implica automaticamente la necessità di dover procedere all'eliminazione dell'una o dell'altra tipologia di intervento. Occorre invece procedere al confronto come richiesto dalla norma e quindi proseguire con ulteriori analisi, atteso che le due tipologie di intervento possono presentare differenti modalità sia nella gestione sia nella fruizione del beneficio con possibili differenze anche della platea dei soggetti beneficiari dell'uno o dell'altro intervento. In tal senso è la norma (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009), quando dispone che il rapporto effettua confronti nel caso in cui una spesa fiscale e un programma di spesa abbiano la stessa finalità, inclusi della verifica volta ad appurare se per entrambi gli interventi anche le modalità gestionali, di fruizione dei benefici e la platea dei soggetti destinatari siano le medesime.

Le analisi e le valutazioni che seguono, con riferimento alla vigenza delle misure, considerano tutte le agevolazioni, quelle in vigore da meno di cinque anni e quelle vigenti da almeno cinque anni.

La base di riferimento delle **agevolazioni (fiscali e non fiscali)** è la Tavola 1, che contiene le misure agevolative erariali raggruppate per Missioni; per la componente **programmi di spesa** il riferimento è dato dalle poste del bilancio dello Stato, aggiornate tenendo conto delle appostazioni per l'annualità 2021, contenute nella legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, nonché delle previsioni assestate 2021 a legislazione vigente (A.C. 2573 e A.S. 1913), inclusive delle variazioni introdotte con atti amministrativi aventi riflessi anche sugli anni 2021 e 2022<sup>19</sup>. Le voci di queste componenti, raggruppate per Missioni,

---

<sup>19</sup> Sono i documenti di bilancio disponibili al momento della predisposizione degli elaborati (Tavola 12, Allegato A e Allegato B) per il rapporto spese fiscali 2020 da allegare allo stato di previsione delle entrate per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023.

sono affiancate, per un preliminare raffronto, nella Tavola12 cui si affiancano gli Allegati A e B (Sezione 1 e Sezione 2)

Le misure agevolative, raggruppate per Missioni nelle Tavole 1 e 12, evidenziano complessivamente un aumento rispetto a quelle indicate nel Rapporto dello scorso anno, aumento dovuto prevalentemente alle agevolazioni introdotte nel corso del secondo semestre 2019 e nel corso del primo semestre 2020, queste ultime a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19) di cui al DL 18/2020 ( "decreto Cura Italia"), DL 23/2020 ("decreto Liquidità") e DL 34/2020 ("decreto Rilancio").

Si tratta in particolare di *bonus* vari e di benefici o agevolazioni (sia fiscali che non fiscali) a sostegno di famiglie, imprese, medici, infermieri, operatori sanitari, nonché misure per taluni settori (tra questi sanità, editoria, turismo e cultura, sport, infrastrutture e trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura).

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
<b>MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>												
1	Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-2,1	-2,1	-2,1	7.453	-277,5	PERSONE FISICHE	T
2	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-5,1	-5,1	-5,1	16.853	-302,6	PERSONE FISICHE	T
3	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31 TUIR	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-2,4	-2,4	-2,4	16.077	-149,3	PERSONE FISICHE	T
4	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-935,4	-935,4	-935,4			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
5	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
6	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
7	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli - detrazione forfetizzata	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-431,0	-431,0	-431,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
8	Legge 604/1954 e normative collegate; prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n.194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità); comma 4-bis dell'art. 2 del D.L. n. 194 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 41, della legge n. 220 del 2010 e dall'art. 1, comma 907 della legge n. 208 del 2015	Misure in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina).	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	REGIME SPECIALE	-229,5	-229,5	-229,5	33.583,0		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
9	Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72	Attività agricole commesse: detrazione forfetizzata dell'imposta nella misura del 50% Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-7,4	-7,4	-7,4	12.211		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
10	Art. 2, terzo comma, lett. c), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di terreni non edificabili	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	-46,7	-46,7	-46,7	23.406		PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
11	art. 1, comma 908 della legge 28/12/2015 n. 208	Inalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili a taluni prodotti dei settori lattiero-caseario ed agli animali vivi bovini e suini	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-35,5	-35,5	-35,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
12	Art. 1, comma 662, Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Innalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili alle cessioni di legna da ardere	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-0,9	-0,9	-0,9			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
13	Art. 1, comma 698, Legge 27 dicembre 2018, n. 145	Applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento, ai tartufi freschi o refrigerati e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-0,2	-0,2	-0,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
14	Art. 1, comma 503, Legge 27 dicembre 2017, n. 205	Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfetario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori articoli 295 e seguenti della direttiva comunitaria 2006/112/CE, del 28 novembre 2006.	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-1,1	-1,1	-1,1			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
15	Art. 1, comma 506, Legge 27 dicembre 2017, n. 205	Prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. Per il 2020 il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.184 del 23 luglio 2020, confermando le percentuali dello scorso anno.	IVA	2020	REGIME SPECIALE	-26,5	-26,5	-26,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
16	Art. 78, comma 8, legge. 413/1991	Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati	IRES/IVA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	-0,2	-0,2	-0,2	578	-344,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
17	Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art.1, comma 177, Legge n. 244/07	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-70,9	-70,9	-70,9	2,745	-25.821,2	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
18	Art.1, commi 1093 Legge n. 296/06	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
19	Art.2, comma 6, della Legge n. 350/03	Modifiche in favore del settore agricolo: - modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "connesse" comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1 2, lettera c) del Tuir. Rinvio alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del c.c. e previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "connesse"; - nuovo articolo 56-bis del Tuir modalità, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; - articolo 71, comma 2-bis) del Tuir applicazione dei coefficienti di redditività di cui all'articolo 56-bis del Tuir per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del Tuir eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c).	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-117,8	-117,8	-117,8	24,480	-4.811,8	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
20	Art. 34, comma 6, del D.P.R.n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonerazione con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che effettuano cessioni di prodotti agricoli	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-12,0	-12,0	-12,0	573,624		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
21	Art. 34, comma 7, del D.P.R.n. 633/72	Assoggettamento ad IVA dei conferimenti alle cooperative dei prodotti agricoli dei soci differito al momento del pagamento del prezzo	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
22	Art. 5 tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986	Locazione di fondi rustici (aliquota dello 0,5%)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-7,0	-7,0	-7,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
23	Art. 14 della Legge n. 441/98	Per favorire la continuità della impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo (e dall'INVM) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa. Quanto precede a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti che non hanno compiuto i quaranta anni e che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
24	Art. 39, comma 7, del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385	Misure in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ALTRO	Non quantificabile					BANCHE E ASSICURAZIONI	T
25	Legge 25 maggio 1970 n. 364, articolo 21	Contratti di assicurazione a favore di soci di consorzi, associazioni e cooperative agricole di cui alla legge 364 del 1970. ( nota. La legge è stata abrogata dall'articolo 16 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 102 , salvo quanto previsto dall'articolo 21 , comma 6 della stessa legge)	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
26	Art. 1, comma 44, Legge n. 232 del 2016 come, da ultimo, modificato dall'art.1, comma 183, lettere a) e b), della L. n. 160 del 2019	Per gli anni dal 2017 al 2020 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	-191,6	78,1	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
		Per l'anno 2021 i predetti redditi concorrono alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%.	IRPEF	2021	ESCLUSIONE	0,0	-106,5	43,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
27	Art. 1, commi 692-695, L. n. 145 del 2018	Applicazione di un'imposta sostitutiva in misura fissa pari a euro 100 ai redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, da parte delle persone fisiche, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi. Tale attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-3,9	-3,9	-3,9			PERSONE FISICHE	
28	Art. 1, comma 705, L. n. 145 del 2018	Estensione della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola ai familiari coadiuvanti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti	IRPEF	A REGIME	ALTRO	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>												
29	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,2	-0,2	-0,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
30	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
31	Tabella A, punto 14, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
32	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-11,8	-11,8	-11,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
33	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,3	-0,3	-0,3			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
34	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa su combustibili (gasolio e gas naturale) e carburanti (benzina e gasolio) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-12,6	-12,6	-12,6			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
35	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Esenzione dall'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
36	Art. 17, comma 4 bis, TUA	Esenzione dall'accisa sui tabacchi denaturati e usati a fini industriali od orticoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti, riutilizzati dal produttore.	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					IMPRESE E SOCIETA'	T
37	Art. 26, comma 6, TUA	Non sottoposizione ad accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
38	Art. 27, comma 3, lett. h), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					IMPRESE E SOCIETA'	T
39	Art. 27, comma 3, lett. i), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
40	Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sull'alcool etilico prodotto da piccoli alambicchi	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
41	Art. 52, comma 2, lettera b), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
42	Art. 52, comma 2, lettera c), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
43	Art. 52, comma 2, lettera d), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore a 1 kW, nonché prodotta da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW	ACCISA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
44	Art. 52, comma 3, lett. b), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-59,6	-59,6	-59,6			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
45	Art. 52, comma 2, lettera a), TUA	Esclusione, dal campo di applicazione dell'accisa, dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, aventi potenza non superiore a 20 kW	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
46	Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98 e successive modificazioni e integrazioni	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-24,2	-24,2	-24,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
47	Art. 52, comma 3, lett. c), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-2,0	-2,0	-2,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
48	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-5,7	-5,7	-5,7			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
49	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	ACCISA	A REGIME	ESENZIONE	-591,8	-591,8	-591,8			PERSONE FISICHE	T
50	Art. 129-bis, cc. 3-5 DL 34/2020	I commi sono volti a concedere, per una durata di sei anni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia.	ACCISA	2027	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,1	-0,1	-0,1				
51	Art. 55, comma 3, let. f), TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture)	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
52	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
53	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	ACCISA	A REGIME	REGIME FORFETARIO	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
54	Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-78,8	-78,8	-78,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
55	Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-29,1	-29,1	-29,1			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
<b>MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>												
56	Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008, Art. 23, commi 12-15 D.L. n. 98 del 2011 prorogato dall'art. 20 del D.L. n. 201/2011; Art. 1, co. 502, 503 e 505, legge n. 228/2012; Art. 1, co. 95 e 96 della legge n. 208/2015; Art. 23, commi da 12 a 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Art. 1, commi 81-83 della legge n. 205 del 2017	Il soggetto beneficiario di una operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, a imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. E', inoltre, possibile riallineare i valori relativi ad attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), assoggettando i maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. L'agevolazione è applicabile anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. L'agevolazione è estesa anche alle partecipazioni di controllo.	IRES	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	218,9	125,9	73,3	290	754.731,1	PERSONE GIURIDICHE	T
57	Art. 31 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 1, comma 219, legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Esenzione dei redditi di capitale da partecipazione ai fondi di venture capital (FVC), ossia i fondi comuni d'investimento che investono almeno il 85 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	-1,1	-1,1	-1,1			PERSONE FISICHE	T
58	Art. 1 D.L. 22 giugno 2012, n. 83.	Estensione del regime dei titoli di Stato alle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalle società di cui all'articolo 185 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici (c.d. project bond).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	T
59	Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 1, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-116,5	-116,5	-116,5	24.970	-4.663,7	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
60	Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 2, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 142/2001 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 destinate ad aumento del capitale delle società cooperative non concorrono a formare il reddito imponibile	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,5	-1,5	-1,5	24.970	-60,1	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
61	Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 3, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Ritenute su interessi corrisposti ai soci persone fisiche delle cooperative	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-5,5	-5,5	-5,5	1.193	-4.578,2	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
62	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR D.M. 25 luglio 2008	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva. Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-14,5	-50,9	-102,3	380	-38.260,1	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
63	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-9,6	-9,6	-9,6	171	-56.235,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
64	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08 - D.L. n. 138/2011; D.L. n. 91/2014	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 40% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 65% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili netti annuali (23% per coop di consumo, dal 2015), a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-54,5	-54,5	-54,5	25.811	-2.109,9	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
65	Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 2, comma 8, della Legge 350/2003 e art. 1, commi 460 e 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-80,5	-80,5	-80,5	8.631	-9.332,1	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
66	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi; se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà	IRES	A REGIME	ESENZIONE						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
67	Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Conferimenti immobili in SIQ/SINQ e Fondi immobiliari Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIQ; - in SINQ; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L296/2006).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	6,4	3,7	1,0	6	1.066.462,2	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
68	Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296	Imposta d'ingresso nel regime SIQ e SINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'ingresso nel regime speciale SIQ e SINQ comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 %.	IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
69	Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Tassazione sugli utili corrisposti da SIQ o SINQ agli azionisti mediante ritenuta con aliquota ridotta pari al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-4,7	-4,7	-4,7			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
70	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art.1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art.1, comma 8, del D.L. n.194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010; art. 34 co. 1-3 L. 183/2011 come modificato dall'art. 4, comma 7-bis, DL 69/2013.	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	IRES/IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-42,5	-42,5	-42,5	11.283	-3.770,2	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
71	Artt. da 155 a 161, TUIR (Art. 7, D.Lgs. 29/10/2016, n. 221) Art. 10, della L. n. 167/2017	Tonnage tax: regime di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRES	A REGIME	REGIME FORFETARIO	-40,5	-40,5	-40,5	72	-562.500,0	PERSONE GIURIDICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
72	Art. 11 della Legge n. 59/92	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-8,8	-8,8	-8,8	25.811	-342,8	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
73	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000; Art. 4, D.Lgs. 29/10/2016, n. 221; Art. 10, della L. n. 167/2017	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF; (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRPEF/IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-218,2	-218,2	-218,2	82	-2.660.975,6	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
74	Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92, DL 91/2014, art. 17-bis, comma 1	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat. (de minimis per coop di consumo)	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,3	-1,3	-1,3	151	-8.817,0	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
75	Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
76	Art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86	Imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi - Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni d'investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRES del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
77	Art. 22 del D.P.R. n. 601/1973	I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRES, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
78	Art. 2, commi da 218 a 220, della Legge n. 244/2007	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale. Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	IRPEF/IRES	A REGIME	ALTRO	Non quantificabile					IMPRES E SOCIETA'	T
79	Art. 66, c. 4., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-24,4	-24,4	-24,4	110.612	-220,7	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
80	Art. 66, c.5., TUIR; art. 1, co. 652 legge n. 208/2015	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni. Previsto un importo unico di deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre i confini del Comune in cui ha sede l'impresa. Per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore nell'ambito del Comune ove ha sede l'impresa viene prevista una deduzione pari al 35 per cento dell'importo spettante in caso di trasporto fuori Comune	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-74,3	-74,3	-74,3	22.220	-3.341,7	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
81	Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007	Esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	-33,7	-33,7	-33,7	2.025	-16.639,6	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T



**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
82	Art. 29, DL n. 179/2012; Art. 9, c. 16-ter, DL n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; (Art. 1, c. 66-67, della L. n. 232/2016);	Incentivi all'investimento in start-up innovative. (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-98,1	-71,7	-71,7			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
83	Art. 29-bis D.L. n. 179 del 2012 introdotto dall'art. 38, comma 7 del D.L. n. 34 del 2020	Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 179 del 2012, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 82					PERSONE FISICHE	
84	Art. 4, 9-bis, DL n. 3/2015 (Art. 1, c. 68, della L. n. 232/2016);	Incentivi all'investimento in PMI innovative. (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-16,8	-12,1	-12,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
85	Art. 38, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020; comma 9-ter all'art. 4 del D.L. n. 3 del 2015.	Incentivi in «de minimis» all'investimento in PMI innovative. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La detrazione in esame spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede tale limite è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 84					PERSONE FISICHE	
86	Art. 1, co. 89-90 legge n. 208/2015	Rientrano tra i soggetti per i quali l'Ires è ridotta alla metà di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società (con personalità giuridica) che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13. Per tali soggetti è stato inoltre stabilito che non si considerano contributi o liberalità, e pertanto non sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del Tuir, i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.	IRES	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-5,8	-5,8	-5,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
87	Art. 1, co. 987-989 legge n.208/2015 - art. 100, co. 2, lett. o-ter) del Tuir	Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall'IRAP. Tali disposizioni si applicano dall'esercizio in corso al 31/12/15.	IRES/IRAP	A REGIME	DEDUZIONE	-22,3	-22,3	-22,3	818	-27.261,6	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
88	Art. 1, co. 170 e 171 legge n. 208/2015	I maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni disposta dalla Banca d'Italia per il risanamento o risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento, disciplinata dal D.lgs. n. 180/2015 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile Irap del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. I maggiori o minori valori derivanti dai cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile Irap dell'ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità					BANCHE E ASSICURAZIONI	
89	Art. 1, co. 850 legge n. 208/2015	Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione bancaria la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al co. 55 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.	IRES	A REGIME	ALTRO	-0,2	-0,2	-0,2	25	-6.534,7	BANCHE E ASSICURAZIONI	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
90	Art. 1, co. 853 legge n. 208/2015	Escluse dalle sopravvenienze attive i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità					BANCHE E ASSICURAZIONI	
91	Art. 15 D.L. n. 18/2016	La cessione di diritti, attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.	IRES	A REGIME	ALTRO	Effetti di trascurabile entità					BANCHE E ASSICURAZIONI	
92	Art. 14 D.L. n. 18/2016, Art. 88, co. 3 bis Tuir.	Irrelevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi o che sono stati sottoposti a procedure di crisi nei 24 mesi antecedenti alla data in cui hanno ricevuto il contributo. Inserimento comma 3 bis all'art. 88 del Tuir. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti ad alcune procedure concorsuali, alle procedure di crisi di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 180/2015 (dissesto o rischio di dissesto bancario), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70 e ss. del D.lgs. n.385/1993.	IRPEF/IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-13,6	-13,6	-13,6	482	-28.125,4	BANCHE E ASSICURAZIONI	
93	Art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999; Art. 4, D.Lgs. N. 221/2016; Art. 10, della L. n. 167/2017	Credito d'imposta a favore delle imprese armatoriali, (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE) in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-113,8	-113,8	-113,8	113	-1.007.079,6	PERSONE GIURIDICHE	T
94	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione dei benefici di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari corrispondenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-14,0	-14,0	-14,0	2.442	-5.733,0	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
95	Art. 6-bis, comma 1, e 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997	Estensione dei benefici di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Stima ricompresa nella misura 94					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
96	Artt. 3 e 4, della Legge n.193/2000, come modificati dall'art. 3-bis, comma 2, del DL n. 78/2013; D.M. n. 87/2002 e DM 24/7/2014 n. 148	Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-4,69	-4,69	-4,69	290	-16.161,4	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
97	Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Effetti di trascurabile entità					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
98	Art. 33 del DL n. 179/2012	Credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture		2020	CREDITO D'IMPOSTA	Effetti di trascurabile entità					IMPRESE E SOCIETA'	T
99	Art. 18, L. 183/2011. Delibera CIPE 1/2013 (RU Codice credito 94)	Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Effetti di trascurabile entità					IMPRESE E SOCIETA'	T
100	Articolo 20, D.Lgvo n. 28 del 2010	Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
101	Art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, modificato dall'art. 1, comma 150, L. n. 232 del 2016. Art. 3, comma 3-novies, D.L. n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19 del 2017. Art. 8-bis, c.2 D.L. n.148/2017, convertito, con modificazioni dalla L.n. 172/2017; Art. 5 d.l. n. 34 del 2019; Art. 13-ter del D.L. n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157 del 2019	Riduzione nella misura del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. L'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi. Dal periodo d'imposta 2019 ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza fiscale in Italia e risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.147 del 2015 l'agevolazione, estesa anche alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa, consiste nella riduzione dell'imponibile nella misura del 70 per cento. Sono previste, inoltre, a determinate condizioni, ulteriori agevolazioni per il quinquennio successivo al primo.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-202,7	-216,6	-223,6	7.285	27.817,6	PERSONE FISICHE	

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
102	Art. 74 della legge 22 ottobre 1971, n. 865	Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile					IMPRESE E SOCIETA'	T
103	Art. 1, commi 8 e 12-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017; Art. 1, comma 29, della legge n. 205 del 2017. Art. 1 D.L. n. 34 del 2019. Art. 50 decreto-legge n.34/2020	Proroga super ammortamento (maggiorazione del costo acquisto del 40% - 30% dal 2018 - ai fini della determinazione delle quote di ammortamento) con esclusione delle autovetture. Per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 la maggiorazione del costo di acquisto è pari al 30%. È stato differito dal 30/6/20 al 31/12/20 il termine per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato comunque accettato entro il 31/12/19 ed era stato pagato un acconto pari al 20%, al fine di ottenere il riconoscimento la maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019.	IRPEF/IRES	2019	DEDUZIONE	-202,1	-147,0	-147,0			IMPRESE E SOCIETA'	
104	Art. 1, commi 9-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017. Art. 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017. Art. 1 commi 60-65 della legge n. 145 del 2018.	Proroga e ampliamento dell'iperammortamento (maggiorazione del 150% anziché del 40%) per taluni investimenti altamente tecnologici in chiave industria 4.0 e introduzione del super ammortamento (maggiorazione del 40%) per i relativi software applicativi interconnessi. Per gli investimenti effettuati nel 2019 la maggiorazione si applica nella misura del 170% - 100% e 50% a seconda dell'importo dell'investimento effettuato; per i relativi software applicativi interconnessi, è confermata la maggiorazione del 40%.	IRPEF/IRES	2019	DEDUZIONE	-809,6	-768,9	-606,6			IMPRESE E SOCIETA'	
105	Art. 1, commi da 88 a 91, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali titolari di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IRES	A REGIME	ESENZIONE						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
106	Art. 1, commi da 92 a 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Agevolazione fiscale a favore delle forme di previdenza complementare titolari di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	-37,7	-41,6	-41,6			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
107	Art. 1, comma 95, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 210, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Agevolazione fiscale a favore dei fondi pensione esteri istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IRES	A REGIME	ESENZIONE						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
108	Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato, da ultimo, dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.	Agevolazione in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-100,4	-103,0	-103,0	360.000	-278,9	PERSONE FISICHE	
109	Art. 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Agevolazione in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-50,0	-88,1	-132,6	75.000,0	-666,7	PERSONE FISICHE	
110	Art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 112 del 2017, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n.95/2018	Detrazione del 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse le società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-1,8	-1,8	-1,8			PERSONE FISICHE	
111	Art. 57, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali che investono nei piani individuali di risparmio di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
112	Art. 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali che investono nei piani di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Stima ricompresa nella misura 109					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
113	Art. 57, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.	Agevolazione fiscale a favore delle forme di previdenza complementare che investono nei piani individuali di risparmio di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
114	Art. 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Agevolazione a favore delle forme di previdenza complementare che investono nei piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	Stima ricompresa nella misura 109					PERSONE FISICHE	

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
115	Art. 136-bis, D.L. n. 34/2020 – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole	La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi la possibilità di rivalutare i beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della legge n. 160 del 2019, senza assolvere le imposte sostitutive fino a concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo nel limite del 70% del loro ammontare. Tali perdite non potranno più essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,3	-2,7	-1,2			COOPERATIVE AGRICOLE	
116	Art. 57-bis del DL n. 50/2017; Art. 4 del DL n. 148/2017; Art. 1, c. 762, L. n. 145/2018; Art. 3-bis DL n. 59/2019; Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020; Art. 186 DL n. 34/2020	Credito d'imposta investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (nel rispetto del de minimis) utilizzabile esclusivamente in compensazione		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-43,4	-43,4	-43,4	3.511	-12.364,1	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
117	Art. 7 del D.L. n. 99/2017	Trattamento tributario delle operazioni poste in essere nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. La disposizione consente l'utilizzo da parte del cessionario, dei crediti d'imposta generati dalla trasformazione delle imposte differite attive (DTA), ai sensi dell'articolo 2, commi 55-56-ter, del DL n. 225/2010. Inoltre, viene assicurato al cedente e al cessionario la neutralità fiscale dell'operazione prevedendo, altresì, la continuità fiscale per quei componenti negativi o positivi di reddito la cui deducibilità/tassazione è sospesa in virtù dell'applicazione di norme fiscali nonché il trasferimento al cessionario dei diritti relativi all'utilizzo delle perdite. Viene prevista, infine, l'irrelevanza fiscale dei finanziamenti dello Stato.	IRES/IRAP	A REGIME	ALTRO	Effetti di trascurabile entità					BANCHE E ASSICURAZIONI	
118	Art. 1, c. 46-56, della L. n. 205/2017, prorogato con talune modifiche art. 1, c. 78-81, L. n. 145/2018 - DM 04/05/2018 - nonché dall'art. 1, commi da 210 a 217, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, riconosciuto nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 31) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MISE di concerto MEF e MLPS		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-150,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
119	Art. 1, c. 89-92, della L. n. 205/2017 - D.M. 23/04/2018	Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, concesso nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 18) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MISE di concerto MEF		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-30,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
120	Art. 1, co. 502-503, legge n. 205/2017	Ai fini delle imposte dirette, all'attività enoturistica si applicano le medesime disposizioni dell'agriturismo di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 413/1991 sull'agriturismo. Quindi, per quanto concerne le imposte dirette, i soggetti - diversi da società di capitali ed enti commerciali (art. 73 co. 1, lett. a) e b) del Tuir) - determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%.	IRPEF/IRES	A REGIME	ALTRO	-1,1	-1,1	-1,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
121	Articolo 24-ter del TUA, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. f) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri. (L'agevolazione deve intendersi come prosecuzione dell'art. 6, c. 2, D. Lgs 26/2007). Con la modifica apportata all'articolo 24-ter dalla predetta Legge di Bilancio 2020 sono esclusi dal predetto beneficio, con decorrenza 1° ottobre 2020, anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i veicoli di categoria euro 4.	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-1.361,8	-1.361,8	-1.361,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
122	Articolo 35, comma 3-bis, TUA (Comma sostituito dall'art. 1, comma 690, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019)	Riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sulla birra prodotta nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10000 ettolitri.	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-9,64	-9,64	-9,64			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
123	Tabella A, punto 9, TUA (numero sostituito dall'art. 4-ter, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225)	Riduzione al 30% dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice con motori fissi, utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
124	Articolo 1, commi 940-948, legge 145 del 2018	Rivalutazione beni d'impresa. Le società di capitali e enti commerciali che non adoperano gli IAS, possono rivalutare: - i beni d'impresa; - le partecipazioni immobilizzate, ad esclusione degli immobili costituenti magazzino, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017 per il quale il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2018. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. La riserva da rivalutazione può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari al 10%. La rivalutazione si considera riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva: del 16% per i beni ammortizzabili; del 12% per i beni non ammortizzabili.	IRPEF/IRES	2019	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,5	-8,4	0,0		IMPRESE E SOCIETA'		
125	Articolo 9 del D.L. n. 34 del 2019	I maggiori o i minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che determinano svalutazioni del valore nominale di strumenti finanziari con determinate caratteristiche ovvero la loro conversione in azioni non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti emittenti (AT1)	IRES/IRAP	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0		IMPRESE E SOCIETA'		
126	Articolo 11 del D.L. n. 34 del 2019	Le operazioni di aggregazione tra imprese sono agevolate; in particolare per fusioni e scissioni è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da scambio, per i conferimenti di azienda è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto dalla conferitaria.	IRES/IRAP	2022	DEDUZIONE	-20,2	-25,5	-29,1		IMPRESE E SOCIETA'		
127	Art. 53 bis, comma 1, D.L. 26.10.2019, n. 124, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157	Riduzione di aliquota al 5%, tabella A, parte II-bis, punto 1-quinquies), prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-9,6	-9,6	-9,6		PERSONE FISICHE		
128	Art. 53 bis, D.L. 26.10.2019, n. 124, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157	Riduzione di aliquota al 4%, Tabella A, parte II, punto 31), autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico.	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-4,9	-4,9	-4,9		PERSONE FISICHE		
129	Art. 1, commi da 185 a 197, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti in beni diversi da quelli elencati negli allegati A (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") e B (beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0") alla legge n. 232 del 2016 spetta anche agli esercenti arti e professioni.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-1.065,6	-1.332,0	-1.332,0		IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI		
130	Art. 65, DL n. 18/2020	Credito d'imposta per botteghe e negozi pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, per immobili C/1.  Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0		IMPRESE		
131	Art. 26, commi 4-7, DL n. 34/2020	Nell'ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i commi 4-7 prevedono un Credito d'imposta per gli aumenti di capitale sociale pari al 20%, da calcolare su un investimento massimo di € 2 milioni. La misura cumulabile con quella di cui ai commi 8 e 9 è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TFUE.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-2.000,0	0,0	0,0		PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
132	Art. 26, commi 8 e 9, DL n. 34/2020	Nell'ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i commi 8 e 9 prevedono un Credito d'imposta commisurato alle perdite della società pari al 50%. Possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 (e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12) anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologazione sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La misura cumulabile con quella di cui ai commi 4-7 è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TFUE.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	Stima ricompresa nella misura 131					SOCIETA'	
133	Art. 28, DL n. 34/2020	Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo. Il credito d'imposta, inoltre, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame rispettivamente nella misura del 20% (rispetto al 60%) e del 10% (rispetto al 30%). Il credito d'imposta può essere ceduto al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito. Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione, fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI, ENC	
134	Art. 188 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali pari all'8% delle spese sostenute nel 2019. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 182-186, legge n. 350 del 2003, e nel relativo regolamento (Dpcm n. 318 del 2004). Il bonus non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e del decreto legislativo n. 70 del 2017).		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
135	Art. 190 DL n. 34/2020	Credito d'imposta del 30% in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, che acquisiscono servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività con riferimento alle spese sostenute nel 2020 in tale ambito (de minimis).		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
136	Art. 187 DL n. 34/2020	Relativamente al regime di forfettizzazione delle rese dei giornali, la disposizione prevede che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.	IVA	2020	REGIME FORFETARIO	0,0	0,0	0,0			IMPRESE	
137	Art. 1, comma 445, Legge 27 dicembre 2019, n. 160	In materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) agli atti di trasferimento o di garanzia sui beni immobili acquistati dalle società veicolo. Il beneficio fiscale si applica a condizione che la società veicolo acquirente dichiarerà, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto a soggetti che svolgono attività d'impresa.	IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
138	Articolo 1, commi 696-704, legge 160 del 2019. Art. 12-ter decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40	La disposizione consente alle imprese: a) la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, b) il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: - 12% per i beni ammortizzabili; - 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2021. È possibile l'affrancamento, anche parziale, della riserva di rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%. L'articolo 12-ter del DL 23 del 2020 ha previsto che la rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/19, al 31/12/20 o al 31/12/21. I maggiori valori iscritti in bilancio per i beni immobili si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1/12/22 del 1/12/23 o del 1/12/24.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019, 2020, 2021 e 2022	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,0	-6,9	-6,9		IMPRESE E SOCIETA'		
139	Art. 6 – bis decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40	Società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir che operano nei settori alberghiero e termale possono, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19, sul modello della rivalutazione disciplinata dall'art. 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31/12/19 (2020 e 2021). Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020 e 2021	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-0,9	-2,6	-1,8		SOCIETA'		
140	Articolo 1, comma 690, della legge n. 160 del 2019	Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale: entro il 31 maggio 2020 gli imprenditori individuali potranno estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019, pagando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	RIDUZIONE DI IMPOSTA	5,1	-2,4	-3,1		IMPRESE		
141	Art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019	È introdotto un regime di determinazione forfetario del reddito d'impresa degli imprenditori florovivaistici derivante dall'attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del loro volume di affari. Il reddito si determina applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 5 per cento	IRES	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-4,1	-2,4	-2,4		IMPRESE		
142	Art. 1, comma 514, della legge n. 160 del 2019	All'attività oleoturistica, ai fini delle imposte dirette, si applicano le disposizioni sull'agriturismo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 413/1991, che prevedono la determinazione del reddito imponibile in base all'applicazione del coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva.	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,19	-1,28	-1,28		IMPRESE		
143	Art. 48-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.		2021	CREDITO D'IMPOSTA	-45,0	0,0	0,0		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI		
<b>MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</b>												
144	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-25,8	-25,8	-25,8		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T	
145	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,5	-0,5	-0,5		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T	
146	Tabella A, punto 12, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-11,4	-11,4	-11,4		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
147	Art. 74, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale monofase per i documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTE E CATEGORIE PARTICOLARI	T
148	Art. 9, n. 1, del D.P.R. 633/72	Trasporti internazionali di persone. Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-7,2	-7,2	-7,2			PERSONE FISICHE	T
149	Art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. 633/1972	Esezione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi. Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-20,0	-20,0	-20,0	8.262	-2.420,7	SOGGETTE E CATEGORIE PARTICOLARI	T
<b>MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO</b>												
150	Art. 49 del DL n. 34/2019; Art. 1, comma 300, L. n. 160/2019; Art. 12-bis, DL n. 23/2020; Art. 46-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (nel de minimis). Per l'anno 2020 il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica da COVID-19		2019 e 2020	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	0,0	0,0			IMPRES E SOCIETA'	
<b>MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE</b>												
151	Art. 54, comma 8, primo periodo TUIR	Deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formale o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-56,9	-56,9	-56,9	98.708	-576,3	PERSONE FISICHE	T
152	Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/2005, DPCM 31 ottobre 2016	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-28,4	-28,4	-28,4	84	-338.053,8	PERSONE GIURIDICHE	T
153	Art. 1, co. da 37 a 45 legge n. 190/2014; Art. 5, D.L. del 24/1/15, n. 3 - Art. 1, co. 148 della legge n. 208/2015 - Art. 56, D.L. n. 50 del 2017; Art. 4 D.L. n. 34 del 2019	Patent Box. Tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di: software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli; processi, formale e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Il regime è valevole per 5 esercizi sociali in base a opzione irrevocabile. Esclusione dal reddito del 50% (a regime) dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali. DL 50/2017 Esclusione dei marchi d'impresa dal gruppo dai beni agevolabili con la cd. Patent box. Sono, invece, agevolabili anche i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 (in linea generale dal 2017). Conserva i benefici patent box secondo la disciplina originaria (dunque anche per i marchi) - per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30/6/21 - chi ha esercitato l'opzione per i primi 2 periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione (2015 e 2016). A decorrere dal 2019 è prevista la possibilità di optare per l'autodeterminazione del reddito agevolabile da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-829,2	-829,2	-829,2	1.123	-738.390,0	IMPRES E SOCIETA'	T
154	Art. 1, commi da 198 a 209, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-245,7	-245,7	-245,7			IMPRES E SOCIETA'	
155	Art. 25, cc. 4-duodecies e ss DL n. 162/2019	Contributo, nella forma di credito d'imposta ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, per gli anni dal 2020 al 2023, finalizzato a promuovere le attività di ricerca scientifica e a favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico della ricerca, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche. Il contributo, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, è subordinato alla condizione che tali enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85% del personale in servizio.		2023	CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	
156	Art. 244 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, per le imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, maggiorato (dal 12) al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese. La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 25.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-64,2	-64,2	-64,2			IMPRES E SOCIETA'	
<b>MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>												
157	Art. 100, c.2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e zone di speciale tutela paesistico-ambientale	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Stima ricompresa nelle misure 237-240					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T



**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
158	Art. 9 del DPR n. 601/73	Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione da imposta catastale per atti di trasferimento di terreni in zone montane	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-0,1	-0,1	-0,1			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
159	Articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
160	Art. 15, comma 1, lett. i-decies) del TUIR, introdotta dall'art.1, comma 28, lettera a) della L. n. 205/2017, Art. 15, comma 2 del TUIR.	Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, anche se sostenute per i familiari a carico.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-47,6	-47,6	-47,6	1.194.887	-39,9	PERSONE FISICHE	
161	Art. 1, c. 73-77, L. n. 145/2018	Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-1,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
162	Art. 1, c. 156-161, L. n. 145/2018	Credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale e prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
163	Art. 1, c. 1031-1038, L. n. 145/2018	Credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici		2021	CREDITO D'IMPOSTA	-19,5	0,0	0,0	11	-1.775.843,7	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
164	Art. 1, c. 1057-1064, L. n. 145/2018; Art. 12, c. 1, DL n. 162/2019; Art. 44-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta incentivi rottamazione acquisto veicoli a due ruote non inquinanti		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-0,6	0,0	0,0	15	-39.434,6	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
165	Art. 26-bis del DL n. 34/2019	Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE	
166	Art. 26-ter del DL n. 34/2019	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
167	Articolo 1, comma 642, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	Esclusione dal pagamento dell'imposta di consumo sui manufatti con singolo impiego (MACSI) istituita dall'articolo 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1° gennaio 2021	IMPOSTA DI CONSUMO	A REGIME	ESCLUSIONE	-149,2	-258,0	-324,7			IMPRESE E SOCIETA'	
168	Art. 1, commi da 653 a 658, L. n. 160/2019	Credito d'imposta in favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche per l'adeguamento tecnologico e la formazione (de minimis). Rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico l'individuazione delle disposizioni applicative.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-30,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
169	Art. 38-ter DL n. 34/2020	Credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".		2020 - 2021	CREDITO D'IMPOSTA	-7,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
170	Art. 44, DL n. 34/2020	Credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici (M1). Il contributo è cumulabile con l'ecobonus del comma 1031 della Legge n. 145/2018.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	Stima ricompresa nella misura 163					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
<b>MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO</b>												
171	Art. 10, comma 3-bis), TUIR	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-3.870,9	-3.870,9	-3.870,9	26.500.000	-146,5	PERSONE FISICHE	T
172	Art. 16-bis del TUIR, introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011	Detrazione, nella misura del 36%, delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-143,0	-530,7	-918,5			PERSONE FISICHE	T
173	Art. 37, comma 4-bis, TUIR, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 74, della L. n. 92/2012	Determinazione del reddito delle unità immobiliari locate: riduzione forfetaria del canone di locazione	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-421,5	-421,5	-421,5	2.619.206	-160,9	PERSONE FISICHE	T
174	Art. 15, comma 1, lett. b) e comma 1-ter TUIR - Art. 66, L. n. 342 del 2000.	Detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-925,1	-925,1	-925,1	3.971.385	-232,9	PERSONE FISICHE	T
175	Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994	Detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-4,7	-4,7	-4,7	24.245	-192,4	PERSONE FISICHE	T
176	Articolo 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997	Detrazione per interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-0,3	-0,3	-0,3	1.641	-158,4	PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
177	Art. 15, comma 1, lett. b-bis) TUIR	Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-20,0	-20,0	-20,0	127.435	-157,3	PERSONE FISICHE	T
178	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR, modificato dall'art. 1, comma 9, L. n. 244/2007.	Detrazione per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-328,4	-328,4	-328,4	1.579.079	-208,0	PERSONE FISICHE	T
179	Art. 8 della Legge n. 431/98	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (contratti di natura transitoria a studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-39,1	-39,1	-39,1	139.767	-279,9	PERSONE FISICHE	T
180	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle caose vincolate sai sensi della legge n. 1089 del 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 1963	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-4,3	-4,3	-4,3	2.214	-1.931,6	PERSONE FISICHE	T
181	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Deduzione di canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,1	-5,1	-5,1	109.208	-46,8	PERSONE FISICHE	T
182	Art. 1, comma 496, della Legge n. 266/05, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 695, della L. n. 160 del 2019	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-61,3	-61,3	-61,3			PERSONE FISICHE	T
183	Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
184	Art. 1 della Legge n. 449/97; proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n. 191/2009; Art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. b), n.1), della L. n. 160 del 2019 art. 119, commi 5 e 6 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997 o per l'acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e nei limiti indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, una detrazione nella misura del 110 per cento qualora tali interventi vengano effettuati congiuntamente a uno degli interventi previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali ultimi interventi, nonché per quelli indicati all'art. 16-bis, lettere a) e b) del TUIR, possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF	2020 e 2021	DETRAZIONE	-8.348,2	-8.409,1	-7.825,0			PERSONE FISICHE	T
185	Art. 119, comma 16-ter del D.L. n. 34 del 2020	All'installazione degli impianti fino a 200 kW appartenenti a comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 184					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
186	Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013, inserito dalla legge di conversione n. 90 del 2013, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), della L. n. 232 del 2016 e dall'art. 46-quater, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017; art. 8 D.L. n. 34 del 2019, art. 119, commi 4 del D.L. n. 34 del 2020	Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Nel caso di interventi che realizzano una riduzione del rischio sismico l'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 si applica anche ai fabbricati ricadenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	-795,2	-1.474,4	-1.454,9			PERSONE FISICHE	T
187	Art. 119, comma 4-bis del D.L. n. 34 del 2020	Per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici spetta la medesima detrazione di cui al comma 4, art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, a condizione che i lavori siano eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 186					PERSONE FISICHE	

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
188	Art. 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. b), n.2), della L. n. 160 del 2019	Detrazione, nella misura del 50 %, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 63/2013	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-489,3	-489,3	-489,3			PERSONE FISICHE	T
189	Art. 16-ter del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come introdotto dall'art. 1, comma 1039, della L. n. 145/2018, art. 119, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 50% delle spese sostenute e su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/IRES	2021	DETRAZIONE	-21,7	-46,2	-42,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
190	Art.1, comma 118, della L. n. 160 del 2019	Credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.	IRPEF/RES	2021	CREDITO D'IMPOSTA	-1,5	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
191	Art. 1, commi 219-224, della L. n. 160 del 2019	Detrazione, nella misura del 90%, delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B. Sono agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/RES	2020	DETRAZIONE	-378,2	-236,4	-236,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
192	L. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 349 - Art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010; Art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013 e modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. a), della L. n.160 del 2019; Art. 1, comma 88, della L. n. 208 del 2015, art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 55% e 65%, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative ("ecobonus"). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/RES	2020 e 2021	DETRAZIONE	-2.856,7	-3.967,8	-3.786,9			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
193	Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 232 del 2016 e dall'art. 4-bis del D.L. n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017 nonché, da ultimo, dall'art. 1, c.3, lett.a), L. n. 205/2017, art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	-21,1	-41,7	-41,7			PERSONE FISICHE	T
194	Art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90 del 2013, come introdotto dall'art. 1, comma 3 della L. n. 205 del 2017, art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	-1,6	-3,4	-3,4			PERSONE FISICHE	
195	Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" come, da ultimo, modificato dall'art.1, comma 6, della L. n. 160 del 2019	Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF nonché dell'imposta di registro e di bollo, con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 10% nell'ipotesi di locazione a canone concordato	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-2.341,9	-2.479,4	-2.479,4	2.545.329	-920,1	PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
196	Art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 3-omies, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020	L'aliquota della cedolare secca ridotta al 10% si applica ai contratti stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L. n.8 del 2020, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della L. n. 225 del 1992. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei predetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-3,48	-3,51	-3,51			PERSONE FISICHE	
197	Art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla L. n. 80 del 2014, inserito dall'art. 4, comma 3-omies, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020	L'aliquota della cedolare secca ridotta al 10% si applica ai contratti stipulati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 (comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia) in cui sia stata individuata con ordinanza sindacale una "zona rossa"	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
198	Art. 4 del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.	Applicazione, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve, dell'aliquota del 21 % in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Stima ricompresa nella misura 196					PERSONE FISICHE	
199	Art. 1, comma 59, L. n. 145 del 2018	Opzione per il regime della cedolare secca di cui all' articolo 3 del D.Lgs n. 23 del 2011, con l'aliquota del 21 per cento, ai fini della tassazione del canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locare congiuntamente	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-163,4	-163,4	-163,4			PERSONE FISICHE	
200	Art. 19, comma 15-bis, D.L. n. 201 del 2011	Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) con riferimento al possesso dell'abitazione principale o della casa coniugale assegnata al coniuge.	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-0,7	-0,7	-0,7	1,451	-481,9	PERSONE FISICHE	T
201	Art. 19, comma 15-bis, D.L. n. 201 del 2011	Aliquota ridotta dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) con riferimento al possesso dell'abitazione principale o della casa coniugale assegnata al coniuge, appartenente alla categoria degli immobili di lusso.	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						PERSONE FISICHE	T
202	Nota 2-bis all'art.1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986	Misura per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2.019,2	-2.019,2	-2.019,2			PERSONE FISICHE	T
203	Tariffa speciale Allegato B - art.1 alla Legge n. 1216/61 Art. 1	Casi popolari ed economiche. Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-69,6	-69,6	-69,6			PERSONE FISICHE	T
204	Tariffa speciale Allegato B - Legge n. 1216/61 Art. 3	Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato .Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7, lettera a) della Tariffa allegato A	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile					SOGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
205	Art.5 della Legge n.168/82	Applicazione delle imposte ipotecaria, catastale e imposta di registro in misura fissa in relazione a a) permute di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	0,0	0,0	0,0			SOGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
206	Art. 32 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-13,2	-13,2	-13,2			SOGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
207	Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.Lgs n. 347 del 1990	Applicazione imposta ipotecaria in misura fissa per gli acquisti della prima casa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-370,7	-370,7	-370,7			PERSONE FISICHE	T
208	Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.Lgs n. 347 del 1990	Applicazione imposta catastale in misura fissa per gli acquisti della prima casa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-818,7	-818,7	-818,7			PERSONE FISICHE	T
209	Art. 8, comma 1, della Legge n.431/98	Riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili a canone concordato adibiti ad uso abitativo nei comuni ad alta densità abitativa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESCLUSIONE	-2,4	-2,4	-2,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
210	Art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
211	Art. 1, commi 12-15 della L. n. 205 del 2017, modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020	Detrazione per un importo pari al 36 per cento delle spese, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-13,0	-13,0	-13,0			PERSONE FISICHE	

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
212	Art. 15, comma 1, lett. F-bis) del TUIR; lettera introdotta dall'art. 1, comma 768 della L. n. 205 del 2017.	Detrazione per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione in oggetto spetta nella misura del 90 per cento nel caso di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi stipulata contestualmente alla cessione del credito ad un'impresa di assicurazione, in conseguenza della realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-64,2	-42,1	11,0			PERSONE FISICHE	
213	Comma 1-bis dell'art. 8-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aggiunto dall'art. 1, comma 83, lett. c) n. 1 della legge n. 208 del 2015. Ai sensi del successivo comma 84 del medesimo art. 1, le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.	Imposta di registro in misura ridotta su cessioni di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e a favore di utilizzatori aventi i requisiti "prima casa".	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Effetti di trascurabile entità					BANCHE E ASSICURAZIONI	
<b>MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE</b>												
214	Art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-3.616,1	-3.616,1	-3.616,1	19.233.344	-188,0	PERSONE FISICHE	T
215	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art.1 della L. n. 3818 del 1886	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-13,7	-13,7	-13,7	134.403	-102,3	PERSONE FISICHE	T
216	Art. 100, c. 2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Stima ricompresa nelle misure 237-240					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
217	Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01	Detrazione per le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
218	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze -	ACCISA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2,4	-2,4	-2,4			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
219	Art. 1, commi 960-963, della L. 28 dicembre 2015, n. 208	Aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi dal 1° gennaio	IVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-550,6	-550,6	-550,6			PERSONE FISICHE	
220	Art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni sanitarie con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
221	Art. 10, primo comma, n. 19), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
222	Art. 10, primo comma, n. 24), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	IVA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
223	Art. 10, primo comma, n. 27-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
224	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-351,6	-351,6	-351,6	288.778	-1.217,4	PERSONE FISICHE	T
225	Art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR	Deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi del d.lgs 502 del 1992	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-652,9	-652,9	-652,9	7.403.498,0	-88,2	PERSONE FISICHE	T
226	Art. 5, comma 3, , del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecarie e catastali per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESENZIONE	-0,1	-0,1	-0,1			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
227	Articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)	Esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate istituita dall'articolo 1, comma 661, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1° gennaio 2021	IMPOSTA DI CONSUMO	A REGIME	ESENZIONE	-17,5	-19,1	-19,1			IMPRES E SOCIETA'	
228	Art. 66, DL n. 18/2020	Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	IRES/IRAP	2020	DETRAZIONE/DEDUZIONI	-119,0	51,0	0,0			TUTTI I SOGGETTI	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
229	Art. 27. DL n. 23/2020	Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che: -il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette; -non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.	IMPOSTE DIRETTE e IVA	REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE	
230	Art. 120 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico pari al 60% dei costi (fino a € 80.000) sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l'acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione senza l'applicazione dei limiti (né speciale né generale). Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-2.000,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
231	Art. 124, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020.	Elenco di beni alle cui cessioni si applica l'esenzione dall'IVA con diritto a detrazione dell'IVA a monte - misura covid-19 fino al 31.12.2020 - Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. Alle cessioni di tali beni si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota IVA ridotta al 5%.	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-317,7	-317,7	-317,7			PERSONE FISICHE SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
232	Art. 125 DL 34/2020	Credito d'imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
233	Art. 12-quater legge n.40 del 5 giugno 2020 che ha modificato il comma 3 dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27	Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	IVA	2020	IVA	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
<b>MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>												
234	Art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-2,4	-2,4	-2,4	11.544	-205,3	PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
235	Art. 1 del D.L. n. 83/2014 convertito dalla L. n. 106/2014 modificato dall'art. 1, comma 318, della L. n. 208/2015; art. 17 DL n. 189/2016, convertito con L. n. 229/2016; art. 5, comma 1, L. n. 175/2017; Art. 183, comma 9 DL n. 34/2020.	Credito di imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo ART-BONUS	IRPEF/IRES	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-20,6	-20,6	-20,6	2.320	-8.877	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
236	Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-0,1	-0,1	-0,1	1.038	-69,6	PERSONE FISICHE	T
237	Art. 100, comma 1 e comma 2 lett. a), b), d), e), TUIR	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le singole fattispecie - tra cui: a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni in favore delle O.N.G.; c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; d) erogazioni liberali a favore di concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; e) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE						PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
238	Art. 100, c. 2, lett. f), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni riconosciute con finalità di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-36,9	-36,9	-36,9	18.236	-2.023,5	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
239	Art. 100, c. 2, lett. g), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE						PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
240	Art. 100, c. 2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE						PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
241	Art.5-bis del D.P.R.n. 601 del 1973	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche )	IRPEF/IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
242	Art. 1, comma 1 e 2, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	Detrazione e deducibilità delle erogazioni liberali in denaro in favore della Fondazione La Biennale di Venezia	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
243	Art.1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità					SOGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
244	Art.25, commi 1 e 2, del D.Lgs n.367/1996	Detrazione e deducibilità dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore musicale nonché innalzamento al 30 per cento del limite del reddito complessivo ai fini della detraibilità e della deducibilità delle somme versate al patrimonio delle fondazioni musicali al momento della partecipazione.	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	Stima ricompresa nelle misure 237-240					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
245	Art. 25, comma 3, del D.lgs. n.28/04	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
246	Art.1, commi 185-187, della Legge n.296/2006 – DM 8.11.2007, n. 228 (Regolamento) – DM 16 marzo 2017	Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1 del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,2	-0,2	-0,2	218	-825,7	ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
247	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio di enti e associazioni che perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle ONLUS	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
248	Art. 3, quarto comma, lett. a), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di diritti d'autore effettuate dagli autori o dai loro eredi	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
249	Art.13 del D.Lgs. n. 346/90	Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	T
250	Nota sub punto 1 all'art. 18 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/72	Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-2,0	-2,0	-2,0			SOGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
251	DLGS 22 gennaio 2004, n. 42, legge n. 1089 del 1939 e articolo 13 del d.lgs 31 ottobre 1990, n. 346.	Per i beni culturali di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 346/1990, esclusione dall'asse ereditario a talune condizioni ai fini dell'imposta di successione: la norma citata fa ulteriore riferimento al d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alla legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico).	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
252	Art. 5 DL n. 953 del 1982	Assicurazioni dei Beni di interesse storico e artistico	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
253	Art. 15 della legge n. 220/2016 (D.M. 15 marzo 2018)	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in relazione al costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive (nel rispetto della normativa UE)		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-140,0	-140,0	-140,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
254	Art. 16 della L. n. 220/2016 (D.M. 15 marzo 2018)	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (nel rispetto della normativa UE)		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
255	Art. 17, c. 1, della L. n. 220/2016 (D.M. 15 marzo 2018)	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di esercizio cinematografico in relazione alle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale (nel rispetto della normativa UE)		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
256	Art. 17, c. 2, della L. n. 220/2016	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, in relazione alle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore (nel rispetto della normativa UE)		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
257	Art. 19 della legge n. 220/2016 (D.M. 15 marzo 2018)	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione ad opere cinematografiche ed audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale e con manodopera italiana su commissione di produzioni estere e commisurate alla spesa sostenuta nel territorio nazionale (nel rispetto della normativa UE)		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
258	Art. 20 della legge n. 220/2016 (D.M. 15 marzo 2018)	Credito d'imposta riconosciuto in favore dei soggetti di cui all'art. 73 del TUIR ed ai titolari di reddito d'impresa ai fini IRPEF non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione, commisurato all'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione di opere (nel rispetto della normativa UE) cinematografiche e audiovisive.		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA						SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
259	Art. 1, comma 340, Legge 27 dicembre 2017, n. 205	L'applicazione dell'aliquota ridotta, nella misura del 10%, è estesa alle prestazioni di servizi relative ad attività spettacolistiche, anche se rese per il tramite di intermediari.	IVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	
260	Art. 18 della legge n. 220/2016 (D.M. 15 marzo 2018) (riduzione ex art. 1, c. 805, L. n. 145/2018)	Credito d'imposta riconosciuto in favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica e commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive effettuate nelle rispettive sale (nel rispetto della normativa UE)		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-22,5	-22,5	-22,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
261	Art. 7, del DL n. 91/2013; DM 2/12/2014; Art. 5, L. n. 175/2017	Credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti (de minimis) utilizzabile in compensazione con decreto del MIBACT di concerto MEF sentito MISE		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-4,5	-4,5	-4,5			IMPRESE	T
262	Art. 1, c. 57-60, della L. n. 205/2017	Credito d'imposta per le imprese culturali e creative (previsto nel rispetto del de minimis) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MIBACT, di concerto MISE		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE	
263	Art. 1, c. 319-321, della L. n. 205/2017 (Provvedimento 12 dicembre 2018 e D.M. 23 aprile 2018) (riduzione ex art. 1, c. 805, L. n. 145/2018); Art. 10 L. n. 15/2020	Credito d'imposta per gli esercenti attività commerciale che operano nel settore della vendita dei libri al dettaglio parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI (nel rispetto del de minimis) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto MIBACT di concerto MEF		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-3,8	-3,8	-3,8			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
264	Art. 1, comma 328, L. 205/2017	Esenzione fiscale in favore dell'Accademia dei Lincei ex articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944, per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.	TUTTE LE IMPOSTE	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			ACCADEMIA DEI LINCEI	
265	Art. 1, c. 806-809, L. n. 145/2018; Art. 1, comma 393, L. n. 160/2019; dpcm 31 maggio 2019; Art. 98, comma 2, DL n. 18/2020	Credito d'imposta edicole parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI (nel de minimis) è riconosciuto anche nei casi in cui l'attività commerciale non esclusiva non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	



**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
266	Art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, sostituita, da ultimo, dall'art. 1, comma 954, lettera b), della L. n. 208 del 2015 - Art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, inserita dall'art. 1, comma 151, lettera b), della L. n. 107 del 2015 e modificata dall'art. 1, comma 617, L. n. 232 del 2016 - Art. 15, comma 2, TUIR	Detrazione per spese di istruzione	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-590,9	-600,8	-607,9	3.815.045	-154,9	PERSONE FISICHE	T
267	Art. 15, comma 1, lettera e-quater) del TUIR, inserita dall'art. 1, comma 346, lettera a), della L. n. 160 del 2019	Detrazione, dall'anno 2021, delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione per lo studio e la pratica della musica. Sono detraibili le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	0,0	-28,7	-16,4			PERSONE FISICHE	
268	Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2000	Detrazione di un importo equivalente a quello della borsa di studio erogata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE	T
269	Art. 3, comma 3 lett. d-ter), TUIR	Esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
270	art. 6, comma 13, 1488/99	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates di cui alla Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo annuo non superi euro 7746,85	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE	T
271	Art. 41, 210/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-315,1	-315,1	-315,1	67.772	-4.650,1	PERSONE FISICHE	T
272	Art. 15, comma 1, lett. i- sexies) del TUIR, modificata dall'art. 20, comma 8 bis, del D.L. n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni dalla L. n.172 del 2017 e, da ultimo, dall'art. 1, c. 23 della L. n. 205 del 2017. Art. 15, comma 2 del TUIR	Detrazione per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-93,7	-93,7	-93,7	282.010	-332,1	PERSONE FISICHE	T
273	Art. 4 della Legge n. 476/84	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-10,8	-10,8	-10,8			PERSONE FISICHE	T
274	Art. 1, comma 50, della L. n. 208 del 2015	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio erogate nell'ambito del programma "Erasmus +"	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-0,2	-0,2	-0,2			PERSONE FISICHE	
275	Art. 4 della Legge n. 407/98 - art. 1, comma 255, L. 28 dicembre 2015, n. 208.	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-0,2	-0,2	-0,2			PERSONE FISICHE	T
276	Art. 1, comma 51, della L. n. 208 del 2015	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, specializzazione ecc. erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-0,2	-0,2	-0,2			PERSONE FISICHE	
277	Art.10, comma 1, lett. l-quater), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-3,4	-3,4	-3,4	14.775	-229,6	PERSONE FISICHE	T
278	Art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 294, lett. a), L. n. 232 del 2016	Detrazione per erogazioni liberali, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-4,8	-4,8	-4,8	155.117	-30,8	PERSONE FISICHE	T
279	Art. 100, c. 2, lett. o-bis), TUIR; modificato da art. 1, comma 294, lettera b), della legge n. 232/2016	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli istituti tecnici superiori, finalizzate all'innovazione tecnologica all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE	Stima ricompresa nelle misure 237-240					IMPRESSE E SOCIETA'	T
280	Art. 8, comma 3, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					IMPRESSE E SOCIETA'	T

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
281	Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 149, L. 11 dicembre 2016, n. 232. Art.8-bis, comma 2, del D.L. n.148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 2017; art. 5 d.l. n. 34 del 2019	Detassazione ai fini Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. La misura spetta per il periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale e per i tre periodi di imposta successivi. Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti comunitari sugli Aiuti di Stato. Per coloro che acquiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 l'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza e nei successivi 5. Sono, inoltre, previste ulteriori agevolazioni per i periodi d'imposta successivi al verificarsi di prestabile condizioni.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-74,8	-74,8	-74,8	1.646,0	-45.446,5	PERSONE FISICHE	T
282	Articolo 2-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96	Trattamento IVA dei servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari – interpretazione autentica.	IVA	A REGIME	ESENZIONE	-0,8	-0,8	-0,8	119		PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>												
283	Art. 3, comma 3, lett. b), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti del giudice	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-321,4	-321,4	-321,4	95.865	-3.352,5	PERSONE FISICHE	T
284	Art. 3, comma 3, lett. d), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-1.859,0	-1.859,0	-1.859,0			PERSONE FISICHE	T
285	Art. 15, comma 1, lett. f), e comma 2, TUIR, modificato dall'art. 12, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013, convertito dalla L. n. 124 del 2013 e, da ultimo, dall'art. 5, comma 1, L. n. 112 del 2016	Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-286,7	-286,7	-286,7	5.258.131	-54,5	PERSONE FISICHE	T
286	Art. 15, comma 1, lett. f), e comma 2, TUIR, modificato dall'art. 12, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013, convertito dalla L. n. 124 del 2013 e, da ultimo, dall'art. 5, comma 1, L. n. 112 del 2016	Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (cd. DOPO DI NOI)	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-0,4	-0,4	-0,4	8.209	-53,9	PERSONE FISICHE	
287	Art.10, comma 1, lett. c), TUIR	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili del matrimonio	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-260,4	-260,4	-260,4	139.113	-1.872,2	PERSONE FISICHE	T
288	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-81,1	-81,1	-81,1	70.545	-1.149,1	PERSONE FISICHE	T
289	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art.2, comma 6, della Legge n. 203/08	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-24,8	-24,8	-24,8	236.714	-105,0	PERSONE FISICHE	T
290	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-46,7	-46,7	-46,7	126.629	-368,5	PERSONE FISICHE	T
291	Art. 10, comma 1, lett.d), TUIR	Deduzione degli assegni periodici, corrisposti in forza di testamento o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,1	-5,1	-5,1			PERSONE FISICHE	T
292	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Deduzione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,1	-5,1	-5,1			PERSONE FISICHE	T
293	Art. 15, comma 1-quater , TUIR, sostituito dall'art. 1, comma 27, L. 30 dicembre 2018, n. 145	Detrazione, nella misura forfetaria di euro 1.000, delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento di cani guida	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-0,72	-0,72	-0,72	827	-870,6	PERSONE FISICHE	T
294	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera a), della L. n. 208 del 2005	Detrazione spese funebri	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-143,2	-143,2	-143,2	504.617	-283,7	PERSONE FISICHE	T
295	Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR	Deduzione dell'indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,1	-5,1	-5,1			PERSONE FISICHE	T
296	Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,1	-5,1	-5,1			PERSONE FISICHE	T
297	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione dall'IRPEF in presenza solo di redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3,3	-3,3	-3,3			PERSONE FISICHE	T
298	Art. 11, comma 2, TUIR	Esenzione dalla tassazione dei redditi di terreni fino a euro 185,92 per soggetti titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3,8	-3,8	-3,8			PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
299	Art. 100, c. 2, lett.h), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 o al 2% del reddito d'impresa a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Stima ricompresa nelle misure 237-240				PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T	
300	Art. 100, c. 2, lett i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, nel limite del 5% dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T	
301	Art. 100, c. 2, lett. l), TUIR, abrogata dall'art.102, comma 1, lettera e), d.lgs. n.117 del 2017, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	IRPEF/IRES	A REGIME FINO ALL'OPERATIVITA' DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE	DEDUZIONE					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T	
302	Art. 6, D.P.R. 601/1973 [Articolo abrogato dall'art. 1, c. 51, L. n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, c. 52, della medesima L. n. 145/2018, come sostituito dall'art. 1, c. 8-bis, lett. b), DL n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12/2019]	L'IRES è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013	IRES	A REGIME FINO ALL'ADOZIONE DELLE NORME DI CUI AL COMMA 52-BIS DELLA L. 145/2018	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-168,4	-168,4	-168,4	15.196	-11.079,2	ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
303	Art. 77, comma 12, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.	Esclusione dalla base imponibile dell'imposta di successione di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dei titoli di solidarietà.	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESCLUSIONE	Effetti di trascurabile entità				PERSONE FISICHE		
304	Art. 77, comma 13, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.	Esclusione dei titoli di solidarietà dalla base imponibile dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai dossier titoli.	IMPOSTA DI BOLLO	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,4	-1,4	-1,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
305	Art. 13, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.460/97, come modificato dall'art.16, c. 5, della legge n. 166/2016	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche che promuovono e realizzano attività di interesse generale di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.2). Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2 alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS (c.3)	IRPEF/IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,5	-1,5	-1,5	316	-4.857,7	ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
306	Art. 54, comma 1, della Legge n. 342/2000	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono considerati distrutti ai fini IVA (esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte), i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi	IRPEF/IRES/IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
307	Art. 92 della Legge n. 289/02	Esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
308	Art. 1, c. 392-395, della L. n. 208/2015 (DM 1/6/2016); art. 1, c. 478, della L. n. 145/2018	Credito d'imposta per il contrasto alla povertà minorile (credibile) che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione		2021	CREDITO D'IMPOSTA	-55,0	0,0	0,0			FONDAZIONI BANCARIE	
309	Articolo 54, comma 8-bis,TUIR	Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperanti, sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite da MAE di concerto Min Lavoro	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
310	Art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05, modificato dall'art. 99, comma 3, D.Lgs. n.117 del 2017 e da ultimo dall'art. 5-sexies, comma 1, D.L. n.148 del 2017.	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc) nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-71,5	-71,5	-71,5	280.331	-255,0	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
311	Art. 6, comma 9, della L. n. 112/2016; Art. 89, comma 10, del D.Lgs. 117/2017; D.L. 16 ottobre 2017, n. 148; D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105	Applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. 117/2017 alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali per il sostegno delle persone con disabilità grave (cd. "DOPO DI NOI")	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-1,1	-1,1	-1,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
312	Art. 15, comma 1.1, TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 137, lettera a), della L. n. 190 del 2014	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-47,0	-47,0	-47,0	600.308	-78,3	PERSONE FISICHE	T
313	Art. 10, comma 1, lett. i), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE						PERSONE FISICHE	T
314	Art. 10, comma 1, lett. l), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia edella Tavola Valdese	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE						PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
315	Art. 16 della legge n. 116 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-6,6	-6,6	-6,6	68.335	-96,4	PERSONE FISICHE	T
316	Art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE						PERSONE FISICHE	T
317	Art. 30, comma 2, della L. n. 101 del 1989 sostituito dall'art. 4 della L. n. 638 del 1996	Deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE						PERSONE FISICHE	T
318	Art. 11, comma 1, del D.L. n. 149 del 2013, convertito dalla L. n. 13 del 2014	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale dei partiti politici	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-6,4	-6,4	-6,4	8.153	-785,0	PERSONE FISICHE	T
319	Art. 11, comma 6, D.L. n. 149/2013	Detrazione del 26% delle erogazioni liberali in denaro ai partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati nonché le società ed enti che controllano tali soggetti, nonché le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.	IRPEF/RES	A REGIME	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
320	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR, Art. 10, D.L. n. 384/1992. Art. 89, comma 12, D.Lgs. n. 117 del 2017	Deduzione delle oblazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-4,2	-4,2	-4,2	53.536	-78,5	PERSONE FISICHE	T
321	Art.15, comma 1, lett. i-quater), TUIR, abrogata dall'art.102, comma 1, lettera f), d.lgs. N.117 del 2017, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	IRPEF	A REGIME FINO ALL'OPERATIVITA' DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE	DETRAZIONE	-3,0	-3,0	-3,0			PERSONE FISICHE	T
322	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 361 della L. n. 160 del 2019	Detrazione spese veterinarie fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-39,4	-39,4	-39,4	1.061.573	-37,1	PERSONE FISICHE	T
323	Art. 8, comma 4, legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato)	Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali come individuate con DM 25 maggio 1995, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
324	Art. 20 legge 383/2000	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
325	Art. 21 legge 383/2000	Esclusione dalla base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale	ALTRO	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
326	Art. 1 bis, comma 3, della Legge n. 1216/61	Esenzione da qualsiasi tassa e imposta indiretta e formalità di registrazione operazioni ed atti - pagamento risarcimento vittime della strada e rapporti tra CONSAP ed imprese assicuratrici per responsabilità civile veicoli e natanti	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	T
327	Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
328	Art. 13-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
329	Nota sub punto 3 all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione da tasse sulle concessioni governative e licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE	T
330	Art.2, comma 26, della Legge n.191/09	Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti che siano stati parti in causa in un procedimento giurisdizionale comunque dipendente da atti di terrorismo o strage di tale matrice sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e da ogni altra imposta.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-0,2	-0,2	-0,2			PERSONE FISICHE	T
331	Art.1 OPCM del 13 agosto 2010	Esenzione da imposta sulle successioni, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per i parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE	T
332	Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533)	Esenzione, senza limiti di valore, da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, esenzione superata poiché l'articolo 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 ha previsto che in questi casi si applichi il contributo unificato per spese giudiziarie.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-7,0	-7,0	-7,0			SOGETTIE E CATEGORIE PARTICOLARI	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
333	Art. 82, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	T
334	Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.74	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-10,5	-10,5	-10,5			PERSONE FISICHE	T
335	Art. 67 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra a favore della Fondazione dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
336	Art. 7 della legge 4 aprile 2001, n. 154	Esenzione da bollo e ogni altra imposta e tassa nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione per gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
337	Art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione da imposte e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
338	Art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
339	Legge n. 266 del 1991	Esenzione da imposte di bollo e di registro per gli atti costitutivi e connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per le donazioni disposte in loro favore	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
340	Art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112	Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dall'imposta di bollo, imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti costituenti trust, vincoli di destinazione e fondi speciali riservati alle persone disabili	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESENZIONE	-11,4	-11,4	-11,4			PERSONE FISICHE	
341	Art. 100, c. 2, lett. m-bis), TUIR (lettera inserita dall'art. 17-bis del DL n. 189/2016, convertito c.m. dalla legge n. 229/2016) Rinvio a un DM MEF non adottato	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento	IRPEF/IRES	A REGIME	DEDUZIONE	Stima ricompresa nelle misure 237-240					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
342	Art. 38 del DL n. 189/2016, convertito con modificazioni L. n. 229/2016 (DPCM di concerto con MEF 26 ottobre 2018)	Credito d'imposta riconosciuto ai datori di lavoro pubblici e privati in relazione agli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario di protezione civile, in misura pari agli importi effettivamente spettanti (cedibile) è utilizzabile esclusivamente in compensazione		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	Non quantificabile					IMPRESE E SOCIETA'	
343	Art. 1, c. 51, della L. n. 232/2016	Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile (nel de minimis)	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,0	-1,0	-1,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
344	Art. 15, comma 1 lett. e-ter) del TUIR, introdotta dall'art. 1 comma 665 della L. n. 205 del 2017	Detrazione per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento per studenti affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-0,68	-0,68	-0,68	5,543	-122,7	PERSONE FISICHE	
345	Art. 1, comma 249, della L. n. 232 del 2016	Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato o pensionato percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 1.000 Euro.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-17,8	-17,8	-17,8			PERSONE FISICHE	
346	Art.1, co.132, della legge n.244/2007 + art.1, co.1, del decreto interministeriale 16/02/2018	Ampliamento ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'art. 1, co.132, legge n.244/2007, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-33,8	-33,8	-33,8	375.300	-90,0	PERSONE FISICHE	
347	Art. 1, commi 355-356, Legge 27 dicembre 2019, n. 160	L'ampliamento ad euro 8.000 della soglia reddituale, prevista dall'art. 1, co.132, Legge n.244/2007, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è esteso a quello del coniuge, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Ai fini della non convivenza, esteso anche ad altri soggetti non titolari di un reddito proprio, né di collaboratori domestici, colf e badanti.	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-20,9	-20,9	-20,9			PERSONE FISICHE	

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
348	Art. 16, del DLgs n. 112/2017	Deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi della quota non superiore al 3 per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, erogata dalle imprese sociali a fondi istituiti dagli enti rappresentativi delle imprese sociali e dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	DEDUZIONE	Effetti di trascurabile entità				IMPRESE SOCIALI		
349	Art. 18, c. 1, del DLgs n. 112/2017	Non concorrenza alla formazione reddito imponibile imprese sociali degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad apposita riserva	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	ESCLUSIONE	Stima ricompresa nella misura 350				IMPRESE SOCIALI		
350	Art. 18, c. 2, del DLgs n. 112/2017	Non concorrenza alla formazione reddito imponibile degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	ESCLUSIONE	-0,6	-0,6	-0,6		IMPRESE SOCIALI		
351	Art. 18, c. 3-5, del DLgs n. 112/2017; art. 7 del DLgs. n. 95/2018	Incentivi fiscali all'investimento nelle imprese sociali	IRPEF/IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-2,0	-2,0	-2,0		PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		
352	Art. 62, c. 6, del DLgs n. 117/2017 (D.M. 4 maggio 2018, n. 56)	Credito d'imposta in favore delle fondazioni di cui al D.Lgs n. 153 del 1999 per versamenti al FUN (cedibile) utilizzabile esclusivamente in compensazione		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0		FONDAZIONI BANCARIE		
353	Art. 77, c. 9, del DLgs n. 117/2017	Assoggettamento alla ritenuta agevolata di cui all'articolo 31 del DPR n. 601/1973, degli interessi, dei premi e di ogni altro provento prodotti dai titoli di solidarietà.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-1,0	-1,0	-1,0		PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETA'		
354	Art. 77, c. 10, del DLgs n. 117/2017	Credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro effettuate in favore degli enti del terzo settore dagli istituti di credito emittenti i titoli di solidarietà e commisurate all'ammontare nominale collocato di detti titoli di solidarietà utilizzabile esclusivamente in compensazione		A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	CREDITO D'IMPOSTA	-0,6	-0,6	-0,6		BANCHE E ASSICURAZIONI		
355	Art. 78 del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.	Assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con l'aliquota agevolata prevista dall'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 degli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso portali on line che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Effetti di trascurabile entità				PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETA'		
356	Art. 79, c. 2-bis), del DLgs n. 117/2017 (comma inserito dall'art. 24-ter, c. 3, DL n. 119/2018)	Non commercialità delle attività di cui all'art. 79, c. 1 qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.	IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	ESENZIONE	Non quantificabile				ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS		
357	Art. 79, c. 3 b-bis), del DLgs n. 117/2017 [lettera aggiunta dall'art. 1, c. 82, L. n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità delle agevolazioni (nel de minimis) vedi l'art. 1, c. 83, della L. n. 145/2018]	Non commercialità delle attività delle ex Ipb di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 (nel de minimis)	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile				ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS		
358	Art. 80 del DLgs n. 117/2017	Regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa da parte di enti del terzo settore che svolgono in via principale o prevalente attività non commerciali	IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	REGIME FORFETARIO	Stima ricompresa nella misura 367				ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS		
359	Art. 81 del D.Lgs. n. 117 del 2017.	"Social Bonus" - Credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in danaro effettuate da persone fisiche in favore di enti del Terzo settore.	IRPEF	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-5,1	-3,9	-3,9		PERSONE FISICHE		
360	Art. 81 del DLgs n. 117/2017	"Social bonus" - Credito d'imposta pari al 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, utilizzabile in compensazione.	IRES	A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-29,9	-29,9	-29,9		ENTI E SOCIETA'		

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
361	Art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 2017, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 105 del 2018	Regime di esenzione sugli atti di trasferimenti in favore degli enti del terzo settore	ALTRO	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	-5,0	-5,0	-5,0			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	
362	Art. 83, commi 1-4, del D.Lgs n. 117/2017; art. 27, comma 1 del D.Lgs. n. 105 del 2018; art. 24-ter, comma 4 del D.L. n. 119 del 2018	Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in denaro e in natura in favore degli enti del terzo settore	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-37,0	-37,0	-37,0			PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETA'	
363	Art. 83, comma 5, del D.Lgs n. 117/2017; art. 5-quater, comma 1 del D.L. n. 148 del 2017	Detrazioni per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	IRPEF/IRES	A REGIME	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 362					PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETA'	
364	Art. 84, c. 2 del D.Lgs n. 117/2017	Non concorrenza dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva o principale allo svolgimento di attività non commerciale	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Stima ricompresa nella misura 367					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	
365	Art. 85, c. 2 e 4 del D.Lgs n. 117/2017	Decommercializzazione di determinate attività effettuate dalle associazioni di promozione sociale (in de minimis)	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Stima ricompresa nella misura 367					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	
366	Art. 85, c. 7 del D.Lgs n. 117/2017	Non concorrenza dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva o principale allo svolgimento di attività non commerciale	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Stima ricompresa nella misura 367					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	
367	Art. 86 del D.Lgs n. 117/2017	Regime forfetario di determinazione del reddito per attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale	IRES	A REGIME (IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE CE)	REGIME FORFETARIO	-49,8	-28,5	-28,5			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	
368	Art. 1, c. 201-204, della L. n. 205/2017 (D.M. 29 novembre 2018)	Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nell'ambito dell'attività non commerciale, da attuarsi con decreto MLPS di concerto MEF		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-100,0	0,0	0,0			FONDAZIONI BANCARIE	
369	Art. 1, commi 13-16 della L. n. 145 del 2018	Imposta sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni		A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-17,1	-17,1	-17,1			PERSONE FISICHE	
370	Art. 19, comma 1 del D.L. n.124/2019	I premi attribuiti dalla lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
371	Art. 1, comma 629 della L. n. 160 del 2019	Inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 15 del TUIR. Rimodulazione detrazioni Irpef in base al reddito complessivo.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	43,5	24,9	24,9			PERSONE FISICHE	
372	Art. 150 del D.L. n. 34 del 2020	Inserimento del comma 2-bis all'art. 10 del TUIR. A partire dal 1° gennaio 2020 la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo art. 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.	IRPEF	A REGIME		0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI</b>												
373	Art. 8 D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR; art. 1, comma 313 della L. n. 296 del 2006; art. 1, comma 83 lettera b) e comma 88 della L. n. 244 del 2007	Deduzione dal reddito imponibile dei contributi versati alle forme di previdenza complementari italiane ed estere localizzate nei Paesi dell'UE e del SEE.	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-2.320,5	-2.320,5	-2.320,5	4.794.522,0	-484,0	PERSONE FISICHE	T
374	Art. 3, comma 2, art. 4, comma 4 e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04	Esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3,6	-3,6	-3,6			PERSONE FISICHE	T
375	Art. 52, comma 1, lett. d-bis, del TUIR	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Effetti di trascurabile entità			271		PERSONE FISICHE	T
376	art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413	Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
377	Art. 76, comma 1-bis, della L. n. 413 del 1991, introdotto dall'art. 55-quinquies del D.L. n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017	Applicazione della ritenuta del 5 per cento, a cura degli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento, sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
378	Imposta sulle assicurazioni Tariffa speciale Allegato B Legge n. 1216/61 Art.2	Impiegati dello Stato. Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
379	Art. 10, comma 2, TUIR; art. 30, commi 1 e 2 della L. n.342 del 2000; art. 21, comma 3, lettera a) della L. n. 252 del 2005	Deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione e deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-140,8	-140,8	-140,8	603.147	-233,4	PERSONE FISICHE	T
380	Art. 1, comma 219 della L. n. 205 del 2017	Esenzione IRPEF per le pensioni di reversibilità percepite dai familiari delle vittime dell'attentato terroristico a Dacca	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE	
381	Art. 1, comma 156 della L. n. 205 del 2017	Applicazione ai dipendenti pubblici delle disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni previste per la previdenza complementare nel settore privato.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Stima ricompresa nella misura 373					PERSONE FISICHE	
382	Articolo 2, comma 5-bis, DLGS n. 184 del 1997	Deduzione a favore dell'interessato ovvero detrazione a favore dei soggetti di cui l'interessato risulta essere a carico dei contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-1,2	-1,2	-1,2	2.514	-477,3	PERSONE FISICHE	T
<b>MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO</b>												
383	Art. 13, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014 convertito dalla L. n. 89 del 2014, sostituito dall'art. 1, comma 12, della L. n. 190 del 2014 e, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 132, della legge n. 205 del 2017; art. 3, comma 1 del D.L. n. 3 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 21; art. 128 del D.L. n. 34 del 2020.	Erogazione di un credito ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati di importo non superiore a 26.600 euro (Bonus 80 euro). L'art. 3, comma 1 del D.L. n. 3 del 2020 ha abrogato a partire dal 1° luglio 2020 il Bonus 80 euro. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.	IRPEF	2020	ALTRO	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	T
384	Art. 1, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020	Riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. La somma è d'importo pari a euro 600 per l'anno 2020 e ad euro 1.200 a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a euro 28.000.	IRPEF	A REGIME	ALTRO	-4.206,0	-4.206,0	-4.206,0	12.400.000	-339,2	PERSONE FISICHE	
385	Art. 2, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020	Riconoscimento di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati se il reddito complessivo è superiore a euro 28.000 ma non ad euro 40.000.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-276,0	0,5	0,0	3.500.000	-78,9	PERSONE FISICHE	
386	Art. 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015 introdotto dall'art. 1, comma 136 della L. n. 205 del 2017	Esenzione dall'IRPEF dell'indennità di fine rapporto erogata al lavoratore "ricollocato" entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	
387	Art. 1, commi da 182 a 189, della L. n. 208 del 2015, modificati dall'art. 1, comma 160, lett. a), b) e c), L. n. 232 del 2016. In attuazione del comma 188 è stato emanato il D.M. 25 marzo 2016. Successivamente, la lett. c) del comma 184-bis è stata modificata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 205 del 2017 e il comma 189 è stato sostituito dall'articolo 55, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017	Detassazione premi di produttività. Applicazione di una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme, fino ad un massimo di 3000 euro, corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato con limite reddituale di accesso al beneficio di 80.000 euro.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-579,7	-579,7	-579,7			PERSONE FISICHE	
388	Art.11, comma 4, del D.lgs n.252 del 2005 come modificato dall'art. 1, comma 168 della L.205 del 2017 e commi da 4-bis a 4-quinquies inseriti dal medesimo art. 1, comma 168	Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) erogata ai lavoratori pubblici e privati aderenti alla previdenza complementare che, in tutto o in parte, la richiedano, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La rendita integrativa anticipata è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari, nel massimo, al 15 per cento e, nel minimo, al 9 per cento, con un decalage dello 0,3 per cento annuo per ciascun anno di adesione al fondo pensione superiore al quindicesimo.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-10,4	-17,8	-17,8			PERSONE FISICHE	



**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
389	Art. 34, D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione dall'IRPEF: (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni commessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni commesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-3.401,2	-3.401,2	-3.401,2	3.654.877	-930,6	PERSONE FISICHE	T
390	Art. 1, comma 175, della L. n. 147 del 2013 coordinato con l'art. 1, comma 690, della L. n. 190 del 2014	Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 7.500 euro - frontalieri	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-33,5	-33,5	-33,5	15.921	-2.104,1	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
391	Legge 26 luglio 1975, n. 386 Accordo Italo Svizzero	La remunerazione che un lavoratore frontaliero (residente entro 20 KM dal confine svizzero) riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-338,7	-338,7	-338,7	58.813	-5.758,9	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
392	Art. 3 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti dalla stessa gestiti ai propri dipendenti	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-10,2	-10,2	-10,2			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
393	Art. 67, comma 1, lett. m) modificato dall'art. 1, comma 253 della L. n. 311 del 2004 e dall'art. 35, comma 5 del D.L. n. 207 del 2008; e Art.69, comma 2, TUIR, quest'ultimo modificato dall'Art.1, comma 367, della L. n. 205/2017	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche. La disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-540,2	-540,2	-540,2	592.249	-912,1	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
394	Art. 10, comma 1, lett. f), TUIR	Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	IRPEF	A REGIME	DEDUZIONE	-5,1	-5,1	-5,1			PERSONE FISICHE	T
395	Art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, come modificato dapprima dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2014 e come sostituito, da ultimo, dall' art. 1, comma 677, della L. n. 160 del 2019	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto nel limite di € 4.00 aumentato a 8,00 € nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, nonché le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-626,3	-626,3	-626,3	2.800.000,0	-223,7	PERSONE FISICHE	T
396	Art. 51, comma 2, lett. d), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
397	Art. 51, comma 2, lett. d-bis), del TUIR inserita dall' art. 1, comma 28, lett. b), della legge n. 205 del 2017	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-4,3	-4,3	-4,3			PERSONE FISICHE	
398	Art. 51, comma 2, lett. e), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili delle indennità e dei compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, nonché delle indennità, dei gettoni di presenza e degli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-69,2	-69,2	-69,2	52.131	-1.328	PERSONE FISICHE	T
399	Art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, sostituita dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 1, della L. n. 208 del 2015, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 162, L. n. 232 del 2016.	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità di disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti, categorie di dipendenti o familiari di cui all'art. 12 del TUIR per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del citato TUIR.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
400	Art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, sostituita, da ultimo, dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 2, della L. n. 208 del 2015	Non concorrono a formare il reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi commessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-43,1	-43,1	-43,1	186.606	-230,8	PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
401	Art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR inserita dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 3, della L. n. 208 del 2015	Non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,9	-0,9	-0,9	2.613	-353,4	PERSONE FISICHE	T
402	Art. 51, comma 2, lett. f-quater), del TUIR inserita dall'art. 1, comma 161, L. 11 dicembre 2016, n. 232	Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	
403	Art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR. Art. 1, comma 184-bis, lett. c) della L. n. 208 del 2015, modificata dall'art. 1, comma 161 della L. n. 205 del 2017.	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 2065,83	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
404	Art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
405	Art. 51, comma 2, lett. i), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
406	Art. 51, comma 3, del TUIR	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-103,5	-103,5	-103,5	2.139.114	-48,4	PERSONE FISICHE	T
407	Art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, art. 1, comma 632 della L. n. 160 del 2019	Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 si applica una percentuale variabile sul calcolo dei fringe benefit oggetto di tassazione. Fermo restando la modalità di calcolo basata sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACL, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, la percentuale da applicare a tale valore numerico ai fini della tassazione varia in funzione del grado di inquinamento del veicolo. Resta ferma l'applicazione della disciplina nel testo dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
408	Art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
409	Art. 51, comma 4, lett. c), del TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
410	Art. 51, comma 4, lett. c-bis), del TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
411	Art. 51, comma 5, del TUIR	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
412	Art. 51, comma 6, del TUIR, così come interpretato autenticamente dall'art. 7-quinquies, commi 1 e 2, D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016.	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
413	Art. 51, comma 7, del TUIR	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed € 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
414	Art. 51, comma 8, del TUIR, modificato dall'art. 1, comma 319, della L. n. 190 del 2014, autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 271, della legge n. 205 del 2017	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
415	Art. 51, comma 8-bis, del TUIR, così come autenticamente interpretato dall'art. 5, comma 5, della legge n. 88 del 2001	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali. La disposizione non è applicabile al reddito derivante dall'attività prestata per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi sulle navi battenti bandiera estera. Tale reddito continua a essere escluso dalla base imponibile fiscale.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE	T	
416	Art. 52, comma 1, lett. a-bis, del TUIR	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-87,3	-87,3	-87,3	52.764	-1.653,7	PERSONE FISICHE	T
417	Art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate a titolo di rimborso di spese ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione. Gli assegni vitalizi sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a tratte e effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata per ciascun periodo d'imposta.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-59,4	-59,4	-59,4	63.175	-939,7	PERSONE FISICHE	T
418	Art. 4 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-10,0	-10,0	-10,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
419	Art. 9, comma 2, della L. n. 53 del 1990	Gli onori corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
420	Art. 54-bis, comma 4, D.L. n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017	Esenzione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro occasionali per tali intendendosi quelle di importo non superiore complessivamente nell'anno a 5000 euro	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
421	Art. 24, comma 3-bis, del TUIR, inserito dall'art. 7, comma 1, della L. n. 161 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 954, lettera c), della L. n. 208 del 2015	Riconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali previste per i residenti in Italia ai soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e che non godono di analoghe agevolazioni nel Paese di residenza. Procedura di infrazione n. 2013/2027	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE/DEDUZIONI	-3,8	-3,8	-3,8	3.259	-1.175,2	PERSONE FISICHE	T
422	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle somministrazioni nelle mense aziendali, delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
423	Art. 2, comma 514, della legge n. 244/07; decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2008	Detrazione sulle indennità di fine rapporto di importo minimo	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-208,5	-208,5	-208,5	3.629.568	-57,5	PERSONE FISICHE	T
424	Art. 1, comma 9, della Legge n. 296/06	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR con blocco delle aliquote a quelle del 31 dicembre 2006	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-180,1	-180,1	-180,1	857.381	-210,0	PERSONE FISICHE	T
425	Art. 11 del D. Lgs. 47/2000 modificato dall'art. 1, comma 693, della L. n. 190 del 2014	Applicazione dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-207,6	-207,6	-207,6			PERSONE FISICHE	T
426	Art. 54-bis, comma 1, lett. c-bis) del D.L. n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, come introdotto dall'art. 1, comma 368 della L. n. 205 del 2017.	Le prestazioni di lavoro occasionale per attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, sono esenti da IRPEF qualora i compensi non siano di importo complessivo superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
427	Art. 1, comma 468 della L. n. 205 del 2017	Ai consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
428	Art. 1, comma 511 della L. n. 205 del 2017.	Esclusione dall'IRPEF dei proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-1,1	-1,1	-1,1			PERSONE FISICHE	T
429	Art. 41, comma 3, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23	In materia di cassa integrazione in deroga, le domande presentate ai sensi dell'art. 22, comma 4, Decreto-Legge n. 18/2020, sono esenti dall'imposta di bollo.	IMPOSTA DI BOLLO	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
430	Art. 45, comma 2 del D.Lgs n.95/2017; D.P.C.M. 12 aprile 2019.	Riduzione dell'IRPEF e relative addizionali sul trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia e Forze armate con reddito non superiore a 28.000 euro.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-47,2	-35,4	-34,4			PERSONE FISICHE	T
431	Art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019	Non imponibilità ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl destinata alla sottoscrizione di capitale sociale da parte del socio lavoratore di cooperativa.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,56	-0,56	-0,56			PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
432	Art. 66, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020	Detrazione, nella misura del 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro, per erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per finanziare interventi di contenimento dell'emergenza COVID-19	IRPEF	2020	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 228					PERSONE FISICHE/ENTI NON COMMERCIALI	
433	Art. 27, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: La norma riconosce per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
434	Art. 28, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
435	Art. 29, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
436	Art. 30, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori del settore agricolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
437	Art. 38, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori dello spettacolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
438	Art. 44, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; art. 78 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34	Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19: La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il reddito di ultima istanza" al fine di garantire, come misura di sostegno al reddito, un'indennità nel limite di spesa di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
439	Art. 96, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020	Indennità collaboratori sportivi: La norma prevede che l'indennità di 600 euro per il mese di marzo sia riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
440	Art. 84, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	

Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
441	Art. 84, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione riconosce ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
442	Art. 84, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione attribuisce ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del D.L. 18/2020 la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPL alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
443	Art. 84, comma 6 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPL, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPL, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
444	Art. 84, comma 7, del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per il mese di aprile 2020 a favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L. 18/2020).	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
445	Art. 84, comma 8, del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef (in presenza di specifiche condizioni soggettive) di una indennità pari a 600 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020, a favore di: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 114/1998 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
446	Art. 84, comma 10, del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del D.L. 18/2020. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
447	Art. 85 del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI</b>												
<b>MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>												
448	Art.8, comma 4, D.L. n. 70 del 2011.	Tassazione dei titoli per il finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi riduzione a metà della ritenuta	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-7,8	-7,8	-7,8			PERSONE FISICHE	T
449	Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98 e art.2, comma 12 della legge n. 203/08	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	ACCISA		RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-152,8	-152,8	-152,8			SOGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
450	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Art. 70 DL 1/2012 - D.M. 26/06/2012	ZFU per il sisma L' Aquila, agevolazione concessa nel de minimis.	IRPEF/IRES/IRAP/IMU	2026	REGIME SPECIALE	-1,0	-1,0	-1,0	419	-2.300,1	IMPRESE E SOCIETA'	T
451	Articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Art. 1 c. 603 – 604, L. n. 208/2015; DM 10/04/2013; DM 05/06/2017	ZFU Obiettivo Convergenza, Sulcis e Pelagie, nonché nuove ZFU non ricomprese nell'Obiettivo Convergenza (ZFU di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quarto Sant'Elena, Massa-Carrara) individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009	IRPEF/IRES/IRAP/IMU	2027	REGIME SPECIALE	-11,8	-11,8	-11,8	3.219	-3.660,3	IMPRESE E SOCIETA'	T
452	Art. 47 del DL n. 189/2016, convertito c.m. dalla L. n. 229/2016	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti commessi agli eventi sismici del Centro Italia (nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato - misura comunicata in esenzione alla Commissione europea)	IRPEF/IRES/IRAP	2021	ESCLUSIONE	Non quantificabile					IMPRESE E SOCIETA'	
453	Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 2016, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. g-bis), D.L. n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 45 del 2017, dall'art.45, comma 1, D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 736, lett.c), L. n. 205 del 2017; art. 1, comma 1, lettera b-bis) D.L. n. 55 del 2018; art. 1, comma 993 D.L. n. 145 del 2018	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi	IRPEF/IRES	2020	ESENZIONE	-1,5	1,1	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
454	Art. 46 del DL n. 50/2017 (convertito con L. n. 96/2017); Art. 1, c. 745-748, L. n. 205/2017; Art. 1, c. 759, L. n. 145/2018	ZFU SISMA CENTRO ITALIA: contributo sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese con sede principale o unità locale situata nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e 2017 in de minimis	IRPEF/IRES/IRAP/IMU	2020	REGIME SPECIALE	-67,6	0,0	0,0			IMPRESE E TITOLARI DI LAVORO AUTONOMO	
455	Art. 1, c. 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'art. 7-quater del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18; art. 12, c. 1, DL n. 50/2017; art. 1, c. 892, L. n. 205/2017; Art. 1, comma 319, L. n. 160/2019; Art. 199, comma 5 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per nuovi investimenti Mezzogiorno (concesso ai sensi del Reg. UE 651/2014) utilizzabile esclusivamente in compensazione		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
456	Art. 18-quater del DL n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017 (prorogato dall'art. 44 del DL n. 50/2017 al 31.12.2019 e prorogato dall'art. 1, comma 218, L. n. 160/2019 al 31.12.2020)	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI SISMA CENTRO ITALIA: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) nel rispetto dell'art. 108 del TFUE		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-200,0	-200,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
457	Art. 5, c. 2, del DL n. 91/2017; Art. 1, comma 316, lettera c), L. n. 160/2019	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI ZES: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle ZES del Mezzogiorno nel rispetto del Reg. UE 651/2014		2022	CREDITO D'IMPOSTA	-3,2	-3,2	-3,2	69	-46.649,7	IMPRESE E SOCIETA'	
458	Art. 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogato dall'art. 43, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Da ultimo prorogato dall'art. 15, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 28 febbraio 2020, n. 8	Esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2021 in esecuzione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	2021	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
459	Art. 3, c. 1, DL n. 109/2018	I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.	IRPEF/IRES	2020	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
460	Art. 3, c. 2, DL n. 109/2018	I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti commessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.	IRPEF/IRES/IRAP	2020	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
461	Articolo 25-octies, commi 1-6, del D.L. n. 119 del 2018. Art. 1 commi 573 e 574 della L. n. 160 del 2019, art. 129-bis D.L. n. 34 del 2020.	Determinazione agevolata del reddito e del valore della produzione netta per le persone fisiche e le imprese residenti a Campione d'Italia	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	DEDUZIONE	-10,5	-10,5	-10,5			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
462	Art. 20 del DL n. 32/2019	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle province Campobasso, Catania, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020.	IRPEF/IRES	2020	ESENZIONE	-1,9	1,3	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
463	Art. 9-ter del D.L. n.123/2019	Estensione dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 24-ter del TUIR anche a coloro che trasferiscono la residenza in uno dei comuni interessati da eventi sismici con popolazione non superiore a 3.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
464	Art 1, comma 313, L. n. 160/2019 che modifica l'art. 1, commi 61 e seguenti, L. n. 205/2017; (articolo 5 DL n. 91/2017)	Credito d'Imposta per investimenti ZLS: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS nel rispetto del Reg. UE 651/2014		2022	CREDITO D'IMPOSTA	-20,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	
465	Art. 1, commi da 574 a 576, L. n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. b), c), d), L. n. 34/2020	Riduzione al 50% delle imposte sui redditi di impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le imprese localizzate nel Comune di Campione d'Italia (in regime "de minimis"). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell'emergenza.	IRPEF/IRES/IRAP	2029	REGIME SPECIALE	-8,7	-8,1	-8,1			IMPRESE E SOCIETA'	
466	Art. 1, commi da 577 a 579, L. n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. e), f), g), L. n. 34/2020	Credito d'imposta per investimenti nel Comune di Campione d'Italia (da notificare ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE all'autorizzazione della Commissione europea). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell'emergenza.		2024	CREDITO D'IMPOSTA	Non quantificabile					IMPRESE E SOCIETA'	
<b>MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA</b>												
467	Art. 148, TUIR (il comma 3 è stato modificato dall'art. 89, c. 4, DLgs n. 117/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, dall'art. 1, c. 1022, L. n. 145/2018 e dall'art. 14, c. 1, DL n. 34/2019)	Non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi - con varie limitazioni sia soggettive che oggettive - in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
468	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente commesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
469	Art. 24-bis del TUIR introdotto dall'art. 1, commi da 152 a 159, L. 11 dicembre 2016, n. 232	Facoltà concessa alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e che non sono state residenti fiscalmente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, di optare, per un periodo non superiore a 15 anni, per l'applicazione sui redditi prodotti all'estero, a prescindere dall'importo degli stessi, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche forfetaria pari a 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta.	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile			226		PERSONE FISICHE	
470	Art. 1, commi 273 e 274 della L. n. 145 del 2018	Opzione per l'imposta sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte straniera che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno	IRPEF	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	
471	Art. 147, TUIR	Rinvio all'art 15, c. 1, lett. a), lett. g), lett.h), lett. b-bis, lett. i), lett. i-bis, lett. i-quater e lett. i-octies del Tuir	IRES	A REGIME	DETRAZIONE	-27,7	-27,7	-27,7	462	-59.919,8	ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
472	Art. 145, TUIR	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	IRES	A REGIME	REGIME FORFETARIO	-2,4	-2,4	-2,4	3.818	-616,6	ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
473	Art. 146 (rinvio all'art. 10, c. 1, lett.a), f) e g), TUIR	Deduzione dal reddito complessivo degli enti non commerciali dei canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, delle somme corrisposte ai chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali e dei contributi, donazioni e oblazioni a favore di organizzazioni non governative fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	IRES	A REGIME	DEDUZIONE	-1,0	-1,0	-1,0	838	-1.141,6	ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
474	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRES.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Effetti di trascurabile entità					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
475	Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
476	Art. 2 del D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
477	Art. 21-bis del DL n. 83/2015, come modificato dall'art. 1, comma 618, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208 (D.M. 23 dicembre 2015)	Credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (cd. incentivo fiscale alla "degiurisdizionalizzazione") utilizzabile in compensazione		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	-5,0	-5,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
478	Art. 74, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale monofase per i tabacchi lavorati	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
479	Art. 74, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale monofase per i fiammiferi	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
480	Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale monofase per il settore editoriale	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-161,9	-161,9	-161,9			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
481	Art. 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale monofase per le schede telefoniche	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
482	Art. 74-ter del DPR n. 633/72	Regime speciale per le agenzie di viaggio con detraibilità base da base	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
483	Art. 74-quater del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le attività spettacolistiche semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
484	Art. 40-bis del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995.	Regime speciale per le vendite all'asta applicazione dell'imposta sul margine	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
485	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquario e da collezione applicazione dell'imposta sul margine	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
486	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per le auto usate applicazione dell'imposta sul margine	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
487	Art. 2, secondo comma, n. 4, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni gratuite di beni di valore inferiore ad euro 50,00	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
488	Art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA dei contributi a fondo perduto	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
489	Art. 2, terzo comma, lett. m), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni relativi alle operazioni e concorsi a premi	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
490	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni gratuite di servizi di valore inferiore ad euro 50,00	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
491	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di diffusione di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
492	Art. 3, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni relative agli spettacoli rese ai possessori di titoli per l'accesso gratuito rilasciati dagli organizzatori nel limite massimo del 5 per cento di capienza del locale o da determinati enti nel limite stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T



**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missioni di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
493	Art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in presenza di determinate condizioni	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE	T	
494	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle mense e spacci militari	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE	T	
495	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA dei servizi di controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T	
496	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T	
497	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				STATO E ENTI PUBBLICI	T	
498	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE	T	
499	Art. 4, sesto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, da bar ed esercizi similari	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE	T	
500	Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T	
501	Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T	
502	Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/72	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T	
503	Art. 8-bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate alla demolizione	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				IMPRESE E SOCIETA'	T	
504	Art. 8-bis, lettera b), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				STATO E ENTI PUBBLICI	T	
505	Art. 9, n.6, del D.P.R. 633/72	Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				IMPRESE E SOCIETA'	T	
506	Art. 9, n. 8, del D.P.R. 633/72	Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile				IMPRESE E SOCIETA'	T	
507	Art. 10, primo comma, n. 5), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile				PERSONE FISICHE	T	
508	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile				ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T	
509	Art. 10, primo comma, n. 13), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5		PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T	
510	Art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	-34,0	-34,0	-34,0	5.819	PERSONE FISICHE	T	
511	Art. 10, primo comma, n. 27-quater), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle compagnie barracellari con pro rata di detraibilità a monte	IVA	A REGIME	ESENZIONE	-0,5	-0,5	-0,5		PERSONE FISICHE	T	
512	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)	IVA	A REGIME	ALTRO	-8,3	-8,3	-8,3	1.814	IMPRESE E SOCIETA'	T	
513	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autotrazione	IVA	A REGIME	ALTRO	-1,2	-1,2	-1,2	9.287	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T	
514	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	A REGIME	ALTRO	-8,0	-8,0	-8,0	37.205	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T	

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
515	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	A REGIME	ALTRO	Stima ricompresa nella misura 514					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
516	Art. 74, comma 5, decreto del DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	IVA	A REGIME	ALTRO	0,04	0,04	0,04			PERSONE FISICHE	T
517	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
518	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, esteso alle società sportive dilettantistiche che optano per il regime di favore di cui alla legge n. 398/1991 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
519	Art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011); Art. 1 legge n. 190/2014; art. 10, co.12 undecies D.L. n. 192/2014	Regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi). Per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I contribuenti sono esenti da Irap, non addebitano l'IVA sulle vendite e non hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi ordinari. Si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.	IRPEF/IVA/IRAP	2019 o fino compimento 35°anno di età del contribuente	REGIME SPECIALE	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
520	Art. 1, co. da 54 a 89, legge n. 190/2014; art. 1, co. 111-113, legge n. 208/2015; art. 1, commi 9-11, della legge n. 145 del 2018, modificato dall'art. 1, comma 692 della legge n. 160 del 2019	"Nuovo" regime forfettario agli effetti dell'Iva, dell'Irpef e dell'Irap di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15% per le persone fisiche con un limite di ricavi annui diversificati per settore. Estensione del regime ai soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro. Con l'articolo 1 della legge n. 160/2019 sono state reintrodotte alcune condizioni di accesso e cause di esclusione che rendono più stringente il regime.	IRPEF/IVA/IRAP	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-1.448,0	-1.488,0	-1.488,0	1.440.000	-1.033,3	SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
521	Articolo 5, comma 1, della legge n. 413/1991	Gli enti non commerciali che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento	IRPEF/IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	Effetti di trascurabile entità					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
522	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	-1,7	-1,7	-1,7	16.515		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
523	32bis del d.l. n.83/2012 (Art. 7 d.l. n. 185/2008)	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi, ma comunque non oltre un anno	IVA	A REGIME	REGIME SPECIALE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'	T
524	Art. 8 comma 1-bis del DL 351 del 25 settembre 2001.	Esclusione da IVA (assimilaz. a conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a fondi immobiliari chiusi di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
525	Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 138	Esclusione da IVA (assimilaz. a conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a SIQ e SINQ di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
526	art. 1, comma 126 della legge 28/12/2015 n. 208, che ha sostituito l'art. 26 del dPR n. 633/1972	Le note di variazione in diminuzione ai fini Iva in caso di assoggettamento a procedure concorsuali del debitore possono essere emesse solo in presenza di procedure rimaste infruttuose al fine di alleggerire il peso dell'anticipazione finanziaria dell'IVA	IVA	A REGIME	ALTRO	-340,0	-340,0	-340,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
527	Artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73	Per le operazioni concernenti il settore del credito è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-2.223,0	-2.223,0	-2.223,0			BANCHE E ASSICURAZIONI	T
528	Art. 1, comma 1, del DPR n. 131/1986	Riduz. imposta di registro all'1% per trasferim. abitazioni esenti da IVA nei confronti di società immobiliari	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-4,7	-4,7	-4,7	491		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
529	Art. 4 comma 1, lett a), n. 2) del DPR n. 131/1986	Imposta di registro in misura ridotta del 4% per atti di conferimento di fabbricati a destinazione commerciale e di aree su cui costruire detti fabbricati	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-3,3	-3,3	-3,3	163		IMPRESE E SOCIETA'	T
530	Art. 35, comma 10-ter del DL 223/2006	Imposte di registro e ipocastatali in misura fissa su riscatto dell'immobile concesso in leasing	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
531	Art. 16, comma 2, della Legge n. 1216/61	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-513,1	-513,1	-513,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
532	Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-22,5	-22,5	-22,5			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
533	Artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/90	Formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione e voltare eseguite nell'interesse dello Stato, ovvero relative ai trasferimenti a favore di regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-8,5	-8,5	-8,5			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
534	Nota sub punto 3 all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato, a norma dell'articolo 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie, individuate a norma dell'art. 7, comma	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	T
535	Tabella allegata al D.P.R. 131/1986	Imposta in misura fissa per la registrazione volontaria atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella per i quali la predetta registrazione viene volontariamente richiesta	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
536	Art. 1 del D.Lgs. n. 346/90	Esenzione delle liberalità indirette risultanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ESENZIONE	-1,0	-1,0	-1,0			PERSONE FISICHE	T
537	Art.25 del D.Lgs. n. 346/90	Riduzione di imposta per: successioni apertesi entro 5 anni da altre successioni; beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; fondi rustici devoluti al coniuge e parenti prossimi di valore non superiore a lire 200 milioni; immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti al coniuge e/o parenti prossimi; aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicate in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	A REGIME	ALTRO	-0,5	-0,5	-0,5			PERSONE FISICHE	T
538	D.lgs. N. 347 del 1990, Tariffa, art. 4	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami di impresa.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					IMPRES E SOCIETA'	T
539	D.lgs. N. 347 del 1990, Tariffa, art. 4	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
540	Art. 18 del D.P.R. n. 115/02	Esenzione dall'imposta di bollo 1. Gli atti e provvedimenti del processo penale; 2. Gli atti e provvedimenti del processo civile, e tributario, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, nonché delle pubblico impiego soggetti al contributo unificato; 3. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
541	Articolo 17, comma 2, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione da imposta di Bollo e ogni altra spesa tassa o diritto per documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-16,1	-16,1	-16,1			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
542	Articolo 17, comma 3, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione dall'imposta di registro per il verbale del procedimento di mediazione entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
543	Art. 13 commi 2 bis e 2 ter della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642	Estratti conto comunicazione relativi al deposito titoli, comunicazioni da banca a cliente sui cc postali e bancari	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
544	Tabella allegato B del DPR 642 del 1972 ( Atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo)	La tabella Individua gli atti esenti dall'imposta	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
545	Articolo 37 del DPR n. 445 del 2000	Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
546	Articolo 34 del DPR n. 445 del 2000	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
547	Articolo 32, comma 5 ter del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 122 del 2010	Misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
548	Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e successive integrazioni	Misure sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
549	Accordi internazionali ed accordi di sede	Misure soggette a specifiche condizioni	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
550	Articolo 47, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta ipotecaria, Tassa ipotecaria.	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richieste dal concessionario della riscossione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
551	Articolo 47bis, comma 1, del del DPR n. 602 del 1973 Imposta di registro.	Ai trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa ridotta pari a dieci euro	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
552	D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (cfr. art. 32 disp. att. c.p.p.)	Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
553	Art. 2, primo comma, della legge 1 dicembre 1981, n. 692	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
554	Art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (già contenuta nel D.L. n. 7 del 2007)	Esenzione da tributi per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
555	Art. 8, comma 4-bis, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2007, n. 40 (cfr. articolo 120-quater del D. Lgs. n. 385 del 1993)	Esenzione dalle imposte sostitutive di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed esenzione dalle imposte di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R. per le operazioni di portabilità del mutuo	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
556	Art. 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608	Misure concernenti le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonché successive cessioni gratuite	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
557	Art. 31, comma 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448	Esenzione per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti comunali di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
558	Art. 118, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267	Esenzione dalle imposte e tributi per i trasferimenti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'art. 113	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
559	Art. 8, comma 10, del DL 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112	Esenzione da imposte e tributi per le cessioni a favore di Infrastrutture spa, operazioni di finanziamento, provvedimenti, contratti, trasferimenti e formalità, ivi comprese le garanzie prestate, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
560	Art. 2, comma 6, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il relativo perfezionamento, nonché formalità connesse	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
561	Art 5, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	Esenzione da imposte e tributi per gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni, e formalità relative a operazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della CDP spa, ivi comprese le garanzie prestate	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
562	Art.1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
563	Articolo unico della legge 15 maggio 1954, n.228	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/erogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficenza	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
564	Art. 1 della legge 21 novembre 1967 n.1149 ( cfr. Titolo III Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni nella L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni)	Esenzione da diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
565	Artt. da 91 a 96 del Regolamento di conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	T
566	Art. 47 bis D.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (cfr. anche art. 18, co. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
567	Art.19 D. Lgs. 347 del 31/10/1990	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
568	Art.11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504	Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					STATO E ENTI PUBBLICI	T
569	Art. 66, comma 6-bis, del D.L.; 30.08.1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, 427	Misure a favore di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi - Atti costitutivi e modificativi; atti, documenti registri relativi alle operazioni previste dagli statuti.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
570	Art. 18, comma 1, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
571	Legge 25 gennaio 1994,n. 86, articolo 14bis ; decreto legge Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 9, comma 1 che rinvia all'articolo 7 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131	Imposta di registro in misura fissa in caso di registrazione per gli atti costitutivi dei fondi , il rimborso delle quote ed altre operazioni .	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
572	Articolo 8, comma 1 bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che rinvia all'articolo 4, comma 1, lettera a) n. 3 della Tariffa, parte Prima del DPR n. 131 del 1986; all'articolo 4 della Tariffa allegata al Dlgs	Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del Dlgs n. 58 del 1998 e dall'articolo 14 bis della legge n. 86 del 1994.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
573	Legge 381 del 1991	Esenzione da imposte di bollo , di registro, e dalle concessioni governative per gli atti costitutivi e modificativi e per gli atti di ammissione e recesso soci , di nomina e accettazione delle cariche sociali e per gli atti di variazione del capitale sociale che non abbiano obbligo di registrazione . ART. 7: esenzione dall'imposta per le successioni o donazioni a favore delle cooperative sociali e riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie e catastali dovute a seguito della stipula dei contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale (ONLUS)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
574	Dlgs 460 del 1997	Esenzione da imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative ( ONLUS)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	Non quantificabile					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
575	art. 1, comma 57 della legge n. 208 del 2015	Esenzione dalle imposte di registro,ipotecaria e catastale e bollo su atti e provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-9,8	-9,8	-9,8	1.933		STATO E ENTI PUBBLICI	
576	art. 32 del D.P.R. n. 601 del 1973 e art. 1, comma 58 della legge n. 208 del 2016	Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree da parte degli enti locali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	A REGIME	ESENZIONE	-0,9	-0,9	-0,9			STATO E ENTI PUBBLICI	
577	Art. 9-quater DL n. 457 del 1997	Riduzione aliquota allo 0,05 per cento (dal 7,5 per cento) per le navi immatricolate in Italia	ALTRO	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Non quantificabile					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
578	Art.7 della L. n. 448 del 2001. Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 997, della L. n. 205 del 2017. Art. 1, comma 998 della L. n. 205 del 2017.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1 gennaio 2018	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2018	REGIME SOSTITUTIVO	-58,0	-58,0	-58,0			PERSONE FISICHE	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
579	Art.7 della L. n. 448 del 2001. Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 997, della L. n. 205 del 2017. Art. 1, comma 998 della L. n. 205 del 2017. Art. 1, comma 1053 della L. n. 145 del 2018	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2019	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019	REGIME SOSTITUTIVO	Stima ricompresa nella misura 580					PERSONE FISICHE	T
580	Art.7 della L. n. 448 del 2001. Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 997, della L. n. 205 del 2017. Art. 1, comma 998 della L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 1053 della L. n. 145 del 2018. Art. 1, commi 693-694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	453,2	453,2	-146,9			PERSONE FISICHE	T
581	Art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	113,3	113,3	-37,0			PERSONE FISICHE	
582	Art. 1, c. 924-925, della L. n. 205/2017. Provv Ag E. 73203/2018 e Circ Ag E. 8/2018; (Art. 16 DL n. 34/2019)	Credito d'imposta esercenti impianti carburante (riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del de minimis) per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate.		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-34,6	-34,6	-34,6			IMPRESE	
583	Art. 2, c. 6-quinquies del DL-gs n. 127/2015 [comma aggiunto dall'art. 17, c. 1, lett. c), DL 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, successivamente, modificato dall'art. 1, c. 55, lett. a), b) e c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019].	Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE	
584	Art. 22, del DL n. 124/2019; Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 21 aprile 2020 e 29 aprile 2020	Credito d'imposta su pagamenti elettronici riconosciuto (nel rispetto del de minimis) in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ed utilizzabile in compensazione		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-2,8	-2,8	-2,8			IMPRESE E TITOLARI DI LAVORO AUTONOMO	
<b>MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT</b>												
585	Art. 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR introdotte dall'art. 1, comma 82, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 19 %, dei canoni e degli oneri accessori relativi a contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 8.000 euro annui; detrazione, nella misura del 19%, del costo di riscatto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali detrazioni spettano a giovani di età non superiore a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55.000 €. Gli importi sui quali sono calcolate le detrazioni sono dimezzati con riferimento ai giovani di età superiore a 35 anni.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	Effetti di trascurabile entità					PERSONE FISICHE	
586	Art. 15, comma 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-82,9	-82,9	-82,9	1.923.553	-43,1	PERSONE FISICHE	T
587	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	-2,1	-2,1	-2,1	21.365	-98,3	PERSONE FISICHE	T
588	Legge n. 398/91, art. 9-bis D.L. 417/91, art. 25 commi 1-bis e 2 della L. 133/99, art. 2 comma 31 L. 350/2003; Art. 1, co. 50, Legge n. 232/2016	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro	IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-28,3	-28,3	-28,3	59.545	-475,6	ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
589	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	-3,7	-3,7	-3,7	3.720	-1.006,3	SOGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	T
590	Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco le disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. n. 398/1991.	IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	Stima ricompresa nella misura 588					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T

**Tavola 1 – Spese fiscali erariali per missione di spesa**

SPESE FISCALI 2020												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo <sup>1</sup>	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
591	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n.133/99	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a)	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	Stima ricompresa nella misura 588					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
592	Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2005) e dell'imposta sulla pubblicità (art. 1, c. 128, L. 266/2005)	IRES	A REGIME	ESCLUSIONE	-5,0	-5,0	-5,0			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
593	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02	Ai dipendenti pubblici possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE	T
594	Art. 2, comma 31 della Legge n.350/03	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare	IRES	A REGIME	REGIME SPECIALE	Stima ricompresa nella misura 588					ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	T
595	Art. 1, c. 352, lett. a), della L. n. 205/2017 (D.P.C.M. 28 marzo 2018)	Credito d'imposta per l'ammodernamento impianti di calcio in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità (riconosciuto nel rispetto del de minimis) da attuare con DPCM di concerto MEF		A REGIME	CREDITO D'IMPOSTA	-4,0	-4,0	-4,0			IMPRESE	
596	Art. 1, c. 621-628, L. n. 145/2018; d.P.C.M. 30 aprile 2019; Art. 1, commi da 177 a 179, L. n. 160/2019	Credito d'imposta Sport-Bonus		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-8,8	-4,4	-4,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
597	Art. 5, comma 3, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef degli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, non fiscalmente residenti in Italia, in relazione alle prestazioni rese in occasione dei Giochi Olimpici	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
598	Art. 5, comma 6, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020	I redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare negli anni dal 2021 al 2023; limitatamente al 30% del loro ammontare negli anni dal 2024 al 2026	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	-0,79	-1,34	-3,64			PERSONE FISICHE	
599	Art. 98 del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 31: TURISMO</b>												
600	Art. 32, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (comma modificato dall'art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208) e D.M. 3 ottobre 2014	Marina resort: le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal MIT, sentito il MIBACT, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta con applicazione dell'aliquota IVA del 10% dal 1° gennaio 2016	IVA	A REGIME	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-10,7	-10,7	-10,7	74.423,0		PERSONE FISICHE	
601	Art. 176 del D.L. n.34/2020	Per il periodo d'imposta 2020, è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il beneficio è diversificato a seconda della composizione del nucleo familiare. Il credito è fruibile per il 20 per cento sotto forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e per l'80 per cento come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore presso il quale i servizi sono fruiti e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-733,8	314,5	0,0			PERSONE FISICHE	
602	Art. 181, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020.	IMPOSTA DI BOLLO	2020	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E CATEGORIE PARTICOLARI	

Notes:

1. Per i crediti d'imposta non viene indicato alcun tributo in quanto normalmente sono per legge utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Ne consegue che tali crediti possono essere fruiti a valere su tutti i tributi, non solo erariali e degli enti territoriali ma anche previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL), rientranti essenzialmente nell'ambito della delega dei versamenti unificati (mod. F24).

2. Gli effetti finanziari indicati sul triennio 2021-2023 per talune spese fiscali con scadenza 2019 o scadute in annualità precedenti sono correlati ad agevolazioni fruibili in un arco pluriennale, con conseguenti riflessi sul bilancio negli anni successivi a quello della scadenza.

**Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2019**

SPESE FISCALI INTRODOTTE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
<b>MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>											
103	Art. 1, commi 8 e 12-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017. Art. 1, comma 29, della legge n. 205 del 2017. Art. 1 D.L. n. 34 del 2019. Art. 50 decreto-legge n 34/2020	Proroga super ammortamento (maggiorazione del costo acquisto del 40% - 30% dal 2018 - ai fini della determinazione delle quote di ammortamento) con esclusione delle autovetture. Per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 la maggiorazione del costo di acquisto è pari al 30%. È stato differito dal 30/6/20 al 31/12/20 il termine per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato comunque accettato entro il 31/12/19 ed era stato pagato un acconto pari al 20%, al fine di ottenere il riconoscimento la maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019.	IRPEF/IRES	2019	DEDUZIONE	-202,1	-147,0	-147,0			IMPRESE E SOCIETA'
125	Articolo 9 del D.L. n. 34 del 2019	I maggiori o i minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che determinano svalutazioni del valore nominale di strumenti finanziari con determinate caratteristiche ovvero la loro conversione in azioni non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti emittenti (ATI)	IRES/IRAP	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
126	Articolo 11 del D.L. n. 34 del 2019	Le operazioni di aggregazione tra imprese sono agevolate: in particolare per fusioni e scissioni è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da con cambio, per i conferimenti di azienda è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto dalla conferitaria.	IRES/IRAP	2022	DEDUZIONE	-20,2	-25,5	-29,1			IMPRESE E SOCIETA'
127	Art. 53 bis, comma 1, D.L. 26.10.2019, n. 124, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157	Riduzione di aliquota al 5%, tabella A, parte II-bis, punto 1-quinquies), prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA A REGIME	-9,6	-9,6	-9,6			PERSONE FISICHE
128	Art. 53 bis, D.L. 26.10.2019, n. 124, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157	Riduzione di aliquota al 4%, Tabella A, parte II, punto 31), autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico.	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA A REGIME	-4,9	-4,9	-4,9			PERSONE FISICHE
129	Art. 1, commi da 185 a 197, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti in beni diversi da quelli elencati negli allegati A (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") e B (beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0") alla legge n. 232 del 2016 spetta anche agli esercenti arti e professioni.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-1.065,6	-1.332,0	-1.332,0			IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
137	Art. 1, comma 445, Legge 27 dicembre 2019, n. 160	In materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) agli atti di trasferimento o di garanzia sui beni immobili acquistati dalle società veicolo. Il beneficio fiscale si applica a condizione che la società veicolo acquirente dichiarerà, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto a soggetti che svolgono attività d'impresa.	IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	A REGIME	IMPOSTA IN MISURA FISSA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI



Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2019

SPESE FISCALI INTRODOTTE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
138	Articolo 1, commi 696-704, legge 160 del 2019	La disposizione consente alle imprese: a) la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, b) il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: - 12% per i beni ammortizzabili; - 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2021. È possibile l'affrancamento, anche parziale, della riserva di rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,0	-6,9	-6,9		IMPRESE E SOCIETA'	
140	Articolo 1, comma 690, della legge n. 160 del 2019	Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale: entro il 31 maggio 2020 gli imprenditori individuali potranno estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019, pagando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	RIDUZIONE DI IMPOSTA	5,1	-2,4	-3,1		IMPRESE	
141	Art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019	È introdotto un regime di determinazione forfetario del reddito d'impresa degli imprenditori florovivaistici derivante dall'attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del loro volume di affari. Il reddito si determina applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 5 per cento	IRES	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-4,1	-2,4	-2,4		IMPRESE	
142	Art. 1, comma 514, della legge n. 160 del 2019	All'attività oleoturistica, ai fini delle imposte dirette, si applicano le disposizioni sull'agriturismo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 413/1991, che prevedono la determinazione del reddito imponibile in base all'applicazione del coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva.	IRPEF	A REGIME	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,19	-1,28	-1,28		IMPRESE	
<b>MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO</b>											
150	Art. 49 del DL n. 34/2019; Art. 1, comma 300, L. n. 160/2019; Art. 12-bis, DL n. 23/2020; Art. 46-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (nel de minimis). Per l'anno 2020 il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica da COVID-19		2019 e 2020	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	0,0	0,0		IMPRESE E SOCIETA'	
<b>MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE</b>											
154	Art. 1, commi da 198 a 209, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-245,7	-245,7	-245,7		IMPRESE E SOCIETA'	

**Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2019**

SPESE FISCALI INTRODOTTE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
155	Art. 25, cc. 4-duodecies e ss DL n. 162/2019	Contributo, nella forma di credito d'imposta ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, per gli anni dal 2020 al 2023, finalizzato a promuovere le attività di ricerca scientifica e a favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche. Il contributo, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, è subordinato alla condizione che tali enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85% del personale in servizio.		2023	CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0			ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS
<b>MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
165	Art. 26-bis del DL n. 34/2019	Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE
166	Art. 26-ter del DL n. 34/2019	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
167	Articolo 1, comma 642, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	Esclusione dal pagamento dell'imposta di consumo sui manufatti con singolo impiego (MACSI) istituita dall'articolo 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1° gennaio 2021	IMPOSTA DI CONSUMO	A REGIME	ESCLUSIONE	-149,2	-258,0	-324,7			IMPRESE E SOCIETA'
168	Art. 1, commi da 653 a 658, L. n. 160/2019	Credito d'imposta in favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche per l'adeguamento tecnologico e la formazione (de minimis). Rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico l'individuazione delle disposizioni applicative.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-30,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
<b>MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO</b>											
190	Art.1, comma 118, della L. n. 160 del 2019	Credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.	IRPEF/IRES	2021	CREDITO D'IMPOSTA	-1,5	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
191	Art. 1, commi 219-224, della L. n. 160 del 2019	Detrazione, nella misura del 90%, delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B. Sono agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/IRES	2020	DETRAZIONE	-378,2	-236,4	-236,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

**Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2019**

SPESE FISCALI INTRODOTTE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
195	Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" come, da ultimo, modificato dall'art.1, comma 6, della L. n. 160 del 2019	Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF nonché dell'imposta di registro e di bollo, con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 10% nell'ipotesi di locazione a canone concordato	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-2.341,9	-2.479,4	-2.479,4	2.545.329	-920,1	PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE</b>											
227	Articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)	Esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate istituita dall'articolo 1, comma 661, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1° gennaio 2021	IMPOSTA DI CONSUMO	A REGIME	ESENZIONE	-17,5	-19,1	-19,1			IMPRESSE E SOCIETA'
<b>MISSIONE 22-23 : ISTRUZIONE SCOLASTICA - UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA</b>											
267	Art. 15, comma 1, lettera e-quater) del TUIR, inserita dall'art.1, comma 346, lettera a), della L. n. 160 del 2019	Detrazione, dall'anno 2021, delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione per lo studio e la pratica della musica. Sono detraibili le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	0,0	-28,7	-16,4			PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
347	Art. 1, commi 355-356, Legge 27 dicembre 2019, n. 160	L'ampliamento ad euro 8.000 della soglia reddituale, prevista dall'art. 1, co.132, Legge n.244/2007, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è esteso a quello del coniuge, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Ai fini della non convivenza, esteso anche ad altri soggetti non titolari di un reddito proprio, né di collaboratori domestici, colf e badanti.	ALTRO	A REGIME	ESENZIONE	-20,9	-20,9	-20,9			PERSONE FISICHE
370	Art. 19, comma 1 del D.L.n.124/2019	I premi attribuiti dalla lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
371	Art. 1, comma 629 della L. n. 160 del 2019	Inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 15 del TUIR. Rimodulazione detrazioni Irpef in base al reddito complessivo.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	43,5	24,9	24,9			PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO</b>											

Tavola 2 – Spese fiscali introdotte nell'anno 2019

SPESE FISCALI INTRODOTTE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
395	Art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, come modificato dapprima dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2014 e come sostituito, da ultimo, dall' art. 1, comma 677, della L. n. 160 del 2019	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto nel limite di € 4,00 aumentato a 8,00 € nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, nonché le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-626,3	-626,3	-626,3	2.800.000,0	-223,7	PERSONE FISICHE
407	Art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, art. 1, comma 632 della L. n. 160 del 2019	Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 si applica una percentuale variabile sul calcolo dei fringe benefit oggetto di tassazione. Fermo restando la modalità di calcolo basata sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, la percentuale da applicare a tale valore numerico ai fini della tassazione varia in funzione del grado di inquinamento del veicolo. Resta ferma l'applicazione della disciplina nel testo dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	Non quantificabile					PERSONE FISICHE
431	Art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019	Non imponibilità ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale da parte del socio lavoratore di cooperativa.	IRPEF	A REGIME	ESCLUSIONE	-0,56	-0,56	-0,56			PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>											
462	Art. 20 del DL n. 32/2019	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle province Campobasso, Catania, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020.	IRPEF/IRES	2020	ESENZIONE	-1,9	1,3	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

**Tavola 3 – Spese fiscali introdotte in anni precedenti MODIFICATE o PROROGATE nell'anno 2019**

SPESE FISCALI PROROGATE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
<b>MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
26	Art. 1, comma 44, Legge n. 232 del 2016 come, da ultimo, modificato dall'art.1, comma 183, lettere a) e b), della L. n. 160 del 2019	Per gli anni dal 2017 al 2020 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	-191,6	78,1	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
		Per l'anno 2021 i predetti redditi concorrono alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%.	IRPEF	2021	ESCLUSIONE	0,0	-106,5	43,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
<b>MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>											
118	Art. 1, c. 46-56, della L. n. 205/2017, prorogato con talune modifiche art. 1, c. 78-81, L. n. 145/2018 - DM 04/05/2018 - nonché dall'art. 1, commi da 210 a 217, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, riconosciuto nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 31) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MISE di concerto MEF e MLPS		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-150,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
<b>MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO</b>											
150	Art. 49 del DL n. 34/2019; Art. 1, comma 300, L. n. 160/2019; Art. 12-bis, DL n. 23/2020; Art. 46-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (nel de minimis). Per l'anno 2020 il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica da COVID-19		2019 e 2020	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
<b>MISSIONE 18: RICERCA E INNOVAZIONE</b>											
164	Art. 1, c. 1057-1064, L. n. 145/2018; Art. 12, c. 1, DL n. 162/2019;	Credito d'imposta incentivi rottamazione acquisto veicoli a due ruote non inquinanti		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-0,6	0,0	0,0	15	-39.434,6	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
<b>MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO</b>											
184	Art. 1 della Legge n. 449/97; proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009. Art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. b), n.1), della L. n. 160 del 2019 art. 119, commi 5 e 6 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997 o per l'acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e nei limiti indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, una detrazione nella misura del 110 per cento qualora tali interventi vengano effettuati congiuntamente a uno degli interventi previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali ultimi interventi, nonché per quelli indicati all'art. 16-bis, lettere a) e b) del TUIR, possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF	2020 e 2021	DETRAZIONE	-8.348,2	-8.409,1	-7.825,0			PERSONE FISICHE

**Tavola 3 – Spese fiscali introdotte in anni precedenti MODIFICATE o PROROGATE nell'anno 2019**

SPESE FISCALI PROROGATE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
188	Art. 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. b), n.2), della L. n. 160 del 2019	Detrazione, nella misura del 50 %, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 63/2013	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-489,3	-489,3	-489,3		PERSONE FISICHE	
192	L. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 349 - Art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010; Art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013 e modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. a), della L. n.160 del 2019. Art. 1, comma 88, della L. n. 208 del 2015, art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 55% e 65%, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative ("ecobonus"). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/IRES	2020 e 2021	DETRAZIONE	-2.856,7	-3.967,8	-3.786,9		PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
211	Art. 1, commi 12-15 della L. n. 205 del 2017, modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020	Detrazione per un importo pari al 36 per cento delle spese, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-13,0	-13,0	-13,0		PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>											
455	Art. 1, c. 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'art. 7-quater del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18; art. 12, c. 1, DL n. 50/2017; art. 1, c. 892, L. n. 205/2017; Art. 1, comma 319, L n. 160/2019; Art. 199, comma 5 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per nuovi investimenti Mezzogiorno (concesso ai sensi del Reg. UE 651/2014) utilizzabile esclusivamente in compensazione		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0		IMPRESE E SOCIETA'	
456	Art. 18-quater del DL n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017 (prorogato dall'art. 44 del DL n. 50/2017 al 31.12.2019 e prorogato dall'art. 1, comma 218, L n. 160/2019 al 31.12.2020)	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI SISMA CENTRO ITALIA: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) nel rispetto dell'art. 108 del TFUE		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-200,0	-200,0	0,0		IMPRESE E SOCIETA'	
457	Art. 5, c. 2, del DL n. 91/2017; Art. 1, comma 316, lettera c), L. n. 160/2019	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI ZES: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle ZES del Mezzogiorno nel rispetto del Reg. UE 651/2014		2022	CREDITO D'IMPOSTA	-3,2	-3,2	-3,2	69	-46.649,7	IMPRESE E SOCIETA'
<b>MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA</b>											

**Tavola 3 – Spese fiscali introdotte in anni precedenti MODIFICATE o PROROGATE nell'anno 2019**

SPESE FISCALI PROROGATE NELL'ANNO 2019											
N	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
580	Art.7 della L. n. 448 del 2001. Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 997, della L. n. 205 del 2017. Art. 1, comma 998 della L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 1053 della L. n. 145 del 2018. Art. 1, commi 693-694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	453,2	453,2	-146,9			PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT</b>											
596	Art. 1, c. 621-628, L. n. 145/2018; d.P.C.M. 30 aprile 2019; Art. 1, commi da 177 a 179, L. n. 160/2019	Credito d'imposta Sport-Bonus		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-8,8	-4,4	-4,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
<b>MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
50	Art. 129-bis, cc. 3-5 DL 34/2020	I commi sono volti a concedere, per una durata di sei anni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia.	ACCISA	2027	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-0,1	-0,1	-0,1			
<b>MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>											
83	Art. 29-bis D.L. n. 179 del 2012 introdotto dall'art. 38, comma 7 del D.L. n. 34 del 2020	Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 179 del 2012, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 82					PERSONE FISICHE
85	Art. 38, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020; comma 9-ter all'art. 4 del D.L. n. 3 del 2015.	Incentivi in «de minimis» all'investimento in PMI innovative. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La detrazione in esame spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede tale limite è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.	IRPEF	A REGIME	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 84					PERSONE FISICHE
109	Art. 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Agevolazione in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRPEF	A REGIME	ESENZIONE	-50,0	-88,1	-132,6	75.000,0	-666,7	PERSONE FISICHE
112	Art. 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali che investono nei piani di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRES	A REGIME	ESENZIONE	Stima ricompresa nella misura 109					SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
114	Art. 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Agevolazione a favore delle forme di previdenza complementare che investono nei piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	ESENZIONE	Stima ricompresa nella misura 109					PERSONE FISICHE
115	Art. 136-bis, D.L. n. 34/2020 – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole	La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi la possibilità di rivalutare i beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della legge n. 160 del 2019, senza assolvere le imposte sostitutive fino a concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo nel limite del 70% del loro ammontare. Tali perdite non potranno più essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,3	-2,7	-1,2			COOPERATIVE AGRICOLE
130	Art. 65, DL n. 18/2020	Credito d'imposta per botteghe e negozi pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, per immobili C/1.  Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.  I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.  La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE



**Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020**

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
131	Art. 26, commi 4-7, DL n. 34/2020	Nell'ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i commi 4-7 prevedono un Credito d'imposta per gli aumenti di capitale sociale pari al 20%, da calcolare su un investimento massimo di € 2 milioni. La misura cumulabile con quella di cui ai commi 8 e 9 è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TFUE.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-2.000,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
132	Art. 26, commi 8 e 9, DL n. 34/2020	Nell'ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i commi 8 e 9 prevedono un Credito d'imposta commisurato alle perdite della società pari al 50%. Possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 (e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12) anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La misura cumulabile con quella di cui ai commi 4-7 è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TFUE.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	Stima ricompresa nella misura 131					SOCIETA'
133	Art. 28, DL n. 34/2020	Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo. Il credito d'imposta, inoltre, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame rispettivamente nella misura del 20% (rispetto al 60%) e del 10% (rispetto al 30%). Il credito d'imposta può essere ceduto al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito. Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione, fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI, ENC
134	Art. 188 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali pari all'8% delle spese sostenute nel 2019. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 182-186, legge n. 350 del 2003, e nel relativo regolamento (Dpcm n. 318 del 2004). Il bonus non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e del decreto legislativo n. 70 del 2017).		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
135	Art. 190 DL n. 34/2020	Credito d'imposta del 30% in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, che acquisiscono servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività con riferimento alle spese sostenute nel 2020 in tale ambito (de minimis).		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
136	Art. 187 DL n. 34/2020	Relativamente al regime di forfettizzazione delle rese dei giornali, la disposizione prevede che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.	IVA	2020	regime di forfettizzazione delle rese dei giornali	0,0	0,0	0,0			IMPRESE
138	Art. 12-ter decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40. Articolo 1, commi 696-704, legge 160 del 2019	La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, co. 696 e seguenti della legge n. 160 del 2019, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/19, al 31/12/20 o al 31/12/21. I maggiori valori iscritti in bilancio per i beni immobili si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1/12/22, del 1/12/23 o del 1/12/24.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020, 2021 e 2022	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,0	-6,9	-6,9			IMPRESE E SOCIETA'

Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
139	Art. 6 – bis decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40	Società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir che operano nei settori alberghiero e termale possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19, sul modello della rivalutazione disciplinata dall'art. 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31/12/19 (2020 e 2021). Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020 e 2021	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-0,9	-2,6	-1,8		SOCIETA	
143	Art. 48-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.		2021	CREDITO D'IMPOSTA	-45,0	0,0	0,0		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
<b>MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE</b>											
156	Art. 244 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, per le imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, maggiorato (dal 12) al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese. La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 25.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-64,2	-64,2	-64,2		IMPRESE E SOCIETA'	
<b>MISSIONE 18: RICERCA E INNOVAZIONE</b>											
164	Art. 1, c. 1057-1064, L. n. 145/2018; Art. 12, c. 1, DL n. 162/2019; Art. 44-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta incentivi rottamazione acquisto veicoli a due ruote non inquinanti		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-0,6	0,0	0,0	15	-39.434,6	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
169	Art. 38-ter DL n. 34/2020	Credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".		2020 - 2021	CREDITO D'IMPOSTA	-7,0	0,0	0,0		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
170	Art. 44, DL n. 34/2020	Credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici (M1). Il contributo è cumulabile con l'ecobonus del comma 1031 della Legge n. 145/2018.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	Stima ricompresa nella misura 163				PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
<b>MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO</b>											
184	Art. 1 della Legge n. 449/97; proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009. Art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. b), n.1), della L. n. 160 del 2019 art. 119, commi 5 e 6 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997 o per l'acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e nei limiti indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, una detrazione nella misura del 110 per cento qualora tali interventi vengano effettuati congiuntamente a uno degli interventi previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali ultimi interventi, nonché per quelli indicati all'art. 16-bis, lettere a) e b) del TUIR, possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF	2020 e 2021	DETRAZIONE	-8.348,2	-8.409,1	-7.825,0		PERSONE FISICHE	

Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
185	Art. 119, comma 16-ter del D.L. n. 34 del 2020	All'installazione degli impianti fino a 200 kW appartenenti a comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 184				PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
186	Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013, inserito dalla legge di conversione n. 90 del 2013, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), della L. n. 232 del 2016 e dall'art. 46-quater, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017; art. 8 D.L. n. 34 del 2019, art. 119, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020	Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Nel caso di interventi che realizzano una riduzione del rischio sismico l'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 si applica anche ai fabbricati ricadenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	-795,2	-1.474,4	-1.454,9		PERSONE FISICHE	
187	Art. 119, comma 4-bis del D.L. n. 34 del 2020	Per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici spetta la medesima detrazione di cui al comma 4, art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, a condizione che i lavori siano eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.	IRPEF	2021	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 186				PERSONE FISICHE	
189	Art. 16-ter del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come introdotto dall'art. 1, comma 1039, della L. n. 145/2018, art. 119, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 50% delle spese sostenute e su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/IRES	2021	DETRAZIONE	-21,7	-46,2	-42,0		PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
192	L. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 349 - Art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010; Art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013 e modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. a), della L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 88, della L. n. 208 del 2015, art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020.	Detrazione, nella misura del 55% e 65%, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative ("ecobonus"). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/IRES	2020 e 2021	DETRAZIONE	-2.856,7	-3.967,8	-3.786,9		PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
196	Art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 3-nonies, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020	L'aliquota della cedolare secca ridotta al 10% si applica ai contratti stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L. n. 8 del 2020, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della L. n. 225 del 1992. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei predetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	A REGIME	REGIME SOSTITUTIVO	-3,48	-3,51	-3,51		PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE</b>											
228	Art. 66, DL n. 18/2020	Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	IRES/IRAP	2020	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-119,0	51,0	0,0		TUTTI I SOGGETTI	

Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
229	Art. 27, DL n. 23/2020	Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che: -il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette; -non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.	IMPOSTE DIRETTE E IVA	REGIME	NON CONCORRENZA FORMAZIONE REDDITO	0,0	0,0	0,0		IMPRESE	
230	Art. 120 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico pari al 60% dei costi (fino a € 80.000) sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l'acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione senza l'applicazione dei limiti (né speciale né generale). Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-2.000,0	0,0	0,0		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
231	Art. 124, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020.	Elenco di beni alle cui cessioni si applica l'esenzione dall'IVA con diritto a detrazione dell'IVA a monte - misura covid-19 fino al 31.12.2020 - Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; possido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. Alle cessioni di tali beni si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota IVA ridotta al 5%.	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-317,7	-317,7	-317,7		PERSONE FISICHE SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
232	Art. 125 DL 34/2020	Credito d'imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	0,0	0,0	0,0		SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	
233	Art. 12-quater legge n.40 del 5 giugno 2020 che ha modificato il comma 3 dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27	Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	IVA	2020	detrazione IVA- erogazione liberale beni donati	0,0	0,0	0,0		persone fisiche e persone giuridiche	
<b>MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
372	Art. 150 del D.L. n. 34 del 2020	Inserimento del comma 2-bis all'art. 10 del TUIR. A partire dal 1° gennaio 2020 la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo art. 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.	IRPEF	A REGIME		0,0	0,0	0,0		PERSONE FISICHE	
<b>MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO</b>											

**Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020**

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
384	Art. 1, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020	Riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. La somma è d'importo pari a euro 600 per l'anno 2020 e ad euro 1.200 a decorre dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a euro 28.000. La misura entra in vigore dal 1° luglio 2020	IRPEF	A REGIME	ALTRO	Non disponibile					PERSONE FISICHE
385	Art. 2, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020	Riconoscimento di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati se il reddito complessivo è superiore a euro 28.000 ma non ad euro 40.000.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-276,0	0,5	0,0	3.500.000	-78,9	PERSONE FISICHE
429	Art. 41, comma 3, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23	In materia di cassa integrazione in deroga, le domande presentate ai sensi dell'art. 22, comma 4, Decreto-Legge n. 18/2020, sono esenti dall'imposta di bollo.	IMPOSTA DI BOLLO	A REGIME	ESENZIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
432	Art. 66, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020	Detrazione, nella misura del 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro, per erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per finanziare interventi di contenimento dell'emergenza COVID-19	IRPEF	2020	DETRAZIONE	Stima ricompresa nella misura 228					PERSONE FISICHE/ENTI NON COMMERCIALI
433	Art. 27, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: La norma riconosce per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
434	Art. 28, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
435	Art. 29, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
436	Art. 30, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori del settore agricolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
437	Art. 38, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18	Indennità lavoratori dello spettacolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
438	Art. 44, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; art. 78 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34	Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19: La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il reddito di ultima istanza" al fine di garantire, come misura di sostegno al reddito, un'indennità nel limite di spesa di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE

**Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020**

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
439	Art. 96, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020	Indennità collaboratori sportivi: La norma prevede che l'indennità di 600 euro per il mese di marzo sia riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
440	Art. 84, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
441	Art. 84, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione riconosce ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
442	Art. 84, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione attribuisce ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del D.L. 18/2020 la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
443	Art. 84, comma 6 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
444	Art. 84, comma 7, del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per il mese di aprile 2020 a favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L. 18/2020).	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
445	Art. 84, comma 8, del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef (in presenza di specifiche condizioni soggettive) di una indennità pari a 600 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020, a favore di: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 114/1998 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
446	Art. 84, comma 10, del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del D.L. 18/2020. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
447	Art. 85 del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE

Tavola 4 – Spese fiscali introdotte nel primo semestre dell'anno 2020

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
<b>MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>											
461	Articolo 25-octies, commi 1-6, del D.L. n. 119 del 2018. Art. 1 commi 573 e 574 della L. n. 160 del 2019, art. 129-bis D.L. n. 34 del 2020.	Determinazione agevolata del reddito e del valore della produzione netta per le persone fisiche e le imprese residenti a Campione d'Italia	IRPEF/IRES/IRAP	A REGIME	DEDUZIONE	-10,5	-10,5	-10,5			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
465	Art. 1, commi da 574 a 576, L. n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. b), c), d), L. n. 34/2020	Riduzione al 50% delle imposte sui redditi di impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le imprese localizzate nel Comune di Campione d'Italia (in regime "de minimis"). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell'emergenza.	IRPEF/IRES/IRAP	2029	REGIME SPECIALE	-8,7	-8,1	-8,1			IMPRESE E SOCIETA'
466	Art. 1, commi da 577 a 579, L. n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. e), f), g), L. n. 34/2020	Credito d'imposta per investimenti nel Comune di Campione d'Italia (da notificare ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE all'autorizzazione della Commissione europea). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell'emergenza.		2024	CREDITO D'IMPOSTA	Non quantificabile					IMPRESE E SOCIETA'
<b>MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA</b>											
581	Art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	113,3	113,3	-37,0			PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT</b>											
597	Art. 5, comma 3, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef degli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, non fiscalmente residenti in Italia, in relazione alle prestazioni rese in occasione dei Giochi Olimpici	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE
598	Art. 5, comma 6, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020	I redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare negli anni dal 2021 al 2023; limitatamente al 30% del loro ammontare negli anni dal 2024 al 2026	IRPEF	2026	ESCLUSIONE	-0,79	-1,34	-3,64			PERSONE FISICHE
599	Art. 98 del D.L. n.34/2020	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE

**Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri**

SPESE FISCALI CESSATE NEL 2020 MA CON EFFETTI NEGLI ANNI SEGUENTI											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
<b>MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
15	Art. 1, comma 506, Legge 27 dicembre 2017, n. 205	Prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. Per il 2020 il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.184 del 23 luglio 2020, confermando le percentuali dello scorso anno.	IVA	2020	REGIME SPECIALE	-26,5	-26,5	-26,5			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
26	Art. 1, comma 44, Legge n. 232 del 2016 come, da ultimo, modificato dall'art.1, comma 183, lettere a) e b), della L. n. 160 del 2019	Per gli anni dal 2017 al 2020 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef	IRPEF	2020	ESCLUSIONE	-191,6	78,1	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
<b>MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>											
103	Art. 1, commi 8 e 12-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017. Art. 1, comma 29, della legge n. 205 del 2017. Art. 1 D.L. n. 34 del 2019. Art. 50 decreto-legge n 34/2020	Proroga super ammortamento (maggiorazione del costo acquisto del 40% - 30% dal 2018 - ai fini della determinazione delle quote di ammortamento) con esclusione delle autovetture. Per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 la maggiorazione del costo di acquisto è pari al 30%. È stato differito dal 30/6/20 al 31/12/20 il termine per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato comunque accettato entro il 31/12/19 ed era stato pagato un acconto pari al 20%, al fine di ottenere il riconoscimento la maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019.	IRPEF/IRES	2019	DEDUZIONE	-202,1	-147,0	-147,0			IMPRES E SOCIETA'
104	Art. 1, commi 9-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017. Art. 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017. Art. 1 commi 60-65 della legge n. 145 del 2018.	Proroga e ampliamento dell'iperammortamento (maggiorazione del 150% anziché del 40%) per taluni investimenti altamente tecnologici in chiave industria 4.0 e introduzione del super ammortamento (maggiorazione del 40%) per i relativi software applicativi interconnessi. Per gli investimenti effettuati nel 2019 la maggiorazione si applica nella misura del 170% - 100% e 50% a seconda dell'importo dell'investimento effettuato; per i relativi software applicativi interconnessi, è confermata la maggiorazione del 40%.	IRPEF/IRES	2019	DEDUZIONE	-809,6	-768,9	-606,6			IMPRES E SOCIETA'
115	Art. 136-bis, D.L. n. 34/2020 – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole	La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi la possibilità di rivalutare i beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della legge n. 160 del 2019, senza assolvere le imposte sostitutive fino a concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo nel limite del 70% del loro ammontare. Tali perdite non potranno più essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2019	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,3	-2,7	-1,2			COOPERATIVE AGRICOLE
118	Art. 1, c. 46-56, della L. n. 205/2017, prorogato con talune modifiche art. 1, c. 78-81, L. n. 145/2018 - DM 04/05/2018 - nonché dall'art. 1, commi da 210 a 217, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, riconosciuto nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 31) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MISE di concerto MEF e MLPS		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-150,0	0,0	0,0			IMPRES E SOCIETA'



**Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri**

SPESE FISCALI CESSATE NEL 2020 MA CON EFFETTI NEGLI ANNI SEGUENTI											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
119	Art. 1, c. 89-92, della L. n. 205/2017 - D.M. 23/04/2018	Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, concesso nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 18) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MISE di concerto MEF		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-30,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
124	Articolo 1, commi 940-948, legge 145 del 2018	Rivalutazione beni d'impresa. Le società di capitali e enti commerciali che non adoperano gli IAS, possono rivalutare: - i beni d'impresa; - le partecipazioni immobilizzate, ad esclusione degli immobili costituenti magazzino, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017 per il quale il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2018. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. La riserva da rivalutazione può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari al 10%. La rivalutazione si considera riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva: del 16% per i beni ammortizzabili; del 12% per i beni non ammortizzabili.	IRPEF/IRES	2019	RIDUZIONE DI IMPOSTA	-2,5	-8,4	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
127	Art. 53 bis, comma 1, D.L. 26.10.2019, n. 124, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157	Riduzione di aliquota al 5%, tabella A, parte II-bis, punto 1-quinquies), prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA A REGIME	-9,6	-9,6	-9,6			PERSONE FISICHE
128	Art. 53 bis, D.L. 26.10.2019, n. 124, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157	Riduzione di aliquota al 4%, Tabella A, parte II, punto 31), autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico.	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA A REGIME	-4,9	-4,9	-4,9			PERSONE FISICHE
129	Art. 1, commi da 185 a 197, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti in beni diversi da quelli elencati negli allegati A (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") e B (beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0") alla legge n. 232 del 2016 spetta anche agli esercenti arti e professioni.		2020	CREDITO DIMPOSTA	-1.065,6	-1.332,0	-1.332,0			IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
131	Art. 26, commi 4-7, DL n. 34/2020	Nell'ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i commi 4-7 prevedono un Credito d'imposta per gli aumenti di capitale sociale pari al 20%, da calcolare su un investimento massimo di € 2 milioni. La misura cumulabile con quella di cui ai commi 8 e 9 è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TFUE.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-2.000,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

**Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri**

SPESE FISCALI CESSATE NEL 2020 MA CON EFFETTI NEGLI ANNI SEGUENTI											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
140	Articolo 1, comma 690, della legge n. 160 del 2019	Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale: entro il 31 maggio 2020 gli imprenditori individuali potranno estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019, pagando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	RIDUZIONE DI IMPOSTA	5,1	-2,4	-3,1			IMPRESE
<b>MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO</b>											
150	Art. 49 del DL n. 34/2019; Art. 1, comma 300, L. n. 160/2019; Art. 12-bis, DL n. 23/2020; Art. 46-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (nel de minimis). Per l'anno 2020 il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica da COVID-19		2019 e 2020	CREDITO D'IMPOSTA	-5,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
<b>MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE</b>											
154	Art. 1, commi da 198 a 209, L. n. 160/2019	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-245,7	-245,7	-245,7			IMPRESE E SOCIETA'
156	Art. 244 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, per le imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, maggiorato (dal 12) al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese. La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 25.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-64,2	-64,2	-64,2			IMPRESE E SOCIETA'
<b>MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
161	Art. 1, c. 73-77, L. n. 145/2018	Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-1,0	0,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'
164	Art. 1, c. 1057-1064, L. n. 145/2018; Art. 12, c. 1, DL n. 162/2019; Art. 44-bis, DL n. 34/2020	Credito d'imposta incentivi rottamazione acquisto veicoli a due ruote non inquinanti		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-0,6	0,0	0,0	15	-39.434,6	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
168	Art. 1, commi da 653 a 658, L. n. 160/2019	Credito d'imposta in favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche per l'adeguamento tecnologico e la formazione (de minimis). Rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico l'individuazione delle disposizioni applicative.		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-30,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
<b>MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO</b>											
188	Art. 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. b), n.2), della L. n. 160 del 2019	Detrazione, nella misura del 50 %, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 63/2013	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-489,3	-489,3	-489,3			PERSONE FISICHE

**Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri**

SPESE FISCALI CESSATE NEL 2020 MA CON EFFETTI NEGLI ANNI SEGUENTI											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
191	Art. 1, commi 219-224, della L. n. 160 del 2019	Detrazione, nella misura del 90%, delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pittura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B. Sono agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.	IRPEF/IRES	2020	DETRAZIONE	-378,2	-236,4	-236,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
211	Art. 1, commi 12-15 della L. n. 205 del 2017, modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020	Detrazione per un importo pari al 36 per cento delle spese, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-13,0	-13,0	-13,0			PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE</b>											
228	Art. 66, DL n. 18/2020	Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	IRES/IRAP	2020	DETRAZIONE/DEDUZIONE	-119,0	51,0	0,0			TUTTI I SOGGETTI
230	Art. 120 DL n. 34/2020	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico pari al 60% dei costi (fino a € 80.000) sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l'acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione senza l'applicazione dei limiti (né speciale né generale). Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		2020	CREDITO DIMPOSTA	-2.000,0	0,0	0,0			SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI

**Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri**

SPESE FISCALI CESSATE NEL 2020 MA CON EFFETTI NEGLI ANNI SEGUENTI											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
231	Art. 124, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020.	Elenco di beni alle cui cessioni si applica l'esenzione dall'IVA con diritto a detrazione dell'IVA a monte - misura covid-19 fino al 31.12.2020 - Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.	IVA	2020	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	-317,7	-317,7	-317,7			PERSONE FISICHE SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI
<b>MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
368	Art. 1, c. 201-204, della L. n. 205/2017 (D.M. 29 novembre 2018)	Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nell'ambito dell'attività non commerciale, da attuarsi con decreto MLPS di concerto MEF		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-100,0	0,0	0,0			FONDAZIONI BANCARIE
<b>MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO</b>											
385	Art. 2, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020	Riconoscimento di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati se il reddito complessivo è superiore a euro 28.000 ma non ad euro 40.000.	IRPEF	2020	DETRAZIONE	-276,0	0,5	0,0	3.500.000	-78,9	PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>											
453	Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 2016, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. g-bis), D.L. n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 45 del 2017, dall'art.45, comma 1, D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 736, lett.c), L. n. 205 del 2017; art. 1, comma 1, lettera b-bis) D.L. n. 55 del 2018; art. 1, comma 993 D.L. n. 145 del 2018	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi	IRPEF/IRES	2020	ESENZIONE	-1,5	1,1	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
454	Art. 46 del DL n. 50/2017 (convertito con L. n. 96/2017); Art. 1, c. 745-748, L. n. 205/2017; Art. 1, c. 759, L. n. 145/2018	ZFU SISMA CENTRO ITALIA: contributo sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese con sede principale o unità locale situata nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e 2017 in de minimis	IRPEF/IRES/IRAP/IMU	2020	REGIME SPECIALE	-67,6	0,0	0,0			IMPRESE E TITOLARI DI LAVORO AUTONOMO
456	Art. 18-quater del DL n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017 (prorogato dall'art. 44 del DL n. 50/2017 al 31.12.2019 e prorogato dall'art. 1, comma 218, L. n. 160/2019 al 31.12.2020)	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI SISMA CENTRO ITALIA: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) nel rispetto dell'art. 108 del TFUE		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-200,0	-200,0	0,0			IMPRESE E SOCIETA'

**Tavola 5 – Spese fiscali erariali cessate con effetti finanziari a carico di bilanci futuri**

SPESE FISCALI CESSATE NEL 2020 MA CON EFFETTI NEGLI ANNI SEGUENTI											
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro) <sup>2</sup>			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2021	2022	2023			
462	Art. 20 del DL n. 32/2019	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle province Campobasso, Catania, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020.	IRPEF/IRES	2020	ESENZIONE	-1,9	1,3	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
<b>MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA</b>											
578	Art.7 della L. n. 448 del 2001. Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 997, della L. n. 205 del 2017. Art. 1, comma 998 della L. n. 205 del 2017.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1 gennaio 2018	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2018	REGIME SOSTITUTIVO	-58,0	-58,0	-58,0			PERSONE FISICHE
580	Art.7 della L. n. 448 del 2001. Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 997, della L. n. 205 del 2017. Art. 1, comma 998 della L. n. 205 del 2017. art. 1, comma 1053 della L. n. 145 del 2018. Art. 1, commi 693-694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	453,2	453,2	-146,9			PERSONE FISICHE
581	Art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	2020	REGIME SOSTITUTIVO	113,3	113,3	-37,0			PERSONE FISICHE
<b>MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT</b>											
596	Art. 1, c. 621-628, L. n. 145/2018; d.P.C.M. 30 aprile 2019; Art. 1, commi da 177 a 179, L. n. 160/2019	Credito d'imposta Sport-Bonus		2020	CREDITO D'IMPOSTA	-8,8	-4,4	-4,4			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Tavola 6– Spese fiscali locali

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
<b>IRAP</b>												
1	Art.11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06; Art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06; art. 1, co. 20, legge n. 190/2014; Art. 2, D.L. 24/1/2015, n. 4; Art. 1 co. 73 legge n. 208/2015; Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205	CUNEO FISCALE (effetti totali)	IRAP	a regime	Deduzione	-17.057,6	-17.057,6	-17.057,6			Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	T
		Deducibilità dei contributi assicurativi Inail, di cui al n. 1 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP		Deduzione	-264,4	-264,2	-264,4	1.460.000	-181,1		
		Deduzione forfetaria di 7.500 (+ 6.000) euro per ogni dipendente a tempo indeterminato, cui al n. 2 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP		Deduzione	-3.235,4	-3.235,4	-3.235,4	1.180.000	-2.741,9		
		Deduzione forfetaria di 15.000 (+ 6.000) euro per ogni dipendente a tempo indeterminato assunto nelle aree svantaggiate, di cui al n. 3 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP		Deduzione	-653,0	-653,0	-653,0	295.000	-2.213,6		
		Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali di cui al n. 4 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP		Deduzione	-3.131,0	-3.131,0	-3.131,0	1.171.000	-2.673,8		
		Deduzioni delle spese per apprendisti, disabili con contratto di formazione lavoro e/o addetti alla ricerca di cui al n. 5 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP		Deduzione	-754,8	-754,8	-754,8	327.000	-2.308,3		
		Deduzione pari a 1.850€ per ogni dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato fino ad un massimo di 5 dipendenti di cui al comma 4-bis1 dell'art. 11	IRAP		Deduzione	-14,0	-14,0	-14,0	266.000	-52,6		
		Deduzione ai fini IRAP del costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per i soggetti che incrementano il numero degli occupati rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (Art. 1, comma 132, L. 27 dicembre 2013, n. 147)	IRAP		Riduzione imponibile IRAP	-241,0	-241,0	-241,0	202.000,0	-1.193,1		
		Deduzione ai fini IRAP dell'intero costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (Art. 1, comma 20, L. 23 dicembre 2014, n. 190)	IRAP		Deduzione	-8.674,0	-8.674,0	-8.674,0	1.061.000	-8.175,3		
Deduzione ai fini Irap del 70 per cento del costo sostenuto per i dipendenti con contratto di lavoro stagionale (Art. 1, comma 73, L. 28 dicembre 2015, n. 208). Per l'anno 2018 la deduzione spetta nella misura del 100 per cento (Art. 1 comma 116, L. 27 dicembre 2017, n. 205)	IRAP	Deduzione	-90,0	-90,0	-90,0	23.000	-3.913,0					
2	Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Non concorrenza ai fini Irap degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le misure fiscali spettano per tre periodi di imposta	IRAP	2017	Esenzione IRAP	-1,2	-1,2	-1,2	339	-3.628,3	Soggetti che assumono docenti e ricercatori scientifici	T
3	Art. 40 del D.L. 78/10	Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno	IRAP	A regime (ma mai attuato)	Riduzione aliquota IRAP, nonché esenzioni, deduzioni e detrazioni ai fini IRAP	Effetti di trascurabile entità					Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP	T
4	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97; art.2, comma 1, della Legge n. 203/08	Aliquota agricoltura ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%	IRAP		Aliquota ridotta	-238,0	-238,0	-238,0	215.000	-1.107,0	Produttori agricoli titolari di reddito agrario	T
5	Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 446/1997	Deduzione forfetaria dalla base imponibile per i soggetti di minori dimensioni.	IRAP	A regime	Esclusione dal reddito	-1.026,0	-1.026,0	-1.026,0	2.545.709	-403,0	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	T

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
6	Art. 1, co. 70 legge n. 208/2015 - Artt. 3 e 45 D.lgs. N. 446/197	I produttori agricoli che fino al 2015 erano soggetti a Irap con aliquota all'1,9% sono esclusi dal tributo. I contribuenti che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15 non sono più soggetti passivi Irap sono: - chi esercita una attività agricola nei limiti di cui all'art. 52 del Tuir, le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8 del D.lgs. n. 227/2001; - le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n.601/1973. Si tratta delle cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivano dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalente dai soci).	IRAP	A regime dal 2016	Esenzione	-226,0	-226,0	-226,0	215.000	-1.051,2	Produttori agricoli titolari di reddito agrario e alcune cooperative che svolgono attività agricole	
7	Art. 82, co. 8, D.Lgs n. 117/2017	Riduzione o esenzione dell'IRAP nei confronti degli enti del terzo settore da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea - Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" ex art. 88 del D.lgs n. 117/2017)	IRAP	A regime	Riduzione aliquota IRAP o esenzione	-3,6	-3,6	-3,6	422	-8.530,8	Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali	
8	Articolo 25-octies, commi 1-6, del D.L. n. 119 del 2018	Determinazione agevolata del reddito e del valore della produzione netta per le imprese residenti a Campione d'Italia	IRAP	A regime	DEDUZIONE	Stima compresa nella voce 41 (Foglio erariali per missione)					IMPRESE	
9	Art. 24, commi 1-3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34	La misura prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento né del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020	IRAP	2019- 2020	Riduzione d'imposta	0,0	0,0	0,0			PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	
<b>IMU RIFORMATA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (Art. 1, commi 738 -783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)</b>												
10	Art. 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e, pertanto, non è soggetta a IMU.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-5.406,0	-5.406,0	-5.406,0			Titolare dell'abitazione principale e altri soggetti individuati dalla norma	T
11	Art. 1, comma 747, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione della base imponibile	-52,9	-52,9	-52,9			Persone fisiche/persone giuridiche	T
12	Art. 1, comma 747, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione della base imponibile	-33,2	-33,2	-33,2			Persone fisiche/persone giuridiche	T
13	Art. 1, comma 747, lett. c) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione della base imponibile	-31,5	-31,5	-31,5			Persone fisiche compreso il coniuge superstite con figli minori	

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
14	Art. 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione dell'aliquota di base, pari a 0,5 per cento, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze fino all'azzeramento. La lett.c), punti 1-5) del comma 748 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 elenca le altre fattispecie di immobili equiparati all'abitazione principale. I comuni hanno facoltà di equiparare all'abitazione principale gli immobili posseduti da disabili e anziani ricoverati in istituti di cura.	IMU	Norma a regime, solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' in continuità con la precedente disciplina	Riduzione dell'aliquota	-54,4 Si interpreta come la riduzione per il solo lusso dell'aliquota da 8,6 a 5	-54,4 Si interpreta come la riduzione per il solo lusso dell'aliquota da 8,6 a 5	-54,4 Si interpreta come la riduzione per il solo lusso dell'aliquota da 8,6 a 5			Soggetti individuabili dalla normativa sull'abitazione principale	T
15	Art. 1, comma 749 della legge 27 dicembre 2019, n.160	Detrazione di 200 euro elevanti dal comune fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa all'abitazione principale. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Detrazione dall'imposta	-7,7	-7,7	-7,7			Soggetti individuabili dalla normativa sull'abitazione principale	T
16	Art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione	-39,7	0,0	0,0			Persone fisiche/persone giuridiche	T
17	Art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n.160	A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.	IMU	A regime dal 2022	Esenzione	0,0	15,0	15,0			Persone fisiche/persone giuridiche	
18	Art. 1, comma 758, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-146 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione IAP per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui alla lettera d)	-146 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione IAP per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui alla lettera d)	-146 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione IAP per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui alla lettera d)			Persone fisiche/persone giuridiche	
19	Art. 1, comma 758, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-0,8	-0,8	-0,8			Persone fisiche/persone giuridiche	
20	Art. 1, comma 758, lett. c) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-2,8	-2,8	-2,8			Persone fisiche/persone giuridiche	
21	Art. 1, comma 758, lett. d) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-416 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015 (lettera a del comma)	-416 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015 (lettera a del comma)	-416 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015 (lettera a del comma)			Persone fisiche/persone giuridiche	



**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
22	Art. 1, comma 759, lett. a) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-881,0	-881,0	-881,0			Persone giuridiche	T
23	Art. 1, comma 759, lett. b) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (Stazioni per servizi di trasporto, Ponti comunali a pedaggio, Fabbricati e recinti chiusi per esigenze pubbliche Fortificazioni, Fari, semafori, torri per orologio, Fabbricati per esercizio di culti, Cimiteri)	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile per mancanza del moltiplicatore su cui calcolare l'imposta.					Persone fisiche/persone giuridiche	T
24	Art. 1, comma 759, lett. c) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601 del 1973	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile per mancanza di informazioni sulla base imponibile					Persone fisiche/persone giuridiche	T
25	Art. 1, comma 759, lett. d) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile per mancanza di informazioni sulla base imponibile					Santa Sede	T
26	Art. 1, comma 759, lett. e) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile per mancanza di informazioni sulla base imponibile					Soggetti che svolgono le attività indicate nella norma	T
27	Art. 1, comma 759, lett. f) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	Non quantificabile per mancanza di informazioni sulla base imponibile					Stati esteri e organizzazioni internazionali	T
28	Art. 1, comma 759, lett. g) legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art.7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett.i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art.91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-486,0	-486,0	-486,0			Persone giuridiche	T
29	Art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione del 25% dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dai comuni per gli immobili locati a canone concordato.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Riduzione	-87,1	-87,1	-87,1			Persone fisiche	
30	Art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Tali immobili sono considerati per legge abitazioni principali e quindi sottratti all'applicazione dell'IMU.	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	-0,3	-0,3	-0,3			I soggetti individuati dalla norma	
31	Art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.)	Esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1.	IMU	A regime dal 2017 e in continuità con la precedente disciplina dell'IMU	Esenzione	stima compresa nel punto precedente					Persone giuridiche	
32	Art. 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei	IMU	A regime, in continuità con la precedente disciplina	Esenzione	conferma esenzione esistente					Accademia dei Lincei	T
33	Art. 1, comma 21 legge n. 208 del 2015	Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E tramite stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati).	IMU	A regime dal 2016 e in continuità con la precedente disciplina	Regime di favore	-442,4	-442,4	-442,4			Persone fisiche/persone giuridiche	

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
34	Art. 14, comma 6-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che ha modificato il comma 3 dell'art. 8, del D. L. n. 74 del 2012; art. 1, comma 722, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Art. 9 vicies- quinquies del D. L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,	Esenzione IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto ingiugli totalmente o parzialmente.	IMU	A decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/persone giuridiche	T
35	Art. 48, comma 16, secondo periodo, del D. L. 17 ottobre 2016, n. 189, oovervito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229	Esenzione IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto ingiugli totalmente o parzialmente,	IMU	A decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 .	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/giuridiche	
36	Art. 1, commi da 578 a 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Esenzione IMU delle banchine e delle aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale adibite alle operazioni e ai servizi portuali, delle connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché dei depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, in quanto immobili da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati.	IMU	La misura ha effetto dal 1° gennaio 2020	Esenzione	-2,1	-2,1	-2,1			Persone fisiche/giuridiche e comunque gli intestatari catastali degli immobili, ovvero i loro concessionari	
37	Art. 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Esclusione per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, della parte del manufatto stesso che non è destinata ad uso abitativo e a servizi civili.	IMU	La misura retroagisce al 2013, avendo la norma carattere interpretativo	Riduzione della base imponibile	nessun effetto ascritto, norma di carattere interpretativo					Persone giuridiche	T
38	Art. 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Art. 9 vicies- quinquies del D. L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156	Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto ingiugli totalmente o parzialmente, a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ubicati nei comuni di Bastiglia, Bompoto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabricco, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggio, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.	IMU	A decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020	Esenzione	-12,2	0,0	0,0			Persone fisiche/Persone giuridiche	
39	Art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.	Abolizione della prima rata IMU per: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi	IMU	Prima rata anno 2020	Esclusione	0,0	0,0	0,0			Proprietari degli immobili che sono anche gestori delle attività ivi esercitate.	
<b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP</b>												
<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>												
40	Art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Esclusione dalla tassazione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare	TOSAP	a regime	Esclusione dal tributo	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	T
41	Art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni dello spettacolo viaggiante: le superfici sono calcolate in ragione del: 50% sino 1.000 mq; 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq; 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	T
42	Art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con tende: riduzione della tariffa ordinaria al 30%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
43	Art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili: riduzione della tariffa ordinaria al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
44	Art. 44, comma 6, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dall'ente locale: superficie eccedente i 9 mq calcolata in ragione del 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
45	Art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili a raso, con esposizione del cartello: riduzione della tariffa ordinaria fino al 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
46	Art. 44, comma 9, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili non utilizzabili: riduzione della tariffa ordinaria al 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
47	Art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburante: riduzione della tariffa fino al 30%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
48	Art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti indicati dalla norma di esenzione	T
49	Art. 49, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche	T
50	Art. 49, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche/fisiche	T
51	Art. 49, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche/fisiche	T
52	Art. 49, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario	T
53	Art. 49, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di aree cimiteriali	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario	T
54	Art. 49, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
55	Art. 3, comma 67, della legge n. 549 del 1995	Esenzione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
56	Art. 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per le occupazioni permanenti poste in essere dall'Accademia dei Lincei	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Accademia dei Lincei	
57	Art. 1, comma , comma 997 della legge 30 dicembre 2018, n.145	Esenzione dal pagamento della TOSAP per le attività con sede legale e operativa nei territori dei comuni ricadenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017	TOSAP	Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	Esenzione	Esenzione riferita agli anni 2019 e 2020					Attività commerciali svolte da persone fisiche e giuridiche	
58	Art. 181 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.	Esenzione dal pagamento della TOSAP per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico	TOSAP	1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020	Esenzione	Esenzione riferita all'anno 2020					Soggetti individuati dalla norma	
<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>												
59	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni: tariffa ridotta in misura compresa fra il 20% e il 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T
60	Art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque in aree pubbliche già occupate: determinazione della superficie con riferimento alla sola parte delle tende sporgente dall'area già occupata dai banchi	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
61	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffe ridotte al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T	
62	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con installazioni dello spettacolo viaggiante: tariffe ridotte all'80%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile				esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	T	
63	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni per l'installazione di cavi e condutture, realizzate dai soggetti di cui all'art. 46: tariffe ridotte al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T	
64	Art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffe ridotte dell'80%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T	
65	Art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore a un mese o con carattere ricorrente: riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	T	
66	Art. 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per le occupazioni temporanee poste in essere dall'Accademia dei Lincei	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Accademia dei Lincei		
67	Art. 1, comma , comma 997 della legge 30 dicembre 2018, n.145	Esenzione dal pagamento della TOSAP per le attività con sede legale e operativa nei territori dei comuni ricadenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017	TOSAP	Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	Esenzione	Non quantificabile				Attività commerciali svolte da persone fisiche e giuridiche		
68	Art. 181 D. L. 19 maggio 2020, n. 34.	Esenzione dal pagamento della TOSAP per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico	TOSAP	1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020	Esenzione	Esenzione riferita all'anno 2020				Soggetti individuati dalla norma		
69	Art. 181, comma 1-bis, del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.	Esenzione dal pagamento della TOSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D. L. gs. 31 marzo 1998, n.114.	TOSAP	1° marzo 2020 al 30 aprile 2020	Esenzione	Esenzione riferita all'anno 2021				Soggetti individuati dalla norma		
<b>TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (dal 1° gennaio 2014)</b>												
70	Art. 1, comma 656 della legge n. 147 del 2013	Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.	TARI	dal 1° gennaio 2014 a regime	Riduzione taxa	Non quantificabile				Persone fisiche/persone giuridiche	T	
71	Art. 1, comma 657 della legge n. 147 del 2013	Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.	TARI	dal 1° gennaio 2014 a regime	Riduzione taxa	Non quantificabile				Persone fisiche/persone giuridiche	T	
72	Art. 9-bis, comma 2 del D. L. 28 marzo 2014, n. 47	Riduzione di due terzi per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	TARI	dal 2015 a regime	Riduzione taxa	Non quantificabile				Soggetti residenti all'estero individuati dalla norma		
73	Comma 19-bis dell'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221	Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani dalle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.	TARI	dal 2 febbraio 2016 a regime	Riduzione taxa	Non quantificabile				Persone giuridiche		

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
74	Art. 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei	TARI	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Accademia dei Lincei		
<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>												
75	Art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993	Esclusione della pubblicità inferiore 300 cm quadrati	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esclusione dal tributo	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
76	Art. 16, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
77	Art. 16, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	Imposta sulla pubblicità	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
78	Art. 16, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
79	Art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
80	Art. 17, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
81	Art. 17, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
82	Art. 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
83	Art. 17, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
84	Art. 17, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
85	Art. 17, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
86	Art. 17, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	
87	Art. 17, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T	

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
88	Art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 507 del 1993	Indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T
89	Art. 13, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 507 del 1993	L'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	T
90	Art. 1, comma 128, della legge n. 266 del 2005	Pubblicità rivolta all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					società sportive dilettantistiche	T
91	Art. 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
92	Art. 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
93	Art. 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
94	Art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
95	Art. 20, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli annunci mortuari	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
96	Art. 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
97	Art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
98	Art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
99	Art. 21, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
100	Art. 21, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
101	Art. 21, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
102	Art. 21, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	T
103	Art. 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per l'Accademia dei Lincei	Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Accademia dei Lincei	

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
104	Art. 1, comma , comma 997 della legge 30 dicembre 2018, n.145	Esenzione dal pagamento dell'ICP per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi con sede legale e operativa nei territori dei comuni ricadenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.	ICP	Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	Esenzione	Non quantificabile					Attività commerciali e di produzione di beni o servizi svolte da persone fisiche e giuridiche	
<b>CANONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI - CIMP</b>												
105	Art. 62, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997	Tariffa relativa ai mezzi pubblicitari installati su beni privati inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici	CANONE	a regime	Riduzione del carico tributario per esposizioni pubblicitarie indicate dalla norma	Non quantificabile					Soggetti che utilizzano mezzi pubblicitari su beni privati	T
106	Art. 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per l'Accademia dei Lincei	CANONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile					Accademia dei Lincei	
107	Art. 1, comma , comma 997 della legge 30 dicembre 2018, n.145	Esenzione dal pagamento dell'ICP per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi con sede legale e operativa nei territori dei comuni ricadenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.	ICP	Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	Esenzione	Esenzione riferita agli anni 2019 e 2020					Attività commerciali e di produzione di beni o servizi svolte da persone fisiche e giuridiche	
<b>CANONE PATRIMONIALE (Istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ) Si applica dall'1.1.2021</b>												
108	Art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione a un quarto della tariffa standard per le occupazioni del sottosuolo della tariffa standard di cui al comma 826.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Riduzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.					Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	
109	Art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Riduzione di almeno il 50 per cento della tariffa standard di cui al comma 826 relativa al canone per l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Riduzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.					Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	
110	Art. 1, comma 833, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.					Soggetti indicati dalla norma di esenzione	
111	Art. 1, comma 833, lett b) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.					Persone giuridiche	
112	Art. 1, comma 833, lett.c) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.					Persone giuridiche/fisiche	
113	Art. 1, comma 833, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.					Concessionario	
114	Art. 1, comma 833, lett. e) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni di aree cimiteriali	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.					Concessionario	

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
115	Art. 1, comma 833, lett. f) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Esenzione per le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Concessionario		
116	Art. 1, comma 833, lett. g) della legge 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma		
117	Art. 1, comma 833, lett. h) della legge 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma		
118	Art. 1, comma 833, lett. i) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma		
119	Art. 1, comma 833, lett. l) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma		
120	Art. 1, comma 833, lett. m) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti stabiliti nei punti 1), 2) e 3) della disposizione.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma		
121	Art. 1, comma 833, lett. n) della legge 27 dicembre 2019, n.160	Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma		
122	Art. 1, comma 833, lett. o) della legge 27 dicembre 2019, n.160	I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Esercenti le attività riguardanti lo spettacolo		
123	Art. 1, comma 833, lett. p) della legge 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Società sportive dilettantistiche		
124	Art. 1, comma 833, lett. q) della legge 27 dicembre 2019, n.160	La pubblicità inerente l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma		
125	Art. 1, comma 833, lett. r) della legge 27 dicembre 2019, n.160	I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Concessionario o occupante abusivo o di fatto		
126	Art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n.160	Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.	CANONE PATRIMONIALE	Dal 1° gennaio 2021 a regime	Esenzione	Non valutabile. Si evidenzia che il canone patrimoniale deve essere ancora disciplinato dai singoli enti.				Concessionario o occupante abusivo o di fatto		
<b>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - IPT</b>												
127	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	Gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale.	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Riduzione ad un quarto	-0,1	-0,1	-0,1		Persone fisiche/giuridiche	T	
128	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	I rimorchi destinati a servire i veicoli per uso speciale, semprechè non siano adatti al trasporto di cose	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Riduzione ad un quarto	Non quantificabile				Persone fisiche/giuridiche	T	
129	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	I rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Riduzione ad un quarto	Non quantificabile				Persone fisiche	T	
130	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	-145,3	-145,3	-145,3		Persone fisiche/giuridiche	T	



Tavola 6– Spese fiscali locali

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
131	Art. 8, comma 4, della legge n. 449 del 1997 e art. 1, comma 3, del D.M. n. 435 del 1998	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	-8,3	-8,3	-8,3			Soggetti indicati dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli, anche se prodotti in serie, sono stati adattati in funzione delle limitazioni delle loro capacità motorie	T
132	Art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Stima ricompresa alla misura n. 130					Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo; gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da patologie	T
133	Art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 e art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Stima ricompresa alla misura n. 130					Familiare cui il disabile è fiscalmente a carico, intestatario del veicolo; cointestatario del veicolo con un altro soggetto non portatore di handicap	T
134	D.M. n. 435 del 1998	Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	-6,1	-6,1	-6,1			Persone fisiche/giuridiche	T
135	Art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973	Atti relativi a finanziamenti medio lungo termine	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
136	Art. 19 della legge n. 74 del 1987	Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche	T
137	Art. 8 della legge n. 266 del 1991	Formalità relative ad eredità, donazioni o legato a favore delle associazioni di volontariato	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	-0,4 La stima riguarda i veicoli posseduti da ONG, Onlus e protezione civile	-0,4 La stima riguarda i veicoli posseduti da ONG, Onlus e protezione civile	-0,4 La stima riguarda i veicoli posseduti da ONG, Onlus e protezione civile			Persone fisiche/giuridiche	T
138	Art. 46 della legge n. 374 del 1991	Atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di 1.032,91 euro	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
139	Art. 118 del D. Lgs. n. 267 del 2000	Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche	T
140	Art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000	Atti relativi ai veicoli trentennali ed ai veicoli costruiti da almeno 20 anni di particolare interesse storico e collezionistico	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Determinazione forfettaria	-11,4	-11,4	-11,4			Persone fisiche/giuridiche	T

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
141	Art. 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. che conferma la disposizione di esenzione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 per tutti i tributi locali vigenti dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.	Esenzione per l'imposta dovuta dall'Accademia dei Lincei	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	A regime	Esenzione	Non quantificabile				Accademia dei Lincei		
<b>TASSE AUTOMOBILISTICHE</b>												
142	art. 8, sesto comma del DPR n. 39 del 1953, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 della legge n. 122 del 2016.	Il veicolo da turismo, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia	TASSE AUTO	Dal 2016 a regime	Esenzione per il periodo del corso di studi	Non quantificabile				Persone fisiche		
143	art. 17, comma 1, lett. a) del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	-0,5	-0,5	-0,5		Stato	T	
144	art. 17, comma 1, lett. b) del DPR n. 39 del 1953	I veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (20), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Stato	T	
145	art. 17, comma 1, lett. c) del DPR n. 39 del 1953	Gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile				soggetti concessionari proprietari dei veicoli	T	
146	art. 17, comma 1, lett. d) del DPR n. 39 del 1953	Gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile				soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	T	
147	art. 17, comma 1, lett. f) del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	-0,4	-0,4	-0,4		soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	T	
148	art. 17, comma 1, lett. f-bis) del DPR n. 39 del 1953	Motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	-70,3	-70,3	-70,3		Persone fisiche	T	
149	art. 17, comma 1, lett. h) del DPR n. 39 del 1953	I velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare la possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile				Persone fisiche	T	
150	art. 18 del DPR n. 39 del 1953	Le autovetture e i motocicli, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero	TASSE AUTO	a regime	Esenzione trimestrale	Non quantificabile				Persone fisiche	T	
151	art. 20, comma 1 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo	TASSE AUTO	a regime	Esenzione quinquennale	-1,8	-1,8	-1,8		Persone fisiche/giuridiche	T	
152	art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche e dei generi di monopolio sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	Non quantificabile				Persone fisiche/giuridiche	T	
153	art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto delle immondizie e spazzature e i carri-botte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	Non quantificabile				Persone fisiche/giuridiche	T	

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
154	art. 63, comma 1, della legge n. 342 del 2000	Veicoli e motoveicoli ultratrentenni esclusi quelli adibiti ad uso professionale	TASSE AUTO	a regime	Esenzione (importo fisso qualora il veicolo sia utilizzato per la circolazione su strada)	-20,4	-20,4	-20,4			Persone fisiche/giuridiche	T
155	art. 63, comma 1-bis, della legge n. 342 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1048 della legge 145 del 2018.	autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione	TASSE AUTO	a regime	Riduzione del 50 per cento dell'importo della tassa automobilistica	-2,05	-2,05	-2,05			Persone giuridiche/fisiche	
156	art. 17, comma 5, lett. a) della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	-11,2	-11,2	-11,2			Persone fisiche/giuridiche	T
157	art. 17, comma 5, lett. b), della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	-0,4	-0,4	-0,4			Persone fisiche/giuridiche	T
158	art. 8, comma 7, della legge n. 449 del 1997	Motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	-60,5	-60,5	-60,5			Persone fisiche	T
159	art. 30, comma 7 della legge n. 388 del 2000	Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da plurimputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche	T
160	art. 5, comma 44 del D.L. n. 953 del 1982	Per i veicoli consegnati (a seguito di vendita -minivoltura o di procura speciale), per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	-148,0	-148,0	-148,0			imprese aventi ad oggetto il commercio degli autoveicoli	T
161	tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture destinate al noleggio da rimessa	TASSE AUTO	a regime	Riduzione del 50 %	Non quantificabile					soggetti svolgenti dette attività	T
162	tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture destinate al servizio pubblico da piazza	TASSE AUTO	a regime	Riduzione ad un quarto	-3,1	-3,1	-3,1			soggetti svolgenti dette attività	T
163	tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture adibite a scuola guida	TASSE AUTO	a regime	Riduzione del 40 %	-0,1	-0,1	-0,1			soggetti svolgenti dette attività	T
164	tariffa D) del DPR n. 39 del 1953	Autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico su linea	TASSE AUTO	a regime	Riduzione di un terzo	Non quantificabile					soggetti svolgenti dette attività	T
165	Art. 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3 D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
166	Art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento della tassa in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TASSE AUTO	a regime	Riduzione tassa	Non valutabile trattandosi di una facoltà per gli enti					Persone fisiche/giuridiche	
<b>TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI</b>												
167	Art. 3, comma 40, legge n. 549 del 1995.	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.	TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI	a regime	Riduzione della tariffa	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
168	Art. 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3 D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
169	Art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento del tributo in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI	a regime	Riduzione tributo	Non valutabile trattandosi di una facoltà per gli enti					Persone fisiche/giuridiche	
<b>TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO</b>												
170	Art. 3, comma 22, legge n. 549 del 1995.	Le regioni concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.	TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO	a regime	Esenzione o riduzione	Non quantificabile					Studenti	T
171	Art. 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3 D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
172	Art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento della tassa in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO	a regime	Riduzione tassa	Non quantificabile					Studenti	
<b>TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI</b>												
173	Art. 3, comma 8, della Legge n. 281 del 1970 e Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641 del 1972	Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
174	Art. 3, comma 8, della Legge n. 281 del 1970 e Art. 13-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 641 del 1972	Sono esenti dalle tasse sulle concessioni gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
175	Art. 17, comma 2, legge 16 dicembre 1985, n. 752	La tassa di concessione regionale annuale per la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o da essi condotti né ai raccoglitori consorziati che esercitano la raccolta sui fondi appartenenti al consorzio	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
176	Art. 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3 D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
177	Art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento della tassa in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	TASSE CONCESSIONE REGIONALE	a regime	Riduzione tassa	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	
<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI CIVILI</b>												
178	Art. 91, comma 2, della Legge n. 342 del 2000	Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.	IRESA	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
179	Art. 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 3 D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1949, n. 359	L'Accademia Nazionale dei Lincei è esente da tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti	IRESA	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	T
180	Art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34	Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento dell'imposta in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	IRESA	a regime	Riduzione imposta	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	
181	Art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.	La disposizione in esame prevede che non sia dovuto il versamento della prima rata IMU relativa all'anno 2020, concernente sia la quota riservata allo Stato sia quella spettante ai comuni, per gli immobili rientranti nel gruppo catastale D in cui viene svolta l'attività attinente al settore turistico, compresi gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	IMU	2020	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/giuridiche	

**Tavola 6– Spese fiscali locali**

SPESE FISCALI LOCALI												
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	In vigore da più di 5 anni
						2021	2022	2023				
183	Art. 181, comma 1 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.	La norma prevede l'esenzione dal pagamento della TOSAP e del COSAP, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico	TOSAP/COSAP	2020	Esenzione	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/giuridiche	
184	Art. 181, comma 1-bis del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.	La norma prevede l'esenzione dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 dal pagamento della TOSAP e dal COSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Ambulanti)	TOSAP/COSAP	2020	Esenzioni	0,0	0,0	0,0			Persone fisiche/giuridiche	

## Tavola 7 - Spese fiscali per classi di costo in termini di gettito

Classi di costo in termini di gettito Anno 2021	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2021 (in milioni di euro )	Ammontare 2022 (in milioni di euro )	Ammontare 2023 (in milioni di euro )
<10	204	33,9%	678.315	-438,6	-463,1	-448,2
10-20	27	4,5%	924.681	-381,1	-382,2	-433,6
20-50	44	7,3%	4.250.898	-1.402,1	-1.375,0	-1.417,9
50-100	24	4,0%	2.884.270	-1.733,1	-1.462,0	-1.408,9
100-300	31	5,1%	17.097.070	-4.760,4	-4.551,7	-4.995,6
300-1mld	28	4,7%	23.292.813	-14.442,9	-13.901,1	-14.641,1
>1mld	16	2,7%	70.568.072	-44.938,1	-42.554,0	-41.789,0
Effetti di trascurabile entità	29	4,8%	271	N.D.	N.D.	N.D.
Non quantificabile	151	25,1%	226	N.D.	N.D.	N.D.
Stima già compresa in altra misura	48	8,0%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<b>TOTALE</b>	<b>602</b>	<b>100%</b>	<b>119.696.617</b>	<b>-68.096,4</b>	<b>-64.689,2</b>	<b>-65.134,5</b>

Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione, dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.

**Tavola 8 - Spese fiscali per tipo di tributo**

Tributo	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2021 (in milioni di euro )	Ammontare 2021 %	Ammontare 2022 (in milioni di euro )	Ammontare 2022 %	Ammontare 2023 (in milioni di euro )	Ammontare 2023 %
IRPEF	171	28,4%	113.962.192	-39.389,8	57,8%	-39.136,8	60,5%	-39.158,7	60,1%
IRES	53	8,8%	219.028	-565,9	0,8%	-639,8	1,0%	-692,3	1,1%
IRPEF/IRES	46	7,6%	339.078	-5.832,9	8,6%	-6.700,0	10,4%	-6.346,6	9,7%
IRPEF/IRES/IRAP/IMU	17	2,8%	1.445.034	-1.709,3	2,5%	-1.516,3	2,3%	-1.570,9	2,4%
IVA	75	12,5%	762.685	-2.039,7	3,0%	-2.039,7	3,2%	-2.039,7	3,1%
IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	72	12,0%	36.170	-6.284,8	9,2%	-6.284,8	9,7%	-6.284,8	9,6%
IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	9	1,5%	N.D.	-14,5	0,0%	-14,5	0,0%	-14,5	0,0%
IMPOSTA SOSTITUTIVA	32	5,3%	2.546.908	-2.106,9	3,1%	-2.298,1	3,6%	-3.101,0	4,8%
ACCISA	36	6,0%	N.D.	-3.216,0	4,7%	-3.216,0	5,0%	-3.216,0	4,9%
IMPOSTA DI CONSUMO	2	0,3%	N.D.	-166,7	0,2%	-277,1	0,4%	-343,8	0,5%
CREDITI D'IMPOSTA	66	11,0%	8.771	-6.555,6	9,6%	-2.351,8	3,6%	-2.151,8	3,3%
ALTRO	23	3,8%	376.751	-214,3	0,3%	-214,3	0,3%	-214,3	0,3%
<b>TOTALE</b>	<b>602</b>	<b>100%</b>	<b>119.696.617</b>	<b>-68.096,4</b>	<b>100%</b>	<b>-64.689,2</b>	<b>100%</b>	<b>-65.134,5</b>	<b>100%</b>

*Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.*

**Tavola 9 - Spese fiscali per tipo di tributo e classe di costo**

Tributo	Classi di costo in termini di gettito - anno 2021										
	<10	10-20	20-50	50-100	100-300	300-1mld	>1mld	Effetti di trascurabile entità	Non quantificabile	Stima già compresa in altra misura	Totale complessivo
<b>IRPEF</b>	66	7	13	9	13	15	7	5	26	10	<b>171</b>
<b>IRES</b>	14	0	7	3	3	0	0	6	11	9	<b>53</b>
<b>IRPEF/IRES</b>	9	2	4	3	3	3	1	5	2	14	<b>46</b>
<b>IRPEF/IRES/IRAP/IMU</b>	6	2	2	1	1	0	1	1	3	0	<b>17</b>
<b>IVA</b>	19	3	4	0	1	4	0	4	39	1	<b>75</b>
<b>IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI</b>	20	3	1	0	1	3	2	1	40	1	<b>72</b>
<b>IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI</b>	5	1	0	0	0	0	0	1	2	0	<b>9</b>
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	15	2	0	2	2	1	1	2	4	3	<b>32</b>
<b>ACCISA</b>	13	3	2	1	1	2	1	0	12	1	<b>36</b>
<b>IMPOSTA DI CONSUMO</b>	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	29	3	9	3	5	0	3	4	2	8	<b>66</b>
<b>ALTRO</b>	8	0	2	2	0	0	0	0	10	1	<b>23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>204</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>151</b>	<b>48</b>	<b>602</b>



**Tavola 10 - Spese fiscali per natura della misura**

Natura	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2021 (in milioni di euro )	Ammontare 2021 %	Ammontare 2022 (in milioni di euro )	Ammontare 2022 %	Ammontare 2023 (in milioni di euro )	Ammontare 2023 %
<b>DETRAZIONE</b>	58	9,6%	47.497.037	-20.755,6	30,5%	-21.609,8	33,4%	-21.465,7	33,0%
<b>DEDUZIONE</b>	45	7,5%	40.438.126	-9.847,0	14,5%	-9.756,5	15,1%	-9.597,8	14,7%
<b>DETRAZIONE/DEDUZIONE</b>	9	1,5%	5.773	-277,9	0,4%	-76,8	0,1%	-127,8	0,2%
<b>ESENZIONE</b>	127	21,1%	4.552.927	-5.522,6	8,1%	-5.563,0	8,6%	-5.609,9	8,6%
<b>ESCLUSIONE</b>	133	22,1%	9.067.512	-5.750,5	8,4%	-5.698,9	8,8%	-5.702,0	8,8%
<b>RIDUZIONE DI ALIQUOTA</b>	43	7,1%	949.118	-5.927,4	8,7%	-5.927,4	9,2%	-5.927,4	9,1%
<b>RIDUZIONE DI IMPOSTA</b>	8	1,3%	1.440.000	-1.456,8	2,1%	-1.514,7	2,3%	-1.504,6	2,3%
<b>IMPOSTA IN MISURA FISSA</b>	16	2,7%	N.D.	-1.207,7	1,8%	-1.207,7	1,9%	-1.207,7	1,9%
<b>REGIME FORFETARIO</b>	10	1,7%	4.468	-92,9	0,1%	-71,6	0,1%	-71,6	0,1%
<b>REGIME SOSTITUTIVO</b>	29	4,8%	2.546.231	-4.892,5	7,2%	-5.169,5	8,0%	-6.026,6	9,3%
<b>REGIME SPECIALE</b>	40	6,6%	738.323	-1.244,6	1,8%	-1.176,4	1,8%	-1.176,4	1,8%
<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	66	11,0%	8.771	-6.555,6	9,6%	-2.351,8	3,6%	-2.151,8	3,3%
<b>ALTRO</b>	18	3,0%	12.448.331	-4.565,2	6,7%	-4.565,2	7,1%	-4.565,2	7,0%
<b>TOTALE</b>	<b>602</b>	<b>100%</b>	<b>119.696.617</b>	<b>-68.096,4</b>	<b>100%</b>	<b>-64.689,2</b>	<b>100%</b>	<b>-65.134,5</b>	<b>100%</b>

*Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.*

**Tavola 11 - Spese fiscali per natura dei beneficiari**

Soggetti e categorie di beneficiari	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali %	Frequenze beneficiari	Ammontare 2021 (in milioni di euro )	Ammontare 2021 %	Ammontare 2022 (in milioni di euro )	Ammontare 2022 %	Ammontare 2023 (in milioni di euro )	Ammontare 2023 %
ASSOCIAZIONI ENTI NO PROFIT ONLUS	45	7,5%	80.393	-335,3	0,5%	-314,0	0,5%	-314,0	0,5%
BANCHE E ASSICURAZIONI	13	2,2%	507	-2.402,3	3,5%	-2.247,3	3,5%	-2.247,3	3,5%
IMPRESE E SOCIETA'	57	9,5%	6.807	-2.861,8	4,2%	-2.692,9	4,2%	-2.390,9	3,7%
PERSONE FISICHE	230	38,2%	116.187.038	-44.904,8	65,9%	-44.952,3	69,5%	-45.796,5	70,3%
PERSONE GIURIDICHE	4	0,7%	559	36,2	-0,1%	-56,8	0,1%	-109,4	0,2%
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	84	14,0%	439.728	-8.412,3	12,4%	-7.411,1	11,5%	-7.333,5	11,3%
SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI	150	24,9%	2.979.652	-9.205,4	13,5%	-7.004,1	10,8%	-6.932,2	10,6%
STATO E ENTI PUBBLICI	19	3,2%	1.933	-10,7	0,0%	-10,7	0,0%	-10,7	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>602</b>	<b>100%</b>	<b>119.696.617</b>	<b>-68.096,4</b>	<b>100%</b>	<b>-64.689,2</b>	<b>100%</b>	<b>-65.134,5</b>	<b>100%</b>

*Nota: nella variabile "Frequenze beneficiari" c'è un effetto ripetizione dovuto al fatto che ciascun beneficiario può godere di più agevolazioni.*

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
MISSIONE 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
N.	Descrizione	Tributo*	Natura delle misure	Programmi di spesa/Centro di responsabilità	Obiettivi e azioni correlate	Previsioni assestate 2021 a legislazione vigente	Capitoli	Categorie di spesa e incidenza percentuale di ciascuna categoria presente all'interno delle azioni del relativo programma		
1	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari	IRPEF	DETRAZIONE	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) <b>MIPAF - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Definizione priorità negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori. - <i>correlato all'azione 2</i> ; 2. Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi - <i>correlato all'azione 9</i> ; 3. Potenziamento e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020 - <i>correlato all'azione 3</i> ; 4. Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche - <i>correlato all'azione 4</i> ; 5. Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizootie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale - <i>correlato all'azione 5</i> ; 6. Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare forestale ed in raccordo con la programmazione omunitaria nazionale e regionale - <i>correlato all'azione 6</i> ; 7. Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali - <i>correlato all'azione 7</i>	508.703.152			100%	
2	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali	IRPEF	ESCLUSIONE			<i>1. Spese di personale per il programma</i>	10.036.919	1152, 1153, 1156	<i>redditi da lavoro dipendente</i>	1,8614%
3	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31 TUIR	IRPEF	ESCLUSIONE						<i>imposte pagate sulla produzione</i>	0,1116%
4	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA			<i>2. Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati</i>	1.660.985	1402, 1406, 1417, 1470, 1472, 7042, 7100, 7725, 7741	<i>consumi intermedi</i>	0,2652%
5	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	ACCISA	ESENZIONE						<i>trasferimenti correnti a estero</i>	0,0511%
6	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	ACCISA	ESENZIONE						<i>altre uscite correnti</i>	0,0085%
7	Regime speciale IVA per i produttori agricoli - detrazione forfetizzata	IVA	REGIME SPECIALE						<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,0016%
8	Misure in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina).	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	REGIME SPECIALE				<i>3. Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura</i>	11.133.101	1401, 1416, 1423, 7041, 7253, 7723	<i>consumi intermedi</i>
							<i>altre uscite correnti</i>	0,0092%		
							<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,0016%		

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
9	Attività agricole connesse: detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.	IVA	REGIME SPECIALE					contributi agli investimenti alle imprese	1,7102%
								Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	0,0000%
10	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di terreni non edificabili	IVA	ESCLUSIONE					consumi intermedi	0,0039%
11	Innalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili a taluni prodotti dei settori lattiero-caseario ed agli animali vivi bovini e suini	IVA	REGIME SPECIALE		4. Piano irriguo nazionale	133.240.431	1968, 1969, 7438, 7446, 7451, 7453, 7470, 7471	trasferimenti correnti a imprese investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1,9658% 11,0245%
								contributi agli investimenti	13,1979%
12	Innalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili alle cessioni di legna da ardere	IVA	REGIME SPECIALE					consumi intermedi	0,0252%
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,1928%
13	Applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento, ai tartufi freschi o refrigerati e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.	IVA	REGIME SPECIALE		5. Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	197.678.712	1404, 1410, 1502, 2082, 7411, 7439, 7460, 7464, 7639	contributi agli investimenti	1,2914%
								contributi agli investimenti alle imprese	37,3499%
14	Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori articoli 295 e seguenti della direttiva comunitaria 2006/112/CE, del 28 novembre 2006.	IVA	REGIME SPECIALE		6. Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	122.434.403	2084, 2201	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	24,0679%
15	Le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. Per il 2020 il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.184 del 23 luglio 2020, confermando le percentuali dello scorso anno.	IVA	REGIME SPECIALE		7. Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	25.218.601	2285, 7637, 7638, 7715	trasferimenti correnti a imprese contributi agli investimenti	0,5332% 4,4242%
								contributi agli investimenti alle imprese	0,0000%
16	Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati	IRES/IVA	REGIME FORFETARIO		9. Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	7.300.000	1526, 7720	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1,3564%
								contributi agli investimenti	0,0786%
17	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata... di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	IRPEF/IRES	REGIME SPECIALE		OBIETTIVI: 1. Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli - correlato all'azione 2; 2. Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio - correlato all'azione 3; 3. Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale - correlato all'azione 4	46.748.415			100%
18	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola... di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.	IRPEF/IRES	REGIME SPECIALE		1. Spese di personale per il programma	38.218.162	2397, 2409, 2410	redditi da lavoro dipendente imposte pagate sulla produzione	77,0863% 4,6666%
								consumi intermedi	8,5060%

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
19	Modifiche in favore del settore agricolo: - modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "connesse" comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1 2, lettera c) del Tuir. ; - nuovo articolo 56-bis del Tuir modalità, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; - articolo 71, comma 2-bis) del Tuir applicazione dei coefficienti di redditività .per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del Tuir eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c).	IRPEF/IRES	REGIME SPECIALE	agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) <b>MIPAF - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b>	2. <i>Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari</i>	4.499.415	2415, 2460, 2462, 2470, 2472, 2481, 7856, 7901, 7902, 7905, 7910, 7911	altre uscite correnti	0,7843%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,3345%
20	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonero con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che effettuano cessioni di prodotti agricoli	IVA	REGIME SPECIALE		3. <i>Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari</i>	2.845.398	2414, 2461,2471, 7855, 7857,7903, 7904, 7912, 7914	consumi intermedi	5,7977%
								altre uscite correnti	0,0044%
					4. <i>Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare</i>	1.185.440	1107, 2411, 7002	redditi da lavoro dipendente	0,2252%
								consumi intermedi	2,2988%
					OBETTIVI: 1. Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali - <i>correlato all'azione 3</i> ; 2. Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive - <i>correlato all'azione 5</i> ; 3. Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP) - <i>correlato all'azione 2</i> ; 4. Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi - <i>correlato all'azione 4</i>	236.138.054			100%
22	Locazione di fondi rustici (aliquota dello 0,5%)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		1. <i>Spese di personale per il programma</i>	14.812.726	1871, 1872, 1883	redditi da lavoro dipendente	3,0116%
								imposte pagate sulla produzione	0,1804%
23	Per favorire la continuità della impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo ( e dall'INVIM) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa . Quanto precede a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti che non hanno compiuto i quaranta anni e che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	ESENZIONE		2. <i>Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura</i>	46.193.489	1173, 1414, 1415, 1471, 1477, 1481, 1485, 1488, 1492, 1932,1958, 7043, 7743	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	5,2690%
								trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,1048%
24	Misure in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ALTRO	Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) <b>MIPAF - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA</b>				trasferimenti correnti a imprese	4,1877%
								trasferimenti correnti a estero	0,0384%
25	Contratti di assicurazione a favore di soci di consorzi, associazioni e cooperative agricole di cui alla legge 364 sel 1970. ( nota. La legge è stata abrogata dall'articolo 16 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 102 , salvo quanto previsto dall'articolo 21 , comma 6 della stesa legge)	ALTRO	ESENZIONE					altre uscite correnti	0,0105%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0020%
26	Per gli anni dal 2017 al 2020 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef	IRPEF	ESCLUSIONE		3. <i>Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano</i>	227916974	1525, 1931, 1959, 1963, 2087, 2089, 2092, 2325,2327, 7049, 7050,7051, 7097, 7110, 7302, 7321, 7370, 7612, 7643, 7742, 7744, 7749, 7750, 7810, 7825, 7827	contributi agli investimenti alle imprese	0,2182%
								consumi intermedi	0,4429%
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	33,1741%
								trasferimenti correnti a imprese	0,1508%
								altre uscite correnti	0,0105%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0020%
								contributi agli investimenti	6,4556%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
	Per l'anno 2021 i predetti redditi concorrono alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%.							contributi agli investimenti alle imprese	8,8783%	
27	Applicazione di un'imposta sostitutiva in misura fissa pari a euro 100 ai redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, da parte delle persone fisiche, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi. Tale attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO		4. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	12.739.143	1933, 1980, 7740, 7761	consumi intermedi	1,4949%	
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1,2503%	
								consumi intermedi	5,9069%	
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0151%	
28	Estensione della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola ai familiari coadiuvanti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti	IRPEF	ALTRO		5. Interventi a favore del settore ippico	162.392.696	1910, 1934, 1957, 2295, 2297, 2298, 7745, 7764	trasferimenti correnti a imprese	29,0594%	
								altre uscite correnti	0,0108%	
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0020%	
<b>MISSIONE 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
29	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) <b>MISE - DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA</b>	<b>OBIETTIVO: 1.</b> Sostenibilità, competitività e accessibilità dell'energia - correlato alle azioni 2 e 3	141.246.701			100%	
30	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	ACCISA	ESENZIONE						redditi da lavoro dipendente	2,615%
31	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	ACCISA	ESENZIONE			1. Spese di personale per il programma	3.924.471	3507, 3508, 3516	imposte pagate sulla produzione	0,164%
32	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						consumi intermedi	0,368%
33	Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1,264%
34	Riduzione dell'accisa su combustibili (gasolio e gas naturale) e carburanti (benzina e gasolio) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA			2. Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	85.322.230	1224, 3500, 3519, 3520, 3522, 3525, 3601, 7039, 7045, 7615, 7620, 7640, 7660	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	37,534%
35	Esenzione dell'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	ESENZIONE						contributi agli investimenti	21,239%
36	Esenzione dall'accisa sui tabacchi denaturati e usati a fini industriali od orticoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti, riutilizzati dal produttore.	ACCISA	ESENZIONE						trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	15,576%
37	Non sottoposizione ad accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce	ACCISA	ESENZIONE			3. Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	52.000.000	3593, 3598		
38	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	ACCISA	ESENZIONE			<b>OBIETTIVI: 1.</b> Aumentare sicurezza approvvigionamenti e sviluppare mercati energetici - correlato all'azione 2; <b>2.</b> Promozione tecnologie sostenibili nel settore energetico e geominerario - correlato all'azione 3	179.471.935			100%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
39	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	ACCISA	ESENZIONE	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) <b>MISE - DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI</b>	<i>1. Spese di personale per il programma</i>	6.417.207	3515, 3518, 3530	<i>redditi da lavoro dipendente</i>	3,3659%	
40	Determinazione forfettaria dell'accisa sull'alcool etilico prodotto da piccoli alambicchi	ACCISA	REGIME FORFETARIO							
41	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati	ACCISA	ESCLUSIONE							
42	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico	ACCISA	ESCLUSIONE							
43	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purchè la loro potenza disponibile non sia superiore a 1 kW, nonché prodotta da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW	ACCISA	ESCLUSIONE							
44	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	ACCISA	ESENZIONE							
45	Esclusione, dal campo di applicazione dell'accisa, dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, aventi potenza non superiore a 20 kW	ACCISA	ESENZIONE							
46	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica		CREDITO D'IMPOSTA							
47	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	ACCISA	ESENZIONE							
48	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa	ACCISA	ESENZIONE						<i>imposte pagate sulla produzione</i>	0,2097%
49	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kwh di consumo mensile	ACCISA	ESENZIONE						<i>consumi intermedi</i>	4,0811%
50	I commi sono volti a concedere, per una durata di sei anni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia.	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						<i>trasferimenti correnti a estero</i>	0,0290%
51	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture)	ACCISA	REGIME FORFETARIO						<i>altre uscite correnti</i>	0,0000%
52	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	ACCISA	REGIME FORFETARIO						<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,0203%
					<i>2. Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche</i>	7.412.935	3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3537, 3538, 3591, 3595, 3597, 7326, 7341			

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
53	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	ACCISA	REGIME FORFETARIO					consumi intermedi	0,3911%
54	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta	ALTRO	ESENZIONE		3. Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	165.641.793	3501, 3536, 3540, 3542, 3563, 7600, 7630, 7650	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0468%
55	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA					contributi agli investimenti	91,8561%
<b>MISSIONE 11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>									
56	Il soggetto beneficiario di una operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, a imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. E', inoltre, possibile riallineare i valori relativi ad attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), assoggettando i maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. L'agevolazione è applicabile anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. L'agevolazione è estesa anche alle partecipazioni di controllo.	IRES	REGIME SOSTITUTIVO		<b>OBIETTIVO: 1.</b> Agevolazioni sui finanziamenti concessi alle imprese – <i>correlato alle azioni 1 e 2</i> - Azione 3 non correlata ad obiettivi	227.094.829			100%
57	Esenzione dei redditi di capitale da partecipazione ai fondi di venture capital (FVC), ossia i fondi comuni d'investimento che investono almeno il 85 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	ESENZIONE	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	1. Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	85.000.000	1900	trasferimenti correnti alle imprese	37,4293%
58	Estensione del regime dei titoli di Stato alle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalle società di cui all'articolo 185 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici (c.d. project bond).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		2. Garanzie assunte dallo Stato	84.017.906	7407	contributi agli investimenti alle imprese	36,9968%
59	Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.	IRES	ESCLUSIONE		3. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	58.076.923	7298	contributi agli investimenti alle imprese	25,5739%



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
60	Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 142/2001 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 destinate ad aumento del capitale delle società cooperative non concorrono a formare il reddito imponibile	IRES	ESCLUSIONE		<b>OBIETTIVI:</b> 1. sostenere gli investimenti nel settore agricolo attraverso la leva del credito d'imposta - <i>correlato all'azione 1</i> ; 2. sostenere l'imprenditorialità e competitività del settore turismo favorendo la riqualificazione nonché il miglioramento delle strutture ricettive incentivando la digitalizzazione del settore turistico-alberghiero, anche mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 2</i> ; 3. sostenere il settore cinema, musica e editoria mediante il credito d'imposta - <i>correlato all'azione 3</i> ; 4. potenziare l'attività di ricerca e sviluppo, anche avviando nuovi progetti, utilizzando il credito d'imposta - <i>correlato all'azione 4</i> ; 5. sostenere investimenti in beni strumentali nuovi da parte delle imprese ubicate nel territorio nazionale e altri crediti d'imposta e misure fiscali volte a sostenere il settore imprenditoriale, anche mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 5</i> ; 6. rilancio del sistema economico e produttivo dei territori a seguito del sisma in emilia e quelli avvenuti nel 2016 mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 6</i> ; 7. sostenere economicamente particolari aree territoriali svantaggiate, mediante il credito d'imposta - <i>correlato all'azione 8</i> ; 8. sostenere il settore dell'autotrasporto mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 9</i> ; 9. sostenere gli enti creditizi e finanziari mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 10</i> ; 10. sostenere enti non commerciali in relazione alla riduzione della quota esente dei dividendi, mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 11</i> ; 11. sostegno ai soggetti contribuenti irap che non si avvalgono dei lavoratori dipendenti, mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 12</i> ; 12. sostegno del sistema produttivo italiano nell'ambito della disciplina A.C.E., mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 15</i> ; 13. rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale - <i>correlato all'azione 13</i> . 14. Agevolare le misure di efficientamento energetico e antisismiche - <i>correlato all'azione 16</i> ; <b>Azione 7 non correlata ad obiettivo</b>	24.122.914.867			100%
61	Ritenute su interessi corrisposti ai soci persone fisiche delle cooperative	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		1. Settore agricolo	2.000.000	7806	contributi agli investimenti alle imprese	0,0083%
62	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva. Misura dell'imposta sostitutiva: 1 2% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO		2. Turismo e alberghi		0 7767	contributi agli investimenti alle imprese	0,0%
63	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	IRES	DEDUZIONE					trasferimenti correnti alle imprese	0,0931%
64	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 40% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 65% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili netti annuali (23% per coop di consumo, dal 2015), a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.	IRES	DEDUZIONE		3. Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	166.969.750	3871, 3872, 3898, 3899, 7765, 7768	contributi agli investimenti alle imprese	0,5990%
65	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	IRES	ESENZIONE		4. Ricerca e sviluppo	285.600.000	7801, 7805, 7828	contributi agli investimenti alle imprese	1,1839%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA								
66	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi; se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà	IRES	ESENZIONE	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) MEF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	5. Attività manifatturiere	39.475.000	3862, 3878, 7761, 7781, 7787, 7789, 7811	trasferimenti correnti alle imprese	0,1408%			
67	Conferimenti immobili in SIIQ;SIINQ e Fondi immobiliari Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIIQ; - in SIINQ; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L296/2006).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO					contributi agli investimenti alle imprese	0,0228%			
68	Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'ingresso nel regime speciale SIIQ e SIINQ comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 %.	IRES	REGIME SPECIALE					6. Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	618.200.117	7810, 7824	contributi agli investimenti alle imprese	2,5627%
69	Tassazione sugli utili corrisposti da SIIQ o SIINQ agli azionisti mediante ritenuta con aliquota ridotta pari al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA					7. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	11.960.000	3827	altre uscite correnti	0,0496%
70	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	IRES/IRPEF	DEDUZIONE					8. Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	45.000.000	7800	contributi agli investimenti alle imprese	0,1865%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA					
71	Tonnage tax: regime di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRES	REGIME FORFETARIO	9. Settore dell'autotrasporto	1.469.400.000	3820	trasferimenti correnti alle imprese	6,0913%
72	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	IRES	DEDUZIONE	10. Settore creditizio e bancario	3.500.000.000	3887	trasferimenti correnti alle imprese	14,5090%
73	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF; (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRPEF/IRES	ESCLUSIONE	11. Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali		0 7788	contributi agli investimenti alle imprese	0,0%
74	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat. (de minimis per coop di consumo)	IRES	ESCLUSIONE				trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali e private	0,0%
75	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO	12. Agevolazioni fiscali a favore di imprese	4.306.050.000	3826, 3841, 3842, 3846, 3847, 3848, 3849, 3870, 3873, 3892, 3893, 3896, 7783, 7820, 7821	trasferimenti correnti alle imprese	17,7261%
76	Imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi - Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni d'investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRES del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO				contributi agli investimenti ad imprese	0,1244%
77	I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRES, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	IRES	ESCLUSIONE	13. Riduzione cuneo fiscale	13.256.060.000	3888, 3897	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali e private	54,9521%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
78	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale. Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	IRPEF/IRES	ALTRO		15. Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3835	contributi agli investimenti ad imprese	0,0124%
79	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	IRPEF	ESCLUSIONE		16. Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	419.200.000	7780	contributi agli investimenti ad imprese	1,7378%
80	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni. Previsto un importo unico di deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre i confini del Comune in cui ha sede l'impresa. Per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore nell'ambito del Comune ove ha sede l'impresa viene prevista una deduzione pari al 35 per cento dell'importo spettante in caso di trasporto fuori Comune	IRES	ESCLUSIONE		<b>OBIETTIVI:</b> 1. Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività - <i>correlato all'azione 2</i> ; 2. Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza - <i>correlato alle azioni 3, 4 e 5</i> ; 3. Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo - <i>correlato all'azione 6</i>	3.637.256.880			100%
81	Esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	IRES	ESENZIONE		1. Spese di personale per il programma	6.613.723	2101, 2104, 2105, 2113	redditi da lavoro dipendente	0,1711%
82	Incentivi all'investimento in start-up innovative. (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRPEF/IRES	DETRAZIONE/DEDUZIONE					imposte pagate sulla produzione	0,0108%
83	Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 179 del 2012, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.	IRPEF	DETRAZIONE					consumi intermedi	0,0585%
84	Incentivi all'investimento in PMI innovative. (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE)	IRPEF/IRES	DETRAZIONE/DEDUZIONE					trasferimenti correnti alle imprese	0,0082%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA							
85	Incentivi in «de minimis» all'investimento in PMI innovative . Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La detrazione in esame spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede tale limite è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.	IRPEF	DETRAZIONE						altre uscite correnti	0,0001%
86	Rientrano tra i soggetti per i quali l'Ires è ridotta alla metà di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società (con personalità giuridica) che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13. Per tali soggetti è stato inoltre stabilito che non si considerano contributi o liberalità, e pertanto non sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del Tuir, i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.	IRES	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		2. Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	307.622.357	2157, 2158, 2163, 2169, 2234, 2243, 2246, 2247, 7320, 7321, 7323, 7328, 7441, 7491		investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0001%
87	Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall'IRAP. Tali disposizioni si applicano dall'esercizio in corso al 31/12/15.	IRES/IRAP	DEDUZIONE						contributi agli investimenti	0,0052%
88	I maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni disposta dalla Banca d'Italia per il risanamento o risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento, disciplinata dal D.lgs. n. 180/2015 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile Irap del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile Irap dell'ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.	IRES	ESCLUSIONE	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) MISE - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE					contributi agli investimenti ad imprese	8,3854%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA											
89	Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione bancaria la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al co. 55 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.	IRES	ALTRO	E MEDIE IMPRESE					consumi intermedi	0,0124%				
90	Escluse dalle sopravvenienze attive i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.	IRES	ESCLUSIONE										altre uscite correnti	0,00003%
91	La cessione di diritti, attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.	IRES	ALTRO						3. Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	452.149.435	2258, 2263, 2269, 2270, 7329, 7423, 7440		investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0001%
92	Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi o che sono stati sottoposti a procedure di crisi nei 24 mesi antecedenti alla data in cui hanno ricevuto il contributo. Inserimento comma 3 bis all'art. 88 del Tuir. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti ad alcune procedure concorsuali, alle procedure di crisi di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 180/2015 (dissesto o rischio di dissesto bancario), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70 e ss. del D.lgs. n.385/1993.	IRPEF/IRES	ESCLUSIONE										contributi agli investimenti ad imprese	12,4185%
93	Credito d'imposta a favore delle imprese armatoriali. (notifica ai sensi dell'art. 108 del TFUE) in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.		CREDITO DIMPOSTA										consumi intermedi	0,0081%
94	Estensione dei benefici di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari corrispondenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.		CREDITO DIMPOSTA						4. Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.684.456.144	2202, 2273, 2279, 2358, 2752, 7330, 7419, 7420, 7421, 7442, 7485		altre uscite correnti	0,00002%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
95	Estensione dei benefici di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.		CREDITO D'IMPOSTA					<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,00005%
96	Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti		CREDITO D'IMPOSTA					<i>contributi agli investimenti ad imprese</i>	73,7962%
97	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software		CREDITO D'IMPOSTA					<i>interessi passivi e redditi da capitale</i>	0,3494%
98	Credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture		CREDITO D'IMPOSTA				<i>Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa</i>	<i>rimborso passività finanziarie</i>	4,7517%
99	Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione		CREDITO D'IMPOSTA					<i>consumi intermedi</i>	0,0044%
100	Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.		CREDITO D'IMPOSTA				<i>6. Promozione delle PMI e del movimento cooperativo</i>	<i>trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private</i>	0,0196%
101	Riduzione nella misura del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. L'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi. Dal periodo d'imposta 2019 ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza fiscale in Italia e risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs n.147 del 2015 l'agevolazione, estesa anche alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa, consiste nella riduzione dell'imponibile nella misura del 70 per cento. Sono previste, inoltre, a determinate condizioni, ulteriori agevolazioni per il quinquennio successivo al primo.	IRPEF	ESCLUSIONE				<b>OGGETTIVI: 1.</b> Attivita' di contrasto alle false cooperative - <i>correlato all'azione 2</i> ; <b>2.</b> Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie - <i>correlato all'azione 3</i>		100%
102	Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	RIDUZIONE DI ALIQUOTA					<i>redditi da lavoro dipendente</i>	19,2963%
103	Proroga super ammortamento (maggiorazione del costo acquisto del 40% - 30% dal 2018 - ai fini della determinazione delle quote di ammortamento) con esclusione delle autovetture. Per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 la maggiorazione del costo di acquisto è pari al 30%. È stato differito dal 30/6/20 al 31/12/20 il termine per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato comunque accettato entro il 31/12/19 ed era stato pagato un acconto pari al 20%, al fine di ottenere il riconoscimento la maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019.	IRPEF/IRES	DEDUZIONE				<i>1. Spese di personale per il programma</i>	<i>imposte pagate sulla produzione</i>	1,1925%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
104	Proroga e ampliamento dell'iperammortamento (maggiorazione del 150% anziché del 40%) per taluni investimenti altamente tecnologici in chiave industria 4.0 e introduzione del super ammortamento (maggiorazione del 40%) per i relativi software applicativi interconnessi. Per gli investimenti effettuati nel 2019 la maggiorazione si applica nella misura del 170% - 100% e 50% a seconda dell'importo dell'investimento effettuato; per i relativi software applicativi interconnessi è confermata la maggiorazione del 40%.	IRPEF/IRES	DEDUZIONE	Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) <b>MISE- DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE</b>	2. <i>Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese</i>	17.023.564	2109, 2159, 2168, 2302.2515, 7327, 7338	consumi intermedi	43,4232%
105	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali titolari di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IRES	ESENZIONE					trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	5,2117%
106	Agevolazione fiscale a favore delle forme di previdenza complementare titolari di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IMPOSTA SOSTITUTIVA	ESENZIONE					trasferimenti correnti a imprese	25,2679%
107	Agevolazione fiscale a favore dei fondi pensione esteri istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati	IRES	ESENZIONE					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0320%
108	Agevolazione in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR	IRPEF	ESENZIONE					consumi intermedi	5,5338%
109	Agevolazione in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRPEF	ESENZIONE					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0425%
110	Detrazione del 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse le società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni.	IRPEF	DETRAZIONE					<b>OBIETTIVI: 1.</b> Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia - <i>correlato all'azione 3</i> ; <b>2.</b> Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee - <i>correlato all'azione 2</i>	2.891.718.077
111	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali che investono nei piani individuali di risparmio di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	IRPEF	ESENZIONE	redditi da lavoro dipendente	0,3242%				
112	Agevolazione fiscale a favore delle casse previdenziali che investono nei piani di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IRES	ESENZIONE	1. <i>Spese di personale per il programma</i>	9.959.515	2210, 2211, 2214	imposte pagate sulla produzione		



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
113	Agevolazione fiscale a favore delle forme di previdenza complementare che investono nei piani individuali di risparmio di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	ESENZIONE				consumi intermedi	0,0287%	
114	Agevolazione a favore delle forme di previdenza complementare che investono nei piani individuali di risparmio a lungo termine dedicati alle piccole e medie imprese. Esenzione per i redditi di natura finanziaria prodotti dagli investimenti qualificati conferiti nei PIR-PMI.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	ESENZIONE				trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali e private	0,0247%	
115	La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi la possibilità di rivalutare i beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della legge n. 160 del 2019, senza assolvere le imposte sostitutive fino a concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo nel limite del 70% del loro ammontare. Tali perdite non potranno più essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI IMPOSTA				trasferimenti correnti ad imprese	0,8645%	
116	Credito d'imposta investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (nel rispetto del de minimis) utilizzabile esclusivamente in compensazione		CREDITO DIMPOSTA				poste correttive e compensative	0,0000%	
117	Trattamento tributario delle operazioni poste in essere nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. La disposizione consente l'utilizzo da parte del cessionario, dei crediti d'imposta generati dalla trasformazione delle imposte differite attive (DTA), ai sensi dell'articolo 2, commi 55-56-ter, del DL n. 225/2010. Inoltre, viene assicurato al cedente e al cessionario la neutralità fiscale dell'operazione prevedendo, altresì, la continuità fiscale per quei componenti negativi o positivi di reddito la cui deducibilità/tassazione è sospesa in virtù dell'applicazione di norme fiscali nonché il trasferimento al cessionario dei diritti relativi all'utilizzo delle perdite. Viene prevista, infine, l'irrelevanza fiscale dei finanziamenti dello Stato.	IRES/IRAP	ALTRO				altre uscite correnti	0,0349%	
118	Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, riconosciuto nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 31) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MISE di concerto MEF e MLPS		CREDITO DIMPOSTA				investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0027%	
119	Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, concesso nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (art. 18) utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto del MISE di concerto MEF		CREDITO DIMPOSTA				contributi agli investimenti	3,4582%	
120	Ai fini delle imposte dirette, all'attività enoturistica si applicano le medesime disposizioni dell'agriturismo di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 413/1991 sull'agriturismo. Quindi, per quanto concerne le imposte dirette, i soggetti - diversi da società di capitali ed enti commerciali (art. 73 co. 1, lett. a) e b) del Tuir) - determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%.	IRPEF/IRES	ALTRO				contributi agli investimenti ad imprese	59,6655%	
				Incentivazione del sistema produttivo (11.7) <b>MISE - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>					
				2. Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese				2.137.988.160 2220, 2221, 2224, 2228, 2244, 2308, 2315, 2316, 7342, 7343, 7344, 7346, 7347, 7348, 7351, 7383, 7384, 7435, 7483, 7489, 7490, 7493	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
121	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri. (L'agevolazione deve intendersi come prosecuzione dell'art. 6, c. 2, D. Lgs 26/2007). Con la modifica apportata all'articolo 24-ter dalla predetta Legge di Bilancio 2020 sono esclusi dal predetto beneficio, con decorrenza 1° ottobre 2020, anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i veicoli di categoria euro 4.	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						altri trasferimenti in conto capitale	5,1872%
122	Riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sulla birra prodotta nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10'000 ettolitri.	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						acquisizione di attività finanziarie	4,6685%
123	Riduzione al 30% dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice con motori fissi, utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						consumi intermedi	0,0236%
124	Rivalutazione beni d'impresa. Le società di capitali e enti commerciali che non adoperano gli IAS, possono rivalutare: - i beni d'impresa; - le partecipazioni immobilizzate, ad esclusione degli immobili costituenti magazzino, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017 per il quale il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2018. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. La riserva da rivalutazione può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari al 10%. La rivalutazione si considera riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva: del 16% per i beni ammortizzabili; del 12% per i beni non ammortizzabili.	IRPEF/IRES	RIDUZIONE DI IMPOSTA						trasferimenti correnti a imprese	0,1729%
125	I maggiori o i minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che determinano svalutazioni del valore nominale di strumenti finanziari con determinate caratteristiche ovvero la loro conversione in azioni non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti emittenti (AT1)	IRES/IRAP	ESENZIONE						altre uscite correnti	0,0349%
126	Le operazioni di aggregazione tra imprese sono agevolate: in particolare per fusioni e scissioni è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio, per i conferimenti di azienda è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto dalla conferitaria.	IRES/IRAP	DEDUZIONE						investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0027%
127	Riduzione di aliquota al 5%, tabella A, parte II-bis, punto 1-quinquies), prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali	IVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA						contributi agli investimenti ad imprese	25,4866%
							3. Garanzie a sostegno del credito alle PMI	743.770.402	1212, 2215, 2217, 2229, 7345, 7385, 7386	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
128	Riduzione di aliquota al 4%. Tabella A, parte II, punto 31), autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico.	IVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		<b>OBIETTIVO: 1.</b> Efficiantamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI) - <i>correlato alle azioni 2 e 3</i>	80.159.811			100%
129	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti in beni diversi da quelli elencati negli allegati A (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") e B (beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0") alla legge n. 232 del 2016 spetta anche agli esercenti arti e professioni.		CREDITO DIMPOSTA					<i>redditi da lavoro dipendente</i>	7,8467%
130	Credito d'imposta per botteghe e negozi pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, per immobili C/1.  Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		CREDITO DIMPOSTA		<i>1. Spese di personale per il programma</i>	6.684.133	2604, 2605, 2613	<i>imposte pagate sulla produzione</i>	0,4918%
131	Nell'ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i commi 4-7 prevedono un Credito d'imposta per gli aumenti di capitale sociale pari al 20%, da calcolare su un investimento massimo di € 2 milioni. La misura cumulabile con quella di cui ai commi 8 e 9 è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TFUE.		CREDITO DIMPOSTA					<i>consumi intermedi</i>	3,1297%
132	Nell'ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i commi 8 e 9 prevedono un Credito d'imposta commisurato alle perdite della società pari al 50%. Possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 (e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12) anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La misura cumulabile con quella di cui ai commi 4-7 è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TFUE.		CREDITO DIMPOSTA					<i>trasferimenti correnti a imprese</i>	11,2276%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA				
133	<p>Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito d'imposta, inoltre, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame rispettivamente nella misura del 20% (rispetto al 60%) e del 10% (rispetto al 30%).</p> <p>Il credito d'imposta può essere ceduto al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione, fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</p>		CREDITO DIMPOSTA					
134	<p>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali pari all'8% delle spese sostenute nel 2019. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 182-186, legge n. 350 del 2003, e nel relativo regolamento (Dpcm n. 318 del 2004).</p> <p>Il bonus non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e del decreto legislativo n. 70 del 2017).</p>		CREDITO DIMPOSTA	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)				
135	<p>Credito d'imposta del 30% in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, che acquisiscono servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività con riferimento alle spese sostenute nel 2020 in tale ambito (de minimis).</p>		CREDITO DIMPOSTA	MISE - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI				
136	<p>Relativamente al regime di forfettizzazione delle rese dei giornali, la disposizione prevede che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.</p>	IVA	REGIME FORFETARIO	2. Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	33.864.256	2222, 2223, 2350, 2360, 2370, 2385, 2658, 2663, 2669, 7340, 7365, 7476, 7477		

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA				
137	In materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) agli atti di trasferimento o di garanzia sui beni immobili acquistati dalle società veicolo. Il beneficio fiscale si applica a condizione che la società veicolo acquirente dichiarerà, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto a soggetti che svolgono attività d'impresa.	IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	IMPOSTA IN MISURA FISSA					
138	La disposizione consente alle imprese: a) la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, b) il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: - 12% per i beni ammortizzabili; - 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2021. È possibile l'affrancamento, anche parziale, della riserva di rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%. L'articolo 12-ter del DL 23 del 2020 ha previsto che la rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/19, al 31/12/20 o al 31/12/21. I maggiori valori iscritti in bilancio per i beni immobili si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1/12/22 del 1/12/23 o del 1/12/24.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI IMPOSTA					
139	Società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir che operano nei settori alberghiero e termale possono, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19, sul modello della rivalutazione disciplinata dall'art. 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31/12/19 (2020 e 2021). Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI IMPOSTA					
140	Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale: entro il 31 maggio 2020 gli imprenditori individuali potranno estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019, pagando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI IMPOSTA					

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA							
141	È introdotto un regime di determinazione forfetario del reddito d'impresa degli imprenditori florovivaistici derivante dall'attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del loro volume di affari. Il reddito si determina applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 5 per cento	IRES	RIDUZIONE DI IMPOSTA						altre uscite correnti	0,0048%	
142	All'attività oleoturistica, ai fini delle imposte dirette, si applicano le disposizioni sull'agriturismo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 413/1991, che prevedono la determinazione del reddito imponibile in base all'applicazione del coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva.	IRPEF	RIDUZIONE DI IMPOSTA		3. Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422	2330, 2331, 2333		investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	27,8839%	
					OBIETTIVO: 1. Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno - correlato all'azione 2	2.475.473			trasferimenti correnti a estero	49,4156%	
143	Credito d'imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.		CREDITO DIMPOSTA	Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) MISE - SEGRETARIATO GENERALE	1. Spese di personale per il programma	2.381.527	1240, 1241, 1242		redditi da lavoro dipendente	90,4899%	
										imposte pagate sulla produzione	5,7151%
					2. Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	93.946	1244, 1245, 7060, 7250		consumi intermedi	3,1496%	
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,6455%		
<b>MISSIONE 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>											
144	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	OBIETTIVO: 1. Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo - correlato all'azione 1; 2. Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario - correlato all'azione 3	5.958.607.651				100%	
					1. Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	1723		trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,0742%	
					3. Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.954.188.571	1539, 1540, 1541, 1542, 7122, 7124		trasferimenti correnti a imprese contributi agli investimenti alle imprese	23,6801% 76,2457%	
					OBIETTIVI: 1. Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi - correlato all'azione 2; 2. Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale - correlato all'azione 3	255.032.755				100%	
					1. Spese di personale per il programma	113.820.662	1148, 1149, 1159, 1188		redditi da lavoro dipendente imposte pagate sulla produzione consumi intermedi	41,9775% 2,6523% 46,7773%	
145	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2. Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	126.600.474	1235, 1236, 1237, 1248, 1275, 1276, 1277, 1282, 1283, 1284, 1285, 1296, 1320, 1321, 1322, 1323, 1327, 1279, 1392, 1396, 1397, 7120, 7127, 7180, 7271, 7333, 7356, 7338, 7353, 7584		investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2,6413%	
									consumi intermedi	2,6526%	
					3. Interventi per la sicurezza stradale	14.611.619			investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2,6012%	
				OBIETTIVO: 1. Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo - correlato all'azione 2	83.952.924			contributi agli investimenti	0,4754%		
146	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	1. Spese di personale per il programma	2.532.114	1620, 1661, 1662, 1673		redditi da lavoro dipendente imposte pagate sulla produzione	2,8348% 0,1813%	
									consumi intermedi	0,4963%	
					2. Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	81.420.810	1615, 1623, 1650, 1922, 1923, 1926, 1928, 1942, 7681, 7731, 7740		trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche trasferimenti correnti a imprese altre uscite correnti investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	50,0182% 35,7343% 10,7221% 0,0130%	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
147	Regime speciale monofase per i documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano	IVA	REGIME SPECIALE	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	<b>OBBIETTIVO:</b> 1. Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci - <i>correlato alle azioni 2 e 3</i>	300.565.162			100%
					1. Spese di personale per il programma	4.224.354	1176, 1182, 1287, 1291	redditi da lavoro dipendente	1,3207%
					2. Sistemi e servizi di trasporto intermodale	134.821.097	1220, 1224, 1245, 1246, 1255, 1258, 7102, 7106, 7205, 7305, 7309, 7330, 7352, 7773	imposte pagate sulla produzione	0,0848%
148	Trasporti internazionali di persone. Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	IVA	REGIME SPECIALE	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3. Interventi in materia di autotrasporto	161.519.711	1229, 1231, 1250, 1254, 1294, 1323, 1330, 7105, 7112, 7410	consumi intermedi	2,5703%
								trasferimenti correnti a imprese	49,4208%
								poste correttive e compensative	0,0067%
149	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi. Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	IVA	REGIME SPECIALE	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	<b>OBBIETTIVI:</b> 1. Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione - <i>correlato all'azione 3</i> ; 2. Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma - <i>correlato all'azione 2</i>	499.622.338			100%
					1. Spese di personale per il programma	3.448.591	1150, 1184, 1289, 1293	redditi da lavoro dipendente	0,6487%
					2. Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	462.064.711	1222, 1226, 1244, 1274, 7104, 7108, 7290, 7301, 7302, 7303, 7516, 7518, 7528, 7532, 7549, 7556, 7564	imposte pagate sulla produzione	0,0416%
				Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3. Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	34.109.036	1219, 1227, 1251, 1252, 1265, 1350, 1351, 7109, 7113	consumi intermedi	0,0517%
								trasferimenti correnti a imprese	36,0272%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0009%
				Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	<b>OBBIETTIVI:</b> 1. Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo - <i>correlato alle azioni 2</i> ; 2. Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne - <i>correlato all'azione 3</i> ; 3. Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra - <i>correlato all'azione 4</i> ; 4. Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale - <i>correlato all'azione 5</i> .	493.953.468			100%
					1. Spese di personale per il programma	6.305.791	1664, 1667, 1671, 1672	contributi agli investimenti ad imprese	56,4030%
					2. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	186.379.963	1286, 1622, 1624, 1658, 1666, 1669, 1670, 1675, 1851, 1891, 1960, 7255, 7615, 7617	consumi intermedi	0,0636%
				Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	76.420.053	1295, 1625, 1630, 1659, 1676, 1681, 1970, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000	trasferimenti correnti a imprese	6,4021%
								trasferimenti correnti a imprese	0,3002%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0001%
				Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	1. Spese di personale per il programma	6.305.791	1664, 1667, 1671, 1672	redditi da lavoro dipendente	1,2000%
								imposte pagate sulla produzione	0,0766%
					2. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	186.379.963	1286, 1622, 1624, 1658, 1666, 1669, 1670, 1675, 1851, 1891, 1960, 7255, 7615, 7617	consumi intermedi	0,1048%
				Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	76.420.053	1295, 1625, 1630, 1659, 1676, 1681, 1970, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,1082%
								trasferimenti correnti a imprese	35,8419%
								altre uscite correnti	0,0004%
				Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	1. Spese di personale per il programma	6.305.791	1664, 1667, 1671, 1672	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0048%
								contributi agli investimenti ad imprese	1,5184%
					2. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	186.379.963	1286, 1622, 1624, 1658, 1666, 1669, 1670, 1675, 1851, 1891, 1960, 7255, 7615, 7617	consumi intermedi	4,7100%
				Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MIT - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	76.420.053	1295, 1625, 1630, 1659, 1676, 1681, 1970, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000	altre uscite correnti	0,0004%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0048%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA							
				Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane - correlato alle azioni 4 e 5; 2. Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale - correlato all'azione 2	6.168.459.431			contributi agli investimenti	10,0834%	
									contributi agli investimenti ad imprese	0,6726%	
									consumi intermedi	0,3274%	
									trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0236%	
									trasferimenti correnti a imprese	0,0015%	
									altre uscite correnti	0,0004%	
									investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2,7833%	
									contributi agli investimenti	41,3694%	
									consumi intermedi	0,0022%	
									contributi agli investimenti ad imprese	1,0122%	
									redditi da lavoro dipendente	0,0616%	
									imposte pagate sulla produzione	0,0040%	
									trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	80,0841%	
									investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8,1334%	
contributi agli investimenti	0,0000%										
consumi intermedi	0,0029%										
investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0001%										
contributi agli investimenti	9,8554%										
contributi agli investimenti ad imprese	0,8232%										
consumi intermedi	0,0024%										
trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,4131%										
trasferimenti correnti a imprese	0,1378%										
investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0001%										
contributi agli investimenti	0,3242%										
contributi agli investimenti ad imprese	0,1578%										
<b>Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>											
150	Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (nel de minimis). Per l'anno 2020 il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica da COVID-19	CREDITO DIMPOSTA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) MAECI - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	<b>OBIETTIVO:</b> 1. Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani - correlato alle azioni 2, 3, 4	201.183.780					100%	
										redditi da lavoro dipendente	2,8601%
										imposte pagate sulla produzione	0,1656%
										trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	47,4397%
										consumi intermedi	4,4449%
trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	1,1975%										
trasferimenti correnti a estero	17,4700%										
altre uscite correnti	0,0005%										
investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0303%										
trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,8450%										
contributi agli investimenti	25,5463%										
<b>Missione 17 - Ricerca e innovazione</b>											





**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA							
153	alcuni beni immateriali. DL 50/2017 Esclusione dei marchi d'impresa dal gruppo dai beni agevolabili con la cd. Patent box. Sono, invece, agevolabili anche i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi. A decorrere dal 2019 è prevista la possibilità di optare per l'autodeterminazione del reddito agevolabile da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	IRPEF/IRES	DEDUZIONE	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale - <i>correlato all'azione 2</i> ; 2. Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali - <i>correlato all'azione 3</i> ; 3. Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per il triennio 2019-2021. Realizzare iniziative educative connesse con Matera capitale europea della cultura 2019. Programmi, ricerche e studi in vista di Trieste capitale europea della ricerca scientifica e tecnologica nel 2020. Prosecuzione delle attività formative con ricorso ai Cantieri Scuola.- <i>correlato all'azione 4</i> ; 4. Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa - <i>correlato all'azione 5</i>	84.023.021				100%
					1. Spese di personale per il programma	17.812.313	2033, 2034, 2036	redditi da lavoro dipendente	19,9240%	
154	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese		CREDITO DIMPOSTA	MIBACT - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	2. Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	3.910.025	2025, 2040, 2043, 2044, 2055, 4570	imposte pagate sulla produzione	1,2754%	
					consumi intermedi	4,4331%				
					trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,2204%				
					consumi intermedi	7,7890%				
					trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,2975%				
					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,6466%				
					contributi agli investimenti	0,3794%				
					consumi intermedi	0,1267%				
					trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	4,1655%				
					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0238%				
155	Contributo, nella forma di credito d'imposta ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, per gli anni dal 2020 al 2023, finalizzato a promuovere le attività di ricerca scientifica e a favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche. Il contributo, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, è subordinato alla condizione che tali enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85% del personale in servizio.		CREDITO DIMPOSTA	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	<b>OBIETTIVO:</b> 1. Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero - <i>correlato alle azioni 2 e 3</i>	312.308.165				100%
					1. Spese di personale per il programma	2.925.569	3009, 3013, 3015	redditi da lavoro dipendente	0,8802%	
					imposte pagate sulla produzione	0,0565%				
					consumi intermedi	0,2166%				
					trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	91,3204%				
					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0011%				
					contributi agli investimenti	6,0727%				
					consumi intermedi	0,0745%				
					trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1,3768%				
					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0011%				
155	Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, per le imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,		CREDITO DIMPOSTA	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	<b>OBIETTIVO:</b> 1. Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale - <i>correlato all'azione 2</i>	11.453.816				100%
					1. Spese di personale per il programma	647.512	5200, 5202, 5203	redditi da lavoro dipendente	5,3237%	
					imposte pagate sulla produzione	0,3295%				
					consumi intermedi	0,4274%				

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA								
156	Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, maggiorato (dal 12) al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese. La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 25.		CREDITO DIMPOSTA			2. Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	10.806.304	5101, 5301, 7402	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	93,8904%		
									investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0290%		
<b>Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
157	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e zone di speciale tutela paesistico-ambientale	IRPEF/RES	DEDUZIONE		Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	OBBIETTIVO: 1. Sostegno allo sviluppo sostenibile - correlato all'azione 1	932.500.000			100%		
						1. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	932.500.000	2093,7322,7473	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0536%		
									contributi agli investimenti a imprese	0,2145%		
										altri trasferimenti in conto capitale	99,7319%	
158	Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione da imposta catastale per atti di trasferimento di terreni in zone montane	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA		Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5) AMBIENTE - DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	OBBIETTIVI: 1. Rafforzare la qualità dello sviluppo attraverso l'attuazione delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA - correlato all'azione 5; 2. Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, nazionale e territoriale, attraverso la Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile - correlato all'azione 3; 3. Contribuire alla definizione di interventi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici - correlato all'azione 6; 4. Rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile - correlato all'azione 4	91.558.533					
						1. Spese di personale per il programma	3.973.057	2010, 2012, 2019	redditi da lavoro dipendente	4,09%		
159	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	ALTRO	ESENZIONE		AMBIENTE - DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	3. Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	7.194.442	2106, 2121, 7953, 7972			imposte pagate sulla produzione	0,25%
						4. Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	69.156.337	2107, 2151, 2211, 2214, 7954	consumi intermedi	0,20%		
						5. Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	10.877.962	1409, 2041, 2212, 2217, 2647, 2701, 2705, 2713, 2717, 8461, 8471	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,00%		
						6. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	4122, 4131, 4151, 8432, 8433, 8452	contributi agli investimenti	7,65%		
									consumi intermedi	75,53%		
									consumi intermedi	11,44%		
									trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,07%		
			investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,38%								
			consumi intermedi	0,09%								
			investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,08%								
			contributi agli investimenti	0,22%								
160	Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, anche se sostenute per i familiari a carico.	IRPEF	DETRAZIONE		Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) AMBIENTE - DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	OBBIETTIVO: 1. Potenziare l'attività annuale di vigilanza, prevenzione e repressione da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - correlato all'azione 2	21.697.225			100%		
						1. Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	17.348.686	3422, 3435	redditi da lavoro dipendente	75,1012%		
						2. Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.348.539	3436, 3641	imposte pagate sulla produzione	4,8569%		
161	Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste		CREDITO DIMPOSTA		Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) AMBIENTE - DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	OBBIETTIVI: 1. Promuovere l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica e l'attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato al fine di garantire la qualità dei corpi idrici - correlato all'azione 2; 2. Assicurare il trasferimento delle risorse e le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti delle Autorità di Bacino distrettuale - correlato all'azione 5; 3. Incrementare la messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico - correlato all'azione 3	481.793.962			100%		
						1. Spese di personale per il programma	3.960.066	3001, 3002, 3006	redditi da lavoro dipendente	0,7755%		
						2. Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela qualitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	108.149.675	1821, 1823, 1824, 1861, 1863, 3071, 3083, 7645, 7648, 7671, 8711, 9501	imposte pagate sulla produzione	0,0465%		
										consumi intermedi	0,0732%	
										trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0311%	
										trasferimenti correnti a imprese	0,5445%	
										trasferimenti correnti a estero	0,0904%	
										interessi passivi e redditi da capitale	0,1091%	
										investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	21,3778%	
										rimborso passività finanziarie	0,2212%	



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
167	Esclusione dal pagamento dell'imposta di consumo sui manufatti con singolo impiego (MACSI) istituita dall'articolo 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1° gennaio 2021	IMPOSTA DI CONSUMO	ESCLUSIONE	Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19) <b>AMBIENTE - DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)</b>	5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	62.005.926	2071, 2073, 2218, 2219, 2225, 8405	contributi agli investimenti a estero	11,96%
								consumi intermedi	0,3%
								trasferimenti correnti a estero	0,1%
								contributi agli investimenti	22,3%
								redditi da lavoro dipendente	6,4035%
								imposte pagate sulla produzione	0,3791%
								consumi intermedi	0,1675%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0017%
								consumi intermedi	0,6579%
								interessi passivi e redditi da capitale	0,2779%
168	Credito d'imposta in favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche per l'adeguamento tecnologico e la formazione (de minimis). Rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico l'individuazione delle disposizioni applicative.		CREDITO DIMPOSTA	Obiettivo: 1. Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità - correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6	1. Spese di personale per il programma	472.651.303		redditi da lavoro dipendente	88,2493%
								imposte pagate sulla produzione	5,1921%
								consumi intermedi	0,1693%
								redditi da lavoro dipendente	0,5922%
								consumi intermedi	0,4960%
								consumi intermedi	0,4147%
								altre uscite correnti	0,0036%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,2287%
								consumi intermedi	1,0599%
								altre uscite correnti	0,0044%
169	Credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".		CREDITO DIMPOSTA	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) <b>DIFESA - ARMA DEI CARABINIERI</b>	3. Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.057.581	1864, 3094, 3121, 7081, 7091, 7503, 7509, 7515, 7518, 7525, 8713, 9502	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	25,3885%
								contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	48,6218%
								rimborso passività finanziarie	17,8429%
								consumi intermedi	0,2593%
								redditi da lavoro dipendente	100%
								imposte pagate sulla produzione	88,2493%
								consumi intermedi	5,1921%
								redditi da lavoro dipendente	0,5922%
								consumi intermedi	0,4960%
								consumi intermedi	0,4147%
170	Credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici (M1). Il contributo è cumulabile con l'ecobonus del comma 1031 della Legge n. 145/2018.		CREDITO DIMPOSTA	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) <b>MIPAF - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E</b>	4. Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	5.862.326	2851, 2852, 2860, 2862, 2865, 2873	redditi da lavoro dipendente	88,2493%
								imposte pagate sulla produzione	5,1921%
								consumi intermedi	0,1693%
								redditi da lavoro dipendente	0,5922%
								consumi intermedi	0,4960%
								consumi intermedi	0,4147%
								altre uscite correnti	0,0036%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,2287%
								consumi intermedi	1,0599%
								altre uscite correnti	0,0044%
170	Credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici (M1). Il contributo è cumulabile con l'ecobonus del comma 1031 della Legge n. 145/2018.		CREDITO DIMPOSTA	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) <b>MIPAF - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E</b>	5. Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.161.197	2856, 2857, 2867, 2874, 2878, 2898, 2911, 2977	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,1760%
								consumi intermedi	1,2326%
								altre uscite correnti	0,0688%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,2138%
								consumi intermedi	1,4813%
								imposte pagate sulla produzione	0,1058%
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0053%
								trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,0005%
								altre uscite correnti	0,0079%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,2980%
170	Credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici (M1). Il contributo è cumulabile con l'ecobonus del comma 1031 della Legge n. 145/2018.		CREDITO DIMPOSTA	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) <b>MIPAF - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E</b>	6. Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	8.975.025	2882, 2884, 2890, 2894, 2901, 2918, 2923, 2941, 3070, 3071, 3072, 3074, 7921, 7927, 7931, 7933, 7961	redditi da lavoro dipendente	21,7714%
								imposte pagate sulla produzione	1,3051%
170	Credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici (M1). Il contributo è cumulabile con l'ecobonus del comma 1031 della Legge n. 145/2018.		CREDITO DIMPOSTA	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) <b>MIPAF - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E</b>	Obiettivi: 1. Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno - correlato all'azione 2; 2. Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione turistica dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale - correlato all'azione 3	11.172.244		redditi da lavoro dipendente	100%
								imposte pagate sulla produzione	1,3051%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
				INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE					consumi intermedi	1,4617%
					2. Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	5.507.682	4010, 4015, 4017, 8001, 8010		trasferimenti correnti a estero	0,3580%
									investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0392%
									contributi agli investimenti	47,4390%
					3. Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.086.402	4320, 4331, 4350		trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	9,5362%
									trasferimenti correnti a estero	0,0985%
									altre uscite correnti	0,0895%
									contributi agli investimenti	17,9015%
<b>Missione 19 - Casa e assetto urbanistico</b>										
171	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso	IRPEF	DEDUZIONE	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1) MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	Azioni non correlate ad obiettivi	574.170.878				300%
172	Detrazione, nella misura del 36%, delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	IRPEF	DETRAZIONE		1. Politiche abitative	20.000.000	7077		contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	8,0994%
173	Determinazione del reddito delle unità immobiliari locatè: riduzione forfetaria del canone di locazione	IRPEF	ESCLUSIONE		2. Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	226.932.126	2099		trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	91,9006%
174	Detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	IRPEF	DETRAZIONE	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) MIT - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	<b>OBIETTIVO: 1.</b> Incrementare disponibilità di alloggi di edilizia residenziale per ridurre disagio abitativo e realizzare il Piano Città per riqualificare le aree urbane degradate- <i>correlato alle azioni 2 e 3</i>	163.619.376				100%
175	Detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992	IRPEF	DETRAZIONE		1. Spese di personale per il programma	2.599.365	1579, 1580, 1600, 1605		redditi da lavoro dipendente	1,4934%
176	Detrazione per interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio	IRPEF	DETRAZIONE						imposte pagate sulla produzione	0,0953%
177	Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità	IRPEF	DETRAZIONE						consumi intermedi	0,0450%
178	Detrazione per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale	IRPEF	DETRAZIONE						trasferimenti correnti a imprese	30,2640%
179	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (contratti di natura transitoria a studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	IRPEF	ESCLUSIONE		2. Edilizia residenziale sociale	100.823.058	1609, 1613, 1701, 7440, 7442, 7443, 7447		investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	14,6574%
180	Detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle caose vincolate sai sensi della legge n. 1089 del 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 1963	IRPEF	DETRAZIONE					contributi agli investimenti	16,6541%	



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA
186	<p>Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Nel caso di interventi che realizzano una riduzione del rischio sismico l'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 si applica anche ai fabbricati ricadenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.</p>	IRPEF	DETRAZIONE
187	<p>Per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici spetta la medesima detrazione di cui al comma 4, art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, a condizione che i lavori siano eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.</p>	IRPEF	DETRAZIONE
188	<p>Detrazione, nella misura del 50 %, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 63/2013</p>	IRPEF	DETRAZIONE
189	<p>Detrazione, nella misura del 50% delle spese sostenute e su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.</p>	IRPEF/IRES	DETRAZIONE
190	<p>Credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.</p>	IRPEF/IRES	CREDITO D'IMPOSTA



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA			
191	<p>Detrazione, nella misura del 90%, delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B. Sono agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.</p>	IRPEF/RES	DETRAZIONE				
192	<p>Detrazione, nella misura del 55% e 65%, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative ("ecobonus"). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.</p>	IRPEF/RES	DETRAZIONE				
193	<p>Detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.</p>	IRPEF	DETRAZIONE				
194	<p>Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.</p>	IRPEF	DETRAZIONE				
195	<p>Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF nonché dell'imposta di registro e di bollo, con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 10% nell'ipotesi di locazione a canone concordato</p>	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO				

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA			
196	L'aliquota della cedolare secca ridotta al 10% si applica ai contratti stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L. n.8 del 2020, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della L. n. 225 del 1992. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei predetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO				
197	L'aliquota della cedolare secca ridotta al 10% si applica ai contratti stipulati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 (comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia) in cui sia stata individuata con ordinanza sindacale una "zona rossa"	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO				
198	Applicazione, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve, dell'aliquota del 21 % in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO				
199	Opzione per il regime della cedolare secca di cui all' articolo 3 del D.Lgs n. 23 del 2011, con l'aliquota del 21 per cento, ai fini della tassazione del canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO				
200	Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) con riferimento al possesso dell'abitazione principale o della casa coniugale assegnata al coniuge.	ALTRO	ESENZIONE				
201	Aliquota ridotta dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) con riferimento al possesso dell'abitazione principale o della casa coniugale assegnata al coniuge, appartenente alla categoria degli immobili di lusso.	ALTRO	RIDUZIONE DI ALIQUOTA				
202	Misura per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	RIDUZIONE DI ALIQUOTA				
203	Case popolari ed economiche .Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa	ALTRO	RIDUZIONE DI ALIQUOTA				
204	Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato .Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7, lettera a) della Tariffa allegato A	ALTRO	RIDUZIONE DI ALIQUOTA				
205	Applicazione delle imposte ipotecaria, catastale e imposta di registro in misura fissa in relazione a a) permutate di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA				

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA			
206	Esenzione dall' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA				
207	Applicazione imposta ipotecaria in misura fissa per gli acquisti della prima casa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA				
208	Applicazione imposta catastale in misura fissa per gli acquisti della prima casa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA				
209	Riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili a canone concordato adibiti ad uso abitativo nei comuni ad alta densità abitativa	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESCLUSIONE				
210	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO				
211	Detrazione per un importo pari al 36 per cento delle spese, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.	IRPEF	DETRAZIONE				
212	Detrazione per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione in oggetto spetta nella misura del 90 per cento nel caso di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi stipulata contestualmente alla cessione del credito ad un'impresa di assicurazione, in conseguenza della realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020.	IRPEF	DETRAZIONE				
213	Imposta di registro in misura ridotta su cessioni di contatti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e a favore di utilizzatori aventi i requisiti "prima casa".	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	RIDUZIONE DI ALIQUOTA				
<b>Missione 20 - Tutela della salute</b>							
214	Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche	IRPEF	DETRAZIONE	OBIETTIVI: 1. Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN - correlato alle azioni 3, 4, 5; 2. Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita. - correlato all'azione 2	131.309.753		100%
215	Detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art.1 della L. n. 3818 del 1886	IRPEF	DETRAZIONE			redditi da lavoro dipendente	20,1182%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA								
216	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità	IRPEF/IRES	DEDUZIONE	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) <b>SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	2. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	68.362.713	2317, 2410, 3048, 3049, 3174, 4021, 4023, 4100, 4145, 4147, 4383, 4386, 4392, 4393, 4395, 7100	imposte pagate sulla produzione	1,2842%			
217	Detrazione per le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova	IRPEF/IRES	DETRAZIONE					redditi da lavoro dipendente	0,0685%			
218	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze -	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA					consumi intermedi	14,5102%			
219	Aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi dal 1° gennaio	IVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA					trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	37,4687%			
220	Esenzione delle prestazioni sanitarie con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0148%			
221	Esenzione delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE					consumi intermedi	0,4203%			
222	Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	IVA	ESENZIONE					trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	7,5316%			
223	Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE					trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,2457%			
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0148%			
								consumi intermedi	1,0357%			
224	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	IRPEF	DEDUZIONE	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari - correlato all'azione 3; 2. Potenziamiento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica - correlato all'azione 2	37.940.125	2420, 2421, 2422, 2430	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	17,2874%				
				consumi intermedi	100%							
225	Deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi del d.lgs 502 del 1992	IRPEF	DEDUZIONE	Sanità pubblica veterinaria (20.2) <b>SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	1. Spese di personale per il programma	25.196.740	5001, 5003, 5005	redditi da lavoro dipendente	62,3889%			
								imposte pagate sulla produzione	4,0230%			
								redditi da lavoro dipendente	4,1903%			
				2. Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.490.456	5022, 5023, 5100, 5330, 5390, 5391, 7400	consumi intermedi	15,4255%				
							trasferimenti correnti a estero	0,1096%				
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0175%				
				3. Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	5.252.929	5102, 5124, 5340, 7113, 7405	consumi intermedi	13,7222%				
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,1231%				
226	Esenzione da imposta di donazione, ipotecarie e catastali per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	ESENZIONE	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) <b>SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza - correlato all'azione 3; 2. Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero - correlato all'azione 2	353.775.514			100%			
								1. Spese di personale per il programma	7.581.662	2001, 2003, 2005	redditi da lavoro dipendente	2,0127%
											imposte pagate sulla produzione	0,1303%
											consumi intermedi	1,9748%
								2. Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	188.046.613	2008, 2017, 2018, 2133, 2205, 2408, 2411, 3011, 3046, 3047, 7103, 7105, 7112, 7116	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	1,6410%
											investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0012%
											contributi agli investimenti	49,5373%
											consumi intermedi	0,1218%
											trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	25,1878%
			trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	19,3919%								
			investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0012%								
				100%								
				Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) <b>SALUTE - DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	11.716.933			100%				
				1. Spese di personale per il programma	4.908.205	3008, 3012, 3014	redditi da lavoro dipendente	39,3661%				
							imposte pagate sulla produzione	2,5237%				
				2. Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.808.728	3016, 3146, 3432, 7200	consumi intermedi	58,0076%				
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,1026%				

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
227	Esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate istituita dall'articolo 1, comma 661, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). L'efficacia delle disposizioni recanti la disciplina dell'imposta in argomento entrano in vigore il 1° gennaio 2021	IMPOSTA DI CONSUMO	ESENZIONE	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	<b>OBBIETTIVO:</b> 1. Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute - <i>correlato all'azione 2</i>	11.207.909			100%
				SALUTE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<i>1. Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	5.181.210	3040, 3042	redditi da lavoro dipendente	43,4192%
					<i>2. Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri</i>	6.026.699	1113,3045, 3178, 7101, 7107	imposte pagate sulla produzione	2,8090%
								consumi intermedi	53,6521%
228	Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	IRES/IRAP	DETRAZIONE/DEDUZIONE	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	<b>OBBIETTIVI:</b> 1. Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse - <i>correlato all'azione 2</i> ; 2. Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale - <i>correlato all'azione 3</i>	25.769.207			100%
				SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	<i>1. Spese di personale del programma</i>	3.109.840	5501, 5503, 5505	redditi da lavoro dipendente	11,3441%
					<i>2. Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, terilità ed altro)</i>	2.572.271	4311,5341, 5507, 5508, 5509, 5510, 5517, 7300	imposte pagate sulla produzione	0,7239%
					<i>3. Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali</i>	20.087.096	4321, 5511, 7301	consumi intermedi	9,7811%
229	Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che: -il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette; -non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.	IMPOSTE DIRETTE e IVA	ESCLUSIONE	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	<b>OBBIETTIVO:</b> 1. Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale - <i>correlato alle azioni 2 e 3</i>	596.160.997			100%
				SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	<i>1. Spese di personale del programma</i>	3.920.225	4501, 4503, 4505	redditi da lavoro dipendente	0,6180%
					<i>2. Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati</i>	147.780.460	3412, 3417, 3443, 3446, 3457, 3461, 4511, 7230, 7302	imposte pagate sulla produzione	0,0396%
					<i>3. Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali</i>	444.460.312	2401, 2409, 4504, 4510, 7303	consumi intermedi	0,0447%
230	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico pari al 60% dei costi (fino a € 80.000) sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l'acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione senza l'applicazione dei limiti (né speciale né generale). Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari	CREDITO DIMPOSTA	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE		<b>OBBIETTIVI:</b> 1. Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti - <i>correlato all'azione 2</i> ; 2. Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione - <i>correlato all'azione 3</i>	16.118.915			100%
					<i>1. Spese di personale del programma</i>	7.132.392	2501, 2503, 2505	redditi da lavoro dipendente	41,5614%
					<i>2. Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari</i>	5.843.456	2507, 5398, 5399, 7306	imposte pagate sulla produzione	2,6872%
								consumi intermedi	2,3468%
								trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	32,8585%
								trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	1,0370%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0099%
								consumi intermedi	16,6133%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA								
<p>dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</p>				<p>3. Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti</p>	3.143.067	2508, 2510, 5010, 5011, 5400, 5401, 7307	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	1,8390%			
							trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	1,0370%			
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0099%			
<p>Elenco di beni alle cui cessioni si applica l'esenzione dall'IVA con diritto a detrazione dell'IVA a monte - misura covid-19 fino al 31.12.2020 - Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. Alle cessioni di tali beni si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota IVA ridotta al 5%.</p>	IVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2.829.338		<p><b>OBBIETTIVO:</b> 1. Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico - <i>correlato all'azione 2</i></p>				
				SALUTE - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE			1. Spese di personale del programma	2.391.931	2100, 2103, 2105	redditi da lavoro dipendente	79,4264%
										imposte pagate sulla produzione	5,1140%
							2. Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	2120, 3200, 7304	consumi intermedi	15,4100%
										investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0497%
				Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	118.758.321	2147, 2200, 2201, 2202, 3500, 3501, 3502, 3503, 7109, 7110, 7115, 7120, 7121, 7210	<p><b>OBBIETTIVO:</b> 1. Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi - <i>correlato all'azione 2</i></p>				
				SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA			2. Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	2.329.096	2140, 2143, 2145	redditi da lavoro dipendente	1,8075%
										imposte pagate sulla produzione	0,1160%
										consumi intermedi	14,3991%
										trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,5368%
										investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,5557%
										contributi agli investimenti	82,5850%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA							
232	Credito d'imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l'emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.		CREDITO D'IMPOSTA	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	<b>OBIETTIVO: 1.</b> Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale - <i>correlato all'azione 2</i>	5.061.477				100%	
233	Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	IVA	IVA	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) SALUTE - SEGRETARIATO GENERALE	<b>OBIETTIVO: 1.</b> Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali - <i>correlato all'azione 2</i>	<i>1. Spese di personale del programma</i>		3.530.729	5701, 5703, 5705	<i>redditi da lavoro dipendente</i>	65,5530%
						<i>2. Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie</i>		1.530.748	2450, 5710, 5712, 7308	<i>imposte pagate sulla produzione</i>	4,2039%
						<i>1. Spese di personale del programma</i>		2.217.075	6001, 6003, 6005	<i>consumi intermedi</i>	30,1394%
						<i>2. Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali</i>		510.964	5335, 6100, 7401,	<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,1037%
<b>Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>											
234	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF	DETRAZIONE		<b>OBIETTIVI: 1.</b> Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi - <i>correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6;</i> <b>2.</b> Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo - <i>correlato all'azione 7</i>	403.781.190				100%	
235	Credito di imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo ART-BONUS	IRPEF/IRES	CREDITO D'IMPOSTA						<i>redditi da lavoro dipendente</i>	0,6881%	
236	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo	IRPEF	DETRAZIONE				<i>1. Spese di personale del programma</i>	2.953.776	6501, 6502, 6505	<i>imposte pagate sulla produzione</i>	0,0434%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA						
237	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le singole fattispecie - tra cui: a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni in favore delle O.N.G; c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; d) erogazioni liberali a favore di concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; e) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.	IRPEF/IRES	DEDUZIONE	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) <b>MIBACT - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO</b>	2. Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	193.683.040	6621, 6640, 6650, 6652	trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche	47,9673%
238	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni riconosciute con finalità di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF/IRES	DEDUZIONE		3. Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	107.897.000	6549, 6622, 6629, 6632, 6633, 6641, 6642	trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche	24,4927%
239	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	IRPEF/IRES	DEDUZIONE					trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	2,2289%
240	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo	IRPEF/IRES	DEDUZIONE					trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche	7,3097%
241	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche)	IRPEF/IRES	ESCLUSIONE		4. Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	72.585.000	6623, 6626, 6643, 6647	trasferimenti correnti a imprese	10,5428%
242	Detrazione e deducibilità delle erogazioni liberali in denaro in favore della Fondazione La Biennale di Venezia	IRPEF/IRES	DETRAZIONE/DEDUZIONE					trasferimenti correnti a estero	0,1238%
243	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi	IRES	ESCLUSIONE		5. Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	11.090.500	6624	trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche	2,7467%
244	Detrazione e deducibilità dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore musicale nonché innalzamento al 30 per cento del limite del reddito complessivo ai fini della detraibilità e della deducibilità delle somme versate al patrimonio delle fondazioni musicali al momento della partecipazione.	IRPEF/IRES	DETRAZIONE/DEDUZIONE		6. Sostegno alle attività circensi	8.042.234	8721	contributi agli investimenti ad imprese	1,9917%
245	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	IRES	ESCLUSIONE					consumi intermedi	0,1951%
246	Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1 del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	IRES	ESCLUSIONE				trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche	0,6941%	





**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
253	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in relazione al costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive (nel rispetto della normativa UE)	CREDITO D'IMPOSTA	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) MIBACT - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico - <i>correlato all'azione 2</i> ; 2. Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia - <i>correlato all'azione 3</i> ; 3. Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale - <i>correlato all'azione 5</i>	88.658.798				100%
				<i>1. Spese di personale del programma</i>	52.110.894	3501,3502, 3505	<i>redditi da lavoro dipendente</i>	55,2978%	
				<i>2. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario</i>	3.478.550	7771, 7822	<i>imposte pagate sulla produzione</i>	3,4791%	
				<i>3. Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario</i>	23.645.251	3514, 3527,3529, 3530, 3531, 3532, 3540, 3541, 3555, 3600, 3601, 3609, 3610, 3625, 3673, 7751, 7752, 7810, 7815	<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	3,9235%	
							<i>consumi intermedi</i>	18,1831%	
<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche</i>	1,4203%								
<i>trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private</i>	0,8459%								
			<i>altre uscite correnti</i>	0,0001%					
			<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	6,2205%					
			<i>cosumi intermedi</i>	1,4862%					
			<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche</i>	0,0669%					
			<i>trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private</i>	5,6928%					
			<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	3,3838%					
254	Credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (nel rispetto della normativa UE)	CREDITO D'IMPOSTA	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) MIBACT - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTIE PAESAGGIO	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demotnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti - <i>correlato alle azioni 2, 3, 4, 5</i>	114.427.520				100%
				<i>1. Spese di personale del programma</i>	79.636.421	4501, 4502, 4505	<i>redditi da lavoro dipendente</i>	65,4735%	
				<i>2. Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo</i>	4.510.114	4550,4553, 4560, 4561, 4600, 8205, 8300	<i>imposte pagate sulla produzione</i>	4,1221%	
				<i>3. Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale</i>	29.156.252	4523, 4551, 4565, 4571, 4572, 4650, 4652, 5052, 5054, 5055, 5130, 5132, 5170, 5171, 7480, 7481,7482, 8070, 8200, 8269, 8281, 8301, 8310	<i>consumi intermedi</i>	3,8107%	
							<i>altre uscite correnti</i>	0,0590%	
<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,0717%								
			<i>consumi intermedi</i>	0,6254%					
			<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche</i>	1,3405%					
			<i>trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private</i>	2,3665%					
			<i>trasferimenti correnti a imprese</i>	11,2835%					
			<i>poste correttive e compensative</i>	0,0006%					
			<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	9,3393%					
			<i>contributi agli investimenti</i>	0,4370%					
			<i>contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private</i>	0,0873%					
			<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche</i>	0,5831%					
			<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,1127%					
			<i>interessi passivi e redditi da capitale</i>	0,1268%					
			<i>rimborso passività finanziarie</i>	0,1603%					
			<i>4. Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio</i>	796.191	4575, 8120				
			<i>5. Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio</i>	328.542	1635, 9527				





**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA							
264	erarian, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.	TUTTE LE IMPOSTE	ESENZIONE	Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19) <b>MIBACT - SEGRETARIATO GENERALE</b>	<b>OGGETTO:</b> 1. Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale - <i>correlato all'azione 2</i>	19.533.763			contributi agli investimenti ad imprese	97,4619%	
						18.569.393	1251, 1252, 1254		redditi da lavoro dipendente	89,3464%	
									imposte pagate sulla produzione	5,7167%	
265	Credito d'imposta edicole parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI (nel de minimis) è riconosciuto anche nei casi in cui l'attività commerciale non esclusiva non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.  Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.		CREDITO D'IMPOSTA	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) <b>MIBACT - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE</b>	<b>OGGETTO:</b> 1. Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltreché degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria - <i>correlato all'azione 2</i>	964.370	1235, 2026, 2060, 7379		consumi intermedi	4,3162%	
						1.144.717					
						1.044.508	1701, 1702, 1703		redditi da lavoro dipendente	85,6275%	
266	Detrazione per spese di istruzione	IRPEF	DETRAZIONE	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) <b>MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</b>	<b>OGGETTO:</b> Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma - <i>correlato all'azione 3</i>	1.860.995.068				100%	
						4.267.361	1174, 1175, 1177		redditi da lavoro dipendente	0,2170%	
									imposte pagate sulla produzione	0,0123%	
					<b>OGGETTO:</b> 3. Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.856.727.707	1244, 1249, 1250, 1252, 1253, 1270, 1274, 1280, 1282, 1285, 1295, 1317, 1350, 1555, 2373		redditi da lavoro dipendente	53,3084%	
									consumi intermedi	0,1794%	
									trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	13,4002%	
									trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,5027%	
					<b>OGGETTO:</b> 1. Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale - <i>correlato all'azione 5</i> ; 2. Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale, Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero - <i>correlato all'azione 6</i> ; 3. Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici - <i>correlato all'azione 4</i> ; 4. Promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studentiatleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione - <i>correlato all'azione 3</i> ; 5. Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi - <i>correlato all'azione 2</i> ; 6. Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali - <i>correlato all'azione 7</i> ; 7. Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale - <i>correlato all'azione 8</i>	793.647.975				100%	
						8.291.356	1305, 1311, 1319		redditi da lavoro dipendente	0,9897%	
									imposte pagate sulla produzione	0,0550%	
	Detrazione, dall'anno 2021, delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute, a scuole di musica			Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) <b>MIUR - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI</b>	<b>OGGETTO:</b> 2. Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.247.211	1259, 1261, 1331, 1396, 1466, 1509, 3061, 7146		consumi intermedi	0,2282%	
									trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1,3751%	
									trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,1890%	
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0029%			
							consumi intermedi	1,2191%			



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA						
271	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero.	IRPEF	ESENZIONE	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	3. Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	3.463.803.643	2427, 2428, 2440, 2454, 2455, 2456, 7477, 7479, 7481	redditi da lavoro dipendente	11,5497%
					4. Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	269.872.933	1179, 1183, 1188, 1195, 1196, 1204, 2649	imposte pagate sulla produzione	0,7471%
					5. Continuità del servizio scolastico	451.793.397	1227, 1228, 1229, 2527, 2528, 2540	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0003%
272	Detrazione per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	IRPEF	DETRAZIONE	Istruzione del secondo ciclo (22.18) MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	OBIETTIVI: 1. Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo - correlato alle azioni 1, 2, 4, 5, 6; 2. Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali - correlato all'azione 3	15.681.659.716		redditi da lavoro dipendente	100%
					1. Spese di personale per il programma (docenti)	10.800.896.231	2145, 2149, 2443	imposte pagate sulla produzione	4,1945%
					2. Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.718.893.839	2345, 2349, 2543	redditi da lavoro dipendente	16,2840%
273	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari	IRPEF	ESENZIONE	Istruzione del secondo ciclo (22.18) MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	3. Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.486.985.390	2445, 2449, 2836, 7478	imposte pagate sulla produzione	0,5381%
					4. Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	203.012.957	1194, 2394, 2749	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,6377%
					5. Continuità del servizio scolastico	288.857.519	1230, 2545	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0002%
					6. Miglioramento dell'offerta formativa	183.013.780	2391, 2549, 2645	consumi intermedi	1,2927%
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0019%
								redditi da lavoro dipendente	1,7400%
274	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio erogate nell'ambito del programma "Erasmus +"	IRPEF	ESENZIONE	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) MIUR - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	OBIETTIVI: 1. Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici e organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva, scritta e orale, del concorso per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio - correlato alle azioni 1 e 2; 2. Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico - correlato all'azione 3;	450.379.666		imposte pagate sulla produzione	0,5381%
					4. Spese di personale per il programma	2.914.607	2305, 2311, 2319	redditi da lavoro dipendente	0,6139%
					1. Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	288.490.078	1401, 2010, 2173, 2174, 2175, 2184, 2186, 2188, 2339, 2831, 2996	consumi intermedi	64,0549%
275	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	IRPEF	ESENZIONE	MIUR - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	2. Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	145.525.968	2164, 2185, 2439, 2510, 2533, 2931, 3096	consumi intermedi	32,3118%
					3. Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.449.013	2309, 3196	consumi intermedi	2,9862%
					OBIETTIVI: 1. Garantire il diritto allo studio considerando il merito - correlato alle azioni 2, 3, 4; 2. Promuovere l'internazionalizzazione della formazione superiore - correlato all'azione 5.	314.812.194		redditi da lavoro dipendente	1,0285%
				1. Spese di personale del programma	3.420.537	1617, 1631, 1652	imposte pagate sulla produzione	0,0580%	
							consumi intermedi	1,0886%	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
276	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, specializzazione ecc. erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano.	IRPEF	ESENZIONE	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) <b>MIUR - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA</b>	2. Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	251.589.052	1640, 1682, 1689, 1710, 2494, 2595, 7275, 7334	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	77,5573%
					3. Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	21.763.266	1696, 1709, 2389, 7434	altre uscite correnti	0,9529%
					4. Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	34.822.980	2489, 7234, 7273	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0007%
277	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	IRPEF	DEDUZIONE		5. Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	3.216.359	1641, 1706, 2359, 7326	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0007%
								consumi intermedi	0,0091%
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,3176%
278	Detrazione per erogazioni liberali, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa	IRPEF	DETRAZIONE	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) <b>MIUR - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA</b>	OBBIETTIVO: 1. Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) - correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6 e 7	515.642.042		acquisizione di attività finanziarie	0,0091%
					1. Spese di personale del programma	395.890	1600, 1619, 1646	contributi agli investimenti	11,0517%
					2. Spese di personale per il programma (docenti)	344.675.587	1603, 1613	consumi intermedi	0,0543%
					3. Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	59.407.141	2303, 2313	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,9661%
					4. Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	86.150.080	1626, 1632, 1655, 1673, 1675, 1676, 1685, 1750, 1781, 2849, 7227	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0012%
					5. Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	5.126.847	2385, 7225, 7312, 7327	redditi da lavoro dipendente	0,0727%
					6. Continuità del servizio di istruzione e di formazione postuniversitaria	3.629.105	1606	imposte pagate sulla produzione	0,0041%
279	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli istituti tecnici superiori, finalizzate all'innovazione tecnologica all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	IRPEF/IRES	DETRAZIONE		7. Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	2403, 2413	redditi da lavoro dipendente	62,7381%
								imposte pagate sulla produzione	4,1059%
								redditi da lavoro dipendente	10,8133%
								imposte pagate sulla produzione	0,7077%
								consumi intermedi	5,3292%
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0194%
								trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,67110%
			altre uscite correnti	10,6863%					
280	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	IRES	ESCLUSIONE		OBBIETTIVI: 1. Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie - correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 6	8.275.558.761		investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0014%
					1. Spese di personale del programma	3.036.549	1616, 1621, 1623	consumi intermedi	0,0076%
					2. Finanziamento delle università statali	8.085.840.873	1659, 1677, 1694, 2694, 7226, 7240	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,2110%
								contributi agli investimenti	0,7757%
								redditi da lavoro dipendente	0,7038%
								redditi da lavoro dipendente	2,8763%
								imposte pagate sulla produzione	0,2766%



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
281	Detassazione ai fini Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. La misura spetta per il periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale e per i tre periodi di imposta successivi. Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti comunitari sugli Aiuti di Stato. Per coloro che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 l'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza e nei successivi 5. Sono, inoltre, previste ulteriori agevolazioni per i periodi d'imposta successivi al verificarsi di prestabilite condizioni.	IRPEF	ESCLUSIONE	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) <b>MIUR - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA</b>	3. Contributi a favore delle università non statali	68.479.943	1692, 2459, 7426	consumi intermedi	0,0021%
282	Trattamento IVA dei servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari – interpretazione autentica.	IVA	ESENZIONE		5. Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	7.882.241	1657, 1688, 2020, 2659, 7626	trasferimenti correnti a imprese	0,8254%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0000%
								consumi intermedi	0,0020%
								investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0000%
								contributi agli investimenti	1,1597%
								consumi intermedi	0,0021%
								trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0930%
								poste correttive e compensative	0,0001%
investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0000%								
282				6. Ammortamento mutui per edilizia universitaria	14.174.985	1773, 9501	interessi passivi e redditi da capitale	0,0412%	
							rimborso passività finanziarie	0,1301%	
<b>Missione 24 -Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
283	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti del giudice	IRPEF	ESCLUSIONE	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5) <b>MEF - DIPARTIMENTO TESORO</b>	<b>OBIETTIVO: 1. politiche per la famiglia - correlato all'azione 2; le azioni 3, 6, 7 e 8 non sono correlate ad obiettivi</b>	244.065.731			100%
284	Esclusione dalla base imponibile degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare	IRPEF	ESCLUSIONE		2. Politiche per la famiglia e la disabilità	172.598.765	1899, 2090, 2091, 2102, 2118, 2121, 2134, 2137, 2138	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche (organi cost. - enti prev. e ass.)	70,7181%
285	Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	IRPEF	DETRAZIONE		3. Promozione e garanzia delle pari opportunità	59.920.630	2108	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	24,5510%
286	Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (cd. DOPO DI NOI)	IRPEF	DETRAZIONE		6. Lotta alle dipendenze	7.487.576	2113, 2122	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	3,0679%
287	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili del matrimonio	IRPEF	DEDUZIONE		7. Tutela delle minoranze linguistiche	4.058.760	5210, 5211	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1,6630%
288	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti	IRPEF	DETRAZIONE		8. Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	0		trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
289	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	IRPEF	DETRAZIONE	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) MEF - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	OBIETTIVI: 1. Mantenere il livello di efficacia delle istruttorie delle domande di riconoscimento di dipendenza delle infermità da causa di servizio da sottoporre al cvcs - correlato all'azione 3. 2. Abbattimento delle pratiche giacenti per ingiustificato ritardo dei processi cd. legge Pinto la cui documentazione è pervenuta negli anni 2017 e 2018, e mantenimento dell'efficacia nella gestione delle pratiche relative ai risarcimenti per ingiusta detenzione- correlato all'azione 2	133.382.192			100%	
290	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	IRPEF	DETRAZIONE						redditi da lavoro dipendente	6,0522%
291	Deduzione degli assegni periodici, corrisposti in forza di testamento o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	IRPEF	DEDUZIONE			1. Spese di personale per il programma	8.567.176	1232, 1241, 1244	imposte pagate sulla produzione	0,3708%
292	Deduzione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione	IRPEF	DEDUZIONE			2. Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	111.300.000	1254, 1311, 1312, 1313	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	82,4698%
293	Detrazione, nella misura forfetaria di euro 1.000, delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento di cani guida	IRPEF	DETRAZIONE						altre uscite correnti	0,9746%
294	Detrazione spese funebri	IRPEF	DETRAZIONE						consumi intermedi	4,1347%
295	Deduzione dell'indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	IRPEF	DEDUZIONE			3. Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.515.016	1257, 1258, 1260, 1274, 1284	altre uscite correnti	5,9978%
296	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	IRPEF	DEDUZIONE			OBIETTIVO: 1. Migliorare il livello di efficacia nell'attività di erogazione dei servizi sul territorio - correlato alle azioni 1 e 2	541.743.830			100%
297	Esenzione dall'IRPEF in presenza solo di redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro	IRPEF	ESENZIONE						consumi intermedi	0,0461%
298	Esenzione dalla tassazione dei redditi di terreni fino a euro 185,92 per soggetti titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro	IRPEF	ESENZIONE		Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) MEF - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1. Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	487.682.181	1250, 1273, 1315, 1316, 1319	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,2215%
299	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 o al 2% del reddito d'impresa a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	IRPEF/RES	DEDUZIONE					trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	89,7532%	
300	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, nel limite del 5% dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS	IRPEF/RES	DEDUZIONE		2. Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	54.061.649	1317, 1318	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	9,9792%	
301	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	IRPEF/RES	DEDUZIONE		OBIETTIVO: 1. Sostegno al reddito tramite carta acquisti - correlato all'azione 1	168.124.010			100%	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
302	L'IRES è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013	IRES	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13) MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	1. Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	1639	trasferimenti correnti a famiglie	100,0%
303	Esclusione dalla base imponibile dell'imposta di successione di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dei titoli di solidarietà.	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	ESCLUSIONE	Tutela della privacy (24.14) MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	Azione non correlata ad Obiettivi	30.127.273			100%
304	Esclusione dei titoli di solidarietà dalla base imponibile dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai dossier titoli.	IMPOSTA DI BOLLO	ESCLUSIONE		1. Tutela della privacy	30.127.273	1733	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	100,0%
305	Non si considerato destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche che promuovono e realizzano attività di interesse generale di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.2). Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2 alla cui produzione o scambio è diretta all'attività dell'impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS (c.3)	IRPEF/IRES	ESCLUSIONE		OBBIETTIVO: 1. Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della RSI e delle organizzazioni - correlato all'azione 2	73.060.331			100%
306	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono considerati distrutti ai fini IVA (esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte), i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi	IRPEF/IRES/IVA	ESCLUSIONE		1. Spese di personale per il programma	1.977.197	5141, 5142, 5145	redditi da lavoro dipendente	2,5456%
307	Esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	ALTRO	ESENZIONE	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) LAVORO - DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE				imposte pagate sulla produzione	0,1607%
308	Credito d'imposta per il contrasto alla povertà minorile (cedibile) che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione		CREDITO D'IMPOSTA					consumi intermedi	10,7857%
309	Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperanti, sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite da MAE di concerto Min Lavoro	IRPEF	ESCLUSIONE					trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	69,1203%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
310	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc etc) nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui	IRPEF/IRES	DEDUZIONE	2. Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	71.083.134	3523, 3524, 3526, 3551, 3893, 5191, 5193, 5230, 5247, 8060, 8061	altre uscite correnti	0,0024%		
311	Applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. 117/2017 alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali per il sostegno delle persone con disabilità grave (cd. "DOPO DI NOI")	IRPEF/IRES	DEDUZIONE				investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	17,3854%		
312	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie.	IRPEF	DETRAZIONE	<b>OBIETTIVI: 1.</b> Realizzazione della piena operativita` del Reddito di cittadinanza e supporto alla sua attuazione uniforme sul territorio nazionale - <i>correlato all'azione 9</i> ; <b>2.</b> Costruzione del nuovo modello di welfare attraverso il rafforzamento della programmazione sociale, anche in riferimento agli interventi e servizi di contrasto alla poverta` individuati quali livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito del Reddito di cittadinanza. Implementazione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) - <i>correlato alle azioni 2, 3, 4, 5, 7, 8</i>	41.145.467.800		100%			
313	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana	IRPEF	DEDUZIONE			1. Spese di personale per il programma	4.837.375	3420, 3422, 3425	redditi da lavoro dipendente	0,0111%
314	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia edella Tavola Valdese	IRPEF	DEDUZIONE						imposte pagate sulla produzione	0,0007%
315	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	IRPEF	DEDUZIONE			2. Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	406.660.141	3520, 3671	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,0309%
316	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia	IRPEF	DEDUZIONE						altre uscite correnti	0,9575%
317	Deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane	IRPEF	DEDUZIONE						consumi intermedi	0,0003%
318	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale dei partiti politici	IRPEF	DETRAZIONE			3. Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	20.883.616.789	3231, 3435, 3437, 3473, 3528, 3537, 3538, 3553, 3891, 3892, 4500, 7490	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	50,2692%
319	Detrazione del 26% delle erogazioni liberali in denaro ai partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati nonché le società ed enti che controllano tali soggetti, nonché le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.	IRPEF/IRES	DETRAZIONE						altre uscite correnti	0,4861%
320	Deduzione delle oblazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	IRPEF	DEDUZIONE						investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0000%



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
332	Esenzione, senza limiti di valore, da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, esenzione superata poiché l'articolo 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 ha previsto che in questi casi si applichi il contributo unificato per spese giudiziarie.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE	9. Reddito di cittadinanza	7.587.300.000	2780, 2781		trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	17,9631%	
333	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE						altre uscite correnti	0,4771%
334	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE							
335	Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra a favore della Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE							
336	Esenzione da bollo e ogni altra imposta e tassa nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione per gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE							
337	Esenzione da imposte e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESCLUSIONE							
338	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE							
339	Esenzione da imposte di bollo e di registro per gli atti costitutivi e connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per le donazioni disposte in loro favore	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE							
340	Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dall'imposta di bollo, imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti costituenti trust, vincoli di destinazione e fondi speciali riservati alle persone disabili	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	ESENZIONE							
341	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento	IRPEF/RES	DEDUZIONE							

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA			
342	Credito d'imposta riconosciuto ai datori di lavoro pubblici e privati in relazione agli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario di protezione civile, in misura pari agli importi effettivamente spettanti (cedibile) è utilizzabile esclusivamente in compensazione		CREDITO D'IMPOSTA				
343	Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile (nel de minimis)	IRES	ESCLUSIONE				
344	Detrazione per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento per studenti affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).	IRPEF	DETRAZIONE				
345	Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato o pensionato percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 1.000 Euro.	IRPEF	ESCLUSIONE				
346	Ampliamento ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'art. 1, co.132, legge n.244/2007, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.	ALTRO	ESENZIONE				
347	L'ampliamento ad euro 8.000 della soglia reddituale, prevista dall'art. 1, co.132, Legge n.244/2007, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è esteso a quello del coniuge, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Ai fini della non convivenza, esteso anche ad altri soggetti non titolari di un reddito proprio, né di collaboratori domestici, colf e badanti.	ALTRO	ESENZIONE				
348	Deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi della quota non superiore al 3 per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, erogata dalle imprese sociali a fondi istituiti dagli enti rappresentativi delle imprese sociali e dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi	IRPEF/IRES	DEDUZIONE				
349	Non concorrenza alla formazione reddito imponibile imprese sociali degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad apposita riserva	IRPEF/IRES	ESCLUSIONE				
350	Non concorrenza alla formazione reddito imponibile degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale	IRPEF/IRES	ESCLUSIONE				
351	Incentivi fiscali all'investimento nelle imprese sociali	IRPEF/IRES	DETRAZIONE/DEDUZIONE				
352	Credito d'imposta in favore delle fondazioni di cui al D.Lgs n. 153 del 1999 per versamenti al FUN (cedibile) utilizzabile esclusivamente in compensazione		CREDITO D'IMPOSTA				

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA			
353	Assoggettamento alla ritenuta agevolata di cui all'articolo 31 del DPR n. 601/1973, degli interessi, dei premi e di ogni altro provento prodotti dai titoli di solidarietà.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA				
354	Credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro effettuate in favore degli enti del terzo settore dagli istituti di credito emittenti i titoli di solidarietà e commisurate all'ammontare nominale collocato di detti titoli di solidarietà utilizzabile esclusivamente in compensazione		CREDITO D'IMPOSTA				
355	Assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con l'aliquota agevolata prevista dall'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 degli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso portali on line che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA				
356	Non commercialità delle attività di cui all'art. 79, c. 1 qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.	IRES	ESENZIONE				
357	Non commercialità delle attività delle ex Ipab di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 (nel de minimis)	IRES	ESENZIONE				
358	Regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa da parte di enti del terzo settore che svolgono in via principale o prevalente attività non commerciali	IRES	REGIME FORFETARIO				
359	"Social Bonus" - Credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in danaro effettuate da persone fisiche in favore di enti del Terzo settore.	IRPEF	CREDITO D'IMPOSTA				
360	"Social bonus" - Credito d'imposta pari al 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, utilizzabile in compensazione.	IRES	CREDITO D'IMPOSTA				
361	Regime di esenzione sugli atti di trasferimenti in favore degli enti del terzo settore	ALTRO	IMPOSTA IN MISURA FISSA				
362	Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in danaro e in natura in favore degli enti del terzo settore	IRPEF/IRES	DETRAZIONE/DEDUZIONE				
363	Detrazioni per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	IRPEF/IRES	DETRAZIONE				
364	Non concorrenza dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva o principale allo svolgimento di attività non commerciale	IRES	ESCLUSIONE				



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
365	Decommercializzazione di determinate attività effettuate dalle associazioni di promozione sociale (in de minimis)	IRES	ESCLUSIONE						
366	Non concorrenza dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva o principale allo svolgimento di attività non commerciale	IRES	ESCLUSIONE						
367	Regime forfetario di determinazione del reddito per attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale	IRES	REGIME FORFETARIO						
368	Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nell'ambito dell'attività non commerciale, da attuarsi con decreto MLPS di concerto MEF		CREDITO D'IMPOSTA						
369	Imposta sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni		REGIME SOSTITUTIVO						
370	I premi attribuiti dalla lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.	IRPEF	ESCLUSIONE						
371	Inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 15 del TUIR. Rimodulazione detrazioni Irpef in base al reddito complessivo.	IRPEF	DETRAZIONE						
372	Inserimento del comma 2-bis all'art. 10 del TUIR. A partire dal 1° gennaio 2020 la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo art. 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.	IRPEF							
<b>Missione 25 - Politiche previdenziali</b>									
373	Deduzione dal reddito imponibile dei contributi versati alle forme di previdenza complementari italiane ed estere localizzate nei Paesi dell'UE e del SEE.	IRPEF	DEDUZIONE	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	<b>OBBIETTIVO: 1.</b> trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori - <i>correlato all'azione 1</i> ; <b>2.</b> previdenza complementare dei pubblici dipendenti - <i>correlato all'azione 3</i> ; <b>l'azione 2 non è correlata ad obiettivi</b>	11.480.341.179			100%
374	Esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	IRPEF	ESENZIONE		<i>1. Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori</i>	605.679.364	1686, 2198, 7301	<i>redditi da lavoro dipendente</i>	5,2758%
375	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	IRPEF	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		<i>2. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali</i>	10.800.000.000	2148	<i>redditi da lavoro dipendente</i>	94,0739%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA						
376	Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO		3. Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	74.661.815	2156	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,6503%
377	Applicazione della ritenuta del 5 per cento, a cura degli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento, sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) LAVORO - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	OBIETTIVI: 1. Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati - correlato alle azioni 4, 6, 7, 8, 9; 2. Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato - correlato alle azioni 5, 10, 11, 12, 13, 14.	92.460.494.072			100%
378	Impiegati dello Stato. Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456	ALTRO	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		1. Spese di personale per il programma	4.254.638	4231, 4232, 4235	redditi da lavoro dipendente imposte pagate sulla produzione	0,0043% 0,0003%
379	Deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione e deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	IRPEF	DEDUZIONE		4. Prepensionamenti	11.947.053.405	4323, 4328, 4354	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche altre uscite correnti	12,9118% 0,0114%
380	Esenzione IRPEF per le pensioni di reversibilità percepite dai familiari delle vittime dell'attentato terroristico a Dacca	IRPEF	ESENZIONE		5. Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	2533, 4355	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1,3822%
380		IRPEF	ESENZIONE		6. Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.201.500.000	2526, 2527, 4369, 4370	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche trasferimenti correnti a imprese	1,2978% 0,0016%
					7. Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	14.412.935.304	2567, 4336, 4363, 4364	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	15,5879%
					8. Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	3.443.252.199	2543, 2564, 4508	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	3,7239%
381	Applicazione ai dipendenti pubblici delle disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni previste per la previdenza complementare nel settore privato.	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO		9. Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138	2546, 4361	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,6763%
					10. Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	334.260.407	4331, 4332	trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private	0,3615%
					11. Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	692.008.957	2536, 4307, 4308, 4309, 4310, 4314, 4326, 4334, 4335, 4337, 4342, 4346, 4360, 4365, 4378	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche poste correttive e compensative	0,7030% 0,0454%
					12. Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	439.104.703	4200, 4358	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche consumi intermedi	0,4749% 0,0007%
382	Deduzione a favore dell'interessato ovvero detrazione a favore dei soggetti di cui l'interessato risulta essere a carico dei contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea	IRPEF	DETRAZIONE/DEDUZIONE		13. Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	680.988	4282, 4283, 4294, 4320, 7761	altre uscite correnti investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0000% 0,0000%
					14. Sostegno alle gestioni previdenziali	58.082.140.815	2539, 4100, 4233, 4236, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4313, 4315, 4324, 4329, 4333, 4339, 4340, 4341, 4347, 4351, 4352, 4353, 4356, 4357, 4359, 4367, 4371, 4373, 4376, 4380, 4382, 4383, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4509, 4510	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche trasferimenti correnti alle imprese	62,8168% 0,0002%

Missione 26 - Politiche per il lavoro

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA										
383	Erogazione di un credito ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati di importo non superiore a 26.600 euro (Bonus 80 euro). L'art. 3, comma 1 del D.L. n. 3 del 2020 ha abrogato a partire dal 1° luglio 2020 il Bonus 80 euro. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.	IRPEF	ALTRO	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26,6) <b>LAVORO - DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE</b>	<b>OBIETTIVI: 1.</b> Promozione delle politiche del lavoro, anche mediante una ricognizione degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in aree di crisi industriali complesse e ricollocazione dei lavoratori disoccupati - <i>correlato all'azione 2</i> ; <b>2.</b> Promozione delle politiche della formazione professionale per favorire il passaggio dal sistema dell'istruzione a quello del lavoro - <i>correlato all'azione 3</i>	9.853.848.424			100%					
384	Riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. La somma è d'importo pari a euro 600 per l'anno 2020 e ad euro 1.200 a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a euro 28.000.	IRPEF	ALTRO							1. Spese di personale per il programma	4.069.540	4061, 4062, 4065	redditi da lavoro dipendente	0,0389%
385	Riconoscimento di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati se il reddito complessivo è superiore a euro 28.000 ma non ad euro 40.000.	IRPEF	DETRAZIONE										imposte pagate sulla produzione	0,0024%
386	Esenzione dall'IRPEF dell'indennità di fine rapporto erogata al lavoratore "ricollocato" entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.	IRPEF	ESENZIONE										consumi intermedi	0,0019%
387	Detassazione premi di produttività. Applicazione di una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme, fino ad un massimo di 3000 euro, corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato con limite reddituale di accesso al beneficio di 80.000 euro.	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO							trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	92,1472%			
388	Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) erogata ai lavoratori pubblici e privati aderenti alla previdenza complementare che, in tutto o in parte, la richiedano, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La rendita integrativa anticipata è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari, nel massimo, al 15 per cento e, nel minimo, al 9 per cento, con un decalage dello 0,3 per cento annuo per ciascun anno di adesione al fondo pensione superiore al quindicesimo.	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO							trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,0025%			
389	Esenzione dall'IRPEF: (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	IRPEF	ESENZIONE							altre uscite correnti	0,0003%			
390	Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 7,500 euro - frontalieri	IRPEF	ESCLUSIONE							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0000%			



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA								
399	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità di disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti, categorie di dipendenti o familiari di cui all'art. 12 del TUIR per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del citato TUIR.	IRPEF	ESCLUSIONE		2. <i>Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo</i>	211.972	1263, 1269, 1342, 7181	altre uscite correnti	0,0057%			
400	Non concorrono a formare il reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari	IRPEF	ESCLUSIONE					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0040%			
401	Non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12	IRPEF	ESCLUSIONE					3. <i>Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali</i>	26.351.098	7682	contributi agli investimenti	84,9990%
402	Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.	IRPEF	ESCLUSIONE		<b>OBIETTIVI:</b> 1. Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro - <i>correlato all'azione 3</i> ; 2. Miglioramento delle condizioni occupazionali, dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - <i>correlato all'azione 2</i> ; 3. Trasferimento all'INPS dei fondi per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relativi alle assenze dei dipendenti pubblici in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 - <i>correlato all'azione 4</i>	73.816.675			100%			
403	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 2065,83	IRPEF	ESCLUSIONE					redditi da lavoro dipendente	5,9790%			
404	Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali	IRPEF	ESCLUSIONE					1. <i>Spese di personale per il programma</i>	4.690.657	4961, 4962, 4965	imposte pagate sulla produzione	0,3755%
405	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	IRPEF	ESCLUSIONE					consumi intermedi	5,9056%			
406	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23	IRPEF	ESCLUSIONE					altre uscite correnti	0,0013%			

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
407	Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 si applica una percentuale variabile sul calcolo dei fringe benefit oggetto di tassazione. Fermo restando la modalità di calcolo basata sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, la percentuale da applicare a tale valore numerico ai fini della tassazione varia in funzione del grado di inquinamento del veicolo. Resta ferma l'applicazione della disciplina nel testo dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.	IRPEF	ESCLUSIONE	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) <b>LAVORO - DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>	2. Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	4.362.274	5012, 5013, 5025, 5050, 7981	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0026%
408	Ai fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi	IRPEF	ESCLUSIONE		consumi intermedi	0,1118%			
409	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	IRPEF	ESCLUSIONE		trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	10,1324%			
410	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km	IRPEF	ESCLUSIONE		altre uscite correnti	0,0013%			
411	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero	IRPEF	ESCLUSIONE		investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0011%			
412	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%	IRPEF	ESCLUSIONE		trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	77,4893%			
413	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazioni e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed € 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo	IRPEF	ESCLUSIONE	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) <b>LAVORO - SEGRETARIATO GENERALE</b>	<b>OBIETTIVO: 1.</b> Contrasto al lavoro irregolare e prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro correlato all'azione 1	338.838.751			100%
414	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%	IRPEF	ESCLUSIONE		trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	99,6263%			
415	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali. La disposizione non è applicabile al reddito derivante dall'attività prestata per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi sulle navi battenti bandiera estera. Tale reddito continua a essere escluso dalla base imponibile fiscale.	IRPEF	ESCLUSIONE	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	338.838.751	1231, 7131	contributi agli investimenti	0,3737%	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
416	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	IRPEF	ESCLUSIONE	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) <b>LAVORO - SEGRETARIATO GENERALE</b>	<b>OBIETTIVO: 1.</b> Interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori - <i>correlato all'azione 1</i>	840.107.942				100%
417	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate a titolo di rimborso di spese ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione. Gli assegni vitalizi sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata per ciascun periodo d'imposta.	IRPEF	ESCLUSIONE		1. <i>Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro</i>	840.107.942	1230, 1232, 2234, 7130		trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	99,9881%
418	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia.	IRPEF	ESENZIONE						contributi agli investimenti	0,0119%
419	Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	IRPEF	ESCLUSIONE	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) <b>LAVORO - DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE</b>	<b>OBIETTIVO: 1.</b> Realizzazione conduzione e sviluppo dei sistemi Informativi e di telefonia. Pianificazione e realizzazione campagne e attività di comunicazione istituzionale del Ministero, anche attraverso l'organizzazione di eventi nazionali ed internazionali, aggiornamento costante dei siti istituzionali. Monitoraggio dati mercato del lavoro per la valutazione delle politiche e a supporto del Segretariato generale. Monitoraggio attività delle Agenzie, curando altresì la pubblicazione dei risultati sui siti istituzionali - <i>correlato all'azione 2</i>	43.817.305			100%	
420	Esenzione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro occasionali per tali intendendosi quelle di importo non superiore complessivamente nell'anno a 5000 euro	IRPEF	ESENZIONE		1. <i>Spese di personale per il programma</i>	1.773.029	3061, 3062, 3065		redditi da lavoro dipendente	3,8092%
421	Riconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali previste per i residenti in Italia ai soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e che non godono di analoghe agevolazioni nel Paese di residenza. Procedura di infrazione n. 2013/2027	IRPEF	DETRAZIONE/DEDUZIONE						imposte pagate sulla produzione	0,2372%
422	Non assoggettamento ad IVA delle somministrazioni nelle mense aziendali, delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.	IVA	ESCLUSIONE		2. <i>Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro</i>	42.044.276	1746, 3111, 3113, 3180, 7371, 7821		consumi intermedi	39,1081%
423	Detrazione sulle indennità di fine rapporto di importo minimo	IRPEF	DETRAZIONE						altre uscite correnti	0,0037%
424	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR con blocco delle aliquote a quelle del 31 dicembre 2006	IRPEF	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					56,8418%	
425	Applicazione dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO							
426	Le prestazioni di lavoro occasionale per attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, sono esenti da IRPEF qualora i compensi non siano di importo complessivo superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore.	IRPEF	ESENZIONE							
427	Ai consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.	IRPEF	ESCLUSIONE							

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA			
428	Esclusione dall' IRPEF dei proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.	IRPEF	ESCLUSIONE				
429	In materia di cassa integrazione in deroga, le domande presentate ai sensi dell'art. 22, comma 4, Decreto-Legge n. 18/2020, sono esenti dall'imposta di bollo.	IMPOSTA DI BOLLO	ESENZIONE				
430	Riduzione dell'IRPEF e relative addizionali sul trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia e Forze armate con reddito non superiore a 28.000 euro.	IRPEF	ESCLUSIONE				
431	Non imponibilità ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale da parte del socio lavoratore di cooperativa.	IRPEF	ESCLUSIONE				
432	Detrazione, nella misura del 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro, per erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per finanziare interventi di contenimento dell'emergenza COVID-19	IRPEF	DETRAZIONE				
433	Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: La norma riconosce per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.	IRPEF	ESCLUSIONE				
434	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.	IRPEF	ESCLUSIONE				
435	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	ESCLUSIONE				



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA			
436	Indennità lavoratori del settore agricolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.	IRPEF	ESCLUSIONE				
437	Indennità lavoratori dello spettacolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	ESCLUSIONE				
438	Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19: La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il reddito di ultima istanza" al fine di garantire, come misura di sostegno al reddito, un'indennità nel limite di spesa di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.	IRPEF	ESCLUSIONE				
439	Indennità collaboratori sportivi: La norma prevede che l'indennità di 600 euro per il mese di marzo sia riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.	IRPEF	ESCLUSIONE				
440	La disposizione riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	ESCLUSIONE				
441	La disposizione riconosce ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	ESCLUSIONE				
	La disposizione attribuisce ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del D.L. 18/2020 la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in						

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA
442	regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	ESCLUSIONE
443	La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.	IRPEF	ESCLUSIONE
444	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per il mese di aprile 2020 a favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L. 18/2020).	IRPEF	ESCLUSIONE
445	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef (in presenza di specifiche condizioni soggettive) di una indennità pari a 600 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020, a favore di: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 114/1998 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	IRPEF	ESCLUSIONE
446	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del D.L. 18/2020. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.	IRPEF	ESCLUSIONE
447	Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.	IRPEF	ESCLUSIONE

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA				
Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
			Rapporti con le confessioni religiose (27.7) MEF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	azione non correlata ad obiettivi	1.226.794.839			100%
				1. Accordi tra Stato e confessioni religiose (azione non correlata ad obiettivi)	1.226.794.839	2840	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	100,0%
			Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) LAVORO - DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	OBIETTIVO: 1. Azioni di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti - correlato all'azione 2	12.331.564			100%
				1. Spese di personale per il programma	2.128.544	3680, 3682, 3685	redditi da lavoro dipendente	16,2317%
				2. Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.203.020	3689, 3691, 3692, 3783, 7560	imposte pagate sulla produzione	1,0292%
							consumi intermedi	1,5958%
							trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	81,0927%
							altre uscite correnti	0,0405%
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0100%
			Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	OBIETTIVI: 1. Ottimizzare i processi attinenti alle attività relative alla vigilanza sugli enti di diritto privato operanti nell'area del sociale, nonché alla erogazione dei contributi nei confronti degli stessi. - correlato all'azione 3; 2. Implementare le attività volte a consentire al Fondo Edifici dei Culti (FEC) di utilizzare, in modo efficiente ed efficace, le risorse per le finalità di valorizzazione del patrimonio del Fondo - correlato all'azione 4; 3. Promuovere la razionalizzazione della gestione del fenomeno migratorio nel rispetto dei territori ospitanti con iniziative nazionali e internazionali mirate a potenziare la cooperazione internazionale per prevenire le partenze di migranti da paesi di origine e transito; implementare misure accompagnamento a progetti RVA; ampliare la capacità e la rete dei CPR; accelerare percorso riconoscimento status; monitorare servizi e progettualità con i fondi SIPROIMI - correlato all'azione 2; 4. Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla legge n. 302/1990 e s.m.i - correlato all'azione 7;	1.805.562.614			100%
				1. Spese di personale per il programma	20.548.801	2201, 2203, 2209	redditi da lavoro dipendente	1,0702%
							imposte pagate sulla produzione	0,0679%
				2. Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.715.673.094	2243, 2253, 2255, 2270, 2301, 2311, 2351, 2352, 2353, 2355, 2362, 2371, 2390, 7351, 7364, 7365	consumi intermedi	1,5599%
							trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	22,9041%
							trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	68,3770%
							trasferimenti correnti a estero	0,5501%
							poste correttive e compensative	0,0055%
							altre uscite correnti	0,5659%
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1,0591%
				3. Interventi di protezione sociale	3.036.194	2258, 2271, 2309, 2310, 2314, 7366,	consumi intermedi	0,0300%
							trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,1367%
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0015%
				4. Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.744.525	2217, 2219, 2360, 7354, 7356	consumi intermedi	0,0023%
							trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,0930%
							investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0013%
				7. Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	64.560.000	2313	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	3,5756%
Missione 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale								
448	Tassazione dei titoli per il finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi riduzione a metà della ritenuta	IMPOSTA SOSTITUTIVA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA	OBIETTIVO : garantire il finanziamento delle politiche di investimento nazionali finalizzate ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano - correlato all'azione unica	7.291.467.975			100%
449	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	ACCISA	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		7.291.467.975	2500, 2502, 2503, 8000, 8002	trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	0,3287%
				1. Politiche di coesione				

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA					
450	ZFU per il sisma L' Aquila. agevolazione concessa nel de minimis.	IRPEF/IRES/IRAP/IMU	REGIME SPECIALE				contributi agli investimenti	99,6713%
451	ZFU Obiettivo Convergenza, Sulcis e Pelagie, nonché nuove ZFU non ricomprese nell'Obiettivo Convergenza (ZFU di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara) individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009	IRPEF/IRES/IRAP/IMU	REGIME SPECIALE					
452	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici del Centro Italia (nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato - misura comunicata in esenzione alla Commissione europea)	IRPEF/IRES/IRAP	ESCLUSIONE					
453	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi	IRPEF/IRES	ESENZIONE					
454	ZFU SISMA CENTRO ITALIA: contributo sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese con sede principale o unità locale situata nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e 2017 in de minimis	IRPEF/IRES/IRAP/IMU	REGIME SPECIALE					
455	Credito d'imposta per nuovi investimenti Mezzogiorno (concesso ai sensi del Reg. UE 651/2014) utilizzabile esclusivamente in compensazione		CREDITO D'IMPOSTA					
456	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI SISMA CENTRO ITALIA: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) nel rispetto dell'art. 108 del TFUE		CREDITO D'IMPOSTA					
457	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI ZES: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle ZES del Mezzogiorno nel rispetto del Reg. UE 651/2014		CREDITO D'IMPOSTA					
458	Esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2021 in esecuzione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)				
459	I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.	IRPEF/IRES	ESENZIONE	MEF - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE			PROGRAMMI DI SPESA	
460	I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.	IRPEF/RES/IRAP	ESENZIONE	
461	Determinazione agevolata del reddito e del valore della produzione netta per le persone fisiche e le imprese residenti a Campione d'Italia	IRPEF/RES/IRAP	DEDUZIONE	
462	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle province Campobasso, Catania, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020.	IRPEF/RES	ESENZIONE	
463	Estensione dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 24-ter del TUIR anche a coloro che trasferiscano la residenza in uno dei comuni interessati da eventi sismici con popolazione non superiore a 3.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO	
464	Credito d'imposta per investimenti ZLS: estensione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 98 e ss., della legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS nel rispetto del Reg. UE 651/2014		CREDITO DIMPOSTA	
465	Riduzione al 50% delle imposte sui redditi di impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le imprese localizzate nel Comune di Campione d'Italia (in regime "de minimis"). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell'emergenza.	IRPEF/RES/IRAP	REGIME SPECIALE	
466	Credito d'imposta per investimenti nel Comune di Campione d'Italia (da notificare ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE all'autorizzazione della Commissione europea). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell'emergenza.		CREDITO DIMPOSTA	

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
467	Non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi - con varie limitazioni sia soggettive che oggettive - in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.	IRES	ESCLUSIONE	<p><b>OBIETTIVI:</b> 1. Sostegno al sistema nazionale di istruzione, al patrimonio culturale, e per il contrasto della povertà educativa minorile, mediante misure fiscali - <i>correlato all'azione 6</i>; 2. Incentivare il ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita e sostenere il ricorso al gratuito patrocinio mediante agevolazioni fiscali - <i>correlato all'azione 7</i>; 3. Assicurare la remunerazione degli interessi legati ai rimborsi d'imposta ai contribuenti - <i>correlato all'azione 5</i>; 4. Contribuire all'azione di riforma del sistema fiscale con misure orientate alla riduzione della pressione fiscale e alla semplificazione degli adempimenti. Esercitare la governance sulle agenzie fiscali e A.E. - Riscossione. Contributo al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale anche sul piano internazionale. Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi e le attività per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - <i>correlato alle azioni 2, 3 e 4</i>; 5. Trasferimento per contributo ai partiti politici - <i>correlato all'azione 8</i></p>	915.054.941			100%	
468	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	IRES	ESCLUSIONE				redditi da lavoro dipendente	2,7034%	
469	Facoltà concessa alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e che non sono state residenti fiscalmente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, di optare, per un periodo non superiore a 15 anni, per l'applicazione sui redditi prodotti all'estero, a prescindere dall'importo degli stessi, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche forfetaria pari a 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta.	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO		1. spese di personale per il programma	26.293.200	3501, 3503, 3511	imposte pagate sulla produzione	0,1700%
470	Opzione per l'imposta sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte straniera che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno	IRPEF	REGIME SOSTITUTIVO					consumi intermedi	2,2229%
471	Rinvio all'art 15. c. 1, lett. a), lett. g), lett.h), lett. h-bis, lett. i), lett. i-bis, lett. i-quater e lett. i-octies del Tuir	IRES	DETRAZIONE					trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,1277%
472	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	IRES	REGIME FORFETARIO		2. Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	24.972.547	3502, 3518, 3536, 3545, 3851, 3858, 3865, 3955, 7770	trasferimenti correnti a estero	0,1498%
473	Deduzione dal reddito complessivo degli enti non commerciali dei canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, delle somme corrisposte ai chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali e dei contributi, donazioni e oblazioni a favore di organizzazioni non governative fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	IRES	DEDUZIONE		Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (29.1) MEF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			altre uscite correnti	0,2186%



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA							
492	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni relative agli spettacoli rese ai possessori di titoli per l'accesso gratuito rilasciati dagli organizzatori nel limite massimo del 5 per cento di capienza del locale o da determinati enti nel limite stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate	IVA	ESCLUSIONE	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) <b>MEF - GUARDIA DI FINANZA</b>	3. <i>Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.</i>	269.007.316	4212, 4215, 4222, 4289	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,8628%		
493	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in presenza di determinate condizioni	IVA	ESCLUSIONE				redditi da lavoro dipendente	1,3686%			
494	Non assoggettamento ad IVA delle mense e spacci militari	IVA	ESCLUSIONE				consumi intermedi	6,9134%			
495	Non assoggettamento ad IVA dei servizi di controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità	IVA	ESCLUSIONE				trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,0806%			
496	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici	IVA	ESCLUSIONE				poste correttive e compensative	1,1499%			
497	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali	IVA	ESCLUSIONE				altre uscite correnti	0,0051%			
498	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale	IVA	ESCLUSIONE				4. <i>Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.</i>	5.672.561	4295	consumi intermedi	0,2007%
499	Non assoggettamento ad IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, da bar ed esercizi similari	IVA	ESCLUSIONE				5. <i>Trattamenti pensionistici</i>	35.458.175	4370	redditi da lavoro dipendente	1,2545%
500	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	IVA	ESCLUSIONE				6. <i>Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni</i>	140.583.642	7822, 7823, 7830, 7835, 7836, 7838, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7855	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4,8902%
501	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate	IVA	ESCLUSIONE							contributi agli investimenti	0,0833%
502	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato	IVA	ESCLUSIONE	contributi agli investimenti ad imprese	0,0005%						
503	Cessioni di navi destinate alla demolizione	IVA	ESCLUSIONE	<b>OBIETTIVI: 1.</b> Somme da trasferire alla grecia derivanti dai profitti dei titoli di stato greci - correlato all'azione 5; <b>2.</b> Impulso al processo di riforma e di rafforzamento del settore bancario, finanziario, del sistema dei pagamenti, delle fondazioni e della previdenza complementare attraverso l'attiva partecipazione ai processi normativi, nazionali ed europei, e attuativi, inclusa la gestione delle crisi bancarie - correlato all'azione 3; <b>3.</b> Nell'ambito della strategia di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, rafforzamento dei presidi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi cibernetici, con particolare riferimento alle reti ed ai sistemi informativi nel settore bancario e nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari - <b>c y b e r s e c u r i t y</b> - anche mediante l'implementazione della normativa nazionale e l'attività sanzionatoria amministrativa - correlato all'azione 2. <b>Azioni 4 e 6 non correlate ad obiettivi</b>	656.317.147			100%			
504	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	IVA	ESCLUSIONE				redditi da lavoro dipendente	1,4599%			



**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA																																																	
505	Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari	IVA	ESCLUSIONE	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	1. spese di personale per il programma	10.195.069	1378, 1381, 1392	imposte pagate sulla produzione	0,0935%																																												
506	Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali	IVA	ESCLUSIONE		Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	consumi intermedi	0,3819%																																											
507	Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE						Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	altre uscite correnti	0,3541%																																							
508	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE										Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,2963%																																			
509	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE														Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	consumi intermedi	0,7361%																															
510	Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE																		Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	trasferimenti correnti a imprese	0,0381%																											
511	Esenzione delle prestazioni delle compagnie barracellari con pro rata di detraibilità a monte	IVA	ESENZIONE																						Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	altre uscite correnti	1,0912%																							
512	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)	IVA	ALTRO																										Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,1378%																			
513	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autotrazione	IVA	ALTRO																														Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	altri trasferimenti in conto capitale	79,8090%															
514	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	ALTRO																																		Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	contributi agli investimenti a estero	15,6022%											
515	Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	ALTRO																																						Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037	trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	0,0000%							
516	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	IVA	ALTRO																																										Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	2. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	1410, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1470, 1609, 7029, 7037					
517	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	IVA	REGIME SPECIALE																																														Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	3. Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	536.947.131	1398, 1401, 1404, 1406, 1407, 1409, 1466, 1598, 1599, 7026, 7031, 7604	
518	Regime speciale per gli intrattenimenti, esteso alle società sportive dilettantistiche che optano per il regime di favore di cui alla legge n. 398/1991 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	IVA	REGIME SPECIALE	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>																																																	3. Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)
519	Regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi). Per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I contribuenti sono esenti da Irap, non addebitano l'IVA sulle vendite e non hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi ordinari. Si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.	IRPEF/IVA/IRAP	REGIME SPECIALE		Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	3. Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	102.400.000	7607																																													
									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	3. Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	102.400.000	7607																																									
													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																					
																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																	
																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																													
																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																									
																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																					
																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																	
																																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497													
																																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497									
																																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497					
																																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497	
				Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>																																																	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																													
									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																									
													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																					
																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																	
																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																													
																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																									
																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																					
																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																	
																																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497													
																																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497									
																																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497					
																																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497	
				Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>																																																	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																													
									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																									
													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																					
																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																	
																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																													
																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																									
																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																					
																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																	
																																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497													
																																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497									
																																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497					
																																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497	
				Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>																																																	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																													
									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																									
													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																					
																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																	
																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																													
																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																									
																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																					
																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																	
																																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497													
																																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497									
																																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497					
																																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497	
				Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>																																																	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																													
									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																									
													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																					
																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																																	
																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																													
																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																									
																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																					
																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497																	
																																					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497													
																																									Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497									
																																													Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497					
																																																	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0	1497	
				Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>																																																	6. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
					Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>																																																

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
520	"Nuovo" regime forfettario agli effetti dell'Iva, dell'Irpef e dell'Irap di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15% per le persone fisiche con un limite di ricavi annui diversificati per settore. Estensione del regime ai soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro. Con l'articolo 1 della legge n. 160/2019 sono state reintrodotte alcune condizioni di accesso e cause di esclusione che rendono più stringente il regime.	IRPEF/IVA/IRAP	RIDUZIONE DI IMPOSTA	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) MEF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				poste correttive e compensative	0,8419%
521	Gli enti non commerciali che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento	IRPEF/RES	REGIME SPECIALE		4. Vincite sui giochi e lotterie	14.215.050.000	3800, 3918, 3919, 3922, 3923, 3925, 3927, 3928	poste correttive e compensative	19,3445%
522	Regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo	IVA	REGIME SPECIALE		5. Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	3822	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,0780%
523	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi, ma comunque non oltre un anno	IVA	REGIME SPECIALE		6. Ammortamento di beni immobili patrimoniali	431.000.000	3950	ammortamenti	0,5865%
524	Esclusione da IVA (assimilaz. A conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a fondi immobiliari chiusi di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	ESCLUSIONE		7. Ammortamento beni mobili	724.005.000	1337	ammortamenti	0,9853%
525	Esclusione da IVA (assimilaz. a conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a SIIQ e SIIHQ di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	ESCLUSIONE		8. Aggi su giochi e lotterie	2.856.646.000	3558, 3924, 3926	consumi intermedi	3,8874%
526	Le note di variazione in diminuzione ai fini Iva in caso di assoggettamento a procedure concorsuali del debitore possono essere emesse solo in presenza di procedure rimaste infruttuose al fine di alleggerire il peso dell'anticipazione finanziaria dell'IVA	IVA	ALTRO		9. Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	260.000.000	3556, 3921, 3931	poste correttive e compensative	0,3538%
527	Per le operazioni concernenti il settore del credito è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	REGIME SOSTITUTIVO		10. Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	3821	poste correttive e compensative	5,6566%
528	Riduz. imposta di registro all'1% per trasferim. abitazioni esenti da IVA nei confronti di società immobiliari	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		11. Vincite su scommesse ippiche	458.000.000	3934, 3940, 3941	poste correttive e compensative	0,6233%
529	Imposta di registro in misura ridotta del 4% per atti di conferimento di fabbricati a destinazione commerciale e di aree su cui costruire detti fabbricati	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		12. Aggi su scommesse ippiche	72.000.000	3939, 3942	consumi intermedi	0,0980%
530	Imposte di registro e ipocatastali in misura fissa su riscatto dell'immobile concesso in leasing	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA		OBIETTIVI: 1. Gestione e valorizzazione delle partecipazioni dello stato e, in generale, dell'attivo e del patrimonio pubblico. monitoraggio dell'implementazione della riforma delle partecipazioni pubbliche e del rispetto degli obiettivi da essa previsti in tema di razionalizzazione e riduzione della spesa – correlato all'azione 2; 2. potenziamento della governance in tema di garanzia dello Stato con la finalità di rendere maggiormente efficaci gli interventi finanziari, specie nel settore dell'export delle imprese italiane – correlato all'azione 3; 3. Sviluppo dell'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana e della strumentazione di analisi e previsione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, efficace ed efficiente gestione del debito pubblico. adeguata rappresentazione degli interessi strategici del governo nei principali consessi economici e finanziari. Presidenza italiana del G20: definizione dell'agenda dei ministri finanziari e applicazione della strategia in tema di governance globale – correlato all'azione 4	107.943.696			100%
531	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					redditi da lavoro dipendente	26,0054%

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA																											
532	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) <b>MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	1. <i>spese di personale per il programma</i>	29.851.368	1371, 1374, 1386	<i>imposte pagate sulla produzione</i>	1,6492%																						
533	Formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione e volture eseguite nell'interesse dello Stato, ovvero relative ai trasferimenti a favore di regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE							2. <i>Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico</i>	42.061.768	1439, 1442, 1444, 1446, 1447, 1471, 1590, 1592, 1604, 1651, 3902, 7054, 7348, 7352, 7377	<i>consumi intermedi</i>	3,5442%																	
534	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato, a norma dell'articolo 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie, individuate a norma dell'art. 7, comma	ALTRO	ESENZIONE												<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche</i>	27,5766%															
535	Imposta in misura fissa per la registrazione volontaria atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella per i quali la predetta registrazione viene volontariamente richiesta	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA														<i>altre uscite correnti</i>	0,4058%													
536	Esenzione delle liberalità indirette risultanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	ESENZIONE																<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	6,6246%											
537	Riduzione di imposta per: successioni apertesì entro 5 anni da altre successioni; beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; fondi rustici devoluti al coniuge e parenti prossimi di valore non superiore a lire 200 milioni; immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti al coniuge e/o parenti prossimi; aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicate in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	ALTRO																		<i>altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,8152%									
538	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami di impresa.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA																				<i>consumi intermedi</i>	5,9659%							
539	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA																						<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche</i>	1,0038%					
540	Esenzione dall'imposta di bollo 1. Gli atti e provvedimenti del processo penale; 2. Gli atti e provvedimenti del processo civile, e tributario, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, nonché delle pubblico impiego soggetti al contributo unificato; 3. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purchè richieste dalle parti processuali.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE																								3. <i>Gestione degli interventi finanziari dello Stato</i>	14.801.228	1440, 1443, 1445, 1448, 1472, 1652, 2141, 2542, 7055, 7349, 7495	<i>altre uscite correnti</i>	0,6587%
541	Esenzione da imposta di Bollo e ogni altra spesa tassa o diritto per documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE																												
542	Esenzione dall'imposta di registro per il verbale del procedimento di mediazione entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE	<i>contributi agli investimenti</i>	4,8451%																										

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
543	Estratti conto comunicazione relativi al deposito titoli, comunicazioni da banca a cliente sui ce postali e bancari	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	REGIME SOSTITUTIVO	4. Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	21.229.332	1412,1417, 1421, 1429, 1460, 1613, 1645, 7050, 7342, 7790	consumi intermedi	11,4145%	
544	La tabella Individua gli atti esenti dall'imposta	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE				trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	0,0119%	
545	Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE				altre uscite correnti	1,7148%	
546	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE				investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	6,5259%	
547	Misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA	<b>OBIETTIVI:</b> 1. Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale, della spesa per prestazioni sociali e della spesa per il personale delle p.a., di particolari aggregati di finanza pubblica, nonché coerenza con la programmazione di settore – <i>correlato alle azioni 2 e 7</i> ; 2. Assicurare il controllo e la vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche e in materia di revisione legale dei conti - <i>correlato all'azione 3</i> ; 3. Contribuire al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso la razionalizzazione e la realizzazione di sistemi informatici nonché la condivisione delle informazioni – <i>correlato all'azione 6</i> ; 4. Applicare il principio di equilibrio del bilancio dello stato e degli enti territoriali ai sensi della legge n. 243/2012, completare la riforma del bilancio dello stato e monitorare l'impatto delle misure adottate sui saldi di finanza pubblica – <i>correlato all'azione 4</i> ; 5. Realizzazione del sistema tessera sanitaria e dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico - <i>correlato all'azione 5</i>	370.995.585			100%	
548	Misure sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		1. spese di personale per il programma	118.198.287	2601, 2602, 2619	redditi da lavoro dipendente	29,9337%
549	Misure soggette a specifiche condizioni	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					imposte pagate sulla produzione	1,9260%
550	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richieste dal concessionario della riscossione	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		2. Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	5.815.339	2639, 2643, 2645, 2654, 2657, 3047, 3549, 7544, 7593	consumi intermedi	1,5540%
551	Ai trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa ridotta pari a dieci euro	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA					altre uscite correnti	0,0076%
552	Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0060%
553	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					consumi intermedi	1,5688%
554	Esenzione da tributi per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		3. Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.989.530	2638, 2642, 2650, 2653, 2656, 2822, 2871, 7542, 7545	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	6,2211%
555	Esenzione dalle imposte sostitutive di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed esenzione dalle imposte di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R. per le operazioni di portabilità del mutuo	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					altre uscite correnti	0,0103%
556	Misure concernenti le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonché successive cessioni gratuite	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni				0,0138%	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
557	Esenzione per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti comunali di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) <b>MEF - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>	4. <i>Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato</i>	6.022.879	2640,2651, 2652, 2655, 2837, 7543	consumi intermedi	1,5247%
558	Esenzione dalle imposte e tributi per i trasferimenti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'art. 113	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					altre uscite correnti	0,0508%
559	Esenzione da imposte e tributi per le cessioni a favore di Infrastrutture spa, operazioni di finanziamento, provvedimenti, contratti, trasferimenti e formalità, ivi comprese le garanzie prestate, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0479%
560	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il relativo perfezionamento, nonché formalità connesse	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		5. <i>Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale</i>	64.350.465	7585	contributi agli investimenti	17,3453%
561	Esenzione da imposte e tributi per gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni, e formalità relative a operazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della CDP spa, ivi comprese le garanzie prestate	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		6. <i>Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica</i>	124.619.085	2696, 7460, 7462	consumi intermedi	9,8567%
562	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		7. <i>Trattato del Nord Atlantico</i>	23.000.000	2826	investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	23,7338%
563	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/erogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficenza	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					trasferimenti correnti a estero	6,1995%
564	Esenzione da diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	ALTRO	ESENZIONE					<b>OBBIETTIVO: 1.</b> Realizzare il controllo preventivo e successivo sugli atti delle amministrazioni periferiche in attuazione della normativa di riferimento e gestire le attività di erogazione servizi sul territorio – <i>correlato alle azioni 2 e 3</i>	162.461.048
565	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		1. <i>spese di personale per il programma</i>	132.418.917	2646, 2647, 2648	redditi da lavoro dipendente	76,6107%
566	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE					imposte pagate sulla produzione	4,8974%
567	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	ALTRO	ESENZIONE	2. <i>Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio</i>	23.294.060	2644,2660, 2662, 7550, 7551	consumi intermedi	14,2108%	
568	Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE				investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,1274%	
569	Misure a favore di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi - Atti costitutivi e modificativi; atti, documenti registri relativi alle operazioni previste dagli statuti.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE	3. <i>Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica</i>	6.748.071	2649, 2658, 2663, 7549, 7553	consumi intermedi	4,0573%	
570	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE				investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	0,0964%	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
571	Imposta di registro in misura fissa in caso di registrazione per gli atti costitutivi dei fondi , il rimborso delle quote ed altre operazioni .	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) <b>MEF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>	<b>OBIETTIVI: 1.</b> Assicurare le attivita' di riscossione tributi tramite l'agenzia entrate - riscossione e riscossione sicilia - <i>correlato all'azione 7</i> ; <b>2.</b> Assicurare l'attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'agenzia del demanio - <i>correlato alle azioni 4 e 5</i> ; <b>3.</b> assicurare le entrate tributarie attraverso le attivita' di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'agenzia delle entrate e l'assistenza fiscale tramite i caf e altri intermediari - <i>correlato alle azioni 1 e 3</i> ; <b>4.</b> Assicurare le entrate tributarie attraverso attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'agenzia delle dogane e dei monopoli - <i>correlato all'azione 6</i> ; <b>5.</b> assicurare il servizio radio televisivo pubblico - <i>correlato all'azione 2</i> ; <b>6.</b> Assicurare le entrate tributarie attraverso le attività di controllo e le misure per facilitare il corretto e tempestivo adempimento tributario - <i>correlato alle azioni 1 e 3</i>	7.026.413.147			300%
572	Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articollo 37 del Dlgs n. 58 del 1998 e dall'articolo 14 bis della legge n. 86 del 1994.	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	IMPOSTA IN MISURA FISSA		<i>1. Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari</i>	216.897.790	3845	<i>consumi intermedi</i>	3,2080%
573	Esenzione da imposte di bollo , di registro, e dalle concessioni governative per gli atti costitutivi e modificativi e per gli atti di ammissione e recesso soci , di nomina e accettazione delle cariche sociali e per gli atti di variazione del capitale sociale che non abbiano obbligo di registrazione . ART. 7: esenzione dall'imposta per le successioni o donazioni a favore delle cooperative sociali e riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie e catastali dovute a seguito della stipula dei contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale (ONLUS)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		<i>2. Servizio radiotelevisivo pubblico</i>	1.728.108.356	3836, 3855	<i>trasferimenti correnti alle imprese</i>	0,5592%
574	Esenzione da imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative ( ONLUS)	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		<i>3. Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate</i>	3.054.777.705	3890, 3891	<i>poste correttive e compensative</i>	24,9999%
575	Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e bollo su atti e provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		<i>4. Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio</i>	193.984.121	3901	<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche</i>	2,8691%
576	Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree da parte degli enti locali	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCASTATALI	ESENZIONE		<i>5. Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio</i>	324.287.986	3903, 3905, 7751, 7753, 7754, 7755, 7759	<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche</i>	0,2042%
577	Riduzione aliquota allo 0,05 per cento (dal 7,5 per cento) per le navi immatricolate in Italia	ALTRO	RIDUZIONE DI ALIQUOTA		<i>6. Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i>	898.548.299	3920	<i>investimenti fissi lordi e acquisti di terreni</i>	0,3515%
578	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1 gennaio 2018	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO		<i>7. Servizio di riscossione tributi</i>	344.625.076	3538, 3553, 3557, 3561, 3565	<i>contributi agli investimenti</i>	4,0557%
579	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1 gennaio 2019	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO		<i>8. Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i>	898.548.299	3920	<i>trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche</i>	13,2897%
580	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO		<i>9. Servizio di riscossione tributi</i>	344.625.076	3538, 3553, 3557, 3561, 3565	<i>consumi intermedi</i>	4,0766%
581	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2020.	IMPOSTA SOSTITUTIVA	REGIME SOSTITUTIVO	<b>OBIETTIVI: 1.</b> Erogazione di somme per servizi di tesoreria - <i>collegato all'azione 3</i> ; <b>2.</b> Monetazione metallica trasporto e distribuzione monete - <i>collegato all'azione 2</i> ; <b>3.</b> Servizi finanziari - <i>collegato all'azione 1</i>	132.591.907		<i>poste correttive e compensative</i>	1,0205%	
				<i>1. Servizi finanziari</i>	40.876.093	1565, 2142	<i>consumi intermedi</i>	30,8285%	

**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA						
582	Credito d'imposta esercenti impianti carburante (riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del de minimis) per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate.		CREDITO DIMPOSTA	MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	2. Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	1418, 1490	consumi intermedi	24,1014%	
					3. Servizi di tesoreria	59.759.280	2135	consumi intermedi	45,0701%	
583	Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi		CREDITO DIMPOSTA	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	<b>azione non correlata ad obiettivi</b>	326.209.728			100%	
				MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	1. Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	326.209.728	2160, 7270	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	99,0803%	
					<b>azione non correlata ad obiettivi</b>	5.600.000.000			100%	
				MEF - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	1. Interessi sui conti di tesoreria	5.600.000.000	3100	interessi passivi e redditi da capitale	100,0%	
584	Credito d'imposta su pagamenti elettronici riconosciuto (nel rispetto del de minimis) in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ed utilizzabile in compensazione		CREDITO DIMPOSTA							
<b>Missione 30 - Giovani e sport</b>										
585	Detrazione, nella misura del 19 %, dei canoni e degli oneri accessori relativi a contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 8.000 euro annui; detrazione, nella misura del 19%, del costo di riscatto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali detrazioni spettano a giovani di età non superiore a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55.000 €. Gli importi sui quali sono calcolate le detrazioni sono dimezzati con riferimento ai giovani di età superiore a 35 anni.	IRPEF	DETRAZIONE	Attività ricreative e sport (30.1) MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	<b>OBIETTIVI: 1. Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano - correlato all'azione 2 ; Azione 1 non correlata ad obiettivi</b>	627.004.189			100%	
586	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto	IRPEF	DETRAZIONE		1. Investimenti e promozione per la pratica dello sport	190.364.289	2092, 2096, 2111, 2154, 2155, 7366, 7450, 7457	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	12,7126%	
587	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	IRPEF	DETRAZIONE					altri trasferimenti in conto capitale	17,6483%	
588	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro	IRES	REGIME SPECIALE		2. Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	436.639.900	1896, 1897, 2132	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	69,6391%	
589	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	IRES	REGIME SPECIALE		<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>	142.575.034			100%	
590	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco le disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. n. 398/1991.	IRES	REGIME SPECIALE		Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	1. Interventi a favore dei giovani	43.288.503	1596,1600, 2106, 2153	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	30,3619%
591	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a)	IRES	ESCLUSIONE		MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO	2. Servizio Civile Nazionale	99.286.531	2185	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	69,6381%





**Tavola 12 - Confronto tra spese fiscali e programmi di spesa (art. 21, comma 11-bis, ultimo periodo, della legge 196/2009)**

MISURE AGEVOLATIVE				PROGRAMMI DI SPESA					
	dichiarazione dei redditi e per l'80 per cento come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore presso il quale i servizi sono fruiti e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta.				3. Sviluppo e incentivazione del turismo	8.234.079	6816, 6818, 6822, 6823, 6826, 6840	consumi intermedi	0,2694%
602	Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020.	IMPOSTA DI BOLLO	ESENZIONE		4. Promozione dell'offerta turistica italiana	31.356.626	6812, 6813, 6820, 6850	trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	18,7351%
								consumi intermedi	0,0397%
								trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	72,3323%

(\*) Le misure senza l'indicazione della tipologia del tributo configurano crediti d'imposta fruibili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere su tutti i tributi, erariali e non (enti territoriali, enti previdenziali e assistenziali) presenti nell'ambito della delega dei versamenti unificati (mod. F24).

# Allegato A

## Bilancio dello Stato: sintesi confronto per missioni tra misure agevolative e programmi di spesa

### Premessa

Il presente Allegato espone per ciascuna delle Missioni individuate per la classificazione delle misure agevolative indicate nella Tavola 1 (Missioni 9-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31), una sintesi del confronto tra programmi di spesa e agevolazioni (fiscali e non fiscali), evidenziando eventuali collegamenti tra loro, accompagnati da un'analisi sulla loro natura al fine di pervenire a conclusioni se essi possano o meno configurare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi. Non sempre tali collegamenti si rinvenivano nella stessa Missione. Talvolta, infatti, il collegamento tra agevolazione e capitolo di spesa non si riscontra nella stessa Missione: ad una misura agevolativa classificata in una Missione può corrispondere un intervento di spesa con programma, azione e capitolo allocati in bilancio in una Missione differente e viceversa. Di siffatte differenziazioni ne viene dato riscontro man mano vengono ad evidenza. In coda all'Allegato viene altresì esposto un prospetto che riepiloga le differenti Missioni in cui sono classificati la misura agevolativa e il corrispondente capitolo di bilancio ad essa collegato.

L'Allegato in esame è inoltre aggiornato recependo tra l'altro le modifiche introdotte nel corso del 2019 con specifici provvedimenti amministrativi<sup>1</sup> e legislativi<sup>2</sup> di riorganizzazione dei Ministeri e di trasferimento di funzioni che hanno di conseguenza determinato riflessi sia sui centri di responsabilità e sulle competenze di talune Missioni tra Ministeri, sia sui programmi di spesa e sulle azioni ad essi sottostanti. Le previsioni di spesa indicate per le missioni e i relativi programmi afferiscono all'anno 2021 come risultanti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), aggiornate sulla base delle previsioni assestate 2021 a legislazione vigente, indicate nel disegno di legge concernente l'assestamento del bilancio 2020 (A.C. 2573 e A.S. 1913), ivi incluse le variazioni contabili introdotte con atto amministrativo evidenziate nel citato provvedimento di assestamento, con riflessi sul 2021.

Ciò premesso, si riporta di seguito per ciascuna Missione il raffronto sintetizzato in tre segmenti: **programmi di spesa; misure agevolative; conclusioni.**

---

<sup>1</sup> Si riportano i provvedimenti amministrativi di riorganizzazione con l'indicazione del Ministero interessato: DPCM 8 febbraio 2019, n. 25 (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali); DPCM 19 giugno 2019, n. 76 e DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 (Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo); DPCM 11 giugno 2019, n. 78 (Ministero dell'Interno); DPCM 19 giugno 2019, n. 93 (Ministero dello Sviluppo economico); DPCM 19 giugno 2019, n. 99 (Ministero della Giustizia); DPCM 26 giugno 2019, n. 103 (Ministero dell'Economia e delle finanze); DPCM 19 giugno 2019, n. 97 e DPCM 6 novembre 2019, n. 138 (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare); DPCM 4 aprile 2019, n. 47 e DPCM 21 ottobre 2019, n. 140 (Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca).

<sup>2</sup> Il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 132, ha disposto:

- il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali al Ministero per i beni e le attività culturali;
- il trasferimento delle funzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese dal Ministero dello Sviluppo economico al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- la nuova organizzazione dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## MISSIONE 9: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

### **Programmi di spesa**

La missione in esame (1.019,5 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) contiene tre programmi:

1. *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (508,7 milioni di euro);
2. *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale* (46,7 milioni di euro);
3. *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* (464,1 milioni di euro).

Per quanto riguarda il programma di spesa “*Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*”, il 90% circa delle somme previste per il 2021 sono concentrate su tre azioni:

- Piano irriguo nazionale (133,2 mln);
- Tutela del settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie (197,7 mln);
- Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale (122,4 mln);

Nel programma di spesa “*Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*”, sono previsti i controlli per la sicurezza alimentare, per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e per il contrasto alle frodi nel settore; con conseguente riflessi sulle spese di personale (circa l'82%) del programma di spesa.

Relativamente al programma di spesa “*Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*”, il 49% circa delle risorse finanziarie è concentrato sull'azione “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano” nell'ambito della quale rilevano l'assegnazione all' Agenzia per le erogazioni in agricoltura di 148,3 mln per il 2021 (cap. 1525) di cui il 35% è destinato ad interventi a favore del settore ippico e il 10% è finalizzato alla realizzazione degli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura e tra questi sono significativi gli sgravi contributivi (cap. 1485: 24,5 mln). Come indicato nell' Allegato B – Sezione 1, la finalità della spesa iscritta in bilancio e la misura agevolativa inerente gli sgravi contributivi sono differenti. La dotazione del capitolo di spesa 1485 è finalizzata a trasferire all'INPS le risorse finanziarie a reintegro delle minori entrate contributive a seguito dagli sgravi alle imprese che esercitano la pesca. La finalità della misura agevolativa è volta a salvaguardare l'occupazione della gente di mare anche mediante

sgravi contributivi alle imprese del settore, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP). Completano l'insieme degli interventi previsti nel programma in esame le spese per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (circa 3%) e le spese di personale (3%).

Sul totale della Missione di spesa (1.019,5 milioni) l'incidenza più significativa è rappresentata dai trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (30% circa), contributi agli investimenti ad imprese (23% circa), trasferimenti correnti a imprese (16% circa), contributi agli investimenti (circa il 13%).

### **Misure agevolative**

Le agevolazioni riportate nella tavola 1, classificate nella missione in esame, attengono a misure che si possono raggruppare in tre tipologie di finalità: 1) misure a **rilevanza settoriale** in cui vi rientrano la detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari; la non imponibilità del reddito dominicale in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali; l'esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati; l'applicazione di un'aliquota ridotta per l'impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati quali l'orticoltura, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica pari al 22% di quella normale per il gasolio e al 49% di quella normale per la benzina (uso carburanti), mentre è prevista l'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente; 2) misure di **semplificazione del sistema** tra cui il regime speciale IVA per i produttori agricoli; la detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi; la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati; la possibilità di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci; la possibilità di optare per la determinazione catastale del reddito per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola; 3) misure per la **determinazione di criteri** necessari per evitare l'elusione dell'imposta o l'esenzione dell'imponibile, tra queste: l'individuazione delle attività agricole "connesse", comunque produttive di reddito agrario; i coefficienti di redditività; la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente.

## **Conclusioni**

Le categorie di spesa cui fanno capo i capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – unico stato di previsione della spesa rientrante nella missione 9 - sono per la parte corrente le categorie 4-5-6 e per il conto capitale le categorie 22-23. Dalla verifica dei capitoli di spesa e delle misure agevolative esaminati non emergono collegamenti suscettibili di configurare duplicazioni o sovrapposizioni tra loro. In particolare, i capitoli presenti nell'Allegato B sono pari complessivamente a 47 di cui 46 rientranti nella Sezione 2 (cioè capitoli privi di ogni collegamento con le agevolazioni) e 1 capitolo incluso nella Sezione 1 (cap. 1485) in quanto collegato alla misura agevolativa riguardante gli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Tale capitolo e la corrispondente agevolazione, come evidenziato nella predetta sezione 1, non hanno la medesima finalità. Invero, mentre il capitolo di spesa ha come finalità quella di trasferire risorse all'INPS a reintegro delle minori entrate contributive a seguito dagli sgravi concessi alle imprese che esercitano la pesca, la finalità della misura agevolativa invece è diretta a salvaguardare l'occupazione della gente di mare<sup>3</sup>.

## **MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

### **Programmi di spesa**

Nella missione di spesa “**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**” (320,7 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) figurano due programmi (10.7 e 10.8 modificati nella denominazione) in luogo dei tre presenti nel bilancio dell'anno precedente. Gli attuali due programmi sono:

1. *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (141,2 mln);
2. *Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse* (179,5 mln);

Rispetto all'anno precedente, quindi, sono state introdotte le seguenti modifiche:

- è stato soppresso il programma 10.6 “*Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico*” ;
- sono stati ridenominati i programmi 10.7 e 10.8

---

<sup>3</sup> La misura agevolativa sugli sgravi contributivi non è esposta nella tavola 1 relativa alle spese fiscali erariali in quanto trattasi di entrata contributiva dell'INPS.

Tra le finalità delle azioni sottostanti ai programmi rilevano quelle di: 1) accrescere la sostenibilità, competitività e accessibilità dell'energia; 2) aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e sviluppare mercati energetici; 3) promuovere tecnologie sostenibili nel settore energetico e geominerario.

Nella Missione un esame incidono prevalentemente le spese classificate nelle categorie “contributi agli investimenti” e “investimenti fissi lordi e acquisti di terreni”. Non vi sono collegamenti: nessuno dei capitoli evidenziati in Tavola 12, allocati nella Missione 10, è presente nella Sezione 1 dell'Allegato B.

Gli interventi di spesa correlati alle azioni sottostanti ai programmi non evidenziano perciò affinità con le misure agevolative.

### **Misure agevolative**

Relativamente alle agevolazioni rilevano le misure sulle accise, i cui benefici sono riconosciuti in termini di esenzione o riduzione dell'accisa ovvero sotto forma di crediti d'imposta. Le relative finalità sono: 1) la **semplificazione del sistema**; 2) di **garantire la concorrenzialità** riducendo il *gap* competitivo sfavorevole con gli altri Paesi; 3) **settoriale ovvero territoriale**<sup>4</sup> per tener conto, all'interno del Paese, di aree geografiche disagiate o climaticamente svantaggiate; 4) la **tutela dell'ambiente**<sup>5</sup>.

### **Conclusioni**

I capitoli di spesa e le misure agevolative osservati per la Missione in esame non evidenziano collegamenti suscettibili di configurare duplicazioni o sovrapposizioni tra loro. Nell'ambito del gruppo delle categorie prescelte, le categorie di spesa cui fanno capo i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – unico stato di previsione rientrante nella Missione 10 -

---

<sup>4</sup> Vi rientrano la riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia; l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione; l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; la riduzione dell'accisa su combustibili (gasolio e gas naturale) e carburanti (benzina e gasolio) impiegati dalle Forze armate nazionali; l'esenzione dall'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali; l'esenzione dall'accisa sui tabacchi denaturati e usati a fini industriali od orticoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti, riutilizzati dal produttore; l'esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa; la determinazione forfettaria dell'accisa sull'alcool etilico prodotto da piccoli alambicchi; la non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati.

<sup>5</sup> Vi rientrano la riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali; la riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico; la riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili; la non sottoposizione ad accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce; l'esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici.

sono per la parte corrente le categorie 4 e 6 e per il conto capitale le categorie 21 e 22. Nessuno dei 5 capitoli dello stato di previsione del MISE presenti nell'Allegato B-Sezione 1 rientra nella Missione 10; pertanto tutti i capitoli codificati nelle categorie prescelte ovvero selezionate per il confronto, appartenenti alla Missione 10, sono privi di collegamenti con le agevolazioni e perciò inclusi nella Sezione 2 dell'Allegato B.

## **MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE**

### **Programmi di spesa**

La missione “**Competitività e sviluppo delle imprese**” (con una previsione assestata 2021 a legislazione vigente di **30.984,6** milioni di euro) annovera 7 programmi di spesa di cui 2 iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (24.350 mln) e 5 iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (6.634,6 mln):

#### Ministero dell'economia e delle finanze

- *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (227,1 mln);
- *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (24.122,9 mln);

#### Ministero dello sviluppo economico

- *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* (3.637,3 mln);
- *Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale* (23 mln);
- *Incentivazione del sistema produttivo* (2.891,7 mln);
- *Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale* (80,1 mln);
- *Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia* (2,5 mln).

Con riguardo ai programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e agli obiettivi delle azioni sottostanti ad essi, si evidenzia che, ai fini dell'individuazione di eventuali affinità o collegamenti tra interventi di spesa e misure agevolative, relativamente al programma "*Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*", l'unico obiettivo è rappresentato dalle "*Agevolazioni sui finanziamenti concessi alle imprese*" correlato alle azioni: **1.** "*Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI*" e

2. “*Garanzie assunte dallo Stato*”. In sostanza l’agevolazione non è fiscale in quanto si concreta in finanziamenti agevolati alle imprese mediante l’erogazione di contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI), nonché nel rimborsare le relative spese di gestione. Per quanto concerne il programma “*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*”, le relative azioni, complessivamente 14, si possono accorpate in 3 gruppi: 1) **crediti d’imposta**, per finalità varie (per la crescita economica, per particolari aree territoriali, o settori quali l’agricoltura, l’autotrasporto, l’editoria, il settore turistico-alberghiero, per la ricerca e lo sviluppo, per le attività manifatturiere, per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici, per le attività cinematografiche e musicali); 2) **Sospensione dei versamenti tributari** a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali; 3) **Fondo per la riduzione del cuneo fiscale**.

Quest’ultimo ha trovato rispondenza nel capitolo 3888/MEF ed era correlato al riconoscimento della misura fiscale del c.d. bonus “80 euro”. Dal 1° luglio 2020 il predetto beneficio fiscale è stato modificato prevedendo sia un maggior importo in busta paga (100 euro al mese) sia un ampliamento dei limiti di reddito (28.000 euro), con l’integrazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 di una nuova detrazione decrescente (da euro 97 a euro 80), sui redditi da lavoro dipendente per importo superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro; superati i 35.000 euro di reddito e fino a 40.000 euro l’importo base di 80 euro si ridurrà progressivamente fino ad azzerarsi. Le relative risorse sono stanziare sul capitolo di spesa 3897/MEF (13.256 mln previsioni assestate 2021 a legislazione vigente). Differenziano ovviamente le finalità del capitolo di spesa e della misura agevolativa. La finalità della spesa è la regolazione contabile nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio. La finalità della misura fiscale è il rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale applicando un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati mediante una nuova detrazione.

La missione 11 in esame pone in evidenza alcune differenziazioni tra agevolazioni (fiscali e non fiscali) e i capitoli di spesa ad esse collegati. In sostanza la misura agevolativa e i capitoli di spesa corrispondenti risultano classificati in Missioni differenti. Così, nella tavola 1 la misura agevolativa della *riduzione del cuneo fiscale* è classificata nella missione 26 “**Politiche per il lavoro**”, mentre in bilancio l’azione “*Riduzione cuneo fiscale*” cui era associato il citato capitolo di spesa 3888, ora il capitolo 3897, è classificata sotto la missione 11 “**Competitività e sviluppo delle imprese**”. Altra differenziazione si rinviene nel credito d’imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo classificata, nella Tavola 1, sotto la missione 17 “**Ricerca e innovazione**”; per tale agevolazione le relative previsioni di spesa assestate 2021 a legislazione vigente, iscritte sui capitoli 7805 e 7828 dello stato di previsione del



Ministero dell'economia e delle finanze, sono invece classificati nella Missione 11, sotto l'azione "Ricerca e sviluppo" del programma di spesa "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" e sono utilizzati per effettuare la regolazione contabile per l'integrità del bilancio.

Riguardo all'analisi sull'esistenza o meno di sovrapposizioni, le misure in esame e i capitoli di spesa ad esse collegati non hanno la medesima finalità. Nel programma di spesa "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" figurano complessivamente 44 capitoli di cui 42 (tra questi appunto i capitoli 3888<sup>6</sup>, 3897, 7805 e 7828 sopra citati) rientrano nelle categorie selezionate e presentano collegamenti con le misure agevolative. Tutti i 42 capitoli di spesa, inclusi nell'Allegato B – Sezione 1 sono preordinati alla regolazione contabile riversando all'entrata del bilancio dello Stato le somme fruite in compensazione F24 dai beneficiari per i contributi, riconosciuti anche sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio<sup>7</sup>.

Nell'ambito della Missione 11, l'incidenza delle risorse preordinate sul programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" è di circa il 78%. Le categorie all'interno del programma rilevanti per l'entità delle risorse destinate agli interventi ivi previsti sono essenzialmente la categoria dei trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (circa 55%) per la riduzione del cuneo fiscale - contributo a titolo di trattamento integrativo (cap. 3897 dal 2° semestre 2020; fino al 30 giugno 2020 cap. 3888) e la categoria "trasferimenti correnti a imprese" (21% circa) le cui risorse sono correlate essenzialmente al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie (cap. 3887/MEF).

### **Misure agevolative**

La Missione in esame espone nella tavola 1 n. 88 misure agevolative. Come evidenziato anche nell'Allegato B- Sezione 1, i capitoli di spesa indicati in nota hanno come finalità unica quella di attuare il principio dell'integrità del bilancio attraverso il meccanismo della regolazione contabile;

---

6 Capitolo operativo fino al 30.06.2020

7 Nell'ambito dei 42 capitoli dedicati alle regolazioni contabili (3820-3826-3841-3842-3846-3847-3848-3849-3862-3870-3871-3872-3873-3878-3887-3888-3892-3893-3896-3897-3898-3899-7761-7765-7767-7768-7780-7781-7783-7787-7788-7789-7800-7801-7805-7806-7810-7811-7820-7821-7824-7828) fa eccezione il capitolo 3820 le cui risorse sono in parte utilizzate per "lordizzare" le entrate (regolazione contabile e quindi principio dell'integrità del bilancio), in parte rimborsate dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli agli aventi diritto che, non avendo optato per la fruizione del credito d'imposta in compensazione, ne chiedono il rimborso.

le misure agevolative corrispondenti hanno invece finalità differente non solo rispetto a quella dei capitoli di spesa ma anche tra loro: 42 finalità diverse<sup>8</sup>.

### **Conclusioni**

Dall'analisi delle misure agevolative della Missione 11 si riscontrano due agevolazioni - quella riguardante il credito d'imposta spettante alle imprese che assumono detenuti e quella riguardante la riduzione del cuneo fiscale i cui corrispondenti capitoli di spesa, 1765/Giustizia e 3897/MEF, sono allocati rispettivamente nella Missione 6 "Giustizia" e nella Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica". Viceversa, non tutti i capitoli di spesa indicati nella Tavola 12 sotto la Missione 11 trovano corrispondenza con misure agevolative appostate nella medesima Missione 11. Infatti, 10 capitoli di cui 3 del MISE 1212-7321-7323 e 7 del MEF 3871-3872-3897-7765-7801-7805-7828 trovano appostazione nella Missione 11, le corrispondenti misure agevolative sono classificate in Missioni diverse dalla n. 11, come appresso indicato:

---

<sup>8</sup> Nell'allegato B Sezione 1, cui si rinvia, sono riportate a fronte dei vari capitoli di spesa le finalità degli stessi e quelle delle misure agevolative.

Bilancio		Tavola 1 misure agevolative	
capitoli di spesa collegati	missione	misura agevolativa	missione
1212/MISE - credito di imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali - somme da riversare in entrata del bilancio dello Stato	11 - Competitività e sviluppo delle imprese	Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali	16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
7321 - credito di imposta relativo all'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw delle categorie I1 e I2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 , ecc.		Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw delle categorie I1 e I2	18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
7323 - credito di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione co2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778, ecc.		Credito di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione co2	18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3871/MEF - somma da riversare all'entrata per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dalle imprese culturali e creative per i costi sostenuti per attività di sviluppo, ecc.		Credito d'imposta per le imprese culturali e creative (previsto nel rispetto del de minimis) utilizzabile esclusivamente in compensazione	21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
3872/MEF - somma riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche		Credito d'imposta riconosciuto in favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica	21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
3897/MEF - somma da riversare all'entrata in relazione alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute Irpef per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del contributo a titolo di trattamento integrativo		Riduzione cuneo fiscale - contributo a titolo di trattamento integrativo	26 - Politiche per il lavoro
7765/MEF - somma da riversare all'entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema.		Crediti d'imposta vari per il cinema	21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
7801/MEF -somma da riversare all'entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti al credito d'imposta fruito da imprese che effettuano investimenti in attività di R&S		Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	17 - Ricerca e innovazione
7805/MEF - somma da riversare all'entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta a favore dei policlinici universitari che promuovono le attività di ricerca scientifica			
7828/MEF - somma da riversare all'entrata per i crediti d'imposta riconosciuti a imprese per gli investimenti in R&S			

Pur in presenza di collegamenti tra le due componenti (agevolazione/capitolo di spesa) riscontrati per n. 42 capitoli - di cui n. 10, classificati in Missione 11 e le agevolazioni in Missione diversa

dalla 11- le finalità riscontrate ed evidenziate nella Sezione 1 dell'Allegato B non sono le medesime, escludendosi pertanto la presenza di duplicazioni o sovrapposizioni.

## **MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO**

### **Programmi di spesa**

La missione 13 (13.760,2 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) è condivisa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito della missione in esame sono previsti n. 6 programmi di spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e n. 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

#### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (7.801,6 mln)

- *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* (255 mln);
- *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo* (84 mln);
- *Autotrasporto ed intermodalità* (300,6 mln);
- *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* (499,6 mln);
- *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* (494 mln);
- *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* (6.168,4 mln)

L'attuazione dei programmi previsti nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mira ad assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza e i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi; a realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale; a promuovere la razionalizzazione e l'efficientamento del trasporto aereo; a promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione; a incrementare l'efficienza e il miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; ad aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità; a sviluppare i sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane; a sviluppare e migliorare l'efficientamento del trasporto pubblico locale.

Come riportato nella Sezione 1 dell'Allegato B gli unici capitoli di spesa del MIT che presentano collegamenti con agevolazioni sono i capitoli 1802, 1803 e 1804 nell'ambito dell'azione "Infrastrutture portuali" sottostante al programma "*Sviluppo e sicurezza della navigazione e del*

*trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*” le cui dotazioni sono finalizzate ad erogare contributi alle Autorità Portuali a ristoro delle minori entrate subite per effetto dell'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio (**tributo non erariale**).

La finalità della misura agevolativa è invece quella di aumentare, attraverso l'esenzione del tributo in esame, di spettanza delle Autorità Portuali, la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità.

#### Ministero dell'economia e delle finanze (5.958,6 mln)

- *Sostegno allo sviluppo del trasporto* (5.958,6 mln);

L'attuazione del programma in capo al Ministero dell'economia e delle finanze previsto nell'ambito della missione 11 è volta a sostenere lo sviluppo del trasporto aereo e ferroviario.

Quanto al trasporto aereo è previsto nell'ambito dell'azione “Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo” il capitolo 1723/MEF la cui dotazione viene assegnata all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, classificato nella categoria dei trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche con un'incidenza dello 0,1%. Tale capitolo non ha collegamenti con misure agevolative ed è quindi riportato nella Sezione 2 dell'Allegato B.

Quanto al trasporto ferroviario, rispetto alle risorse del programma si evidenzia un'incidenza delle risorse per il contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario del 99,9%; le risorse sono concentrate per il 76,2% nella categoria contributi agli investimenti alle imprese e per il 23,7% nella categoria dei trasferimenti correnti alle imprese.

L'unico capitolo che presenta un collegamento con misura agevolativa non fiscale (tariffaria) è il capitolo 1539 (Sezione 1-Allegato B). Infatti, tale capitolo è collegato ad agevolazioni tariffarie finalizzate al sostegno e allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. Le relative risorse sono destinate al rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato SpA per le agevolazioni tariffarie applicate al trasporto delle merci, in esecuzione dell'accordo Italo-Ungherese ratificato con legge 440/1989. Altri capitoli del programma in esame, rientranti nelle categorie di spesa osservate, che non presentano collegamenti sono i capitoli nn. 1540-1541-1542-7122-7124 esposti tutti nella Sezione 2 dell'Allegato B, cui si rinvia. L'incidenza di rilievo delle risorse è concentrata sulla categoria relativa ai contributi agli investimenti ad imprese ed in particolare sul capitolo 7122 finalizzato ai contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato SpA.

## Misure agevolative

Con riguardo invece alle agevolazioni, sono presenti nella missione in esame 6 misure agevolative di cui 3 concernenti il regime speciale IVA e 3 la riduzione di aliquota delle accise sui carburanti, misure che – fatta eccezione per la *riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi* - sono colte sul lato entrata, con conseguenti riduzioni del gettito, senza dover procedere a regolazione contabile<sup>9</sup>. Quanto alle finalità delle misure agevolative suindicate, si tratta di agevolazioni a rilevanza sociale, settoriale, per garantire la compatibilità con l'ordinamento comunitario nel rispetto di accordi internazionali, per garantire la concorrenzialità rispetto ai paesi terzi.

Le finalità delle misure agevolative descritte e le finalità degli interventi di spesa illustrati non presentano analogie<sup>10</sup>. L'unico capitolo di spesa collegato con la misura fiscale riguardante la riduzione dell'accisa su benzina e GPL per le autovetture in servizio pubblico di piazza (servizio Taxi) - compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone - è il capitolo 3816 dello stato di previsione del MEF. Tuttavia, come si evince dalla Tavola 12 allegata, tale capitolo non è classificato nella Missione 13 “*Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*” in cui è classificata la misura fiscale, bensì trova allocazione nella Missione 29 “*Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*”.

## Conclusioni

La Missione 13 è una Missione condivisa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riguardo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si rileva, nell'ambito della Missione in esame, l'assenza di capitoli di spesa collegati a misure agevolative ad eccezione del capitolo 1539 collegato, come visto sopra, a misura agevolativa in campo tariffario (**non erariale**).

Dal lato delle agevolazioni, delle 6 misure presenti nella Missione 13 l'unica collegata a capitolo di spesa è la *riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi*; il corrispondente capitolo di bilancio

---

<sup>9</sup> Una misura fiscale colta in entrata comporta una variazione del gettito rideterminando un nuovo livello di entrate. Sia che trattasi di variazione in aumento sia che trattasi di variazione in diminuzione del gettito quest'ultimo rappresenta comunque il nuovo livello di entrate “lorde” di riferimento per il principio dell'integrità del bilancio. In tal caso non occorre la regolazione contabile. Viceversa, la regolazione contabile deve intervenire quando, a fronte di una misura agevolativa colta in spesa, solitamente sotto forma di credito d'imposta, il livello di entrate non subisce variazioni in termini previsionali. Il contribuente fruisce di quel credito d'imposta compensando con minori versamenti in fase gestionale. Ne consegue che per raggiungere quel livello di gettito previsto occorre che altri (capitolo di spesa) versino all'entrata ciò che i soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale non hanno dovuto fare.

La misura agevolativa di riduzione dei carburanti per il servizio TAXI è colta in spesa non perché si debba fare la regolazione contabile ma per effettuare il rimborso, restituendo ai taxisti la quota di accisa pagata sul prezzo pieno alla pompa.

<sup>10</sup> Si confermano le considerazioni svolte nel precedente rapporto sulle spese fiscali per l'anno 2018 relativamente alla Missione 13 (pag. 25-26).

(3816/MEF) è allocato nella Missione 29 ed il relativo stanziamento è utilizzato per la restituzione e i rimborsi di accisa connessi alla riduzione della relativa aliquota per gli esercenti il servizio pubblico di piazza (taxi). Tali capitoli e le correlate agevolazioni, come riportato nella Sezione 1 dell'Allegato B, non hanno la medesima finalità.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come si evince dall'Allegato B, Sezione 1, sussistono collegamenti di misure agevolative (**non erariali**) con i capitoli di spesa 1802, 1803 e 1804 le cui dotazioni sono destinate alle Autorità portuali a ristoro delle minori entrate da esse subite per effetto dell'esenzione della tassa di ancoraggio.

## **MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

### **Programmi di spesa**

A seguito della soppressione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del programma 16.4 “*Politica commerciale in ambito internazionale*” e dell'attribuzione del programma 16.5 “*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*” dal MISE al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, la missione 16, in applicazione del DL n. 104 del 21/09/2019, non è più di competenza del Ministero dello sviluppo economico ma del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La missione in esame (**201,2** milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) è svolta attraverso un unico programma di spesa: “*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*”(201,2 mln).

Gli interventi previsti dai programmi di spesa hanno come obiettivo finale quello di contribuire alla crescita dell'economia nazionale accompagnando le imprese italiane nei mercati internazionali, favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero. Tale obiettivo è correlato a 3 azioni, oltre a quella concernente le “*spese di personale per il programma*”:

- *Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;*
- *Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale;*
- *Piano straordinario del Made in Italy*

L'unico capitolo di spesa indirettamente correlato ad agevolazioni trova allocazione nell'ambito dell'azione concernente l'*Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e*

*tecnologica in ambito internazionale*, ed è esposto nell'Allegato B-Sezione 1 (cap. 2309 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Invero, alle risorse che il bilancio pubblico destina al riconoscimento di crediti d'imposta finalizzati a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo (classificate nella Missione 17-Ricerca e innovazione), si affiancano incentivi sotto forma di contributi per la realizzazione, nell'ambito di protocolli o accordi di collaborazione internazionali, di progetti di ricerca di base e tecnologica di cui al citato capitolo 2309 (*contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia, nonché contributi per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione fra università italiane e straniere*).

Nella Missione 16, l'incidenza della categoria dei trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche è di circa il 48% conseguente alle assegnazioni all'Agenzia ICE e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La categoria dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti correnti a estero evidenziano un'incidenza rispettivamente del 26% e del 17% circa.

### **Misure agevolative**

Per quanto riguarda invece le misure agevolative l'unica misura (fiscale)<sup>11</sup> è relativa al credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali. Tale misura, trattandosi di credito d'imposta, è colta in spesa e lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio (cap. 1212/MISE "*credito di imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 - agenzia delle entrate - fondi di bilancio*"), preordinato alla regolazione contabile per le somme relative al credito d'imposta utilizzato in compensazione dalle PMI, è allocato in bilancio nella Missione 11 "**Competitività e sviluppo delle imprese**".

Tranne il citato capitolo 1212, non figurano altri capitoli di spesa né della Missione 11 né di altre Missioni collegati con le agevolazioni della Missione in esame.

### **Conclusioni**

Il collegamento tra detto credito d'imposta (misura inclusa nella Missione 16) e il capitolo di spesa corrispondente (cap. 1212 allocato nella Missione 11), non configura duplicazione poiché, come evidenziato nella Sezione 1 dell'Allegato B, non hanno la medesima finalità (finalità della spesa: attuare attraverso la regolazione contabile l'integrità del bilancio; finalità della misura fiscale: migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane). Dal lato della spesa,

---

<sup>11</sup> Misura introdotta nel 2019 con l'art. 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.



nella Missione 16 figurano 30 capitoli di cui solo 3 rientrano nelle categorie selezionate: cap. 2309 (presente nell' Allegato B-Sezione 1); cap. 2414 e 2415 (presenti in Sezione 2-Allegato B, poiché non collegati ad agevolazioni).

## **MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE**

### **Programmi di spesa**

Missione condivisa tra Ministeri diversi (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, Ministero dei beni e delle attività culturali e Ministero della salute).

La missione 17 (**4.037,9** milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) è svolta dai predetti dicasteri attraverso i programmi di spesa di rispettiva competenza<sup>12</sup>:

- *Ricerca di base e applicata* (771 mln);
- *Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione* (13,8 mln);
- *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (2.845,3 mln);
- *Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali* (84 mln);
- *Ricerca per il settore della sanità pubblica* (312,3 mln);
- *Ricerca per il settore zoo profilattico* (11,5 mln).

Tra gli obiettivi indicati nella Tavola 12 in capo alle azioni di ciascun programma della Missione in esame, rilevano quelli correlati alle azioni del programma del MIUR “*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (2.845,3 mln) ed in particolare l’obiettivo di promuovere e valorizzare la ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca nonché di sostenere la crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale correlato in maniera significativa per all’azione n. 3 riguardante i “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati” (2.064,5 mln).

Il programma “*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*” rappresenta circa il 70% delle risorse relative alla Missione 17. Nell’ambito di tale programma (2,8 miliardi di euro) la categoria

---

<sup>12</sup> I programmi di spesa, complessivamente 6, sono allocati: uno nello stato di previsione del MEF (17.15 *Ricerca di base e applicata*), uno nello stato di previsione del MISE (17.18 *Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione*); uno nello stato di previsione del MIUR (17.22 *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*); uno nello stato di previsione del MIBAC (17.4 *Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali*) e due nello stato di previsione del Ministero della salute (17.20 *Ricerca per il settore della sanità pubblica*; 17.21 *Ricerca per il settore zoo profilattico*).

dei contributi agli investimenti concentra una quota consistente (circa 2 miliardi) con un'incidenza intorno al 71%.

### **Misure agevolative**

Per quanto concerne invece le agevolazioni, nella missione in esame sono presenti 6 misure agevolative di cui 3 crediti d'imposta:

*La deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi* è una misura a rilevanza sociale e nel contempo è volta alla semplificazione del sistema. Le altre misure quali i *crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo o per promuovere le attività di ricerca scientifica* e il *patent box* rappresentano misure il cui obiettivo comune è quello di finanziare e sostenere l'attività di ricerca e l'innovazione.

Tali misure pur avendo una finalità comune volta ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, non configurano sovrapposizione tra loro; per le attività in R&S, nell'ambito del *Focus* "Riflessioni sui crediti d'imposta", si è detto della distinzione tra l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e l'agevolazione riconosciuta come deduzione dal reddito c.d. *patent box*, cui si rinvia<sup>13</sup>.

### **Conclusioni**

Dalla diversità delle finalità rilevate tra interventi di spesa e misure agevolative, l'esame dei capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati alla missione 17 (MEF, MIUR, MISE, MIBAC, SALUTE) conferma l'assenza di sovrapposizioni pur in presenza di un collegamento tra capitolo di spesa e misura fiscale, anche se quest'ultima è classificata in missione diversa rispetto al capitolo di bilancio: nella fattispecie, il credito d'imposta per *investimenti in attività di ricerca e sviluppo* è esposto in missione 17; il capitolo 7801 collegato a tale credito d'imposta è allocato nella

---

<sup>13</sup> Per completezza di trattazione, con riguardo alla disciplina del c.d. *patent box*, con la circolare 7/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa di optare per il regime di esclusione dal reddito imponibile di una parte dei redditi derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In caso di utilizzo diretto dei tali beni, il loro contributo economico alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione dal reddito imponibile a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo; in tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo con l'Agenzia delle entrate. A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del *patent box* dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 (c.d. Decreto Crescita), la procedura di *ruling* è alternativa all'autoliquidazione del beneficio in dichiarazione dei redditi.

Missione 11, sotto l'azione "Ricerca e sviluppo". Analogamente alle misure agevolative presenti nella Missione 17:

- *Contributo, nella forma di credito d'imposta, ai policlinici universitari finalizzato a promuovere le attività di ricerca scientifica e a favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca;*

- *Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria,*

corrispondono rispettivamente i capitoli di spesa 7805 e 7828/MEF appostati nella Missione 11 nell'ambito dell'azione "Ricerca e sviluppo".

## **MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **Programmi di spesa**

La Missione 18 (2.674,9 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) è condivisa tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della Difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La missione 18 viene svolta attraverso i seguenti 10 programmi di spesa, così distribuiti tra i citati Dicasteri:

#### Ministero dell'economia e delle finanze

- *Sostegno allo sviluppo sostenibile (932,5 mln);*

#### Ministero della Difesa

- *Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (472,6 mln);*

#### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- *Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (91,6 mln);*
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (21,7 mln);*
- *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (481,8 mln);*
- *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (257,9 mln);*
- *Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (73,7 mln);*
- *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti (275,9 mln);*

- *Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (56 mln)*

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- *Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (11,2 mln)*

Distintamente per ciascuno dei Ministeri coinvolti nella realizzazione della Missione in esame nella Tavola 12 in corrispondenza dei relativi programmi di spesa sono indicati gli obiettivi correlati alle azioni sottostanti ai programmi medesimi.

L'azione nell'ambito del programma MEF relativa al "Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali" - che rappresenta il 35% della Missione - è sostanzialmente riferita al fondo da ripartire per la realizzazione di progetti sostenibili relativi al programma "green new deal" (con un'incidenza del 99,7% delle spese previste per la realizzazione degli interventi dell'azione medesima). Sono parimenti significative le risorse in capo al Ministero dell'ambiente (47% circa sul totale della Missione) classificate prevalentemente nella categoria di spesa relativa ai contributi agli investimenti.

**Misure agevolative**

Con riguardo invece alle misure agevolative, sono presenti nella missione in esame 14 agevolazioni (di cui 9 sotto forma di credito d'imposta, altre sotto forma di esenzione, deduzione, detrazione e imposta in misura fissa). Alcune hanno finalità a **rilevanza sociale e territoriale** (Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, esenzione da imposta catastale per atti di trasferimento di terreni in zone montane; deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e zone di speciale tutela paesistico-ambientale), altre a **rilevanza settoriale** e di **semplificazione del sistema** (Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati), altre ancora a **rilevanza sociale** (Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, anche se sostenute per i familiari a carico) e di **tutela dell'ambiente** (Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti di plastiche differenziate, utilizzabile esclusivamente in compensazione, attuato con decreto MEF di concerto MISE e MATTM; credito d'imposta per riciclaggio plastiche miste; credito d'imposta in materia di rifiuti e di imballaggi; credito d'imposta relativo all'acquisto di prodotti da riciclo e riuso; crediti d'imposta per incentivi all'acquisto di veicoli elettrici e all'acquisto di veicoli a due ruote non inquinanti; credito d'imposta in favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche per l'adeguamento tecnologico e la formazione; credito d'imposta incentivi acquisto veicoli elettrici-M1).

## **Conclusioni**

Collegamenti tra misure agevolative e capitoli di spesa sussistono unicamente per la presenza di agevolazioni riconosciute in forma di crediti d'imposta a fronte dei quali i capitoli di spesa corrispondenti sono destinati alla regolazione contabile. Le finalità tra le agevolazioni riconosciute sotto forma di crediti d'imposta e i corrispondenti capitoli di spesa non sono quindi le medesime, come evidenziato nella Sezione 1 dell'Allegato B. Non figurano tra i capitoli di spesa associati alla Missione in esame altre tipologie di collegamenti con misure agevolative.

## **MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO**

### **Programmi di spesa**

La Missione 19 (**410,5** milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) condivisa tra il Ministero dell'economia e delle finanze (246,9 milioni di euro) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (163,6 milioni di euro) annovera un programma per ciascuno dei predetti Dicasteri, rispettivamente:

per il Ministero dell'economia e delle finanze

- *Politiche abitative e riqualificazione periferie;*

per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- *Politiche abitative, urbane e territoriali*

Non vi sono obiettivi correlati alle azioni relative al programma del Ministero dell'economia e delle finanze (1. Politiche abitative; 2. Riqualificazione periferie e aree urbane degradate). I capitoli di spesa sottostanti a dette azioni sono: cap. 7077 (fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari) e cap. 2099 (somme da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per la costituzione del fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate).

L'obiettivo correlato alle azioni sottostanti al programma di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è quello di incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale per ridurre il disagio abitativo e realizzare il Piano Città al fine di riqualificare le aree urbane degradate. Nell'ambito del programma "*Politiche abitative, urbane e territoriali*" la Tavola 12 evidenzia 18 capitoli di spesa distribuiti tra le 3 azioni presenti; in relazione alle

categorie selezionate e osservate solo 4 capitoli rientrano nell' Allegato B ed esposti in Sezione 2 in quanto non presentano collegamenti con misure agevolative (cap. 1690-1701-7437-7447).

Sul totale della Missione il 60% circa è riferito al programma posto in capo al Mef (politiche abitative, urbane e territoriali) nell'ambito del quale l'azione "Riqualficazione periferie e aree urbane degradate" presenta un'incidenza significativa del 92% circa riferito alla categoria "trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche". In capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevano le spese per l'edilizia residenziale sociale e per la riduzione del disagio abitativo, classificate in prevalenza nelle categorie "trasferimenti correnti a imprese" (39,3%), "trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche" (30,6%) e in misura minore a investimenti fissi lordi (14,7%).

### **Misure agevolative**

La Missione 19 annovera 43 misure agevolative le cui finalità sono volte a:

- 1) **favorire l'emersione degli imponibili** quali: la detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità; la detrazione per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale; l'ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile derivante dai contratti a canone concordato, dai contratti di natura transitoria a studenti universitari e dai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio; la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualficazione energetica degli edifici ('art.16-bis, comma 1, lettera *i*), del TUIR) realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche;
- 2) **sostenere e tutelare diritti fondamentali e interessi di rilevanza sociale** quali: la deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso; la detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale; la detrazione per interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio; realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici; credito d'imposta per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo; detrazioni per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B.
- 3) **evitare doppie imposizioni** quali: la deduzione di canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;

l'esclusione dalla tassazione, in quanto non considerate produttive di redditi di fabbricati, le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi;

**4) semplificare il sistema** quale l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;

**5) tutelare l'ambiente** quale la detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate;

## **Conclusioni**

Non si evidenziano collegamenti tra misure agevolative e programmi di spesa in ragione del fatto che le agevolazioni incluse nella Missione 19 sono tutte colte sul versante entrate e quindi il gettito previsto in bilancio sconta le minori entrate correlate a dette misure determinando un nuovo livello di entrate lorde. Conseguentemente, gli interventi di spesa e le misure agevolative non hanno la medesima finalità.

## **MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE**

### **Programmi di spesa**

La Missione 20 (**1.315,7** milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente), di competenza del Ministero della salute, contiene 12 programmi:

- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (131,3 mln);
- *Sanità pubblica veterinaria* (37,9 mln);
- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza* (353,8 mln);
- *Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano* (11,7 mln);
- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario* (11,2 mln);
- *Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale* (25,8 mln);
- *Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure* (596,2 mln);

- *Sicurezza degli alimenti e nutrizione* (16,1 mln);
- *Attività consultiva per la tutela della salute* (2,8 mln);
- *Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale* (121,1 mln);
- *Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie* (5,1 mln);
- *Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali* (2,7 mln);

Gli obiettivi correlati alle azioni sottostanti ai predetti programmi di spesa sono volti a:

- Migliorare l'attività di prevenzione e promozione della salute;
- Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali per meglio programmare il Servizio sanitario nazionale e promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza;
- Migliorare l'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici, medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico;
- Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale;
- ottimizzare gli interventi in materia di sicurezza, sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti.

Nell'ambito dei programmi della Missione in esame vanno evidenziati due programmi per l'entità delle risorse assegnate: "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure" e "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza". Il primo incide per il 45% sul totale della Missione ed evidenzia una spesa per indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie di 444,5 milioni colti essenzialmente nella categoria "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" (74,5%). L'altro programma da evidenziare riguarda la "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza" (353,8 milioni) i cui interventi, sotto il profilo economico, si riflettono sui contributi agli investimenti (49,5%), trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (26,3%) e trasferimenti correnti a famiglie ((19,4%) correnti, questi ultimi, all'assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale.



## **Misure agevolative**

Le 20 misure agevolative classificate nella Missione 20 evidenziano tre macrofinalità:

- interventi **di welfare** quali le detrazioni per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica e per prestazioni mediche specialistiche; le deduzioni delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
- interventi **a rilevanza sociale e a tutela della salute** quali le detrazioni per contributi associativi e per le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova; la riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze; l'aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi; la deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; l'esenzione dall'imposta di donazione, ipotecaria e catastale per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie; le deduzioni delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità; detrazioni ai fini IVA in relazione ad acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale che si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione; credito d'imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti; beni necessari per il contrasto al covid-19 tra cui ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva, monitor multiparametrico anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci, pompe peristaltiche, ecc. alle cui cessioni si applica l'esenzione dall'IVA con diritto a detrazione dell'IVA a monte; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico pari al 60% dei costi; incentivi per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate;
- interventi **a garanzia della compatibilità con l'ordinamento comunitario e del rispetto di accordi internazionali** quali l'esenzione: a) delle prestazioni sanitarie con pro rata di detraibilità a monte; b) delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate con pro rata di detraibilità a monte; c) delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; d) delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS con pro rata di detraibilità a monte.

## **Conclusioni**

Dalle analisi svolte sull'oggetto di spesa dei capitoli sottostanti ai programmi suindicati rientranti nelle categorie osservate, sintetizzate nell'Allegato B, non si rinvencono affinità e collegamenti con le misure agevolative classificate nella Missione in esame. Tra le agevolazioni vanno segnalati, tra gli altri, due crediti d'imposta introdotti per contrastare la diffusione del Covid-19 relativi uno alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti e l'altro all'adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico. I capitoli di spesa collegati a tali crediti sono rispettivamente: il capitolo 3846/MEF e il capitolo 7820 allocati nella Missione 11.

## **MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI**

### **Programmi di spesa**

La Missione 21 (1.911,5 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente), di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali, contiene 13 programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo* (403,8 mln);
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale* (7,6 mln);
- *Tutela dei beni archeologici* (60,1 mln);
- *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* (126,3 mln);
- *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (88,7 mln);
- *Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio* (114,4 mln);
- *Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale* (315,1 mln);
- *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* (18,9 mln);
- *Tutela del patrimonio culturale* (495,4 mln);
- *Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane* (20,4 mln);
- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo* (240,2 mln);
- *Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale* (19,5 mln);

- *Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (1,1 mln).*

Le categorie in cui è classificata la spesa della Missione 21, con riguardo all'insieme delle azioni di tutti i programmi ivi previsti, escludendo le spese di personale che hanno comunque un'incidenza significativa coerente al ruolo da svolgere per la realizzazione della Missione, sono i consumi intermedi, i trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche, i trasferimenti correnti ad imprese e investimenti fissi lordi.

### **Misure agevolative**

Nella missione 21, come esposto nella Tavola 1, figurano 32 misure di cui 12 hanno natura di credito d'imposta e 20 riguardano deduzioni, esenzioni, esclusioni, riduzioni di aliquote d'imposta (IVA, registro, concessioni governative).

Le finalità delle predette agevolazioni si possono dividere in due tipologie di interventi:

#### **1 - “Tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale”, quali:**

- l'esclusione dal reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche);
- l'esclusione dalle imposte sui redditi dei proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali;
- non assoggettamento ad IVA delle cessioni di diritti d'autore effettuate dagli autori o dai loro eredi;
- l'esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali;
- aliquota imposta di registro ridotta al 3 per cento e base imponibile minima per gli atti relativi a beni culturali;
- esclusione dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione dei beni culturali a talune condizioni;
- esenzione dall'imposta le assicurazioni di beni di interesse artistico e storico soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

#### **2 - “Rilevanza sociale”, tra cui:**

- le detrazioni per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, di enti territoriali, di istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciuti che svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale;

- i crediti d'imposta: ***credito di imposta*** nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (*art-bonus*) - ***Credito d'imposta*** riconosciuto in favore degli esercenti sale cinematografiche - ***Credito d'imposta*** per la promozione della musica di nuovi talenti - ***Credito d'imposta*** per le imprese culturali e creative - ***Credito d'imposta*** per gli esercenti attività commerciale che operano nel settore della vendita dei libri al dettaglio - ***Credito d'imposta*** edicole - ***Credito d'imposta*** riconosciuto in favore dei soggetti di cui all'art. 73 del TUIR ed ai titolari di reddito d'impresa ai fini IRPEF non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione - ***Credito d'imposta*** riconosciuto in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione - ***Credito d'imposta*** riconosciuto in favore delle industrie tecniche e di post produzione - ***Credito d'imposta*** riconosciuto in favore delle imprese di esercizio cinematografico in relazione alle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive - ***Credito d'imposta*** riconosciuto in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva - ***Credito d'imposta*** riconosciuto in favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica, commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive;
- deducibilità delle erogazioni liberali in denaro favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni riconosciute con finalità di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale;
- deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo;
- equiparazione associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale di particolare interesse storico, artistico e culturale ai soggetti esenti dall'Ires;
- esenzione IVA per le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio di enti e associazioni che perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché' delle ONLUS;
- riduzione tasse sulle concessioni governative al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

## Conclusioni

Due considerazioni:

1) A fronte delle misure agevolative esposte sotto la Missione 21 non risultano capitoli di spesa collegati a tali misure allocati nella stessa Missione. I capitoli collegati, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, deputati alla regolazione contabile, sono quelli inerenti le 12 agevolazioni riconosciute sotto forma di credito d'imposta e figurano nella Missione 11 "*Competitività e sviluppo delle imprese*" sotto il programma "*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*". Altre misure agevolative della Missione 21 sono registrate sul versante entrate, in termini di minor gettito, trattandosi di esenzioni, esclusioni dall'imponibile, riduzioni di aliquote, deduzioni e detrazioni.

2) A tali benefici (crediti d'imposta colti in spesa e altre agevolazioni recepite in bilancio in termini di minori entrate) vanno aggiunte le risorse stanziare in bilancio (**1.911,5** milioni di euro) relative ai suindicati 13 programmi di spesa della Missione 21 di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali. In particolare, a favore del settore dello spettacolo figurano anche programmi di spesa che prevedono erogazioni di contributi, finanziati attraverso il "Fondo unico per lo spettacolo" (FUS) e il "Fondo per il cinema e l'audiovisivo" quest'ultimo relativamente alle attività cinematografiche<sup>14</sup>.

## **MISSIONE 22 - 23: ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA**

### **Programmi di spesa**

Le Missioni 22 "Istruzione scolastica" e 23 "Istruzione universitaria e formazione post universitaria" sono di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una previsione assestata 2021 a legislazione vigente di complessivi **57.044,1 milioni di euro**.

La missione 22 (**47.938,1 mln**) comprende 8 programmi di spesa:

- *Programmazione e coordinamento dell'istruzione* (1.861,0 mln);
- *Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica* (793,6 mln);
- *Istituzioni scolastiche non statali* (536,5 mln);

---

<sup>14</sup> Relativamente al settore cinematografico con la nuova disciplina di settore, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle espressioni audiovisive nazionali attraverso un sistema di interventi finanziari che si concretizzano in diverse tipologie: 1) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; 2) erogazione di contributi automatici, determinati sulla base di parametri oggettivi; 3) erogazione di contributi selettivi determinati sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione.

Si veda sul punto anche il precedente rapporto sulle spese fiscali 2018 (pagg. 35-36).

- *Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (49,3 mln);*
- *Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (398,1 mln);*
- *Istruzione del primo ciclo (28.167,5 mln);*
- *Istruzione del secondo ciclo (15.681,7 mln);*
- *Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (450,4 mln).*

La missione 23 (**9.106,0 mln**) annovera 3 programmi di spesa:

- *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (314,8 mln);*
- *Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (515,6 mln);*
- *Sistema universitario e formazione post-universitaria (8.275,6).*

Il 70% circa della spesa relativa alle Missioni 22 e 23 è concentrata nelle categorie redditi da lavoro dipendente e imposte pagate sulla produzione.

Il restante 30% circa è destinato ad interventi specifici riguardanti l'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole; il supporto alla programmazione, al coordinamento e all'organizzazione dell'istruzione scolastica; il supporto all'innovazione tecnologica nelle scuole; il funzionamento degli istituti scolastici statali del primo e secondo ciclo; la continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie; il miglioramento dell'offerta formativa e la valorizzazione del merito del personale docente; il finanziamento delle università statali.

L'incidenza maggiore è rappresentata dalle spese di personale e quindi della categoria redditi da lavoro dipendente e le correlate imposte pagate sulla produzione che sul totale delle Missioni 22 e 23 rappresentano complessivamente circa il 60% caratterizzando l'essenza della Missione.

### **Misure agevolative**

Per quanto concerne le agevolazioni sono 17 le misure che risultano classificate nelle Missioni 22 e 23. La natura delle agevolazioni si concreta in deduzioni, detrazioni, esenzioni ed esclusioni. Di maggior rilievo, per l'entità della perdita di gettito, sono le detrazioni per spese di istruzione e l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero. Di rilievo, per il maggior numero di frequenze (282.010), è la detrazione per canoni di locazione stipulati da studenti universitari.

Le misure agevolative sono finalizzate sia ad interventi di welfare e all'emersione degli imponibili sia in maniera più significativa ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo attraverso deduzioni e detrazioni

delle erogazioni liberali effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, istituti scolastici di ogni ordine e grado e istituti tecnici superiori.

### **Conclusioni**

Relativamente alle Missioni 22 e 23, dall'esame dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rientranti nelle categorie di spesa osservate (4-5-6-10-22-23-24) e dal confronto esposto nell'Allegato B emerge che nella Sezione 1 relativa ai collegamenti non è presente lo stato di previsione del citato Dicastero e che tutti i 78 capitoli osservati rientranti in dette categorie, di cui n. 49 capitoli di parte corrente e n. 29 capitoli in conto capitale, non evidenziano ovviamente collegamenti con misure agevolative (come da Sezione 2 dell'Allegato B).

## **MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **Programmi di spesa**

La Missione 24, condivisa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una previsione assestata 2021 a legislazione vigente di complessivi 42.336 **milioni di euro** di cui 1.117,5 milioni di euro iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e 41.218,5 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla Missione di spesa in esame sono associati i seguenti programmi di spesa:

#### **Ministero dell'economia e delle finanze**

- *Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* (244,1 mln);
- *Garanzia dei diritti dei cittadini* (133,4 mln);
- *Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali* (541,7 mln);
- *Sostegno al reddito tramite la carta acquisti* (168,1 mln);
- *Tutela della privacy* (30,1 mln);

#### **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

- *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni* (73,1 mln);
- *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* (41.218,5 mln).

Oltre il 97% delle risorse della Missione in esame sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Una quota cospicua (41.218,5 mln) delle risorse finanziarie della missione 24 è assegnata al programma di spesa “*Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*” ed è destinata essenzialmente ai seguenti interventi:

- Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità;
- Politiche per l'infanzia e la famiglia (5.585,8 mln tra le cui principali destinazioni: fondo assegno universale e servizi alla famiglia; bonus Bebé; premio alla nascita; trasferimenti per la copertura degli oneri relativi alla famiglia e alla contribuzione figurativa; assegni di maternità);
- Assegni e pensioni sociali (6.021,9 mln);
- Lotta contro la povertà (650 mln);
- Reddito di cittadinanza (7.587,3 mln).

### **Misure agevolative**

Con riguardo alle agevolazioni, previste nell'ambito della missione 24, sono 90 le misure agevolative, con finalità varie: alcune finalizzate ad evitare doppie imposizioni altre a rilevanza sociale e altre ancora di semplificazione del sistema. Quanto alla natura di dette misure, come evidenziato nella Tavola 12, le relative agevolazioni sono caratterizzate da deduzioni, detrazioni, riduzione di aliquote di imposte, esclusioni e crediti d'imposta<sup>15</sup>. Questi ultimi sono registrati in spesa e, pertanto, la relativa misura agevolativa trova un collegamento con i capitoli di spesa del bilancio statale le cui dotazioni sono volte ad assicurare la regolazione contabile.

---

<sup>15</sup> Si tratta di 5 crediti d'imposta:

- Credito d'imposta per il contrasto alla povertà minorile (cedibile) che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
- Credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore di enti del Terzo settore - "Social Bonus";
- Credito d'imposta pari al 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del terzo settore, che hanno presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, utilizzabile in compensazione - "Social bonus";
- Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nell'ambito dell'attività non commerciale, da attuarsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- Credito d'imposta riconosciuto ai datori di lavoro pubblici e privati in relazione agli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario di protezione civile, in misura pari agli importi effettivamente spettanti (cedibile) e utilizzabile esclusivamente in compensazione;



## **Conclusioni**

Le agevolazioni della missione 24 non evidenziano finalità medesime a quelle dei programmi di spesa, non solo con i programmi all'interno della Missione medesima ma con tutte le altre Missioni di spesa, salvo i predetti collegamenti contabili evidenziati in allegato B-Sezione 1 relativi ai crediti d'imposta in ordine ai quali le finalità delle misure agevolative sono varie e diverse da quella dei capitoli di spesa ad esse associati i quali, nella fattispecie dei crediti d'imposta, presentano un'unica finalità (attuare il principio dell'integrità del bilancio).

## **MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI**

### **Programmi di spesa**

La Missione 25 "Politiche previdenziali" (103.940,8 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) è condivisa tra il Ministero dell'economia e delle finanze (11.480,3 mln) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (92.460,5 mln).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione di spesa in esame è associato il programma "*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati*" e nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è associato il programma "*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*":

Le finalità dei programmi di spesa e delle azioni sottostanti riguardano la Previdenza obbligatoria e complementare attuata tramite trasferimenti agli enti ed organismi interessati. Si tratta di spese di entità significativa; tra queste rileva l'azione di spesa relativa al "*Sostegno alle gestioni previdenziali*" con una previsione assestata 2021 a legislazione vigente di 58.082,1 milioni di euro. Ulteriori poste di bilancio cospicue sono rappresentate dalle azioni "*Prepensionamenti*" (11.947,1 mln); "*Pensioni d'annata-Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988*" (1.278 mln); "*Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione*" (14.412,9 mln); "*Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati*" (3.443,3 mln). I capitoli correlati alle agevolazioni sono riportati, nel confronto con le relative misure agevolative, nella Sezione 1 dell'Allegato B. I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nn. 2526-2543-2546-2564-2567-4329-4336-4342-4346-4347-4363-4364-4369-4370-4376-4508 presentano un collegamento con misure agevolative, in virtù delle quali al fine di neutralizzare l'impatto negativo sulle entrate contributive degli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) le relative risorse sono preordinate a compensare il mancato gettito contributivo, fatta eccezione per il capitolo 4346 il cui stanziamento è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata del bilancio dello Stato le

somme fruite dai contribuenti a reintegro dei minori versamenti per effetto del beneficio disposto dalla norma di riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto e per il capitolo 2526 il cui stanziamento è trasferito a INPS a ristoro delle minori entrate correlate al finanziamento della COVIP di quota parte del contributo di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Ad eccezione delle misure collegate ai citati due capitoli, si tratta, pertanto, di misure agevolative recanti un minor carico contributivo. Vengono colte in spesa del bilancio statale non per “lordizzare” le entrate erariali (ad eccezione del citato capitolo 4346) ma per trasferire a INPS o INAIL le somme corrispondenti alle minori entrate contributive dagli stessi subìte per effetto degli sgravi. Per un’analisi più dettagliata di tali capitoli e dei relativi collegamenti si rinvia all’apposito Allegato B-Sezione 1.

Le spese della Missione 25, riferite essenzialmente al programma di spesa “*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*”, concernono prevalentemente trasferimenti ai predetti enti. Tale programma di spesa, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incide infatti per l’89% sul totale della Missione. In prevalenza si tratta di trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche, in particolare agli enti suindicati per interventi vari tra cui principalmente il sostegno alle gestioni previdenziali, prepensionamenti, pensioni d’annata, agevolazioni contributive sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l’occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati<sup>16</sup>.

### **Misure agevolative**

Relativamente alle misure agevolative della missione 25, sono previste 10 misure attuate mediante deduzioni, detrazioni, riduzioni di aliquote, regimi sostitutivi, come indicato nella tavola 1. Tra queste si segnalano per l’entità degli effetti finanziari la deduzione dal reddito imponibile dei contributi versati alle forme di previdenza complementari italiane ed estere localizzate nei Paesi dell’UE e del SEE e la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e

---

<sup>16</sup> In particolare, si tratta di trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali. Inoltre, sono previsti interventi di spesa per la regolamentazione delle forme pensionistiche e il sostegno alle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato e del settore pubblico; il coordinamento e l’applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici (inclusi i prepensionamenti e i trattamenti pensionistici anteriori al 1988), nonché in materia di assicurazione sociale, malattie professionali, maternità e famiglia; trasferimenti a INPS a ristoro delle minori entrate correlate ad agevolazioni contributive per incentivare l’occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati. Vigilanza della sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio e interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Ulteriori spese sono previste per la vigilanza sugli enti previdenziali e assicurativi, e gestione dei trasferimenti agli enti, anche per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) per le politiche previdenziali, nonché per la vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

permanente invalidità o menomazione e deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare.

Quanto alle finalità delle misure agevolative si evidenzia che talune sono volte alla semplificazione del sistema, a garantire la compatibilità con l'ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali, altre ad evitare doppie imposizioni, a garantire il rispetto di principi di rilevanza costituzionale e altre ancora rivestono rilevanza sociale.

### **Conclusioni**

L'analisi sull'oggetto di spesa dei capitoli sottostanti ai programmi delle categorie di spesa osservate, rientranti nella Missione in esame, esposta nella Sezione 1 dell'Allegato B, evidenzia l'esistenza di collegamenti tra detti capitoli e le misure agevolative (non fiscali) afferenti le entrate contributive di INPS e INAIL.

## **MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO**

### **Programmi di spesa**

L'Amministrazione competente per la Missione 26 è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla Missione di spesa in esame (**11.181,4** milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) sono associati 6 programmi:

- *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione* (9.853,9 mln);
- *Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo* (31 mln);
- *Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro* (73,8 mln);
- *Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro* (338,8 mln);
- *Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* (840,1 mln);
- *Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale* (43,8 mln).

Una quota pari all'88% circa delle risorse previste per la Missione in esame sul 2021 assestato, a legislazione vigente, è iscritta sui capitoli del programma di spesa "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*" (9.853,8 mln); di tale quota il 92% circa (9.080,5 mln), relativo all'azione "*Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro*", è classificato nella categoria trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche. Una quota ragguardevole di tale importo (8.621,9 milioni di euro,

previsioni assestate 2021 a legislazione vigente) è iscritta sul capitolo 2402 ed è riferita agli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione.

### **Misure agevolative**

Una delle misure agevolative classificata nella Missione 26 da evidenziare sia per l'entità del beneficio in termini di risorse sia per l'ampliamento della platea dei beneficiari è il nuovo bonus introdotto dal DL 3/2020 che sostituisce il precedente “*bonus 80 euro*” prevedendo un trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui e, limitatamente al secondo semestre 2020 in attesa di una riforma più organica del sistema fiscale, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per un reddito complessivo superiore a 28.000 euro decrescente linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

Da segnalare che sia il capitolo 3888/MEF correlato al “*bonus 80 euro*”, fino al 30 giugno 2020, sia il nuovo capitolo 3897/MEF dal 1 luglio 2020 (somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute IRPEF per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del contributo a titolo di trattamento integrativo) utilizzati per effettuare la regolazione contabile, sono appostati in bilancio sotto la **Missione 11** “*Competitività e sviluppo delle imprese*” a differenza della corrispondente misura agevolativa di riduzione del cuneo fiscale esposta, come da tavola 1, nella **Missione 26** “*Politiche per il lavoro*”.

### **Conclusioni**

Le agevolazioni della Missione 28 non evidenziano affinità con gli interventi sulla spesa afferenti anche altre Missioni (in particolare la Missione 11). L'unico collegamento tra misure agevolative e capitoli di spesa è rappresentato dalla riduzione del cuneo fiscale il cui capitolo di spesa (3897/MEF) è preordinato alla regolazione contabile nel rispetto del principio del “bilancio al lordo” con finalità diversa da quella della misura fiscale volta alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente applicando un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di euro 100 per redditi fino a euro 28.000. L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per reddito complessivo superiore a 28.000 euro decrescente fino ad azzerarsi a 40.000 euro annui è invece colta come minore entrata.

## **MISSIONE 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI**

Alla missione 27 non risultano associate misure agevolative, né gli interventi di spesa relativi a tale Missione, indicati nella Tavola 12, evidenziano spese suscettibili di collegamenti con agevolazioni presenti in altre Missioni. Non viene pertanto effettuato alcun confronto con i programmi di spesa.

## **MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE**

### **Programmi di spesa**

Al Ministero dell'economia e delle finanze è attribuita la Missione 28 (7.291,5 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) alla quale è associato il programma relativo al “*Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriale*”, con l'obiettivo di garantire il finanziamento delle politiche di investimento nazionali finalizzate ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano. Tale finanziamento viene attuato con trasferimenti di risorse all'Agenzia per la coesione territoriale e con l'erogazione di contributi agli investimenti realizzati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

### **Misure agevolative**

Nella tavola 1 per la Missione “*Sviluppo e riequilibrio territoriale*” figurano 19 misure agevolative che tengono conto dell'esistenza di aree diverse e/o svantaggiate. La natura delle agevolazioni ivi previste è rappresentata da crediti d'imposta, da ZFU (zone franche urbane) o da detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, da riduzioni/esenzioni sulle accise in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate, da incentivi sotto forma di credito d'imposta per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

### **Conclusioni**

Le misure agevolative della Missione 28, aventi finalità di rilevanza territoriale, non evidenziano affinità con gli interventi sulla spesa effettuati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Gli unici collegamenti delle 19 agevolazioni sono rappresentati dai crediti d'imposta colti in spesa per la necessaria regolazione contabile nel rispetto del principio del “bilancio al lordo”. Tra questi si evidenzia il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno – cap. 7800/MEF appostato in Missione 11.

## **MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA**

### **Programmi di spesa**

La Missione 29 “*Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*” (91.343 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) è svolta dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la realizzazione dei seguenti programmi di spesa:

- *Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (915,1 mln);
- *Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali* (2.826,4 mln);
- *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario* (656,3 mln);
- *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (73.483,8 mln);
- *Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari* (107,9 mln);
- *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* (371 mln);
- *Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio* (162,5 mln);
- *Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato* (6.761,2 mln);
- *Servizi finanziari e monetazione* (132,6 mln);
- *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici* (326,2 mln);
- *Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria* (5.600 mln).

Rispetto alle risorse complessivamente assegnate alla Missione 29, le azioni relative alle spese di personale per l’attuazione dei programmi suindicati rappresentano poco meno del 3% (2.659,9 milioni di euro, previsioni assestate per il 2021 a legislazione vigente).

Le restanti azioni presentano un livello di spesa complessivo per il 2021, sempre a legislazione vigente, di circa 88.683,1 milioni di euro di cui l’83% circa (73.483,8 mln) è concentrato sulle azioni del programma “***Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte***” in cui si annovera una quota consistente di risorse (69.336,9 milioni di euro per l’anno 2021 a legislazione vigente) afferenti la categoria “*poste correttive e compensative*” con un’incidenza complessiva del 94% circa rispetto al predetto programma delle azioni in cui è presente tale categoria (azioni nn. 1-2-3-4-9-10-11) ascrivibile per la maggior parte ai rimborsi delle imposte dirette (21.644,2 mln) e indirette (27.985,3 mln), alle vincite sui giochi e lotterie (circa 14.215,1 mln) e su scommesse ippiche (458 mln), ai recuperi tributari (4.156,7 mln), alle restituzioni di imposte minori (623,7 mln).

Altro programma di spesa da evidenziare, non certo per l'entità delle risorse (915,1 mln per il 2021) ma per le correlazioni con il sistema della fiscalità, è il programma “**Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità**”. Alle azioni previste per detto programma appartengono oltre a capitoli correlati a misure agevolative, i cui stanziamenti sono destinati ad accreditare la contabilità speciale 1778 per il successivo riversamento in entrata da parte della Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate<sup>17</sup>, anche capitoli le cui dotazioni vengono riversate all’entrata da altre strutture; ovvero capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata in prevalenza classificati tra le entrate extratributarie che, in forza di specifiche disposizioni legislative, in deroga al principio dell’unità del bilancio, alimentano la dotazione del capitolo di spesa attraverso il meccanismo della “riassegnazione”.

Per ulteriori dettagli inerenti gli interventi realizzati attraverso i programmi di spesa della Missione 29 in esame si rinvia all’Allegato di cui al rapporto sulle spese fiscali per l’anno 2018 (pagg. 40-45).

### **Misure agevolative**

Le agevolazioni esposte nella tavola 1 sotto la missione 29 sono 118. Si tratta di misure agevolative alcune di carattere settoriale, altre a rilevanza sociale; ovvero di semplificazione del sistema; oppure volte a garantire la compatibilità con l'ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali e la concorrenzialità rispetto a paesi terzi.

Tra le misure agevolative della Missione 29 figurano i seguenti crediti d’imposta a fronte dei quali i relativi capitoli di bilancio ad esse collegati sono allocati nella Missione 11, ad eccezione del cap. 3880 allocato nella Missione 29:

- Credito d’imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (cd. incentivo fiscale alla "degiurisdizionalizzazione") utilizzabile in compensazione – **cap. 3880** (Missione 29)
- Credito d’imposta esercenti impianti carburante (riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del *de minimis*) per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate - **cap. 3873** (Missione 11);
- Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi – **cap. 7788** (Missione 11);
- Credito d’imposta su pagamenti elettronici riconosciuto (nel rispetto del *de minimis*) in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ed utilizzabile in compensazione - **cap. 3826** (Missione 11);

---

<sup>17</sup> Si tratta in particolare delle azioni “Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali” (cap. 3839, 3843, 3874, 3875, 3876, 3881, 3885, 3889) e “Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio (cap. 3837, 3880) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

## **Conclusioni**

L'analisi sul raffronto Misure agevolative e programmi di spesa non ha evidenziato collegamenti, salvo i programmi relativi alla “*Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità*” e “*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*” in ordine ai quali si rinvengono capitoli di spesa strettamente correlati, per ragioni contabili, a diverse agevolazioni allocate non solo nella Missione 29 ma anche in altre Missioni. Le due componenti a raffronto, sebbene presentino collegamenti per ragioni contabili, non hanno medesima finalità. Analogamente non hanno medesima finalità talune misure agevolative della Missione 29, in particolare tre crediti d'imposta che trovano collegamenti con capitoli di spesa allocati nella Missione 11 (cap. nn. 3826-3873-7788 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), come evidenziato nell'Allegato B-Sezione. Per l'analisi delle ragioni e meccanismi contabili dei suddetti programmi di spesa si rinvia all'Allegato del rapporto 2018 (pagg. 42-45)

## **MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT**

### **Programmi di spesa**

Nella Missione in esame (769,6 milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente), assolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono allocati 2 programmi di spesa:

- *Attività ricreative e sport* (627 mln);
- *Incentivazione e sostegno alla gioventù* (142,6 mln).

Le spese della Missione “Giovani e sport” sono essenzialmente trasferimenti, oltre che per l'organizzazione e la gestione del sistema sportivo italiano, per promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, sono previsti trasferimenti all'Agenda nazionale per i giovani, al Servizio civile Nazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), a Sport e Salute SpA, al Comitato italiano paralimpico e alla Presidenza del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.

### **Misure agevolative**

Le 15 misure agevolative espone nella Missione in esame sono rappresentate da:

- 2 crediti d'imposta: uno per le imprese (*Sport-Bonus* con finalità di stimolare attraverso il riconoscimento del credito d'imposta le erogazioni liberali per sostenere interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici) e l'altro per le società di calcio (Lega serie B, Lega Pro e Lega nazionale dilettanti, con finalità di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici);
- 3 detrazioni ai fini IRPEF;
- 4 regimi agevolativi speciali (IRES);



- 5 esclusioni dal reddito imponibile IRPEF-IRES di talune tipologie di proventi.

Con riguardo alle misure agevolative riconosciute sotto forma di crediti d'imposta collegate alla spesa, vanno evidenziati i corrispondenti capitoli, finalizzati alla regolazione contabile: capitolo **3839** (*somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato per il credito d'imposta **sport bonus** fruito dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici*) e capitolo **7761** (*somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dalle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di **ristrutturazione degli impianti sportivi***). Detti capitoli risultano allocati in altre Missioni, rispettivamente:

- il capitolo 3839 nella Missione 29 – “**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**” sotto al programma “*Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali*”;
- il capitolo 7761 nella Missione 11 – “**Competitività e sviluppo delle imprese**” sotto al programma “*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*”.

Ciascuno di detti collegamenti tra credito d'imposta e relativo capitolo di spesa, come evidenziato anche nella Sezione 1 dell'Allegato B, hanno finalità diverse tra loro.

### **Conclusioni**

Tra le agevolazioni incluse nella Missione 30 alcune hanno finalità sociale e altre sono volte essenzialmente alla semplificazione del sistema. Gli unici capitoli collegati alle misure agevolative inerenti i crediti d'imposta sono, come sopra indicato, i capitoli 3839 (Missione 29) e 7761 (Missione 11) preordinati alla regolazione contabile in attuazione del principio dell'integrità del bilancio. Le differenti finalità tra misure agevolative e programmi di spesa, la classificazione economica dei capitoli di spesa appartenenti alla Missione 30 (i trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche rappresentano oltre l'85% delle risorse inerenti la Missione 30) e le differenti platee dei soggetti beneficiari delle misure agevolative (imprese, associazioni sportive private e società sportive dilettantistiche), confermano l'assenza di duplicazioni o sovrapposizioni di interventi.

## **MISSIONE 31: TURISMO**

### **Programmi di spesa**

Ritornano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) le competenze in materia di turismo. Le relative funzioni, esercitate precedentemente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono state trasferite al MIBACT in applicazione del decreto-legge n. 104/2019, convertito nella legge 132/2019.

La Missione di spesa in esame (**43,3** milioni di euro, previsione assestata 2021 a legislazione vigente) è composta da un unico programma “*Sviluppo e competitività del turismo*”, le cui azioni, a parte quella inerente le “spese di personale per il programma” (1,4 mln), sono finalizzate alla “Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali” (2,3 mln); allo “Sviluppo ed incentivazione del turismo” (8,2 mln); alla “Promozione dell'offerta turistica italiana” (31,4 mln di cui 31,3 mln assegnati all'ENIT- Agenzia Nazionale del turismo). Quest'ultima azione assorbe il 70% circa delle risorse complessive assegnate alla Missione in esame. In ciascuna di dette azioni, ad esclusione delle spese di personale, hanno una incidenza significativa le spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche raggiungendo complessivamente il 90% circa.

### **Misure agevolative**

Per la missione 31, la Tavola 1 espone tre misure agevolative:

- 1) misura volta a favorire le strutture ricettive all'aperto, quindi a rilevanza settoriale, riguardante l'equiparazione dei *marina resort* a tali strutture, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le prestazioni di alloggio fornite ai turisti che usufruiscono di tali specifiche strutture portuali (**minore entrata**);
- 2) riconoscimento di un credito a favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è fruibile per il 20 per cento sotto forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi (**minore entrata**) e per l'80 per cento come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore presso il quale i servizi sono fruiti e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (**misura colta in spesa**);
- 3) Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 (**minore entrata**).

### **Conclusioni**

L'unico collegamento con la spesa delle predette misure è quello relativo al credito d'imposta. La classificazione economica dei capitoli di spesa, appartenenti alla Missione 31, mostra che i

trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche rappresentano oltre il 90% delle risorse assegnate alla Missione in esame.

\* \* \*

### **Considerazioni conclusive**

L'analisi esposta nel presente Allegato A non ha evidenziato – almeno non in modo immediato e palese – sovrapposizioni, duplicazioni o affinità tra misure agevolative e programmi di spesa. E' pur vero che in alcune Missioni si riscontrano agevolazioni e programmi di spesa tra loro accostabili, tuttavia permangono differenze significative in termini di obiettivi, platea di beneficiari e soprattutto in termini di finalità. D'altra parte, tali differenze sono talvolta accompagnate anche da classificazioni in Missioni differenti per quei capitoli di spesa collegati a misure agevolative per ragioni tecnico-contabili. Le differenziazioni tra misure agevolative e capitoli ad esse collegati, ai fini della classificazione nelle Missioni individuate per le *tax expenditures*, riscontrate ed evidenziate nel presente Allegato sono riepilogate nel prospetto seguente in cui figurano anche due capitoli non esposti nell'Allegato B in quanto appartenenti a Missioni di spesa diverse da quelle considerate per la classificazione delle agevolazioni:

- il capitolo 1765/Giustizia che, pur non allocato in una delle Missioni oggetto di analisi (in quanto incluso nella Missione 6-“**Giustizia**”), la corrispondente misura agevolativa “*Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti*” è classificata nella Missione 11 “**Competitività e sviluppo delle imprese**”;
- il capitolo 7817/MEF (*somme occorrenti alla concessione di contributi anche sottoforma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009*) allocato nella Missione 8- **Soccorso civile**, mentre le correlate agevolazioni riconosciute alle popolazioni colpite dal sisma sono esposte nella Missione 28 - **Sviluppo e riequilibrio territoriale**. La dotazione del capitolo di spesa è utilizzata in parte per l'erogazione diretta di contributi e in parte per riconoscere il credito d'imposta previa comunicazione all'Agenzia delle entrate per la fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle relative somme in compensazione F24. Tali somme sono accreditate alla contabilità speciale 1778 per essere utilizzate dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate ai fini della regolazione contabile.

Va segnalato per completezza anche il capitolo 7595/MISE (*contributo agli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva*), allocato nella Missione 15 – **Comunicazioni**, non rientrante tra le Missioni esposte nella Tavola 1 e perciò non incluso nell'Allegato B. L'agevolazione si concreta in un credito d'imposta introdotto dall'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1110, lettera b), della legge n. 145 del 2018; le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate dal DM 18.10.2019: il venditore dell'apparecchio di ricezione televisiva pratica all'utente finale uno sconto sul costo dell'apparecchio venduto recuperandolo attraverso il credito d'imposta utilizzabile in compensazione con il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici. Le risorse finanziarie stanziare sul citato capitolo sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti d'imposta.

Di seguito il prospetto delle differenze di classificazione delle componenti collegate:

Differenze classificazione spese fiscali - capitoli di spesa collegati			
Tavola 1 spese fiscali		Bilancio	
misura agevolativa	missione	capitoli di spesa collegati	missione
<b>Riduzione dell'accisa</b> sui carburanti per i <b>Taxi</b>	13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	<b>3816/MEF</b> - Somma da riversare in entrata del bilancio dello Stato per il rimborso parziale dell'accisa su carburanti per le autovetture in servizio pubblico di piazza, ecc.	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
<b>Credito d'imposta</b> su pagamenti elettronici riconosciuto (nel rispetto del <i>de minimis</i> ) in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ed utilizzabile in compensazione	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	<b>3826/MEF</b> - Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti da esercenti attività di impresa, ecc. .. sulle transazioni effettuate con pagamenti elettronici	<b>11</b> - Competitività e sviluppo delle imprese
<b>credito d'imposta Sport-Bonus</b>	<b>30</b> - Giovani e Sport	<b>3839/MEF</b> - somma derivata all'entrata del bilancio dello stato per il credito d'imposta (sport bonus) fruito dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
<b>Credito d'imposta</b> per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti	<b>20</b> - Tutela della Salute	<b>3846/MEF</b> - somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 per le compensazioni operate dai soggetti esercenti attività d'impresa, ....., per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, atti a garantire la salute dei lavoratori e utenti	<b>11</b> - Competitività e sviluppo delle imprese
<b>Credito d'imposta</b> per le <b>imprese culturali e creative</b> (previsto nel rispetto del <i>de minimis</i> ) utilizzabile esclusivamente in compensazione	<b>21</b> - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	<b>3871/MEF</b> - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dalle imprese culturali e creative per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi	<b>11</b> - Competitività e sviluppo delle imprese
<b>Credito d'imposta</b> riconosciuto in favore degli esercenti <b>sale cinematografiche</b> per il potenziamento dell'offerta cinematografica	<b>21</b> - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	<b>3872/MEF</b> - somma riversare all'entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche	<b>11</b> - Competitività e sviluppo delle imprese
<b>Credito d'imposta</b> esercenti impianti carburante (riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del <i>de minimis</i> ) per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	<b>3873/MEF</b> - somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sul 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico	<b>11</b> - Competitività e sviluppo delle imprese
<b>Credito d'imposta</b> pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore di enti del Terzo settore - " <b>Social Bonus</b> "	<b>24</b> - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>3874/MEF</b> - somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate per i crediti d'imposta fruiti dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
<b>Credito d'imposta</b> utilizzabile in compensazione - " <b>Social bonus</b> " pari al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate da enti o società in favore degli enti del terzo settore, che hanno presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati	<b>24</b> - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>3875/MEF</b> - somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dagli "emittenti" bancari nella misura del 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
<b>Credito d'imposta</b> in favore delle fondazioni di cui al D.Lgs n. 153 del 1999 per versamenti al FUN (cedibile) utilizzabile esclusivamente in compensazione	<b>25</b> - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>3876/MEF</b> - somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 per i crediti d'imposta fruiti dalle fondazioni bancarie a fronte di versamenti obbligatori e/o volontari al fondo unico nazionale, per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
<b>Credito di imposta</b> nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo <b>ART-BONUS</b>	<b>21</b> - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	<b>3885/MEF</b> - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno del patrimonio culturale.	<b>29</b> - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

Differenze classificazione spese fiscali - capitoli di spesa collegati			
Tavola 1 spese fiscali		Bilancio	
misura agevolativa	missione	capitoli di spesa collegati	missione
Trattamento tributario delle operazioni poste in essere nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. La disposizione consente l'utilizzo da parte del cessionario, dei crediti d'imposta generati dalla trasformazione delle imposte differite attive	11 - Competitività e sviluppo delle imprese	3887/MEF - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per il credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie	29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Credito d'imposta per il contrasto alla povertà minorile che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione	24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3889/MEF - somma da versare in entrata al bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dalle fondazioni sui versamenti effettuati al fondo per il contrasto della povertà educativa	29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Riduzione cuneo fiscale - contributo a titolo di trattamento integrativo	27 - Politiche per il lavoro	3897/MEF - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato in relazione alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute Irpef per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del contributo a titolo di trattamento integrativo	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
Credito d'imposta per l'ammodernamento impianti di calcio in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità (riconosciuto nel rispetto del <i>de minimis</i> )	30 - Giovani e Sport	7761/MEF - somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dalle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
Crediti d'imposta vari per il cinema	21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	7765/MEF - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
Agevolazioni varie, anche sottoforma di crediti d'imposta, a favore delle popolazioni colpite dal sisma	28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	7817/MEF - somme occorrenti alla concessione di contributi anche sottoforma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009	8 - Soccorso civile
Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi	29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7788/MEF - (somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti a crediti d'imposta fruiti da soggetti che acquistano o adattano strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi, fruito sotto forma di sconto sul prezzo praticato dai fornitori	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico pari al 60% dei costi	20 - Tutela della Salute	7820/MEF - somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 per le compensazioni operate dai soggetti esercenti attività d'impresa, ... per le spese sostenute per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro, in connessione alle misure di contenimento contro la diffusione da covid-19	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	17 - Ricerca e innovazione	7801/MEF - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti al credito d'imposta fruito da imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
		7805/MEF - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta a favore dei policlinici universitari che promuovono le attività di ricerca scientifica	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
		7828/MEF - somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta riconosciuti a imprese per investimenti in R&S, ecc.	11 - Competitività e sviluppo delle imprese
credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali	16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1212/MISE - credito di imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali - somme da riversare in entrata del bilancio dello Stato	11 - Competitività e sviluppo delle imprese

<b>Differenze classificazione spese fiscali - capitoli di spesa collegati</b>			
<b>Tavola 1 spese fiscali</b>		<b>Bilancio</b>	
<b>misura agevolativa</b>	<b>missione</b>	<b>capitoli di spesa collegati</b>	<b>missione</b>
<b>credito d'imposta</b> per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw delle categorie 11 e 12	<b>18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7321</b> - credito di imposta relativo all'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw delle categorie 11 e 12 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 , ecc.	<b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>
<b>credito di imposta</b> per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione co2	<b>18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7323</b> - credito di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione co2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778, ecc.	<b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>
<b>Credito d'imposta</b> assunzione lavoratori detenuti	<b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>	<b>1765/GIUSTIZIA</b> - sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari	<b>6- Giustizia</b>

# Allegato B

## Premessa

L'Allegato B è strutturato per stati di previsione della spesa dei Ministeri e si compone di due Sezioni. La **Sezione 1** espone per ciascuno stato di previsione interessato i capitoli di spesa che hanno collegamenti con misure agevolative, con l'indicazione della denominazione del capitolo e della tipologia dell'agevolazione e di una sintetica analisi sulle finalità della misura fiscale e dell'intervento di spesa oggetto del raffronto. La **Sezione 2**, meramente ricognitoria, elenca i capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10-22-23-24 che, come si evince dalla loro denominazione, non hanno alcun collegamento con le misure agevolative.

Le Sezioni 1 e 2 di questo Allegato recepiscono le modifiche intervenute con riguardo ai capitoli di spesa e alle agevolazioni; in sostanza si tratta di variazioni sia in senso accrescitivo per i nuovi interventi o misure introdotte e ovviamente per l'inserimento dei capitoli di spesa in conto capitale relativi alle categorie 22-23-24, sia in senso riduttivo per l'esclusione di taluni capitoli dovuta alle seguenti ragioni:

- in quanto soppressi: per la scadenza della correlata misura agevolativa per i capitoli collegati; per quelli non collegati, la soppressione può conseguire da ragioni varie ad esempio dalla cessazione dell'onere o dell'autorizzazione di spesa; dall'insussistenza, oltre che delle dotazioni di competenza e cassa, anche dei residui; dal venir meno di un programma di spesa e quindi dalla destinazione degli stanziamenti ove esistenti ad altro intervento o programma di spesa facendo confluire in quest'ultimo le relative risorse finanziarie;
- perché pur mantenendo l'iscrizione in bilancio sono privi di dotazione di competenza (ad eccezione dei capitoli aventi carattere di spesa obbligatoria di cui all'apposto elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);
- perché trasferiti da una Sezione all'altra dell'Allegato B: una Sezione cede all'altra uno o più capitoli a seguito di verifica sull'esistenza o meno di collegamento con la misura agevolativa;
- per riclassificazione della spesa, sotto il profilo economico, con allocazione del relativo capitolo in una categoria diversa da quelle prese a riferimento<sup>18</sup>.

Per ragioni opposte a quelle suindicate, nelle Sezioni 1 e 2 dell'Allegato B 2020 risultano nuovi inserimenti di capitoli, oltre ovviamente ai capitoli relativi alle categorie di spesa in conto capitale (22-23-24), dovuti a:

- nuove spese che hanno originato capitoli di nuova istituzione;

---

<sup>18</sup> Caso concreto: il capitolo di spesa 1252/MIUR (somma da trasferire alla scuola europea di Brindisi per il proprio funzionamento) presente in Allegato B 2019 in quanto appartenente alla categoria 4 (trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche), è espunto dall'Allegato B 2020 in quanto dal 2020 risulta classificato in bilancio nella categoria 2 (consumi intermedi) che, ai fini del confronto tra interventi di spesa e misure agevolative, non viene presa in considerazione per le ragioni evidenziate nel paragrafo 4 del rapporto sulle spese fiscali 2019 (pagg. 11-12). In tale paragrafo viene in sostanza evidenziato che il criterio di scelta delle categorie su cui si concentra la verifica dell'esistenza o meno di collegamenti con le misure agevolative dei singoli capitoli ivi classificati è duplice. Anzitutto il criterio c.d. dell'esclusione che porta a non considerare tutte quelle categorie nelle quali ragionevolmente non possono essere classificati capitoli di spesa collegati a una misura agevolativa; pertanto, nelle categorie 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 25, 26, 31, 61 è improbabile che trovino allocazione capitoli di spesa collegati a una misura agevolativa, trattandosi sostanzialmente di spese di personale, consumi intermedi, trasferimenti e contributi all'estero, risorse proprie dell'UE, investimenti, interessi passivi, acquisizioni di attività finanziarie e rimborsi di passività finanziarie. L'altro criterio si basa sui meccanismi di registrazione in bilancio secondo cui solo alcune categorie sono suscettibili di inglobare capitoli di spesa afferenti a misure agevolative, data la loro natura e la modalità di fruizione della stessa da parte dei soggetti beneficiari, come previsto dalla norma.



- integrazioni di risorse finanziarie e, quindi, nuovi stanziamenti su capitoli già iscritti in bilancio privi di dotazione di competenza (ad es. capitoli gestiti per i residui con conseguente dotazione di cassa);
- spostamenti da una Sezione all'altra dell'Allegato B: una Sezione riceve dall'altra uno o più capitoli a seguito di verifica sull'esistenza o meno di collegamento con la misura agevolativa;
- riclassificazione della spesa, sotto il profilo economico, e conseguente spostamento da una categoria diversa da quelle prese a riferimento per il confronto (1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 25, 26, 31, 61) ad una delle categorie considerate per il confronto e i collegamenti (4-5-6-10-22-23-24).

Le Sezioni 1 e 2 del presente Allegato prendono a riferimento i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati che svolgono in via esclusiva o in condivisione con altri Ministeri una o più delle Missioni individuate per la classificazione delle *tax expenditures* riportate nell'Allegato A. La Sezione 1 riporta tutti i collegamenti che i capitoli di spesa hanno con misure agevolative fiscali e non fiscali. I collegamenti tra misure agevolative (fiscali e non fiscali) e gli interventi di spesa riportati in tale Sezione evidenziano che le due componenti non hanno la medesima finalità.

# Sezione 1 - Capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10-22-23-24 che presentano, per gli stati di previsione della spesa interessati, collegamenti con le misure agevolative

## Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2)

43 capitoli parte corrente [cap.Sez.1 Allegato B 2019 n 31 + 12 nuovi inserimenti (capitoli 1316-3826-3846-3847-3848-3849-3894-3895-3896-3897-3898-3899)]

21 capitoli conto capitale

64

capitoli	Oggetto della spesa	Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità
1316	pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (5)	capitoli di spesa volti a trasferire le risorse finanziarie occorrenti agli Istituti previdenziali e assistenziali per corrispondere i trattamenti pensionistici di guerra finalizzati al sostegno dei pensionati di guerra ed assimilati. <b>Per rafforzare il sostegno a tale categoria di soggetti, all'intervento in esame si affianca la misura fiscale di esenzione dall'Irpef finalizzata a interventi di welfare</b>
1319	assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile (4)	
1539	esecuzione accordo italo-ungherese ratificato con legge 440/1989 - rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato spa delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci (6)	<b>capitolo collegato ad agevolazioni tariffarie</b> - Finalità della spesa: rimborsare FS spa delle minori somme introitate per effetto delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci. Finalità della misura agevolativa: sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario
3813	Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per restituzioni e rimborsi delle imposte dirette (10)	<b>capitoli collegati solo in parte a misure agevolative</b> - Finalità della spesa duplice: le dotazioni di entrambi i capitoli (per il 2021 complessivamente circa 45,5 miliardi di euro) sono utilizzate: A) per assicurare, da parte della struttura di gestione (SdG) dell'Agenzia delle entrate, le attività di rimborsi e restituzioni di imposte dirette e IVA ai contribuenti; la parte di dotazione utilizzata per tale scopo <i>non è collegata a misure fiscali</i> ; B) assicurare la regolazione contabile per il rispetto del principio del "bilancio al lordo" riversando all'entrata del bilancio dello Stato, l'ammontare delle compensazioni fruite dai contribuenti correlati in prevalenza al riconoscimento di benefici sotto forma di crediti d'imposta; la parte di dotazione utilizzata per tale scopo <i>è collegata a misure fiscali</i>
3814	Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per restituzioni e rimborsi dell'iva (10)	

3816	Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per rimborso parziale accisa per autovetture in servizio pubblico di piazza, ecc. (10)	<b>capitolo collegato con misura fiscale</b> classificata in <b>Missione 13</b> – Finalità della misura fiscale: Misura a rilevanza settoriale a favore di soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autovetture da noleggio da piazza e assimilati. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato nella <b>Missione 29</b> ) è destinato ad assicurare le attività di rimborsi parziali di accise per le autovetture in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone cui si applica l'aliquota agevolata
3820	restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> colta in bilancio sul versante spesa; il relativo stanziamento è utilizzato in parte per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata, tramite la struttura di gestione, le somme fruite dai contribuenti a reintegro dei minori versamenti per effetto dell'agevolazione fiscale disposta dalla norma e in parte è erogato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alle imprese di autotrasporto a titolo di rimborso dell'aumento del prezzo di gasolio sostenuto. Finalità della misura fiscale: sostenere il settore dell'autotrasporto con misure fiscali volte ad alleggerire il prezzo del carburante utilizzato dagli autotrasportatori
3821	Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" da riversare a all'entrata del bilancio dello Stato quale regolazione contabile a fronte di recuperi tributari effettuati nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per effetto delle compensazioni fruite dai soggetti ivi residenti sulle imposte ovvero sulle quote di compartecipazione ad esse spettanti (10)	<b>capitolo collegato ad agevolazioni</b> fruite in compensazione in sede di versamenti F24 da soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale e province autonome - Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio riversando all'entrata l'ammontare delle compensazioni per agevolazioni fiscali fruite dai soggetti residenti nel territorio delle predette autonomie speciali su gettiti ad esse spettanti
3823	somma occorrente per le riduzioni fiscali delle accise a favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori ai fini industriali di gas ed energia (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> colta in spesa - Finalità della spesa: assicurare i rimborsi e le restituzioni di imposte a Reti e Consorzi di imprese utilizzatori ai fini industriali di gas ed energia, beneficiari di riduzioni fiscali previste per legge, hanno assolto al pagamento delle accise ad aliquota piena con diritto a rimborso
3826	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti da esercenti attività di impresa, ecc. .. sulle transazioni effettuate con pagamenti elettronici ( 6)	<b>Collegato a misura fiscale</b> riconosciuta sotto forma di credito d'imposta - Finalità della spesa: attuare la regolazione contabile per il principio dell'integrità del bilancio. Finalità della misura fiscale: incrementare la tracciabilità delle transazioni incentivando l'utilizzo dei pagamenti elettronici

3837	somma da versare in entrata a compensazione dei crediti fruiti dagli avvocati per le spese, i diritti e gli onorari connessi al gratuito patrocinio (10)	<b>capitolo collegato con misura fiscale</b> - Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per garantire il rispetto del principio c..d. "bilancio al lordo" riversando all'entrata del bilancio dello Stato, l'ammontare delle compensazioni fruiti dai contribuenti in sede di versamenti unificati (F24) . Finalità della misura fiscale: incentivare il ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita e sostenere il ricorso al gratuito patrocinio
3839	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per il credito d'imposta ( <b>sport bonus</b> ) fruito dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 30</b> ): stimolare attraverso il riconoscimento del credito d'imposta le erogazioni liberali per sostenere interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. La legge di bilancio 2019 ha ampliato sia la platea dei soggetti che possono fruire del credito d'imposta (oltre a imprese anche persone fisiche ed enti non commerciali) sia la portata del credito stesso (dal 50 al 65% delle erogazioni liberali effettuate). Il credito d'imposta in esame ( <b>sport bonus</b> ) presenta analogie con il credito d'imposta c.d. <b>art bonus</b> che ha parimenti finalità di supporto ma nell'ambito della cultura (v. capitolo 3885). Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato in <b>Missione 29</b> ) è destinato alla regolazione contabile per l'integrità del bilancio
3841	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate- fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata ... a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano spese in attività di formazione, ecc. (6)	<b>capitoli collegati a misure fiscali</b> - Finalità della spesa: Effettuare la regolazione contabile riversando in entrata, tramite la struttura di gestione, le somme fruiti dalle imprese a reintegro dei minori versamenti per effetto delle agevolazioni fiscali disposte dalla norma.
3842	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate- fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata ... a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle piccole e medie imprese (PMI) per i costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentare (6)	Finalità delle misure fiscali di sostegno alle imprese per fronteggiare: 1) i costi sostenuti nell'attività di formazione connesse al "piano nazionale impresa 4.0" del personale dipendente; 2) i costi di consulenza sostenuti dalle PMI per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati
3843	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle fondazioni per le erogazioni liberali relativi ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> colta in spesa - Finalità della spesa: Effettuare la regolazione contabile per l'integrità del bilancio. Finalità della misura fiscale: promozione del welfare con incentivi fiscali alle Fondazioni per le erogazioni liberali effettuate dalle stesse a sostegno dei progetti di welfare.
3846	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata .. a reintegro dei minori versamenti connessi alle compensazioni operate dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, dagli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, per spese di sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, atti a garantire la salute dei lavoratori e utenti (6)	<b>Collegato a misura agevolativa</b> – Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile. Finalità dell'agevolazione: tutelare la salute attraverso un contributo sotto forma di credito d'imposta ai soggetti esercenti attività di impresa per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro per effetto dell'epidemia COVID-19

3847	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata .. a reintegro dei minori versamenti connessi alle compensazioni operate dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e di lavoro autonomo, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (6)	<b>Collegato a misura agevolativa</b> - Finalità dell'agevolazione: rilanciare l'economia sostenendo gli esercenti attività di impresa, gli enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta correlato ai canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitti d'azienda sostenuti da detti soggetti. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile
3848	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere destinata, a titolo di contributo a fondo perduto, ai soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (6)	<b>Collegato a misura agevolativa</b> – Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile, “lordizzando” le entrate. Finalità dell'agevolazione: sostenere l'economia attraverso il riconoscimento agli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario di contributi a fondo perduto
3849	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast (5)	<b>Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale (Bonus vacanze).</b> Finalità della spesa: reintegrare le entrate attraverso la regolazione contabile a valere sulle risorse del capitolo preordinato per lo scopo. Finalità della misura agevolativa: dare una spinta ulteriore alla crescita economica favorendo vacanze “made in Italy” attraverso uno sconto sul prezzo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast
3857	rimborso del canone annuo di abbonamento RAI per le esenzioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani (10)	<b>capitolo collegato a misura agevolativa</b> inerente l'esenzione del canone TV alle persone anziane e ai centri sociali per anziani. Finalità della misura fiscale: intervento a rilevanza sociale, finalizzato anche ad interventi di welfare. Finalità della spesa: rimborso alla RAI S.p.A., a compensazione dei minori trasferimenti correlati all'esenzione del canone di abbonamento TV
3862	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi in relazione ai contributi previsti come incentivi alla rottamazione, ovvero dai venditori per la sostituzione di motocicli appartenenti alla categoria "euro 0" con motocicli di categoria "euro 3", nonché dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1" (6)	<b>capitolo collegato a misure fiscali</b> colte in spesa- Finalità della misura fiscale: sostenere il settore auto attraverso crediti d'imposta corrispondenti allo sconto che le imprese hanno applicato sul prezzo delle auto vendute. Finalità della spesa: “lordizzare le entrate”. Lo stanziamento del capitolo 3862 è utilizzato per effettuare la regolazione contabile a reintegro dei minori versamenti delle somme fruiti in compensazione dalle imprese concessionarie delle auto per l'importo pari allo sconto praticato sul prezzo delle auto vendute

3870	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> colta in spesa - Finalità della spesa: Attuare il principio dell'integrità del bilancio. Finalità della misura fiscale: sostegno, mediante credito d'imposta, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri. La misura fiscale è colta in bilancio sul versante spesa; il relativo stanziamento è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata, tramite la struttura di gestione, le somme fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri a reintegro dei minori versamenti per la compensazione dei crediti d'imposta parametrati alle imposte locali pagate
3871	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dalle imprese culturali e creative per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 21</b> ): sostenere, mediante il credito d'imposta, le attività culturali e creative. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato in <b>Missione 11</b> ) è destinato ad effettuare la regolazione contabile ai fini dell'attuazione del principio dell'integrità del bilancio
3872	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 21</b> ): sostenere il settore cinema riconoscendo un credito d'imposta agli esercenti le sale cinematografiche. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato sotto la <b>Missione 11</b> ) è destinato ad attuare il principio dell'integrità del bilancio
3873	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sul 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> colta in spesa - Finalità della spesa: Attuare il principio dell'integrità del bilancio. Lo stanziamento del capitolo è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata, a reintegro dei minori versamenti, le somme fruiti dai contribuenti. Finalità della misura fiscale: sostegno agli esercenti di impianti di distribuzione carburante mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da fruire in compensazione corrispondente al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni eseguite con sistemi di pagamento elettronico

3874	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata nella <b>Missione 24</b> ): sostegno al terzo settore con la compartecipazione del privato (persone fisiche ed enti non commerciali) al finanziamento attraverso erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore a fronte delle quali è riconosciuto il credito di imposta. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (appostato sotto la <b>Missione 29</b> ) è utilizzato per "lordizzare" le entrate effettuando la regolazione contabile
3875	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dagli "emittenti" bancari nella misura del 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della spesa: il capitolo (allocato nella <b>Missione 29</b> ) è finalizzato ad attuare la regolazione contabile per l'integrità del bilancio. Finalità della misura fiscale (classificata nella <b>Missione 24</b> ): sostegno, mediante credito d'imposta, per erogazioni liberali da parte di emittenti bancari agli enti del terzo settore. La misura fiscale è colta in bilancio unicamente sul versante spesa; il relativo stanziamento è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata, tramite la struttura di gestione, a reintegro dei minori versamenti, le somme fruiti dai contribuenti emittenti bancari nella misura del 50% delle erogazioni liberali effettuate in favore degli enti del terzo settore
3876	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle fondazioni bancarie a fronte di versamenti obbligatori e/o volontari al fondo unico nazionale, per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della spesa: Attuare il principio dell'integrità del bilancio; lo stanziamento del capitolo (allocato nella <b>Missione 29</b> ) è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata le somme per il reintegro dei minori versamenti correlati alle compensazioni dei crediti d'imposta fruiti dalle Fondazioni bancarie. Finalità della misura fiscale (classificata nella <b>Missione 25</b> ): sostegno ai centri per il servizio di volontariato attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta fruiti in compensazione dalle Fondazioni bancarie a fronte di versamenti obbligatori e/o volontari effettuati dalle stesse al Fondo Unico Nazionale
3878	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato e da accreditare agli uffici competenti per i rimborsi diretti ai contribuenti, per i crediti d'imposta fruiti in relazione alla riduzione delle aliquote delle accise (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: sostenere il settore imprenditoriale, mediante misure fiscali di riduzione delle aliquote di accisa riconosciute sotto forma di crediti d'imposta fruibili in compensazione in sede di versamenti unificati, ovvero rimborsate ai beneficiari da parte degli Uffici competenti previo accreditamento agli Uffici medesimi delle relative somme. Finalità della spesa: Attuare il principio dell'integrità del bilancio nel caso di fruizione in compensazione del credito d'imposta ovvero assicurare il rimborso diretto nel caso in cui il contribuente avente diritto al credito d'imposta non lo abbia utilizzato in sede di Mod. F24 e ne ha richiesto il rimborso.

3880	somma da versare in entrata in relazione ai crediti fruiti dai soggetti nell'ambito del procedimento giurisdizionale di negoziazione assistita (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della spesa: Attuare il principio dell'integrità del bilancio. Finalità della misura fiscale: incentivare il ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita e sostenere il ricorso al gratuito patrocinio mediante riconoscimento di un credito d'imposta
3881	somma da versare al bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno del sistema nazionale di istruzione (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: sostegno al sistema nazionale di istruzione, mediante riconoscimento di un credito d'imposta in compensazione. Finalità della spesa: Attuare il principio dell'integrità del bilancio effettuando la regolazione contabile riversando in entrata, a reintegro dei minori versamenti, le somme corrispondenti al credito d'imposta fruito in compensazione dai soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a sostegno del sistema nazionale di istruzione
3885	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno del patrimonio culturale (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale (c.d. art bonus)</b> - Una forma di compartecipazione del privato al mantenimento del patrimonio culturale pubblico. Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 21</b> ): sostegno del patrimonio culturale, mediante riconoscimento di un credito d'imposta pari al 65% dell'ammontare delle erogazioni liberali, effettuate da persone fisiche e giuridiche. Presenta sostanzialmente analogie con il credito d'imposta <b>sport bonus</b> visto in precedenza (capitolo 3839), operante nell'ambito degli interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Finalità della spesa: capitolo (allocato nella <b>Missione 29</b> ) destinato alla regolazione contabile per l'integrità del bilancio



3887	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per il credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 11</b> ): sostenere gli enti creditizi e finanziari mediante il riconoscimento di un credito d'imposta per imposte anticipate, iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato nella <b>Missione 29</b> ) è utilizzato, in attuazione del principio dell'integrità del bilancio, per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata le somme relative al credito d'imposta fruito in compensazione dagli enti creditizi
3888	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione alle compensazioni fruito dai datori di lavoro sulle ritenute Irpef per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del credito a titolo di riduzione del cuneo fiscale (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> in vigore fino al 30 giugno 2020 - Finalità della spesa si concretava nella regolazione contabile a reintegro dei minori versamenti delle ritenute IRPEF, le somme relative al credito d'imposta fruito in compensazione dai datori di lavoro. Finalità della misura fiscale: riduzione del cuneo fiscale c.d. "bonus 80 euro" riconosciuto in busta paga ai lavoratori. Lo stanziamento del capitolo è stato rivisto a seguito dell'entrata in vigore del DL 3/2020; la parte di risorse riferita al periodo gennaio-giugno è utilizzata per la predetta regolazione contabile. Dal 1° luglio 2020 il predetto beneficio fiscale è stato modificato prevedendo sia un maggior importo in busta paga (100 € al mese) sia un ampliamento dei limiti di reddito (28.000 €), con l'integrazione di una nuova detrazione decrescente (da €97 a €80), sui redditi da lavoro dipendente per importo superiore a 28.000 € fino a 35.000 €; superati i 35.000 euro di reddito e fino a 40.000 euro l'importo base di 80 euro si ridurrà progressivamente fino ad azzerarsi. Le relative risorse sono state stanziare sul capitolo di spesa 3897/MEF come appresso indicato
3889	somma da versare in entrata al bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dalle Fondazioni sui versamenti effettuati al fondo per il contrasto della povertà educativa (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata nella <b>Missione 24</b> ): sostegno, mediante credito d'imposta, fruito dalle Fondazioni sui versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (appostato sotto la <b>Missione 29</b> ) è finalizzato all'attuazione del principio dell'integrità del bilancio procedendo alla regolazione contabile per "lordizzare" le entrate dei minori versamenti per effetto dei crediti d'imposta fruiti in compensazione dalle Fondazioni

3892	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata, per la regolazione contabile dei crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo è utilizzato per effettuare la regolazione contabile lordizzando le entrate dei minori versamenti relativi ai crediti d'imposta fruiti dai contribuenti sugli importi pagati per IMU, TASI, TARI e spese di locazione. Finalità della misura fiscale: sostegno, mediante credito d'imposta fruito in compensazione, agli esercenti attività commerciali nel settore dei libri
3893	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio", per le imprese che acquistano prodotti realizzati da materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili, ecc. (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: sostegno, mediante credito d'imposta, alle imprese che acquistano prodotti realizzati da materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo è utilizzato per effettuare la regolazione contabile in attuazione del principio dell' integrità del bilancio
3894	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere destinata alla restituzioni dell'IRPEF in relazione alla riduzione dell'imposta lorda sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa (10)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: ridurre la tassazione Irpef sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa, in ragione delle specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego. Finalità della spesa: Attuare il principio dell' integrità del bilancio attraverso la regolazione contabile.
3895	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alle compensazioni operate dai datori di lavoro per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - <b>emergenza covid-19</b> (5)	<b>Capitolo istituito con DMT 40265 del 2 aprile 2020 in attuazione del DL 18/2020</b> , presente in assestamento – <b>Collegato al beneficio relativo al bonus</b> erogato ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro che compensano in sede di versamento delle ritenute ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 241/1997
3896	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti connessi alle compensazioni operate dalle imprese per canoni di locazione di immobili - <b>emergenza covid-19</b> (6)	<b>Capitolo istituito con DMT 40265 del 2 aprile 2020 in attuazione del DL 18/2020 – Collegato all'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta</b> , agli esercenti attività d'impresa, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione. Capitolo finalizzato alla regolazione contabile a reintegro dei minori versamenti fruiti dalle imprese in compensazione in sede di versamento unificati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 241/1997

3897	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute irpef per effetto del riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati del contributo a titolo di trattamento integrativo (5)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 26</b> ): riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente applicando un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tale misura sostituisce dal 1° luglio 2020 il c.d. “bonus 80 euro” di cui al cap. 3888, prevedendo sia un maggior importo in busta paga (100 € al mese) sia un ampliamento dei limiti di reddito (28.000 €), con l’integrazione di una nuova detrazione decrescente (da €97 a €80), limitatamente al secondo semestre 2020 in attesa di una più organica riforma del sistema fiscale, sui redditi da lavoro dipendente per importo superiore a 28.000 € fino a 35.000 €; superati i 35.000 euro di reddito e fino a 40.000 euro l’importo base di 80 euro si ridurrà progressivamente fino ad azzerarsi. Finalità della spesa: Lo stanziamento del capitolo (allocato in <b>Missione 11</b> ) è destinato ad attuare il principio dell’ integrità del bilancio mediante la regolazione contabile
3898	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (6)	<b>Collegato a misura agevolativa.</b> Il decreto-legge 34/2020 (DL Rilancio) riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC), per l’acquisto della carta dei giornali. Finalità a rilevanza settoriale. La misura agevolativa è colta in spesa con l’istituzione del capitolo 3898 finalizzato alla regolazione contabile
3899	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisizione di servizi digitali (6)	<b>Collegato a misura agevolativa.</b> L'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici. La misura agevolativa è colta in spesa con l’istituzione del capitolo 3899 finalizzato alla regolazione contabile
7756	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per i minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione di beni di interesse culturale in luogo del pagamento di imposte (24)	<b>Capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della spesa: attuare il principio dell’ integrità del bilancio mediante la regolazione contabile riversando all’entrata del bilancio dello Stato, tramite la struttura di gestione, l’ammontare dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione di beni di interesse culturale. Finalità della misura fiscale: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, consentendo il pagamento delle imposte, tramite F24, mediante l’ utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere

7761	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti da società di calcio, ecc., nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della spesa: attuare il principio dell'integrità del bilancio mediante la regolazione contabile riversando all'entrata del bilancio dello Stato, tramite la struttura di gestione, l'ammontare dei crediti d'imposta fruiti dalle società di calcio per la quota delle spese dalle stesse sostenute per interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi. Finalità della misura fiscale: incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici
7765	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti imposta per il cinema (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata nella <b>Missione 21</b> ): sostenere l'attività cinematografica attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta fruibile in compensazione. Finalità della spesa: il capitolo di spesa (appostato sotto la <b>Missione 11</b> ) è finalizzato ad effettuare la regolazione contabile nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio riversando all'entrata del bilancio dello Stato, tramite la struttura di gestione, l'ammontare dei crediti d'imposta fruiti per il cinema
7767	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti da imprese turistico-alberghiere per interventi di ristrutturazione edilizia, ecc. (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: sostenere il settore turistico-alberghiero per interventi di ristrutturazione edilizia mediante il riconoscimento di crediti d'imposta da utilizzare in compensazione (F24). Finalità della spesa: attuare il principio dell'integrità del bilancio mediante la regolazione contabile riversando all'entrata del bilancio dello Stato l'ammontare dei crediti d'imposta fruiti dalle imprese del settore turistico-alberghiero
7768	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta per imprese produttrici di fonogrammi e videoprogrammi musicali, ecc. (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: sostenere, mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, le imprese produttrici di fonogrammi e videoprogrammi musicali. Finalità della spesa: attuare il principio dell'integrità del bilancio mediante la regolazione contabile riversando all'entrata del bilancio dello Stato l'ammontare dei crediti d'imposta fruiti dalle predette imprese
7780	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti da fornitori per interventi di efficienza energetica, ecc. (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: favorire, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta interventi di efficientamento energetico. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per il principio dell'integrità del bilancio mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato l'ammontare dei crediti d'imposta fruiti dalle imprese per interventi di efficienza energetica.

7781	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all' entrata a reintegro dei minori versamenti delle imprese costruttrici o importatrici di beni mobili strumentali utilizzati per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (23)	<b>Collegato a misura agevolativa</b> – Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile. Finalità della misura agevolativa: intervento a rilevanza sociale volto alla limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e non alimentari
7783	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti da imprese attive nel settore delle materie plastiche (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: incentivare attraverso il credito d'imposta in compensazione (F24) l'adeguamento tecnologico per produzione biodegradabili e compostabili. Finalità della spesa: attuare la regolazione contabile per lordizzare le entrate per i crediti d'imposta fruiti in compensazione dalle imprese attive nel settore delle materie plastiche
7787	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta correlati all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche (23)	<b>Collegato a misure fiscali le cui finalità sono quelle di recupero dell'evasione</b> mediante incentivi, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei soggetti che adeguano gli strumenti tecnologici finalizzati alla effettuazione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture e delle comunicazioni periodiche IVA. Finalità della spesa è quella di attuare la regolazione contabile
7788	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti a crediti 'imposta fruiti da soggetti che acquistano o adattano strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi, fruito sotto forma di sconto sul prezzo praticato dai fornitori (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: contrastare l'evasione incentivando l'acquisto o l'adattamento di strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile a reintegro dei minori versamenti correlati ai crediti d'imposta fruiti in compensazione dai fornitori che hanno praticato lo sconto sul prezzo di vendita degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
7789	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti a crediti d'imposta per spese documentate relative alla acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturato continuo sugli immobili (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: aumentare il livello di sicurezza sugli immobili mediante il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturato continuo sugli immobili. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per il rispetto del principio del "bilancio al lordo"
7800	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del mezzogiorno (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: migliorare le strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno. Finalità della spesa: attuare il principio dell'integrità del bilancio mediante la regolazione contabile per i minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nelle aree del Mezzogiorno.

7801	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti al credito d'imposta fruito da imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 17</b> ): sostenere l'attività di ricerca e sviluppo. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato nella <b>Missione 11</b> ) è destinato ad effettuare la regolazione contabile riversando all'entrata del bilancio dello Stato, tramite la struttura di gestione, l'ammontare dei crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo
7805	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta a favore dei policlinici universitari che promuovono le attività di ricerca scientifica (22)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 17</b> ): sostenere l'attività di ricerca. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato nella <b>Missione 11</b> ) è destinato ad effettuare la regolazione contabile”, nel rispetto del principio del “bilancio al lordo”
7806	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti da imprese agricole che effettuano investimenti nel settore della produzione, ecc. (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: sostegno per nuovi investimenti in agricoltura. Finalità della spesa: capitolo preordinato alla regolazione contabile
7810	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti da soggetti danneggiati da eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti, ecc. (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: ricostruzione delle zone terremotate. Finalità della spesa: capitolo preordinato per la regolazione contabile in attuazione del principio dell'integrità del bilancio
7811	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata .. a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della spesa: capitolo preordinato per la regolazione contabile. La misura agevolativa prevede un credito d'imposta ( <b>Bonus pubblicità</b> ) per le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Limitatamente all'anno 2020 si accede al credito d'imposta anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente

7820	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio "per essere riversata all'entrata .. a reintegro dei minori versamenti connessi alle compensazioni operate dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, dalle associazioni, fondazioni ..., per le spese sostenute per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro, in connessione alle misure di contenimento contro la diffusione da covid-19 (23)	L'istituzione del capitolo 7820 è <b>collegata alla misura agevolativa</b> prevista dal DL 34/2020 (DL Rilancio) e riconosciuta attraverso il credito d'imposta in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile
7821	fondo per la fruizione dei crediti di imposta a favore delle PMI, nella misura del 20 per cento dell'aumento del capitale sociale e del 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto (23)	Misura agevolativa prevista dal DL 34/2020, colta in spesa con l'istituzione del capitolo 7821, finalizzato all'effettuazione della regolazione contabile. <b>Capitolo collegato con la misura agevolativa</b> concernente il credito d'imposta a favore delle PMI nella misura del 20 per cento dell'aumento del capitale sociale e del 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto. Finalità della misura agevolativa: Rafforzare la patrimonializzazione delle PMI
7824	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta correlati ai finanziamenti agevolati concessi a soggetti danneggiati da eventi sismici del 24 agosto 2016, ecc. (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: sostenere e favorire la ricostruzione delle zone terremotate. Ai finanziatori che concedono ai terremotati per la ricostruzione finanziamenti agevolati è riconosciuto a ristoro un credito di imposta da fruire in compensazione in sede di versamenti unificati F24. Finalità della spesa: attuare la regolazione contabile riversando all'entrata del bilancio dello Stato l'ammontare dei crediti d'imposta correlati ai finanziamenti agevolati per eventi sismici
7828	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 - fondi bilancio per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta riconosciuti a imprese per investimenti in R&S, ecc. (23)	<b>Collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (in <b>Missione 17</b> ): sostenere la ricerca e l'innovazione mediante il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato agli investimenti in R&S operati dalle imprese. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (in <b>Missione 11</b> ) è destinato ad attuare la regolazione contabile per il principio dell'integrità del bilancio mediante versamento all'entrata delle somme relative ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo

## Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (tabella 3)

2 capitoli di parte corrente [capitoli sez.1 Allegato B 2019 n.3; - 3 capitoli esclusi (cap. 2230-2310-2320) + 2 nuovi inserimenti (cap. 1212-2230)];  
3 capitoli conto capitale

5		
capitoli	oggetto della spesa	Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità
1212	credito di imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" (6)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale (classificata in <b>Missione 16</b> ): migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane. Finalità della spesa: lo stanziamento del capitolo (allocato nella <b>Missione 11</b> ) è destinato ad effettuare la regolazione riversando in entrata le somme fruite dalle PMI che hanno scomputato dal pagamento dei tributi dovuti il credito d'imposta loro riconosciuto dal DL 34/2019
2315	agevolazioni a imprese situate nella <b>zona franca urbana</b> della città metropolitana di Genova a seguito degli eventi del 14 agosto 2018, somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 da riversare all'entrata del bilancio dello Stato quale regolazione contabile (10)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> colta in spesa - Finalità della misura fiscale: sostegno alle attività economiche di una determinata zona territoriale, mediante agevolazioni fiscali per le ZFU. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile versando all'entrata del bilancio dello Stato, l'ammontare corrispondente al minor gettito conseguente dagli sgravi fiscali fruiti dalle imprese situate nelle ZFU
7321	credito di imposta relativo all'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kw delle categorie I1 e I2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato (23)	<b>capitolo collegato con misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: migliorare la qualità ambientale attraverso benefici per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, fruibili mediante scomputo dal pagamento dei tributi dovuti. Finalità della spesa è quella di attuare la regolazione contabile
7323	credito di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione co2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato quale regolazione contabile (23)	<b>capitolo collegato con misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: garantire la crescita del settore e migliorare la qualità ambientale attraverso benefici per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica fruibili mediante scomputo dal pagamento dei tributi dovuti. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile, riversando in entrata, per assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio, le somme relative agli incentivi per l'acquisto di detti veicoli
7493	credito d'imposta beni strumentali industria 4.0 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" (23)	<b>capitolo collegato a misura fiscale</b> - Finalità della misura fiscale: aumentare la produttività attraverso l'acquisto di beni strumentali riconoscendo un credito d'imposta. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio, riversando in entrata le somme relative agli incentivi fruiti.



## Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4)

16 capitoli di parte corrente [in Sez. 1 Allegato B del 2019 n. 17; - n. 2 cap. esclusi (cap. 2229 senza stanziamento - cap. 3524 riallocato in Sez. 2)]; n. 1 nuovo inserimento (cap.4329 non considerato in Allegato B 2019)

0 capitoli conto capitale

16

<b>Capitoli 16</b>	<b>oggetto della spesa</b>	<b>Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità</b>
2526	somme da trasferire a INPS a ristoro delle minori entrate correlate al finanziamento della COVIP di quota parte del contributo di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (4)	<b>Capitolo collegato a misura agevolativa non erariale</b> - Finalità della spesa: nell'ambito dell'azione volta a potenziare e promuovere il ruolo sistemico della previdenza complementare, assicurare i trasferimenti all'INPS a ristoro delle minori entrate per effetto dell'attribuzione a COVIP di quota parte del contributo di solidarietà
2543	minori entrate contributive (4)	<b>Capitolo collegato ad agevolazioni contributive</b> - Finalità della spesa: assicurare trasferimenti di risorse agli enti previdenziali a compensazione delle minori entrate contributive conseguenti a sgravi contributivi finalizzati a "Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici"
2546	mancati gettiti per riduzione imponibile emolumenti di famiglia (4)	<b>Capitolo collegato ad agevolazioni contributive</b> – Finalità agevolazione: Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia realizzata mediante riduzione degli imponibili, a fini contributivi. Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali a ristoro del minor gettito
2564	agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (4)	<b>Capitoli collegati ad agevolazioni contributive</b> - Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali per il minor gettito conseguente da agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri
2567	altri interventi in materia previdenziale (4)	
4329	finanziamento di interventi e misure agevolative per la costituzione di posizioni assicurative relative ai periodi maturati in diversi regimi pensionistici (4)	<b>Capitolo collegato a misura agevolativa</b> - Finalità della spesa: Trasferimenti agli enti di previdenza a sostegno delle gestioni previdenziali e a compensazione del minor gettito dovuto alle agevolazioni contributive per la costituzione di posizioni assicurative relative a periodi maturati in diversi regimi pensionistici
4336	rimborsi e contributi da erogare all'INAIL (4)	<b>Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale</b> - Finalità della spesa: Assicurare, mediante rimborsi e contributi all'INAIL, la copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto, in termini minori entrate contributive, in relazione a misure di sgravi
4342	somma da assegnare all' INAIL per le minori entrate derivanti dall' esclusione della retribuzione imponibile ai fini contributivi (4)	<b>Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale</b> - Finalità della spesa: trasferimenti all'INAIL a ristoro delle minori entrate dovute all'esclusione della retribuzione dalla base imponibile a fini contributivi

4346	somma da versare all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto (10)	<b>capitolo collegato con misura agevolativa non fiscale</b> - Finalità della spesa: assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio; il relativo stanziamento è utilizzato per effettuare la regolazione contabile riversando in entrata le somme fruite dai contribuenti a reintegro dei minori versamenti per effetto del beneficio riguardante la riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore autotrasporto
4347	somme da erogare all' INPS (ex ENPALS) in relazione alle minori entrate contributive riconosciute per particolari categorie di lavoratori (4)	<b>Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale</b> - Finalità della spesa: trasferimenti all'INPS a ristoro delle minori entrate contributive subite per effetto di agevolazioni contributive per particolari categorie di lavoratori
4363	sgravi contributivi (4)	<b>capitoli collegati a misure agevolative non fiscali</b> - Finalità della spesa: trasferimenti a enti previdenziali a compensazione delle minori entrate correlate ad agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione
4364	agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (4)	
4369	esonero dal versamento contributivo da parte dei datori di lavoro al fondo di garanzia per le quote di trattamento fine rapporto conferite alla previdenza complementare (4)	<b>capitoli collegati a misure agevolative non fiscali</b> - Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali per le minori entrate contributive dovute all'esonero dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro ai fini del potenziamento e della promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare
4370	esonero del versamento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare (4)	
4376	fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici (4)	<b>Capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale</b> - Finalità della spesa: Trasferimenti agli enti di previdenza a compensazione delle minori entrate per effetto di misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici
4508	sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali (4)	<b>capitolo collegato a misura agevolativa non fiscale</b> - Finalità della spesa: trasferimenti agli enti previdenziali a ristoro delle minori entrate per sgravi contributivi a sostegno dell'industria armatoriale.

## Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri (tabella 6)

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri non era presente nell'Allegato B relativo al rapporto 2019. In seguito alla soppressione, nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico, del programma 16.4 *"Politica commerciale in ambito internazionale"* ed all'attribuzione al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del programma 16.5 *"Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy"*, in applicazione del DL n. 104 del 21/09/2019, la Missione 16 *"Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"* non è più di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Con riguardo al programma di spesa 16.4 nell'allegato B del 2019 - sezione 1 - non figurava lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'assenza di capitoli di spesa collegati a misure agevolative; nella sezione 2 erano invece presenti per il medesimo stato di previsione inerenti il programma 16.4 i capitoli 2231-2501-2532-2535-2537 ora soppressi; per effetto del citato DL 104 viene esposto in questa sezione lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri con il solo capitolo 2309, collegato a misura agevolativa. Gli altri capitoli delle categorie osservate, rientranti nella missione 16 di competenza del Ministero degli affari esteri, non presentano collegamenti con misure agevolative e sono pertanto allocati nella sezione 2 del presente Allegato.

### 1 capitolo parte corrente

Capitoli 1	oggetto della spesa	Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità
---------------	---------------------	---------------------------------------------------

2309	contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia, nonché contributi per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione fra università italiane e straniere (5)	<b>capitolo avente collegamento con misura agevolativa</b> volta a riconoscere un credito d'imposta finalizzato a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, affiancando incentivi sotto forma di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca di base e tecnologica.
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 9)

n. 2 capitoli in conto capitale

Capitoli 2	oggetto della spesa	Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità
7086	somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 per essere riversata all' entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti al credito di imposta fruito da imprese che riutilizzano imballaggi usati di prodotti venduti (23)	<b>capitolo collegato a misura agevolativa</b> - Finalità della misura agevolativa: favorire una maggiore tutela ambientale mediante il riutilizzo degli imballaggi usati ovvero attraverso la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo. Finalità della spesa: effettuare la regolazione contabile per assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio
7525	somma da accreditare a c.s. 1778 per essere riversata a entrata b.s. a reintegro minori versamenti per crediti d'imposta fruiti per erogazioni liberali per interventi ai fini della bonifica ambientale, ecc. (24)	<b>capitolo collegato a misura agevolativa</b> - Finalità della misura agevolativa: attuare una politica ambientale favorendo la bonifica ambientale con rimozione dell'amianto e la prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico. Finalità della spesa: assicurare il rispetto del principio dell'integrità del bilancio

## Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella 10)

n. 3 capitoli di parte corrente: capitoli in Sez. 1 Allegato B del 2019 n. 3

Capitoli 3	oggetto della spesa	Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità
1802	contributi alle autorità portuali per l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio data alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali ( 4 )	<b>capitoli collegati a misure agevolative non erariali</b> - Finalità della misura agevolativa: Aumentare, attraverso l'esenzione della tassa di ancoraggio, di spettanza delle Autorità Portuali, la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità. Finalità della spesa: erogare contributi alle Autorità Portuali a ristoro delle minori entrate subite per effetto dell'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio.
1803	contributi alle autorità portuali per i minori introiti derivanti dall'applicazione del trattamento nazionale anche in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti bandiera Vietnamita, ecc. (4)	

1804	contributo alle autorità portuali per il minor introito della tassa di ancoraggio derivante dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi stati membri, e la repubblica delle Filippine (4)
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella 12)

n.1 capitolo di parte corrente (nessuna variazione rispetto alla sez. 1 dell' Allegato B 2019)

Capitoli 1	oggetto della spesa	Spese/misure agevolative: collegamenti e finalità
1485	sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare (4)	<b>capitolo collegato a misura agevolativa contributiva -</b> Finalità della misura agevolativa: Nell'ambito dei principi della Politica Comune della Pesca (PCP) salvaguardare l'occupazione della gente di mare anche mediante sgravi contributivi alle imprese del settore. Finalità della spesa: trasferimenti all'INPS a reintegro delle minori entrate contributive a seguito dagli sgravi alle imprese che esercitano la pesca.

## Sezione 2 - Capitoli di spesa delle categorie 4-5-6-10-22-23-24 privi di collegamenti con le misure agevolative (fiscali, contributive, tariffarie)

## Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2)

**106 capitoli di parte corrente:** n. 99 capitoli sez. 2 Allegato B del 2019 ; - 7 capitoli esclusi [cap. 2112-2140-3989-4207 (privi di dotazione); cap. 2539 (soppresso); capp. 1316 e 3814 (inclusi in sezione 1)] + capitoli nuovi inserimenti n. 14 (cap. 1497-1600-2090-2091-2111-2154-2155-2542-3546-3824-3890-3891-3919-3925);

**20 capitoli in conto capitale**

**126**

capitoli	oggetto della spesa
1311	somme da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (5)
1312	somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari (5)
1313	somma equa riparazione per violazione termine ragionevole processo e per mancato rispetto convenzione europea salvaguardia diritti uomo e delle libertà fondamentali, ecc. (5)
1315	assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto nonché alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe. (5)

1317	assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (5)
1318	assegni vitalizi a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista k.z. e dei loro familiari superstiti, ivi compresi gli interessi legali, in quanto dovuti (5)
1497	fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (5)
1540	somma da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato s.p.a. per i servizi offerti in relazione ai contratti di servizio e di programma, da destinare alle R.s.o. e R.s.s. in attuazione del federalismo amministrativo. (6)
1541	somma da corrispondere a Ferrovie dello Stato s.p.a., o a Società dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonché all'obbligo di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari (6)
1542	somma da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato s.p.a., e a Società dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale (6)
1565	oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. (6)
1596	somma da assegnare all'agenzia nazionale per i giovani (4)
1599	fondo da destinare alla Consob per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (6)
1600	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il fondo per la carta giovani nazionale (4)
1604	somme da assegnare all'Inps e all'Inail in relazione al trasferimento all'agenzia del demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso governativo trasferiti al fondo immobili pubblici (4)
1609	somme derivanti da pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie da assegnare al fondo di assistenza per i finanziari (5)
1613	contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1639	fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti (5)
1686	contributi da corrispondere agli istituti previdenziali a titolo di rimborso degli oneri incontrati nella liquidazione della indennità di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n.67 (4)
1723	somma da assegnare all'agenzia nazionale per la sicurezza del volo (4)
1733	spese di funzionamento dell'ufficio del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (4)
1896	somma da erogare per il finanziamento del coni (4)
1897	finanziamento di "Sport e Salute spa" ( 4 )
1899	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per la corresponsione dell'assegno "Giulio Onesti" (4)
1900	contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione (6)
2090	fondo da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (4)
2091	fondo da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il funzionamento dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (4)

2092	fondo da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche (4)
2093	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per Milan center for food law and policy (4)
2096	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (4)
2099	somme da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per la costituzione del fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (4)
2102	somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia (4)
2106	somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (4)
2108	somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (4)
2111	somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per le politiche dello sport (4)
2113	somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga (4)
2118	somma da assegnare all'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (4)
2121	fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inclusione delle persone sorde e con ipocusia (4)
2122	fondo da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti (4)
2132	somme da trasferire al comitato italiano paralimpico per il finanziamento delle attività istituzionali (4)
2134	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della commissione per le adozioni internazionali (4)
2137	somme da assegnare alla presidenza del consiglio dei ministri per il finanziamento del fondo di sostegno alla natalità (4)
2138	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il rilascio della carta europea per la disabilità (4)
2153	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il consiglio nazionale dei giovani (4)
2154	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (4)
2155	somma da trasferire alla presidenza del consiglio dei ministri per il contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA) (4)
2156	intervento contributivo per i fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti (4)
2160	somma da assegnare alla corte dei conti (4)
2185	fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale (4)

2500	spese dell'agenzia per la coesione territoriale (4)
2502	somma da trasferire all'agenzia per la coesione territoriale per la retribuzione ai membri del nucleo di verifica e controllo (NUVEC) (4)
2503	somma da trasferire all'agenzia per la coesione territoriale per il funzionamento del nucleo di verifica e controllo (NUVEC) (4)
2542	somma da assegnare ai comuni e i loro consorzi quale contributo sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali per il completamento del programma di interventi per la metanizzazione del mezzogiorno e dei comuni del centro-nord (4)
2840	contributi da versare alla conferenza episcopale italiana (5)
2871	somma da erogare per il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (6)
3546	fondo per l'assegnazione di quota parte dell'importo del due per mille del gettito irpef ai partiti politici, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. (5)
3553	rimborso ai concessionari del servizio della riscossione delle anticipazioni, dagli stessi effettuati, in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso (10)
3556	somme occorrenti per il versamento agli aventi diritto dei proventi relativi al contenzioso monopoli già introitati a titolo non definitivo (10)
3561	restituzione dell'eccedenza sul prezzo di vendita dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e quanto dovuto allo stato, spese sostenute per la procedura di vendita dei beni pignorati (10)
3800	vincite al lotto (10)
3807	restituzione e rimborsi delle sanzioni (10)
3810	restituzioni e rimborsi di imposta sul valore aggiunto (10)
3811	restituzioni e rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive (10)
3812	restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali (10)
3815	restituzione accise e imposte di consumo (10)
3817	restituzione di diritti all'esportazione di prodotti diversi dai prodotti oggetto della politica agricola comune (10)
3818	restituzioni di diritti indebitamente riscossi (10)
3819	restituzione delle tasse, diritti e contributi riconosciuti di effetto equivalente ai dazi doganali e, pertanto, incompatibili con la normazione della C.E.E. (10)
3822	somma occorrente per la compensazione alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale, nelle regioni a statuto ordinario, delle agevolazioni tariffarie concesse alle famiglie economicamente svantaggiate (4)
3824	somme destinate ai rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti (10)
3836	quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione spettanti alla società concessionaria e alla accademia di Santa Cecilia (10)
3838	restituzioni e rimborsi del canone di abbonamento alla televisione per somme non dovute (10)
3855	somma da versare alla rai per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani (6)
3865	somme da versare in entrata per i diritti, proventi e compensi percepiti sugli atti dell'amministrazione catastale (10)
3866	restituzioni e rimborsi (10)
3867	restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ed altre, eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (10)

3890	somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle entrate (4)
3891	somme da assegnare all'agenzia delle entrate per il pagamento all'agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello stato (4)
3901	somma da erogare all'ente pubblico economico "agenzia del demanio" (4)
3902	spese per le attività connesse alla promozione, istituzione e partecipazione ai fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati da Invimit SGR (4)
3903	somme da assegnare all'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per spazi liberi degli immobili conferiti e/o trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare FIP e PATRIMONIO 1 (4)
3918	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per la quota di utili spettanti agli enti organizzatori delle manifestazioni abbinata alle lotterie differite (10)
3919	fondo per l'attribuzione dei premi e la copertura delle spese amministrative connesse alla "lotteria dei corrispettivi" (10)
3920	somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli (4)
3921	restituzione delle cauzioni versate dai concessionari dei giochi (10)
3922	spese necessarie all'integrazione dei montepremi delle lotterie (10)
3923	spese relative al pagamento delle vincite dei giochi, scommesse, bingo e lotterie (10)
3925	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per la regolazione contabile sui concorsi pronostici sportivi destinati alla Società sport e salute spa. (10)
3927	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per le piccole vincite trattenute dai concessionari e dai rivenditori (10)
3928	spese relative alle vincite del gioco del lotto (10)
3931	spese derivanti dal contenzioso in materia di giochi e lotterie (10)
3934	somma da versare all'entrata dello stato per vincite pagate dai concessionari per le scommesse ippiche di agenzia. (10)
3940	spese relative al pagamento delle vincite dei giochi, scommesse, bingo e lotterie (10)
3941	somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per le piccole vincite trattenute dai concessionari e dai rivenditori (10)
3985	quota del 30 % gettito tributi speciali tab. 'a' dpr n. 648/72 riscossi per servizi resi dal mef, da attribuire al fondo previdenza personale finanze (5)
3986	quota dei proventi contravvenzionali delle pene pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello stato, nonché la quota relativa all'I.V.A. , da destinare al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze (5)
3987	quota del 20 % delle sanzioni pecuniarie riscosse per le imposte dirette da destinare al fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze ed al fondo di assistenza per i finanziari, per scopi istituzionali (5)
3988	quote proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e del recupero dei crediti dello stato da destinare al fondo assistenza finanziari (5)
4205	trattamento economico speciale per militari deceduti o permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative (5)
4210	sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio, per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. (5)



4211	sovvenzioni all'associazione nazionale dei finanziari in congedo (5)
4259	anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa (10)
4289	quota 20% sanzioni pecuniarie riscosse per II.DD. da destinare al fondo previdenza personale Mef ed al fondo assistenza finanziari (5)
4360	differenza tra somme versate per servizi svolti da militari della Guardia di Finanza e spesa relativa alla corresponsione missione da attribuire al fondo previdenza , alla cassa ufficiali e al FAF (5)
5210	spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche (4)
5211	fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (4)
7077	fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (24)
7122	contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa ferrovie dello stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (23)
7124	contributi quindicennali concessi a ferrovie dello stato spa per la prosecuzione degli interventi relativi al "sistema di alta velocità/alta capacità " delle linee AV/AC Torino-Milano-Napoli e rete tradizionale (23)
7270	somma da trasferire alla corte dei conti per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale (22)
7298	conferimento al fondo di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, gestito dalla SIMEST spa (23)
7380	somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia (22)
7382	somme da assegnare alla fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca per la realizzazione del progetto "Human Technopole" (22)
7407	oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative (23)
7409	fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse in relazione alle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti nei confronti di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (23)
7495	contributi in conto capitale da assegnare ai comuni e ai loro consorzi per il completamento del programma di interventi per la metanizzazione del mezzogiorno e dei comuni del centro-nord (22)
7585	fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati (22)
7754	somma da attribuire a agenzia demanio per acquisto di beni immobili, per la manutenzione, ristrutturazione, risanamento ecc. per interventi su immobili confiscati alla criminalità organizzata (22)
7755	somma da assegnare all'agenzia del demanio ai fini del pagamento delle spese di manutenzione e messa a norma degli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (22)
7759	somma da trasferire all'agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (22)
7760	somme da trasferire all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle entrate-riscossione per la realizzazione degli interventi connessi alla digitalizzazione delle amministrazioni statali (22)
7790	somma da trasferire a Invitalia spa per l'erogazione di finanziamenti occorrenti per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezioni individuali (22)
7823	somma da assegnare all'agenzia del demanio ai fini del pagamento delle spese di manutenzione e messa a norma per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (22)
7838	contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dall'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (23)
8000	fondo per lo sviluppo e la coesione (22)
8002	fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (22)

## Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (tabella 3)

18 capitoli di parte corrente (n. 22 sez. 2 Allegato B del 2019 - 9 capitoli esclusi (cap. 2170-2231-2320-2501-2532-2535-2537-2681-3800) + 5 nuovi inserimenti (cap. 2202-2360-2370-3525-3534)

20 capitoli in conto capitale

**38**

capitoli	oggetto della spesa
1224	rimborso degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale comandato presso il ministero (4)
2157	somme da erogare alla scuola europea di industrial engineering and management - finanziamento di progetti di formazione (6)
2202	restituzione di somme indebitamente versate in entrata (10)
2301	iniziative a favore delle attività di promozione e sviluppo della cooperazione (5)
2302	interventi a favore dell'ente nazionale per il microcredito (4)
2308	gestione di programmi e interventi volti al sostegno delle società cooperative e dei loro consorzi - gestione finanziaria delle partecipazioni in società di promozione e sviluppo delle società cooperative (5)
2316	voucher per l'assunzione di manager per l'innovazione nelle PMI (6)
2360	investire in innovazione - voucher 3i per acquisizione servizi consulenza relativi a verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, ecc. (6)
2370	agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria (6)
3500	rimborso ad enti, organismi e pubbliche amministrazioni degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale addetto alla segreteria tecnico - operativa costituita nell'ambito del piano energetico nazionale (4)
3522	restituzione di somme indebitamente versate in entrata (10)
3525	risorse per attività di controllo sulla verifica della sussistenza delle condizioni per il diritto alle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (4)
3534	restituzione di somme indebitamente versate in entrata (10)
3538	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per istruttorie varie e collaudi, accertamenti, ecc. chiesti in base alle vigenti disposizioni in materia di impianti petroliferi (10)
3542	restituzione di somme indebitamente versate in entrata (10)
3591	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per istruttorie richieste in base alle disposizioni vigenti in materia di lavorazioni minerarie (10)
3593	fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (5)
3601	somme occorrenti per l'attuazione dell'accordo relativo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (4)
7320	spese per la ricerca scientifica (22)
7342	fondo per la competitività e lo sviluppo (23)
7343	contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale (23)
7345	somme da assegnare al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (23)
7346	<i>blockchain, internet of things</i> e interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale (23)
7347	risorse per favorire la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di micro, piccola e media dimensione (23)

7351	contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (22)
7419	contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale (23)
7420	interventi per l'attuazione di programmi ad alta valenza tecnologica in ambito difesa e sicurezza nazionale (23)
7421	interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aereospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale (23)
7423	interventi nei settori industriali ad alta tecnologia (23)
7476	interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità (21)
7477	fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (23)
7485	interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe fremm e delle relative dotazioni operative (23)
7489	contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle piccole e medie imprese (23)
7490	somme da destinare a favore degli interventi per l'autoimprenditorialità (23)
7491	promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanzate (23)
7620	investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con l'iniziativa mission innovation, ecc. (22)
7630	contributo all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) (22)
7640	risorse per il progetto sulla fusione nucleare ITER - DTT (22)

## Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4)

109 capitoli di parte corrente: n. 107 del 2019 Sez. 1 Allegato B - 12 capitoli esclusi (cap. 1250-2120-2229-3540-3541-3542-4306-4311-4372-5242-5243-5246) + 14 nuovi inserimenti (cap.2141-2234-2319-2419-2519-2527-2619-2719-2781-2819-3519-3556-4200-4326)

3 capitoli in conto capitale

**112**

<b>capitoli</b>	<b>oggetto della spesa</b>
1230	somme da trasferire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (4)
1231	somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro (4)
1232	contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego (4)
2141	somma da destinare per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale (4)
2143	trattamento straordinario di integrazione salariale ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti ed ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani (4)
2170	fondo corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI, dell' indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro (5)
2230	fondo sociale per occupazione e formazione (4)
2234	contributo statale alle spese di funzionamento e ai costi generali di struttura di ANPAL servizi s.p.a. (4)
2235	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni e ai contratti di solidarietà per i dipendenti dei partiti politici (4)

2236	indennità di mobilità per i lavoratori licenziati da enti non commerciali nel settore della sanità privata (4)
2319	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già tutelati (4)
2400	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto (4)
2402	oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione (4)
2404	altre indennità per prestazioni di attività di valore sociale (4)
2405	concorso stato a riduzione contributo straordinario a carico datore lavoro destinato a fondo solidarietà per riconversione e riqualificazione professionale per sostegno reddito e occupazione personale credito cooperativo (4)
2419	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi (4)
2519	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (4)
2527	contributo alla COVIP per il potenziamento della funzione di vigilanza ai fini del recepimento delle direttive dell'unione europea (6)
2533	pensioni d'annata (4)
2536	rimborsi e contributi da erogare all'INAIL (4)
2539	somme da trasferire all'Inps (ex Inpdap) a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (4)
2619	oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori non tutelati (4)
2719	oneri relativi all'indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 (4)
2781	fondo per il reddito di cittadinanza (4)
2819	fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 (4)
3231	spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave, per indagini statistiche e conoscitive sull' handicap e per la conferenza nazionale sulle politiche dell' handicap (4)
3428	premio alla nascita (4)
3519	oneri relativi alle indennità per congedo parentale e al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi (4)
3520	somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere (4)
3523	atri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore (5)
3524	contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (5)
3527	fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997 (4)
3528	somma da corrispondere all'Inps per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili (4)
3529	assegni familiari da corrispondere ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (4)
3530	somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia (4)
3532	somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate (4)
3534	somma da erogare per la corresponsione di assegni di maternità (4)

3535	somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari in possesso di risorse economiche non superiore al valore dell'indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1 (4)
3536	somme da trasferire all'Inps per le spese di funzionamento della GIAS (4)
3537	somme da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi (4)
3538	fondo per le non autosufficienze (4)
3543	somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè (4)
3550	fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale (5)
3551	somme da corrispondere all'ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi (5)
3553	fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (4)
3556	somma da destinare all'Inps per l'attività connessa al rilascio delle dichiarazioni ISEE e al reddito di cittadinanza (4)
3783	fondo nazionale per le politiche migratorie (4)
3892	fondo per il diritto al lavoro dei disabili (4)
3893	fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica (5)
4200	spesa per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS per l'attuazione del reddito di cittadinanza e del trattamento di pensione anticipata "quota 100" (4)
4233	somme da trasferire all'Inps per l'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito dell'unione tra persone dello stesso sesso (4)
4236	somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica (4)
4300	contributo al fondo previdenza presso I.N.P.S. per squilibri gestionali derivanti da erogazione trattamenti previdenziali spettanti a ex dipendenti degli enti portuali di Genova e Trieste (4)
4301	somma occorrente per l'integrazione degli oneri previdenziali gravanti sul fondo pensioni del personale delle abolite imposte comunali di consumo (4)
4302	contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per mettere in condizione le stesse di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto (4)
4303	somma da corrispondere all'INPS per la costituzione della posizione assicurativa del personale proveniente da poste e telecomunicazioni e dall'azienda di stato per i servizi telefonici e considerato alle dipendenze delle concessionarie o della società IRITEL. (4)
4304	contributo per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato (4)
4305	somma da rimborsare all'INPS per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dalle poste italiane s.p.a. (4)
4307	rimborso all'INAIL delle rate di rendita erogate agli invalidi ed ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. (4)
4308	rimborso all'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e alle casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie, delle rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra. (4)
4309	rimborso all'INAIL delle rate di rendita erogate agli invalidi e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 (4)
4310	spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle forze armate medesime. (4)
4312	somme da corrispondere ad enti, fondi e casse previdenziali per la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti. (4)
4313	rimborso all'INPS dei maggiori oneri derivanti dai benefici previdenziali a favore dei centralinisti non vedenti (4)
4314	rimborso all'Inail delle somme erogate per le pensioni di inabilità corrisposte ai lavoratori affetti da malattie asbesto correlate (4)
4315	oneri relativi alla tutela dei lavoratori autonomi in caso di malattia o infortunio (4)
4324	fondo per lavoratori autonomi (4)
4326	fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura assicurativa di particolari categorie di soggetti (4)

4328	somme da trasferire all'INPS per l'indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia - ape sociale (4)
4331	finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (5)
4333	somma da assegnare all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) quale quota parte di mensilità di pensione da finanziarsi dallo stato (4)
4334	rimborso all'I.N.A.I.L. degli oneri sostenuti per prestazioni in favore dei lavoratori colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati (4)
4335	rimborso all'I.N.A.I.L. delle rendite vitalizie erogate ai cittadini rimasti invalidi ed ai superstiti dei deceduti in conseguenza di calamità naturali (4)
4337	somme da trasferire all'INAIL per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali (4)
4339	somme da trasferire all'Inps a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (4)
4340	oneri pensionistici derivanti da abrogazione del sistema di penalizzazione dei soggetti la cui prestazione viene liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e che maturano i requisiti fino al 31.12.2017 (4)
4341	somme da trasferire all'Inps per il finanziamento degli oneri derivanti dalla confluenza dell'INPDAL al fondo pensioni lavoratori dipendenti (4)
4348	pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi (4)
4349	maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione ed integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità (4)
4351	quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo stato (4)
4352	partecipazione dello stato all'onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (4)
4353	oneri delle pensioni liquidate nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 (4)
4354	oneri derivanti da pensionamenti anticipati (4)
4355	partecipazione dello stato all'onere per le pensioni d'annata (4)
4356	rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici (4)
4357	somma da trasferire al fondo spedizionieri doganali (4)
4358	somme da trasferire all'INPS per le spese di funzionamento della GIAS (4)
4359	oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro (4)
4360	oneri per le prestazioni economiche contro la tubercolosi (4)
4361	quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (4)
4365	fondo per i lavoratori che hanno subito l'esposizione alle polveri di amianto (4)
4367	altri interventi in materia previdenziale (4)
4371	somme da trasferire agli enti previdenziali, per oneri pensionistici a favore di particolari soggetti. (4)
4373	somma da assegnare all' inps per gli oneri derivanti dalla soppressione della cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) (4)
4378	somme da trasferire all'INAIL per il finanziamento del fondo per le vittime dell'amianto (4)
4380	oneri derivanti dal pagamento dell'indennità equipollente al TFR per lavoratori autonomi e liberi professionisti (4)
4382	somme da trasferire all'INPS, gestione ex INPDAP, per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS) (4)
4383	somme da trasferire all'INPS, gestione ex INPDAP, a titolo di apporto dello stato a favore della cassa trattamento pensionistico per i dipendenti dello stato (CTPS) (4)
4500	somme da erogare all'INPS in relazione al trasferimento di risorse finanziarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del ministero dell'economia e delle finanze (4)

4501	rimborso all'INPS, ex gestione INPDAP, dei maggiori oneri incontrati nella liquidazione dell'indennità di buonuscita e di previdenza per il personale civile e militare dello stato (4)
4502	rimborso a INPS, ex gestione INPDAP, dei benefici relativi alla riliquidazione del trattamento di quiescenza per il riconoscimento delle anzianità regresse e miglioramenti delle pensioni del settore pubblico (4)
4503	trasferimenti all'INPS, ex gestione INPDAP, in relazione al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione di specifiche disposizioni legislative (4)
4504	rimborso all'INPS, ex gestione INPDAP, degli oneri derivanti da pensionamenti anticipati dei lavoratori esposti all'amianto (4)
4505	somma da erogare all'INPS, ex gestione INPDAP, in relazione al conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità (4)
4506	contributi da corrispondere agli istituti previdenziali per la ricongiunzione delle posizioni pregresse per il personale degli enti disciolti (4)
4509	somma da corrispondere all'Inps, ex gestione ENPALS, per il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tescorei e dei ballerini (4)
4510	rimborso alla RFI spa, ex ferrovie dello stato, degli oneri derivanti dalla riliquidazione della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti, per ricomprendervi l'indennità integrativa speciale (6)
4776	somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche (4)
5247	fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (5)
7130	somme da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (22)
7131	somme da trasferire all'ispettorato nazionale del lavoro (22)
7682	somme da trasferire all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) (22)

## Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale (tabella 6)

**2 nuovi capitoli di parte corrente.** Lo stato di previsione del MAE non era presente nel confronto relativo al rapporto degli anni precedenti. In seguito alla soppressione nello stato di previsione MISE del programma 16.4 "Politica commerciale in ambito internazionale" ed all'attribuzione al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del programma 016.005 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy", in applicazione del DL n. 104 del 21/09/2019, la missione 016 non è più di competenza del MISE.

capitoli	oggetto della spesa
2414	spese per l'agenzia - Ice per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (4)
2415	fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (4)

## Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (tabella 7)

49 capitoli di parte corrente: n. 50 del rapporto 2019 sez. 1 Allegato B - 9 capitoli esclusi (cap. 1217-1248-1252-1263-1649-1680-1711-1776-3112) + 8 nuovi inserimenti (cap. 1641-1670-1692-1799-2378-2836-4190-4248) - Per il cap. 1252 l'esclusione è correlata ad una modifica di classificazione della spesa: nel bilancio 2019 era classificato nella categoria 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", dal 2020 il capitolo è classificato nella categoria 2 "consumi intermedi";

29 capitoli in conto capitale  
78

capitoli	oggetto della spesa
1249	spese relative al personale comandato non gestito da Noipa da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
1250	somma da trasferire alla scuola europea di parma per il proprio funzionamento (4)
1259	contributo da assegnare alla fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica (5)

1261	contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1270	fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (4)
1408	sussidi e contributi per il funzionamento e, limitatamente alle regioni a statuto speciale, la manutenzione di palestre e impianti ginnico-sportivo-scolastici. (4)
1464	fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore ivi compresi gli istituti tecnici superiori (5)
1466	assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia (4)
1477	contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta (6)
1498	borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli (5)
1501	fondo per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, ecc. (5)
1512	incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore (5)
1527	fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio (4)
1640	borse di studio post laurea (4)
1641	interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale nell'ambito dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale sul piano internazionale, ecc. (4)
1670	contributo straordinario a favore della fondazione EBRI (European Brain Research Institute) (4)
1677	somma da trasferire alla provincia autonoma di Trento (4)
1678	contributo dello stato per la ricerca scientifica (4)
1679	contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1688	somma da trasferire all'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento (4)
1692	contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (6)
1694	fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente, non docente e per i ricercatori e per la ricerca scientifica (4)
1696	contributo ai collegi universitari legalmente riconosciuti per attività culturale a carattere nazionale ed internazionale e finanziamento delle funzioni delegate alla regione autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio (4)
1706	contributi vari (4)
1708	azioni ed interventi di promozione della ricerca ed innovazione italiane in ambito europeo ed internazionale (4)
1709	assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività medesime (4)
1710	fondo integrativo per la concessione delle borse di studio (4)
1730	spesa in favore dell'istituto di studi politici, economici e sociali - EURISPES con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale (5)
1760	fondo per tutela, promozione e sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, lingue e cultura dell'africa e dell'oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, ecc. (4)
1781	contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali (5)
1782	contributi alle accademie non statali di belle arti (5)
1799	somme da trasferire all'agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "italiameteo" (4)
1836	somma da trasferire al CNR e all'INFN per le spese di missione connesse alla costruzione e all'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (4)
2010	restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria relative a concorsi comparto scuola (10)
2020	restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria relative alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina (10)



2043	somma occorrente per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, ecc. (4)
2134	rimborso all'INAIL per prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni subiti nel corso del lavoro o delle esercitazioni pratiche previste dai programmi d'insegnamento. (4)
2193	assegnazione annua a favore della scuola europea di ISPRA- Varese (5)
2378	contributo dello stato per la ricerca scientifica (4)
2494	rimborso alle università per le spese sostenute per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina (4)
2510	restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria relative a concorsi comparto scuola (10)
2649	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
2678	spese per l'istituzione e l'operatività della fondazione "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile" (4)
2694	somma da trasferire alle università in occasione dell'ottavo centenario (4)
2749	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
2836	fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (4)
2849	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4190	spese per la partecipazione dell'Italia alla realizzazione di programmi comunitari in materia educativa e formativa (4)
4248	contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello stato per la costruzione di scuole innovative (4)
7225	contributi per interventi di edilizia in favore delle AFAM (22)
7230	contributi per la ricerca scientifica (22)
7231	contributo dell'Italia all'ESA per sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione delle terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori (22)
7235	somma occorrente per il finanziamento della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI (22)
7236	fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (22)
7238	spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica (22)
7239	contributo al centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici (24)
7245	fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (22)
7264	contributi per interventi di edilizia universitaria (22)
7266	fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (22)
7273	concorso dello stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338 (22)
7288	fondo per l'Agenzia Nazionale per la Ricerca - ANR (22)
7289	contributo al centro di geomorfologia integrata per l'area del mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico (22)
7299	somme da trasferire all'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "Italiameteo" (22)
7310	fondo integrativo speciale per la ricerca (22)
7335	fondo per il programma di ricerche in artico (22)
7338	finanziamento per il progetto ESOF 2020 TRIESTE alla fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) (24)
7341	finanziamento dei progetti internazionali CTA e SKA. Consolidamento dei segmenti di ricerca e sviluppo in tecnologie innovative e interventi di consolidamento strutturale (22)

7342	finanziamento per l'integrazione delle infrastrutture di calcolo scientifico di INFN e CINECA e per la creazione di un <i>hub</i> europeo per i big data (22)
7345	fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica finanziamento progetti di cooperazione internazionale (23)
7350	finanziamento al programma di ricerca pianeta dinamico: geoscienze per la comprensione dei meccanismi di funzionamento della terra e dei conseguenti rischi naturali - riparto fondo investimenti (22)
7436	spesa per le esigenze dell'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) (22)
7445	finanziamento per la realizzazione del programma elettra 2.0 (22)
7636	contributo all'OGS - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica (22)
7736	contributo all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico, ecc. (22)
7836	spese relative alla costruzione e all'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (22)
7936	finanziamento all'INFN per i progetti da realizzare nei diversi laboratori - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95 (22)
8105	fondo unico per l'edilizia scolastica (22)
8106	contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l'edilizia scolastica (22)

## Stato di previsione del Ministero dell'interno (tabella 8)

10 capitoli di parte corrente: n. 13 capitoli come da Allegato B Sez. 2 del rapporto 2019 - 3 capitoli esclusi (cap. 2341-2358-2362)

0 capitoli in conto capitale

10

capitoli	oggetto della spesa
2309	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (5)
2310	contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra (5)
2311	somme da destinare all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale (5)
2313	assegni vitalizi, e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, stranieri apolidi, vittime di azioni terroristiche, ecc. (5)
2314	contributi ed interventi in favore di enti pubblici ed organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale (5)
2351	spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri (5)
2352	fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'unione europea anche in regime di cofinanziamento (4)
2353	fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (5)
2355	restituzione di somme erroneamente versate dai richiedenti l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza. (10)
2360	contributo da corrispondere al fondo edifici di culto (4)

## Stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 9)

11 capitoli di parte corrente n. 11 come da Allegato B del rapporto 2019 - 4 capitoli esclusi (cap. 1553-1822-2793-3621) + 4 nuovi inserimenti (cap. 1555-1824-2794-3010);

18 capitoli in conto capitale

**29**

capitoli	Denominazione
1531	contributo da erogare all'ente geopaleontologico di Pietrarroia nonché somma da assegnare al parco geominerario della regione Sardegna (4)
1551	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
1555	somma da destinare all'ampliamento del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle marche e dell'Emilia Romagna (4)
1646	spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione (4)
1821	contributi in conto interessi (6)
1824	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (4)
2217	cooperazione con gli organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali (4)
2794	somme da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento reach, ecc. delle sostanze chimiche (4)
3010	somme destinate alle autorità di bacino distrettuale (4)
3022	somme da assegnare alle autorità di bacino per lo svolgimento delle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali, nonché per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre (4)
3023	somma da assegnare all'autorità di distretto dell'appennino meridionale per l'assunzione di personale, ecc. (4)
7081	quote costanti per l'estinzione dei mutui contratti dagli enti territoriali e locali per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento, ecc. (22)
7091	attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per interventi di tutela ambientale (22)
7217	realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati alla istituzione, promozione e funzionamento di parchi nazionali (22)
7219	contributi e trasferimenti a favore dei parchi nazionali (22)
7311	interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette (22)
7503	piani disinquinamento per il recupero ambientale (22)
7509	somme finalizzate al finanziamento anche in via anticipata di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e ripristino ambientale (22)
7510	fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento (22)
7511	interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (22)
7645	spese per il finanziamento degli interventi relativi all'attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue (22)
7953	fondo per incentivare le misure di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile (22)
8405	interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria (22)
8433	contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio (22)
8533	interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia (22)
8536	contributo straordinario da destinare alla regione Valle d'Aosta per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici (22)
8537	contributo da destinare alla regione Umbria per la messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del colle di Todi (22)

8551	spese per interventi di sistemazione del suolo e per l'apprestamento dei materiali ed alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (22)
8715	spese per l'acquisto di beni e attrezzature necessari per l'attività delle autorità di bacino distrettuale (22)

## Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella 10)

23 capitoli di parte corrente: n. 24 del 2019 sez. 2 Allegato B; - 3 capitoli esclusi (cap. 1267-1317-1693) + 2 nuovi (cap.1227-1351)

52 capitoli in conto capitale

75

capitoli	Denominazione
1227	somme da assegnare all'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) (4)
1245	contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e/o partenza da porti (6)
1246	contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali (6)
1274	somme da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci (6)
1302	spese di esercizio per gestioni di ferrovie. anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio (4)
1314	somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale (4)
1315	fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (4)
1320	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, ecc. (1)
1321	rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta degli esami, delle verifiche e delle certificazioni riguardanti i veicoli a motore, i conducenti, nonché le officine incaricate delle revisioni periodiche (10)
1323	rimborso agli autotrasportatori sulle quote versate per l'iscrizione all'albo e per errati versamenti (10)
1325	sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni (6)
1330	somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (6)
1337	fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto (6)
1351	somme destinate all'attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia s.p.a (6)
1390	contributi in conto interessi trentacinquennali a favore dei comuni, ecc. per l'esecuzione di opere marittime (6)
1690	fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (4)
1701	contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni (6)
1851	somme da assegnare al Centro internazionale radiomedico C.I.R.M. (4)
1922	fondo destinato a compensare l'ENAV s.p.a. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa (6)
1923	somme da assegnare all'ente nazionale per l'aviazione civile (4)
1928	somme da assegnare alla regione Sicilia per consentire la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e per assicurare la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti (4)
1942	oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali (4)
1960	sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. (6)
7137	fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa (23)

7140	contributo per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, ecc. (23)
7141	concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, ecc. (23)
7150	contributo per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, ecc. (23)
7180	spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada (22)
7255	spese per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello stretto di Messina (23)
7258	fondo per le infrastrutture portuali (22)
7264	fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (22)
7265	somma da assegnare all'autorità portuale di Venezia per gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione dei canali navigabili. (22)
7266	somme da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale per i piani di sviluppo portuali (22)
7271	contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela (23)
7273	somma da assegnare dall'azienda speciale del porto di Chioggia per opere portuali. (22)
7274	spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (22)
7275	somme da assegnare per l'accesso agli impianti portuali ( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )
7290	spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus ( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )
7302	fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci (23)
7303	fondo per il finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci (23)
7305	contributo per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale (23)
7309	spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica (23)
7330	fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato (23)
7352	somme da destinare al potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità con particolare riferimento al trasporto per le vie d'acqua navigabili (23)
7400	spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (22)
7403	concorso dello stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (22)
7406	spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della fiera di Verona, di foggia e di Padova (22)
7410	somma da erogare per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia (22)
7413	concorso dello stato nella spesa per la realizzazione di interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, e parcheggi a favore di comuni, di consorzi pubblici, ecc. (23)
7415	spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (22)
7416	somme da destinare alle linee della metropolitana di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile (23)
7418	interventi a favore delle nuove linee metropolitane M4 e M5 di Milano (22)
7423	fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane (22)
7424	somme da assegnare alla metropolitana di Torino (22)
7426	somme da assegnare per la tratta Colosseo piazza Venezia della linea C di Roma (22)
7431	interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse (22)
7437	contributi quindicennali per l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui agevolati concessi ad imprese, cooperative e loro consorzi ed agli istituti autonomi case popolari, ecc. (23)
7447	programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (22)

7518	somme da assegnare a RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei giovi (23)
7528	somme da assegnare per la continuità degli interventi del nuovo tunnel del Brennero (23)
7532	somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (23)
7549	somme da assegnare per gli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce (23)
7556	interventi in favore di grandi stazioni per la riqualificazione ed accessibilità alle grandi stazioni ferroviarie (22)
7564	somme da assegnare per il potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia (23)
7584	contributi agli investimenti agli enti produttori di servizi economici da destinare ad un programma di interventi di sicurezza stradale ed alla messa in sicurezza di tratte stradali (22)
7600	spese per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali (22)
7601	contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale (23)
7604	contributi per progetti innovativi di prodotti e processi nell'ambito navale (23)
7631	fondo perequativo per le autorità portuali (22)
7697	spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni (23)
7700	spese per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (22)
7710	contributi per il miglioramento tecnico ambientale dei servizi di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (22)
7712	somme da trasferire alle regioni quali contributi per il rinnovo delle navi cisterna per il trasporto marittimo dell'acqua potabile (22)
7740	somme da trasferire all'ente nazionale per l'aviazione civile (22)
7773	spesa per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al mezzogiorno (23)

## Stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 11)

2 capitoli di parte corrente: nessuna variazione rispetto ai capitoli presenti nella sez. 2 Allegato B del 2019

capitoli	Denominazione
3070	contributi a favore di enti ed istituzioni varie che operano nel settore della protezione della natura, dei parchi nazionali e delle riserve naturali. (5)
3074	rimborso all'utile di gestione relativo all'amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico relativo di proprietà del fondo edifici per il culto (4)

## Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella 12)

20 capitoli di parte corrente: n. 26 del 2019 sez. 2 Allegato B; - 9 capitoli esclusi (cap. 2251-2301-2827-6808-6819-6820-6822-6823-6825) + 3 nuovi inserimenti (cap. 1910-2327-4331);

26 capitoli in conto capitale

**46**

capitoli	Denominazione
1477	spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale (6)
1481	trasferimenti alle imprese per l'attività di pesca e l'itticoltura (6)
1488	spese connesse alla promozione dell'associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali (5)
1492	somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare (5)

1502	spese per le attività di implementazione nazionale del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (4)
1525	assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (4)
1526	assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzata al fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (4)
1910	somme da trasferire all' INPS ai fini della corresponsione dell'indennità di anzianità al personale appartenente all' ex ASSI (4)
2082	contributi per il potenziamento delle attività di certificazione del materiale di moltiplicazione delle sementi nonché contributi per iniziative dirette alla valorizzazione delle varietà vegetali, ecc. (4)
2084	contributi da assegnare al consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (4)
2087	trasferimenti alle imprese destinati all'agricoltura, all'agro artigianato e all'agroindustria (6)
2089	contributo all'Ismea e/o all'INEA per la realizzazione di studi, ricerche ed attività di supporto nel campo della cooperazione agricola (4)
2092	somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano (4)
2200	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (4)
2285	somme occorrenti alla realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame, per la tutela dei libri genealogici da parte delle associazioni di allevatori (6)
2295	spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico (6)
2297	sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse (6)
2325	fondo per le mense scolastiche biologiche (4)
2327	fondo per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza covid-19 (6)
4331	fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, ecc. (5)
7043	contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (23)
7049	contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo (23)
7050	contributi per i contratti di distretto nei territori danneggiati dal batterio della xylella fastidiosa (23)
7051	fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo (23)
7097	fondo per la competitività delle filiere agricole (23)
7100	fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario nonché contributi sui mutui concessi alle imprese del settore suinicolo e della produzione di latte bovino (23)
7253	assegnazione all'ISMEA - istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo (23)
7370	somma da corrispondere all'agenzia per le erogazioni in agricoltura per la razionalizzazione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia (22)
7411	fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (23)
7439	fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi (23)
7451	contributi in favore dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia Lucania e Irpinia (22)
7460	fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (22)
7470	somme per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nazionale (22)
7637	somme da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame, con particolare riferimento alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali (22)
7638	somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997 (22)

7639	somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997 (22)
7720	fondo per il finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della <i>shelf life</i> dei prodotti alimentari, ecc. (22)
7723	fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura (23)
7725	somme per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno delle produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale (22)
7742	contributi ad enti ed istituzioni di ricerca nonché assegnazioni al fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità già incluse nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 616 (22)
7750	contributi a fondo perduto e mutui agevolati alle imprese agricole per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione, ecc. (23)
7764	somme da destinare a Unirelab per gli investimenti sull'area demaniale di settimo milanese in uso governativo (23)
7810	somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (22)
7825	somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, ecc. (23)
7827	fondo nazionale per la suinicoltura (23)
8010	fondo per le foreste italiane (22)

## Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali (tabella 13)

86 capitoli di parte corrente: n. 68 del 2019, Sez. 2, Allegato B - 18 capitoli esclusi (cap. 1308-1430-1812-3631-3633-3635-3636-3637-3639-3640-3641-3670-3671-4653-5658-6629-6630-6641-6656-6658) + 38 nuovi inserimenti (cap. 1919-2080-2538-2546-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2560-2561-2570-2571-2572-3555-3620-3650-3673-4061-4523-4837-5052-5170-5171-5515-5659-5672-6549-6635-6639-6657-6808-6820-6822-6823-6825);

20 capitoli in conto capitale

**106**

capitoli	Denominazione
1919	fondo di parte corrente per far fronte alle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del covid 19 (6)
1297	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
1442	somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO (5)
1500	somma da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori - autori - librettisti di musica popolare (4)
1820	spese relative al personale comandato non gestito da Stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
1821	spese relative al personale comandato non gestito da Stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
1952	somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (5)
2025	spese relative al personale comandato non gestito da Stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici ( 4.2.2 ) ( 8.2.1 )



2050	contributi a istituzioni sociali ( 5.3.2 ) ( 8.5.1 )
2065	contributi a istituzioni sociali nonché per la promozione culturale (5)
2066	contributi, interventi, sovvenzioni e sussidi per la manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici e storico artistici (5)
2070	somme per il sostegno delle attività di studio e ricerca dell'istituto per la storia del risorgimento italiano (5)
2080	contributo ad Ales s.p.a. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali, nonché' negli altri istituti e luoghi della cultura (4)
2092	contributo da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale "arca dell'arte - premio nazionale rotondi ai salvatori dell'arte" (4)
2093	trasferimenti a istituzioni culturali per l'allestimento di mostre bibliografiche virtuali finalizzate alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero (4)
2522	somma da assegnare alla scuola dei beni e delle attività culturali (5)
2538	somme da destinare al comune di Ancona per le spese di funzionamento del museo tattile statale omero (4)
2546	contributo in favore della fondazione Luigi Einaudi Onlus per le attività di digitalizzazione dei propri fondi archivistici (5)
2550	contributo all'accademia nazionale dei lincei (5)
2551	contributi a istituzioni sociali (5)
2552	contributo da corrispondere al centro di documentazione ebraica contemporanea con sede in Milano (5)
2553	contributo all'Accademia della Crusca (4)
2554	contributi a istituzioni sociali pubbliche per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (4)
2555	contributi a istituzioni sociali private per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (5)
2556	contributo alla Fondazione Giuseppe di Vagno per l'istituzione del "premio biennale di ricerca Giuseppe di Vagno" (5)
2560	contributi in favore di accademie e istituti culturali (5)
2561	contributo a favore della fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice, ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei propri fondi librari e archivistici, ecc. (5)
2570	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5)
2571	contributi ad enti e istituti culturali (5)
2572	contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività (5)
3065	spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
3121	fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori (5)
3514	spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
3555	fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari (4)
3620	trasferimenti a istituzioni culturali per l'allestimento di mostre bibliografiche virtuali finalizzate alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero (4)
3632	fondo per il diritto di prestito pubblico (5)
3650	contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (6)
3655	fondo per la promozione del libro e della lettura (5)
3656	spese per la concessione di premi per le traduzioni finalizzati alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo (5)
3673	contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale (5)
4061	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4130	contributi a istituzioni sociali (5)

4131	indennizzi e premi da corrispondere in dipendenza di ritrovamenti e di recuperi di oggetti d'arte (5)
4132	somma da assegnare alla scuola archeologica italiana in Atene (4)
4133	somma da erogare per il programma "Magna Grecia" per la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico (4)
4523	contributo in favore della Fondazione ente ville vesuviane (4)
4575	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4650	contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio culturale immobiliare (6)
4652	contributo straordinario in favore della basilica di San Francesco in assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria (5)
4809	spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
4837	restituzione di tasse di esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, nonché di quelle riscosse in relazione alla esportazione di oggetti di antichità, ecc. (10)
4838	contributi a istituzioni sociali (5)
5052	restituzione di tasse di esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, nonché di quelle riscosse in relazione alla esportazione di oggetti di antichità, ecc. (10)
5055	contributo per tutela e promozione patrimonio morale, culturale, storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della resistenza e della liberazione destinato al civico museo della risiera di san sabba, ecc. (5)
5130	contributi a istituzioni sociali (5)
5132	somma da erogare a favore dell'istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata (IRCI) (4)
5170	contributo per le spese di funzionamento del museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah (4)
5171	somma da erogare per il programma "Magna Grecia" per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (4)
5514	somma da erogare a favore della Fondazione MAXXI - museo nazionale delle arti del XXI secolo (5)
5515	contributo per il funzionamento della fondazione la triennale di Milano (5)
5659	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
5660	contributo al museo storico della liberazione (4)
5672	contributo alle spese di gestione e funzionamento della fondazione "Real sito di Carditello" (5)
6130	contributo all' accademia del cinema italiano - premio David di Donatello (5)
6549	contributo in favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia blues festival (4)
6621	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle fondazioni lirico sinfoniche (4)
6622	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero (4)
6623	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa (4)
6624	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività di danza in Italia e all'estero (4)
6626	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati (6)
6632	contributo per il sostegno e la valorizzazione di festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale (5)
6633	contributi alla fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (4)
6635	fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali (5)
6639	somme per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma (4)
6640	somme da assegnare alle fondazioni lirico sinfoniche per la riduzione del debito fiscale e per favorire le erogazioni liberali (4)
6642	contributo in favore del festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa festival (5)
6643	contributo in favore del teatro scientifico di Verona (5)
6650	contributi straordinari al teatro comunale dell'opera Carlo Felice di Genova (4)
6651	contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli (4)

6652	contributi alle fondazioni lirico sinfoniche nonché al teatro dell'opera di Roma e al teatro alla scala di Milano (4)
6657	trasferimento di risorse ad amministrazioni pubbliche per il sostegno e la valorizzazione dei carnevali storici italiani (4)
6808	spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (4)
6820	somma da assegnare all' E.N.I.T. - agenzia nazionale del turismo (4)
6822	contributo in favore del C.A.I. (club alpino italiano) (4)
6823	somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo (4)
6825	spese per lo start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso e di tecnologie e lo sviluppo di software originali (6)
7250	fondo per il finanziamento di interventi di conto capitale connessi alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid 19 (23)
7299	interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali di proprietà non statale degli istituti dipendenti con funzione di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione (22)
7305	interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (22)
7434	contributi a istituzioni sociali (24)
7438	contributi pluriennali per interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (22)
7441	somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per i contributi concessi ecc. (24)
7481	contributi per la tutela e la rivalutazione del patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 (24)
7482	somme per interventi di tutela, conservazione, restauro e messa in sicurezza della badia di santa Maria di Pattano, Vallo della Lucania (24)
7608	fondo destinato all' erogazione di contributi a fondo perduto a favore di cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiono opere di manutenzione straordinaria, ecc.(2)
7720	spese per progetti relativi alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio museale all'estero (22)
7721	contributo straordinario alla regione Lombardia per la realizzazione del museo della diga del Gleno (22)
7725	contributo per gli investimenti della fondazione la triennale di Milano (24)
8070	contributi a istituzioni sociali (24)
8101	contributi destinati al finanziamento delle attività connesse all'attuazione del "programma Italia 2019" (22)
8269	somme per interventi di riqualificazione e restauro della villa alari visconti in saliceto in cernusco sul naviglio (22)
8599	fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (23)
8610	interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, anche tramite l'utilizzo delle somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto (23)
8721	quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (23)
8740	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per sostenere teatri e luoghi di spettacolo e concerti (22)
8770	interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, anche tramite l'utilizzo delle somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto ( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )

<b>Stato di previsione del Ministero della salute (tabella 14)</b>	
51 capitoli di parte corrente n. 41 sez. 2 Allegato B del 2019 - 1 escluso (cap. 4508) + 11 nuovi inserimenti (cap.3011-3046-3048-3049-3502-3503-4110-4385-4386-4395-4398);	
4 capitoli in conto capitale	
55	
<b>capitoli</b>	<b>Denominazione</b>

2008	spese relative al personale comandato non gestito da NOIPA da rimborsare agli enti di provenienza (4)
2317	somma da erogare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome .. per le prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS, ecc. (4)
2359	somme da destinare al rimborso alle regioni e province autonome per le spese sostenute dagli enti del SSR per l'assistenza sanitaria e le rette di ospedalità a stranieri bisognosi, ecc. (4)
2401	somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni (5)
2408	somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'assistenza psicologica alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari (4)
2409	somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (5)
2420	rimborso spese assistenza sanitaria erogata al personale navigante, marittimo e aviazione. Oneri derivanti dalla convenzione con l'Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali (5)
2421	spese varie per i servizi relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile erogate in Italia ivi incluse le spese per l'assicurazione del personale a rapporto convenzionale (5)
2422	compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante (5)
2430	rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (5)
3011	fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta (4)
3046	spese finalizzate agli interventi emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria (4)
3048	contributo per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (4)
3049	fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno (4)
3398	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (4)
3412	somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4)
3414	contributo alla fondazione italiana Onlus per la ricerca sulle malattie del pancreas (4)
3415	contributo a favore del Gaslini di Genova (4)
3416	contributo all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) (4)
3417	spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) (4)
3440	finanziamento dell'attività di ricerca corrente dell'Istituto superiore di sanità (4)
3443	contributo all'Istituto superiore di sanità (4)
3446	somme da assegnare all'Istituto superiore sanità per il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ecc. (4)
3451	finanziamento dell'attività di ricerca corrente dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (4)
3457	contributo all'agenzia per i servizi sanitari regionali (4)
3461	contributo all'Agenzia italiana del farmaco (4)
3499	somma da assegnare agli IRCCS e IZS per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto (4)
3502	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (4)
3503	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla gestione delle anagrafi vaccinali regionali per il popolamento dell'anagrafe nazionale vaccini (4)
4110	borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture - italiane ed estere - per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca (4)
4385	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (4)
4386	fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico (4)
4387	somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome per l'istituzione ed il funzionamento di centri regionali ed interregionali per i trapianti, ecc. (4)

4388	rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia agli stranieri, ecc. (5)
4389	somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione (5)
4390	rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni e le province autonome delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri, ecc. (4)
4391	rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero, nonché spese connesse (5)
4395	fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (4)
4397	somma da destinare alle attività del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (4)
4398	rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza (4)
4400	somme da assegnare alle regioni e alle province autonome per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, ecc. (4)
4401	somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (4)
4504	spese relative alla corresponsione delle competenze fisse ed accessorie al personale in posizione di comando .. da rimborsare alle amministrazioni di appartenenza (4)
5301	somma da assegnare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente (4)
5340	fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario, ecc. (4)
5398	somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati (5)
5399	somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome per l'inserimento di appositi modelli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori (4)
5400	somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati (5)
5401	somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome per l'inserimento di appositi modelli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori (4)
5507	spese per iniziative in tema di informazione ed educazione sanitaria sui trapianti di organi e di tessuti da assumersi da parte delle regioni e delle province autonome nonché delle aziende unità sanitarie locali (4)
5712	somme da destinare in ottemperanza delle sentenze TAR del Lazio e Consiglio di Stato e completamento degli interventi perequativi (5)
7112	somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere (22)
7116	fondo da ripartire finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (22)
7211	trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (22)
7212	somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario (22)

## Riferimenti bibliografici

- Altshuler, R.-Dietz, R.D. (2008) "Tax Expenditure Estimation and Reporting: A Critical Review", *NBER Working Paper 14263*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
- Boadway, R. (2007) "Policy Forum: The Annual Tax Expenditure Accounts – A Critique", *Canadian Tax Journal*, vol. 55, n. 1.
- Brooks, N. (2016) "Policy Forum: The Case Against Boutique Tax Credits and Similar Tax Expenditures", *Canadian Tax Journal*, vol. 64, n. 1.
- Burman, L.-Toder, E.-Geissler, C. (2008), "How Big Are Total Individual Income Tax Expenditures, and Who Benefits from Them?", *Discussion Paper No. 31*, The Urban-Brookings Tax Policy Center, December.
- Burman, L.-Phaup, M. (2011), "Tax Expenditures, the Size and Efficiency of Government, and Implication for Budget Reform", *NBER Working Paper*, no. 17268, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, August.
- Commissione per le spese fiscali (2016), *Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma 8 ottobre.
- Commissione per le spese fiscali (2017), *Rapporto annuale sulle spese fiscali 2017*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma 12 ottobre.
- Commonwealth of Australia (2016), *Tax Expenditures Statement 2015*, January.
- Craig, J. and W. Allan (2001), "Fiscal Transparency, Tax Expenditures, and Budget Process: An International Perspective", *IMF Working Paper*, 2001.
- Department of Finance, Canada (2016), *Report on Federal Tax Expenditures: Concepts, Estimates and Evaluations*, Ottawa, Department of Finance.
- European Economy (2014), "Tax expenditures in direct taxation in EU Member States", *Occasional Papers*, n. 207, December.
- Fookes, C. (2009), "Spending through the Tax System: Tax Expenditures", *Policy Perspectives Paper*, New Zealand Treasury, 09/01, August.
- IMF (2007), *Manual on Fiscal Transparency*, International Monetary Fund, Washington, D.C.
- Institute of Fiscal Studies (1991), "Equity for Companies: a Corporation Tax for the 1990s", *Fourth Report of the IFS Capital Taxes Group*.

JCT (2008) "A Reconsideration of Tax Expenditure Analysis." Congress Joint Committee on Taxation, May.

Meade, J.E. (1978), *The Structure and Reform of Direct Taxation*, George Allen & Unwin, London.

OECD (2010a) *Tax Expenditures in OECD Countries*, Oecd, Paris.

OECD (2010b), *Choosing a Broad Base – Low Rate Approach to Taxation*, OECD Tax Policy Studies, No. 19, Paris.

Rogers, A.-Toder, E. (2011), *Trends in Tax Expenditures, 1985-2016*, Urban-Brookings Tax Policy Center, September 16<sup>th</sup>, Washington, D.C.

Tarc (Tax Administration Research Centre) (2014), "The Definition, Measurement, and Evaluation of Tax Expenditures and Tax Reliefs", *Technical Paper*, National Audit Office, June.

Toder, E.-Harris, B.H.-Lim, K. (2014), *Distributional Effects of Tax Expenditures*, Schwartz Center for Economic Policy Analysis -The New School for Social Research, Tax Policy Center, Urban Institute and Brooking Institution, Washington, D.C.

Tyson, J. (2013), "Reforming Tax Expenditures in Italy: What, Why and How?", *IMF Working Paper*, December 2013.

U.S. Treasury (1992), *Integration of The Individual and Corporate Tax Systems. Taxing Business Income Once*, Department of The Treasury, Washington.

Villela, L.-Lemgruber, A.-Jorratt, M (2010), "Challenges for Measuring Tax Expenditure", Inter-American Development Bank, *mimeo*.